



ANNUARIO

Della

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

IN VENEZIA



1897 - 1898



R. ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICAZIONI UFFICIALI
540
1
VENEZIA
BIBLIOTECA
ECONOMIA E COMM.

ANNUARIO

DELLA

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

IN VENEZIA

per l'anno scolastico 1897-1898



VENEZIA

COI TIPI DEI FRATELLI VISENTINI

1897



DELL' INSEGNAMENTO COMMERCIALE
E DELLA SCUOLA SUPERIORE DI VENEZIA

DISCORSO

del Comm. ALESSANDRO PASCOLATO

FF. DI DIRETTORE

SIGNORI

La ripresa del lavoro è la sola festa della Scuola superiore. Ma quest'anno meno lieti dell'usato sono gli auspici di questa nostra festa ed io non posso rivolgervi la parola senza richiamarvi a mesti pensieri. Imperocchè quello che si è compiuto fu per noi anno di gravissimi lutti.

Avevamo da pochi giorni festeggiato la solenne inaugurazione degli studi, quando suonò l'ora estrema per Eduardo Deodati, che a quella cerimonia aveva assistito sofferente ed affralito nell'aspetto, ma pieno dell'intima commozione che in lui destavano i fasti della Scuola: Eduardo Deodati, che della Scuola fu uno dei fondatori e ad essa consacrò per trent'anni l'ingegno, gli af-

fetti, l'attività: Eduardo Deodati, il cui nome resta legato alla Scuola come quello di un benefattore.

A succedergli nella presidenza del Consiglio direttivo fu invitato Antonio Fornoni, del quale non si potè vincere la innata e virtuosa modestia se non coll'additargli un alto dovere da compiere. Anch'egli aveva fatto parte della Commissione ordinatrice della Scuola e ne aveva seguito con assidua cura le vicende sino dalla fondazione. Ma egli pure ahimè! scendeva indi a poco nel sepolcro, seguito, appena qualche giorno dopo, da Paulo Fambri, il quale da molti anni sedeva nel Consiglio direttivo come rappresentante del Comune e vi recava il contributo del suo ingegno alacre e vivace, del suo zelo sempre giovanile e sempre desto.

A questi maestri e compagni di lavoro, che ci hanno lasciato, giunga oggi, nell'asilo del meritato riposo, un pensiero di affettuosa riconoscenza. Essi della Scuola compresero l'alto fine e segnarono il cammino: essi ne guidarono i primi passi: essi ne prepararono i luminosi destini.

Quando sorgeva questo Istituto, l'insegnamento commerciale in Europa era appena ne' suoi primordî. Esisteva invero da molto tempo quella Scuola commerciale superiore di Parigi, che Adolfo Blanqui aveva diretto per un quarto di secolo e Giuseppe Garnier aveva per molt

anni illustrato colle sue lezioni. Nel 1853 si era aperto anche l'Istituto superiore di Anversa, di cui un ministro degli esteri (1) era stato il principale fondatore, e che in breve era giunto a meritata celebrità, anche se le gelosie della scienza pura gli avevano impedito di assumere il nome di Università commerciale. E sorgeva allora appena, fondata con generoso slancio da due grandi industriali, i fratelli Giulio e Giacomo Siegfried, quella Scuola superiore di Mulhouse, che, non consentendo, dopo la conquista dell'Alsazia, a diventare tedesca, fu il primo nucleo della Scuola superiore di Lione. La Germania e l'Austria-Ungheria offrivano ottimi tipi di scuole commerciali secondarie, ma non ne avevano ancora di superiori. Ed in Inghilterra non esisteva l'insegnamento commerciale, che ora appena vi si introduce, specialmente sotto la forma dei corsi serali (2).

Ma pochi erano dunque i fatti: scarso e contrastato il movimento delle idee. Oggi la vittoria dell'insegnamento commerciale superiore può dirsi assicurata,

(1) Il signor Deschamps.

(2) La prima Scuola superiore di commercio (*High School of commerce* — 10, *Adelphi Terrace, Strand*) si aperse a Londra soltanto nell'ottobre 1895 e non ha che corsi serali, dalle 6 alle 9 pomeridiane. Nel secondo anno contava già 400 allievi, maschi e femmine. (V. Relazione di Mr. Sidney Webb, direttore dell'ufficio dell'istruzione tecnica, al Congresso internazionale tenuto in Londra nel giugno di quest'anno). — Erasi pensato nel 1886 a fondare una Scuola superiore a Liverpool, ma il disegno fu abbandonato.

benchè non abbia dato ancora che in piccola parte i suoi frutti. I progressi di questo insegnamento sono in tutto il mondo grandi e continui. Ma trent'anni or sono esso pareva ancora un'audace novità. I giovani destinati al commercio, se uscivano da famiglie povere, dopo gli studî elementari e forse dopo qualche anno di scuola tecnica, entravano in un fondaco o in un'azienda commerciale, ed ivi compivano, per mezzo della sola pratica, una educazione, che restava necessariamente rudimentale e imperfetta. Se invece potevano differire il tirocinio degli affari, percorrevano le classi del liceo e talvolta l'università, dove potevano acquistare una larga coltura generale, ma non trovavano certo l'indirizzo pratico per la loro carriera. Uomini come quei fratelli Siegfried che ho testè citato, dopo avere fondato e consolidato coll'intelligenza e coll'attività delle grandi e fortunate imprese commerciali, riconoscevano di aver dovuto superare, per la incompleta educazione commerciale ricevuta nell'azienda paterna, molte maggiori difficoltà che non ne avrebbero incontrato con un più ricco corredo di cognizioni generali. Ma l'idea che si dovessero rivolgere apposite cure all'educazione dell'uomo d'affari era ben poco diffusa. Michele Chevalier osservava che le classi più agiate e le più istruite provano per l'educazione commerciale una ripugnanza, che è figlia del pregiudizio. Ed appena dieci anni fa scriveva Eugenio Léauté che

le classi superiori rifuggono dal commercio e le inferiori non vi destinano i loro figliuoli se non quando altro non possono fare, ma colla convinzione che per questa carriera basti l'esercizio pratico. Dall'alto al basso della scala sociale vi è la stessa passione per le carriere liberali o burocratiche e per gli studî classici che ne aprono le porte, la stessa persuasione che il commercio non domandi preparazione speciale e che quello passato sui banchi della scuola di commercio sia tempo perduto (1). Pure non è egli un principio molto semplice quello che convenga imparar bene, anche teoricamente, quelle cose che si dovranno poi fare per tutta la vita? Non gioverà avere guardato dall'alto e nel suo complesso questa funzione del traffico, alla quale si dovrà concorrere colla propria azione?

Ecco perchè i fondatori della Scuola superiore di commercio di Venezia tengono un posto cospicuo fra i precursori, o, se meglio vi piace, fra i pionieri dell'insegnamento commerciale non pure in Italia ma in Europa. Imperocchè questa Scuola fu bensì plasmata sul modello di quelle poche che l'avevano preceduta, ma vi si apportò tanta originalità di pensiero, tanta larghezza d'intendi-

(1) *L'enseignement commercial et les écoles de commerce en France et dans le monde entier*, par Eugène Léauté — Paris, Guillaumin, p. 377.

menti, tanta serietà di mezzi, ch'essa divenne in breve oggetto di ammirazione e d'invidia e fu a sua volta citata ad esempio, anche fuori d'Italia, sì dagli scrittori speciali, sì nei congressi internazionali dell'istruzione tecnica industriale e commerciale. Per il suo tipo, più largo e completo di quanti n'erano apparsi fino allora, questa Scuola segnava in origine un vero progresso. Quel tipo venne poi saggiamente imitato a Bari ed a Genova, ed oggi ancora esso esercita una vera influenza sui progressi dell'insegnamento commerciale, come dimostrano alcuni fatti che verrò esponendo fra poco.

Ognuno deve riconoscere che di ciò abbiamo ragione di compiacerci e che è merito vero del Deodati, del Luzzati, del Ferrara quello di aver fondato la prima Scuola superiore italiana in modo da precorrere i tempi e da sfidarne l'ingiuria. Ma un tributo di gratitudine è pur dovuto ai Corpi sovventori della Scuola, alla Provincia, al Comune, alla Camera di commercio di Venezia, che furono pronti ad accogliere l'ardito divisamento, senza pur pensare a meschini vantaggi locali. Essi non intesero invero di creare una scuola veneziana o provinciale e di misurarne poscia la utilità dal numero dei veneziani che l'avrebbero frequentata. Il loro concetto, invece, fu questo che, se doveva sorgere una scuola superiore di commercio italiana, in nessun luogo essa poteva trovare più degna sede che in questa città, la quale per i com-

merci era stata già così potente e gloriosa e delle sue tradizioni non doveva essere immemore. Questo titolo di preferenza vollero che non le fosse tolto e non dubitarono di affrontare per esso dei gravi sacrifici pecuniari. Ora noi non sappiamo accogliere il timore che si esaurisca la loro munificenza e che venga un giorno in cui ricusino di sostenere colle contribuzioni locali il solo istituto di studi superiori che Venezia possiede: un istituto che del resto fa spendere qui da maestri e discepoli ragguardevoli somme, le quali andrebbero spese altrove se la Scuola esulasse. No, Venezia non darà ascolto ad isolate querimonie contro un così utile impiego del pubblico danaro e non rinuncierà all'onore ed alla benemerenzza acquistata col dar vita alla prima Scuola commerciale italiana.

Però conviene che dal canto suo il Governo nazionale dimostri la propria sollecitudine per l'insegnamento commerciale non soltanto coll'approvarne i programmi, col nominarne i docenti e col raccoglierne le statistiche, ma si ancora col tenere nel debito onore la istruzione ricevuta in questi istituti e col riconoscerne per davvero il grado superiore. Lo Stato misura con grande parsimonia l'ajuto pecuniario alle tre Scuole superiori di commercio (1) e delle sue sovvenzioni ripiglia

(1) Le sovvenzioni dello Stato ascendono complessivamente per le tre Scuole a L. 57000. In Inghilterra all'insegnamento tecnico e commerciale, che

una gran parte sotto forma di tasse di bollo, di diploma, di ricchezza mobile, di mano morta. Ebbene, non è indiscrezione il chiedergli che largheggi almeno nell'appoggio morale, che non tratti come intruso l'insegnamento commerciale, che non gli accordi solo a parole il pareggiamento cogli studi classici! L'Università non può sentirsi offesa dal contatto colla Scuola superiore, nè il Liceo dalla vicinanza dell'Istituto tecnico. Nobile e degna è sempre l'istruzione quando ai cittadini porge il modo di impiegare la virtù dell'ingegno per adempiere la legge universale del lavoro e per giovare alla prosperità della patria.

Ma, prima di dire che cosa si domanda e si attende dallo Stato a pro dell'istruzione superiore commerciale, giova esaminare alcune delle principali questioni, che si dibattono, in Italia e fuori, intorno al migliore ordinamento di queste scuole. Giovane com'è l'insegnamento commerciale non ha potuto giungere ancora ad uno stabile assetto.

Havvi p. es. ancora disparere sopra due punti essenziali: quante sezioni debba avere la Scuola e in quanti

si considera come una cosa sola, sono assegnate sovvenzioni che vanno a 700000 sterline all'anno e si spendono liberamente e senza controllo dai Comitati locali.

anni se ne debba ripartire l'insegnamento. Da noi, com'è noto, le sezioni sono tre: la commerciale, la consolare e la magistrale o normale: delle due prime il nome indica lo scopo: la terza prepara i professori per gli Istituti tecnici. Nelle Scuole di Bari e di Genova non vi è la sezione magistrale o normale. La maggior parte delle Scuole estere ha soltanto la sezione commerciale, che per solito prende due anni, preceduti spesso da un corso preparatorio. Presso di noi la sezione commerciale è suddivisa in tre anni, in cinque la consolare, in cinque pure la magistrale per le scienze economiche e per le lingue straniere: la magistrale di computisteria, che è la più frequentata, ha quattro anni soltanto.

L'ordinamento nostro esige dunque dai giovani un impiego di maggior tempo e una spesa maggiore dall'Istituto; ond'è naturale che si esamini se convenga mantenerlo o in qualche parte mutarlo.

Ma, prima di tutto, è egli vero quanto fu detto da grave oratore in una solennità pari a questa, che secondo il parere degli esperti sia un errore l'aggiungere alle Scuole superiori di commercio una sezione di magistero, diversi essendo gli scopi delle due istituzioni? (1)

(1) Annuario della R. Scuola superiore di commercio di Bari per l'anno scolastico 1896-1897, pag. IX.

Se stiamo al voto emesso appena due anni sono nel grande Congresso di Bordeaux, dovremmo anzi dire il contrario. Ivi si affermò che gli studî delle Scuole superiori di commercio francesi sarebbero utilmente coronati se vi si aggiungesse un altro anno di studî superiori, come si stava facendo ad Anversa: quest'annata complementare renderebbe dei preziosi servigi ai giovani che bramano progredire nei loro studî commerciali, o dedicarsi alla carriera dei consolati o all'insegnamento commerciale (1).

Alla discussione che precedette questo voto presero parte gli uomini più autorevoli per la loro posizione sociale e per la loro competenza specifica, e quasi tutti convennero intorno alla opportunità ed al bisogno di formare in queste Scuole superiori i maestri per le Scuole commerciali secondarie. Tocca a noi, dissero, precorrere

(1) Nel precedente Congresso del 1886 si era già riconosciuto che Venezia offriva il miglior tipo di una specie di Facoltà commerciale. (*Atti del Congresso internazionale dell'insegnamento tecnico commerciale e industriale*. Parigi e Bordeaux, 1887, pag. 202). — Ad Anversa venne aggiunta effettivamente l'annata complementare colla Scuola di magistero. A Parigi se ne discute ancora. Vedasi a questo proposito il resoconto dell'adunanza del 17 giugno p. p. negli Atti del Congresso di Londra. — Il Sig. Webb, già citato più sopra, conchiudeva il suo rapporto al Congresso, raccomandando la fondazione e il riconoscimento d'una speciale Facoltà commerciale, sotto un nome o sotto un altro. (V. Atti, pag. 210). — In tutte le Università del Belgio, per decreto reale del 19 settembre 1896, esiste ora nella Facoltà legale il ramo delle « Scienze commerciali e consolari » con apposito diploma.

i tempi, indovinarne i bisogni e prepararne l'appagamento. Per isvolgere largamente i traffici, occorre che l'istruzione commerciale si diffonda e a sè richiami molti de' giovani, che ora intendono agli studî classici per gittarsi poi nelle così dette carriere liberali. Ma, se vogliamo che le scuole commerciali si moltiplichino e siano ben condotte, bisogna prepararne i docenti secondo gli intendimenti speciali che per esse si richiedono: e dove si possono preparare meglio che nelle Scuole superiori di commercio?

In Italia l'insegnamento commerciale secondario s'impartisce appunto in quegli Istituti tecnici, per i quali qui si formano i professori. Ed è importante che questo esempio nostro, ormai antico, venga adesso imitato e dal celebre Istituto di Anversa e dalla Scuola degli alti studî commerciali di Parigi, e sia stato ricordato con lode nella discussione testè accennata, quantunque la Scuola nostra, forse troppo modesta, nemmeno si fosse fatta rappresentare al Congresso.

Però la nostra esperienza dimostra che per la Sezione di commercio non può assolutamente bastare il corso biennale, e che nè in tre nè in quattro anni si possono formare dei buoni candidati per la carriera consolare o per l'insegnamento dell'economia, del diritto e delle lingue straniere. Noi crediamo che l'avvenire giu-

stificherà e confermerà sempre più l'ordinamento qui adottato per la durata dei corsi. Gli orari nostri dimostrano che gli allievi sono costretti per tutto l'anno alla massima possibile attività, sia per il numero delle materie di studio, sia per l'ampiezza dei programmi. Nè si vede da quali lezioni potrebbero essere dispensati, o come le materie potrebbero aggrupparsi diversamente, in modo da poter capire tutte in più breve spazio di tempo. La proposta, che taluno fa, di sopprimere le lezioni di italiano si fonda sopra una ipotesi che troppi fatti dimostrano erronea, quella cioè che i licenziati d'istituto tecnico siano tutti esperti nel maneggio della lingua e dotati di larga coltura generale. Sono invece ben pochi i giovani, da qualunque scuola provengano, che a sedici anni possano smettere lo studio dell'idioma natio, d'un idioma così bello, ma così multiforme e difficile come l'italiano (1). Nemmeno crediamo che dal programma della Scuola si possano recidere le istituzioni di commercio, le quali hanno col nostro insegnamento press'a poco lo stesso rapporto che l'enciclo-

(1) Gli inglesi credono indispensabile ad una buona educazione commerciale lo studio della loro lingua, pur tanto più facile, e l'esercizio continuo del comporre. Anzi collo spirito pratico che mai li abbandona fanno dedicare dagli allievi un certo tempo alla scrittura dei riassunti (*précis-writing*) che insegna l'abitudine di estrarre l'idea concreta e precisa da molti particolari. (V. Atti del Congresso di Londra, 1897, p. 185).

pedia giuridico-politica ha colla Facoltà legale. È un altro errore quello di credere che basti l'insegnamento secondario a dare all'allievo tutte le nozioni intorno al mondo degli affari, che occorrono per seguire utilmente gli studi più alti. E così non sarebbe opportuno di mettere in disparte la calligrafia, disciplina della quale in pratica si riconosce la necessità per i commercianti. La bella scrittura, fu detto, è la civetteria del commercio. Non vale il rispondere che i nostri licenziati dovranno esercitare nel commercio le funzioni direttive, per le quali meno importa la calligrafia: per giungere a quelle funzioni essi devono pur passare per gli uffici minori. La prima cosa che si domanda ai licenziati dell'Istituto superiore di Anversa quando entrano in una casa di commercio, lo afferma il signor Pollet delegato del Governo belga al Congresso di Bordeaux, è se sanno copiare bene una lettera: messi alla prova ben pochi vi riescono! Non vi ha diploma, per quanto ricco di belle classificazioni, che faccia accettare volentieri in un'azienda un giovane che scrive male.

Ora sono queste, e queste sole, le materie che taluno stima meno necessarie nella Scuola superiore. Delle altre ben sappiamo che in qualche Scuola questa o quella si tratta in minor numero di ore, limitandosi, p. es., l'insegnamento delle istituzioni di diritto civile a un corso trimestrale come a Parigi, accumulandosi l'insegnamento

teorico della computisteria cogli esercizi pratici del banco-modello, sopprimendosi o riducendosi a poche ore l'insegnamento del calcolo mercantile o dell'algebra, come in molte scuole di Francia. Ma noi vogliamo riaffermare il convincimento nostro che senza preparazione teorica larga ed intensa non si possa avere una educazione commerciale completa e degna dell'epiteto di superiore.

Non mancano poi esempi di scuole estere, dove l'insegnamento superiore viene dato non in due ma in tre anni, come a Vienna, a Graz, a Marsiglia. In molte delle scuole a corso biennale esiste, come già dissi, la classe preparatoria, ed è pieno di significato l'esempio testè accennato di Anversa e di Parigi, dove ora si aggiunge francamente il terzo anno.

Anche alla Sezione magistrale tutto consiglia di mantenere l'ampiezza attuale. I giovani che per essa s'incamminano all'insegnamento secondario devono essere provati con un lungo tirocinio così da offrire garanzie di valore e di senno, e devono poter sostenere degnamente la concorrenza dei licenziati dalle Facoltà universitarie: altrimenti a che gioverebbe loro il diploma qui conseguito? Inoltre importa di conservare una certa proporzione nella durata fra gli studî appunto della Facoltà e quelli della Scuola superiore, affinchè i più impazienti e i meno operosi non si riversino in folla nelle aule nostre, nè si tragga dalla maggior brevità del corso argomento di ge-

losia e di ostilità contro la nostra Sezione magistrale. Alla quale rinnoviamo l'augurio che si mantenga fedele alle onorate sue tradizioni e risplenda, non per il numero, ma per la qualità dei giovani che da essa piglieranno le mosse per la carriera del pubblico insegnamento.

Dicasi altrettanto, e per eguali ragioni, della Sezione consolare, la quale è ordinata così da assicurare la preparazione specifica dei candidati. Invero, oltre all'economia politica insegnata per tre ed alla statistica teorica per due anni, oltre alle materie giuridiche e specialmente al diritto internazionale svolto con notevole ampiezza, vi si insegnano pure la geografia economica, la storia universale, la storia diplomatica e le lingue straniere, materie estranee alla Facoltà legale e pur necessarie per l'esame di concorso ai Consolati. Ma ad un così vasto programma i cinque anni bastano appena e qualunque riduzione ci sembrerebbe impossibile.

Noi crediamo adunque che la maggior ampiezza dei programmi e la maggior durata dei corsi costituiscano per la Scuola di Venezia un vero titolo di superiorità sulle scuole straniere.

Altro soggetto di controversia è quello dei requisiti per entrare nella Scuola superiore. L'accesso ora si ottiene di pien diritto qui, come a Bari ed a Genova,

presentando la licenza dell'Istituto tecnico (1): chi non la possiede deve sottoporsi a un rigoroso esame di ammissione. Il nostro Consiglio direttivo, valendosi delle sue facoltà, talvolta dispensa in parte da questo esame chi è munito della licenza liceale.

Però nello studio delle riforme da introdursi nell'insegnamento superiore commerciale l'esame di ammissione venne fieramente combattuto da chi pensa non potersi ottenere un eguale livello di coltura ed una eguale intensità ed efficacia di applicazione fra gli alunni del primo anno, se non esigendo da tutti la medesima prova, cioè la licenza dell'Istituto tecnico. Dissi già l'anno passato perchè il Consiglio direttivo ed il Corpo insegnante di questa Scuola siano unanimi nel respingere tale innovazione, la quale non solo ci toglierebbe la maggior parte dei nostri studenti, ma allontanerebbe dagli alti studî commerciali molti dei giovani più promettenti e chiamati da circostanze naturali a battere questa via. Tranquilli nella coscienza di non avere aperto

(1) Il Regolamento della Scuola di Venezia all'art. 75 parla di licenza di Istituto tecnico genericamente, e quindi si dovrebbe intendere licenza di qualunque delle Sezioni dell'Istituto. In pratica però non si ritiene dispensato dall'esame se non chi ha la licenza della Sezione di commercio e ragioneria: agli altri licenziati si accorda di volta in volta la dispensa per alcune materie. Nello Statuto della Scuola superiore di Bari (art. 9) e di quella di Genova (art. 8) è detto espressamente che occorre la licenza della Sezione di commercio e ragioneria dell'Istituto per sottrarsi all'esame di ammissione.

troppo facilmente le porte della Scuola a chi non possedeva le doti intellettuali necessarie per seguirne con profitto gli insegnamenti, possiamo accettare qualunque norma rigorosa, qualunque vigilanza oculata e diffidente per l'esame di ammissione. Ma non possiamo consentire al sacrificio di un sistema di reclutamento, che diede fin qui buoni risultati e che risponde all'indole di queste Scuole, le quali devono trarre a sè i giovani che, dopo i primi saggi, si dispongono a disertare gli studî classici per i positivi. In me è antico il convincimento, e lo divido con uomini autorevoli, che la separazione degli allievi sul primo limitare degli studî secondarî non sia opportuna. Come possono scegliere tra il Ginnasio e l'Istituto tecnico giovanetti di dieci anni appena, nei quali le inclinazioni e le attitudini sono ancora allo stato latente? Ma se li oblichiamo ad una risoluzione di tanta importanza quando ancora sono ignoti a sè stessi e a chi li tiene in cura, cerchiamo almeno di non aggravare il danno rendendo troppo difficili i mutamenti e irreparabili gli errori. Alle Scuole superiori di commercio devono trovare libero accesso, quando dimostrino la necessaria preparazione, molti di quei giovani che non hanno percorso l'Istituto tecnico, massime quelli che, avendo seguito per qualche tempo le scuole classiche, danno affidamento di buona coltura generale.

Strano è poi che venga fra noi così avversato l'esa-

me di ammissione che, per quanto sappiamo, nessuno oppugna fuori d'Italia e che è la norma ordinaria del reclutamento degli allievi nella maggior parte degli istituti stranieri. Per entrare nelle Scuole superiori di Parigi, di Rouen, di Lione, di Marsiglia, di Havre, di Bordeaux, e in quella degli alti studi di Parigi, l'esame di ammissione è il requisito ordinario, il diploma di baccelliere di scienze o di lettere è l'eccezione. L'esame apre l'adito anche alla maggior parte delle Scuole austriache, tedesche, ungheresi, come quelle di Praga, di Graz, di Linz, di Dresda, di Bautzen, di Lipsia, di Monaco, di Presburgo. All'Istituto di Anversa, che per la serietà degli intenti e per la bontà dei metodi tiene sempre un gran posto, titolo di ammissione è l'esame e nessuno pensa a mutarlo. Perchè vorremmo noi introdurre una novità non necessaria e pericolosa? Oggi, mentre i confini nazionali vanno perdendo sempre più per il traffico dell'antica importanza, giova, a parer nostro, che l'insegnamento commerciale, senza vincolarsi a norme pedantesamente uniformi, tenda pure ad una certa armonia di scopi e di metodi. Ond'è che senza ragioni prevalenti non conviene dipartirsi dal tipo comune.

Però non basta dire come si entra nella Scuola: convien pure che ognuno sappia come se n'esce. In che modo si ottiene la licenza e quale è il valore pratico

di essa: ecco la questione capitale per le Scuole superiori di commercio, ed essa attende ancora la sua soluzione (1).

Finora dalla nostra Sezione commerciale si usciva coll'esame annuale e con un semplice assolutorio o certificato di corso compiuto. L'esame di licenza finale, del quale sino dalla istituzione della Scuola si erano segnate le norme nel capitolo undecimo del Regolamento, non si tradusse mai nella pratica. Ma se si vuole assicurare efficacemente il valore della nostra licenza, bisogna anche regolarne la concessione con norme precise e solenni. Perciò il Consiglio direttivo, d'accordo col Corpo insegnante, non dubitò di proporre al Ministero di agricoltura che d'ora in avanti abbia luogo per i giovani che hanno compiuto il corso triennale di commercio un esame di licenza ordinato così: L'esame per ora sarebbe facoltativo: il candidato dovrebbe chiedere di esservi ammesso, e su tale domanda si deciderebbe tenendo conto del grado di sua maturità presunta, della diligenza e del profitto di lui, specialmente negli esercizi di pratica com-

(1) Qui e altrove. Il professore James, inviato dalla American Bankers' Association a fare un'ispezione alle scuole d'Europa così scriveva: « Che cosa manca a questa educazione commerciale per farla ricercata? Manca solo la sanzione che corona gli studi universitari.... Non vi sarà progresso finchè l'istruzione commerciale non sia pareggiata alla classica (The education of business men in Europe, by Prof. E. J. James — New York, 1893, p. 155).

merciale, avendo puranche riguardo al profitto nelle lingue straniere e nella calligrafia. La Commissione giudicatrice, composta, come il Regolamento prescrive, di un presidente e di otto membri almeno, scelti due dal Ministero e sei dal Consiglio direttivo, si dividerebbe in due sezioni: una per la letteratura italiana, le istituzioni e la storia del commercio, l'economia politica e il diritto commerciale; l'altra per la geografia, la computisteria, la merceologia ed il calcolo mercantile. In entrambe le sezioni s'intenderebbero comprese le lingue straniere, provvedendo affinchè venga accertato il possesso di esse da parte del candidato. Tre sarebbero le prove di esame: un elaborato scritto in italiano ed uno in francese o in inglese o in tedesco, coi quali il candidato possa dimostrare le sue cognizioni teoriche e pratiche in fatto di commercio, la larghezza delle sue vedute, la maturità del suo ingegno e la sua abilità, correttezza ed eleganza nel maneggio delle due lingue; — una traduzione di scritto economico dall'italiano nelle altre due lingue straniere non usate nella prima prova; — un colloquio od esame orale davanti a ciascuna delle sezioni della Commissione sulle materie rispettive e in questo colloquio il candidato potrebbe essere interrogato ed anche obbligato a rispondere in francese, in inglese o in tedesco. Del conferimento del diploma deciderebbe la Commissione plenaria.

Questa proposta, presentata nel mese di aprile decorso, attende l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Noi non temiamo dunque che si misuri con rigore l'idoneità dei giovani che stanno per licenziarsi dalla Scuola, anzi questo rigore invociamo. Ma insistiamo poi con ogni nostra possa perchè il valore della nostra licenza venga, non solo proclamato, ma effettivamente e sempre riconosciuto, come finora non è. Sta scritto bensì nei Regolamenti delle tre Scuole (1) che il diploma rilasciato in conseguenza degli studi percorsi e degli esami regolarmente superati sarà tenuto come equivalente agli ordinari superiori gradi accademici per tutti gli effetti di legge. Ciò dovrebbe significare che a questo diploma si attribuisce il valore di una laurea universitaria e che esso apre l'adito agli stessi uffici della laurea allorchè questa non è richiesta come titolo specifico di determinate attitudini, ma come prova di coltura generale. Ma per il fatto non è così. Ogni Amministrazione dello Stato interpreta la disposizione dei nostri Regolamenti con criteri suoi, sicchè vediamo talvolta negarsi effetto pratico

(1) Art. 108 del Regolamento della Scuola di Venezia; art. 11 dello Statuto della Scuola di Bari; articolo 99 del Regolamento della Scuola di Genova.

alla licenza della Sezione commerciale e persino al diploma magistrale. Si riconosce, è vero, che questo diploma è una vera laurea e deve valere per tale, ma quando? ogni volta, si dice, che per un dato atto sia richiesta la produzione di una laurea qualsiasi. Di una laurea qualsiasi! e quando avviene in pratica che si domandi la produzione di una laurea qualsiasi? Invece è frequente il caso che la laurea, specialmente legale, venga richiesta senza che gli studi giuridici abbiano attenzione coll'ufficio che si tratta di esercitare. Allora il disconoscere il valore del nostro diploma è propriamente come negare osservanza ad un precetto emanato dai poteri legittimi dello Stato. Devono desiderare che cessi un simile inconveniente quanti credono che convenga aumentare le attrattive degli studi positivi, assicurando a chi li intraprende delle ragionevoli utilità. È generale il lamento che la nostra gioventù si addensi nei ginnasi, nei licei, nelle università senza verace inclinazione, senza speranza adeguata di trarre partito dagli studi fatti. Ma per diminuire questa folla occorre additare altre vie ed altre mete da raggiungere, non già pensare ad accrescere fuor delle oneste misure la tassa dell'iscrizione e quella dell'esame!

Però il tema si presta a considerazioni ancora più umilianti e dolorose. La licenza dell'Istituto tecnico dà diritto al titolo e all'esercizio della professione di ragio-

niere: ebbene, ciò non è accordato da alcuna legge o regolamento agli allievi della Scuola superiore di commercio, alla quale l'Istituto tecnico serve di preparazione. Non basta: i licenziati dell'Istituto hanno diritto di presentarsi, al pari dei nostri, agli esami di abilitazione all'insegnamento in questa stessa Scuola: disposizione che, esaminata a filo di logica, equivale a proclamare inutili i quattro e i cinque anni della nostra Sezione magistrale! Che più? ecco il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale dichiara che l'ammessione alle Scuole superiori di commercio non equivale alla licenza liceale o d'istituto tecnico per l'ammessibilità ai concorsi per impieghi finanziari (1): che anzi la stessa promozione dal secondo al terzo anno della Scuola « deve, nella gerarchia scolastica, ritenersi inferiore al » diploma di licenza liceale, perchè fra i due corsi di » studi non è alcuna somiglianza » (2). Come se il difetto di somiglianza costituisse per sè medesimo una ragione di inferiorità! come se gerarchicamente potesse essere da meno del semplice licenziato di liceo lo studente d'ultimo anno d'un istituto, nel quale si conferiscono per legge i superiori gradi accademici! È vero che il Ministero

(1) Deliberazione 13 aprile 1888.

(2) Deliberazione 18 dicembre 1890.

dell'istruzione si dichiara estraneo all'approvazione di quei Regolamenti, dove appunto è proclamata l'equivalenza tra la laurea dell'Università e la licenza commerciale. Ma ciò non toglie che quei Regolamenti siano rivestiti di tutte le forme e di tutte le sanzioni che nel nostro sistema legislativo occorrono per farli osservare.

Ma la disparità di trattamento dagli studenti e dai licenziati si estende fino agli insegnanti delle Scuole superiori di commercio, quantunque di essi voglia a sè riservata la nomina il Governo, che pur concorre così poco alla loro retribuzione. Basta dire che ad essi nemmeno è accordata quella riduzione della tariffa ferroviaria, cui partecipano i loro colleghi delle Università e i professori degli Istituti secondari. Vero è che le Società ferroviarie erano disposte ad acconsentire che la tariffa di favore si estendesse ai nostri docenti, purchè venisse compensata la differenza presunta; e di questa differenza le Scuole volentieri assumevano a proprio carico la più gran parte, e il Ministero dei lavori pubblici favoriva l'accordo. Ma il *veto* fu opposto propriamente dal Ministero di agricoltura, che delle Scuole nostre ha l'alta tutela: gli parve di dover salvare le nostre finanze dal pericolo di questi scialacqui!... Di che i nostri insegnanti si dolgono meno per lo svantaggio economico che per la disconosciuta eguaglianza: ed hanno ragione!

Però che altro significa tutto questo se non che regna ancora molta incertezza e molta confusione negli ordinamenti dei nostri istituti, che non sono ancora dissipati i pregiudizi e le diffidenze contro l'insegnamento commerciale, e che noi dobbiamo ancora lottare per il nostro posto al sole? Forse e senza forse nuoce che le Scuole superiori e gli Istituti tecnici dipendano da Ministeri diversi, perchè non è cosa nuova che la concordia negli intenti e nei metodi si fa ogni giorno più problematica e più rara fra le grandi Amministrazioni dello Stato. Ciascuna di esse difende a modo suo con grandissimo zelo le istituzioni e gli uffici dei quali ha il governo, ma dell'armonia, del coordinamento generale nessuno ha la vera responsabilità. È già ben difficile mettere d'accordo due ministri, ma è molto più malagevole far che s'intendano due Ministeri e peggio poi due Consigli superiori.

Così ci resterà, forse per molto tempo ancora, il desiderio di un disegno chiaro e preciso della funzione delle Scuole superiori di commercio, del loro grado fra gli istituti di istruzione, dei diritti dei loro maestri e dei loro allievi. Ne avevano compreso la necessità due valentuomini che si succedettero nel dirigere il Ministero di agricoltura, Paolo Boselli e quell'Augusto Barazzuoli, del quale la fine immatura nel mondo politico, così facilmente oblioso, desta ancora grande rimpianto. Ma della

Commissione consultiva, ch'era stata da loro costituita di uomini competenti, più non s'ode parlare, anzi pare che dai nuovi reggitori l'argomento sia stato posto in disparte.

Ora noi, rammentando che il Ministro degli esteri del Belgio (1) proclamava or non è gran tempo doversi restituire all'insegnamento commerciale il posto onorevole che gli spetta e che per esso la pubblica opinione reclama, auguriamo che a questo insegnamento arridano anche fra noi giorni migliori. Non si dimentichi che negli ultimi trent'anni le altre nazioni, e specialmente la Francia, hanno fatto in quest'arringo dei grandi progressi, e che al Congresso del 1895 il presidente signor Siegfried si compiaceva nel constatare che i voti dei Congressi precedenti erano stati quasi dappertutto accolti e soddisfatti così dai governi, come dai corpi morali e dai privati. Se in Italia l'insegnamento commerciale non sarà tenuto in maggior conto, perderemo il posto ragguardevole che per mezzo di nobili e felici iniziative avevamo acquistato. Il Governo potrebbe dare senza indugio una dimostrazione pratica e visibile del proprio interesse per una causa così importante, se accogliesse il voto già espresso in Francia che un rappresentante delle

(1) Il sig. De Burlet, presidente del Consiglio e ministro degli esteri, alla Camera dei deputati, il 5 luglio 1895.

nostre Scuole venga aggregato al Consiglio superiore del commercio.

Pure, se non molto, qualche cosa si è fatto anche negli ultimi tempi. Per la iniziativa e col concorso di Camere di commercio e di altri corpi morali, fra cui le stesse Scuole superiori, vennero istituite le borse o sussidi di pratica commerciale, che già da tempo esistevano in Belgio ed in Francia. L'anno scorso se ne fece la prima, ed ora sta per farsene la seconda distribuzione. Io devo ripetere, in nome del Consiglio direttivo e del Corpo insegnante, il voto già espresso altra volta, che si abbandoni il sistema del concorso per esami. Voto che oggi deve apparire, com'è, del tutto disinteressato, se si pensa che il primo posto nel primo concorso fu guadagnato da un allievo di questa Scuola, Antonio Ravajoli da Forlì, che nomino a titolo di onore. Anche in Francia veniva seguito lo stesso metodo del concorso, ma nei Congressi del 1886 e del 1895 si riconobbe da tutti che esso non aveva dato buoni risultati e che preferibile è la pratica del Governo belga di assegnare le borse ai licenziati nelle scienze commerciali presentati dalla Commissione amministrativa dell'Istituto di Anversa. Questa Commissione attribuisce molta importanza alla scelta dei candidati e crede che più giovi mandare all'estero giovani che non siano appena usciti dalla scuola, ma abbiano acquistato una certa pratica

degli affari e degli uomini così da trovarsi in grado di ricavare dai loro viaggi tutto il beneficio possibile e di crearsi delle posizioni all'estero. Conferite in questo modo le borse produssero ottimi effetti: taluni dei prescelti crearono delle case di commercio a Buenos-Ayres, a Melbourne, a Sidney, a Calcutta, a Chicago: altri, rientrati in Belgio, diventarono i rappresentanti delle case straniere, colle quali avevano incontrato rapporti.

Questi fatti avvalorano l'opinione da noi sostenuta, che lo scegliere i migliori e i più idonei fra gli antichi allievi debba essere compito dei preposti delle Scuole, i quali possono giudicare non solo il profitto dei candidati, ma anche il loro valore morale e la loro preparazione alle lotte della vita. Del resto al concorso per esame non era stata data la preferenza che in via di esperimento, onde è lecito sperare che non si voglia mantenerlo da noi, quando appunto lo ripudiano gli stranieri. E nell'esprimere questa speranza, ci associamo anche ad un altro desiderio dei Congressi, che cioè i giovani provveduti di questi assegni possano essere ammessi come ausiliari nei Consolati della propria nazione: così essi faranno loro pro delle notizie e de' consigli di quei naturali promotori del commercio nazionale che devono essere i Consoli, e questi alla loro volta sorveglieranno più facilmente la condotta dei giovani, ai quali devono, colle proprie informazioni al Governo, far mantenere o far cessare l'assegno.

Ma fin che si attendono le promesse riforme la Scuola procede animosa nella propria via e cerca di migliorare sè stessa, per corrispondere sempre più al fine che le è segnato. Per qualche tempo ebbimo davanti agli occhi un bel disegno. Uno de' nostri ministri degli esteri (1) ci aveva offerto il suo ajuto per fondare qui la vera e completa Scuola diplomatica italiana, aggiungendovi ancora una sezione per formare gli interpreti o dragomanni: ufficiali che ora dobbiamo reclutare all'estero, pagandoli di più ed essendo spesso mal serviti, talora anche traditi. Quel ministro, cultore della storia di Venezia e ammiratore delle sue ambascierie, credeva che in nessuna terra italiana una scuola diplomatica avrebbe potuto trovare più degno albergo. Il disegno di cui parlo fu interrotto dalle vicende politiche, ma speriamo che un giorno o l'altro esso potrà ripigliarsi.

Intanto i preposti della Scuola bramano di poter quando che sia vedere costituita di fatto anche quella Sezione magistratale di merceologia, la quale finora non esistè che di nome. Da essa dovrebbero uscire, non solo i maestri di questa materia, che per i progressi delle industrie e degli scambi assume ogni giorno maggiore importanza, ma anche i periti di mercanzie per il commer-

(1) Il Barone Alberto Blanc, senatore del Regno.

cio e per le dogane, gli assistenti dei gabinetti di igiene, e via dicendo. In ragione della sua importanza lo studio della merceologia tende a diffondersi e a rendersi più intensivo. La Scuola si giova per esso anche delle visite non infrequenti a stabilimenti industriali, dove i nostri alunni sono accolti con ogni maniera di cortesie. Speriamo che da ciò venga pure l'impulso ai negozianti di qui e di fuori ad arricchire coi loro doni il nostro Museo merceologico, all'incremento del quale sarà rivolta l'azione della Scuola nei limiti delle modeste risorse del suo bilancio.

ANNUARIO 1897-98

Altro soggetto di cura incessante dev'essere per noi l'insegnamento delle lingue straniere. Pur troppo nelle Scuole pubbliche il profitto in queste materie è sempre in ragione inversa del numero degli alunni, e noi ben sappiamo che, malgrado il valore e lo zelo dei nostri insegnanti, il profitto anche da noi sta al disotto del desiderio. Dissi anche da noi, perchè questo lamento è generale. Leggo che in Inghilterra tanto è riconosciuta e sentita la scarsa cognizione degli idiomi stranieri, da far preferire per gli impieghi di agenti di commercio i tedeschi (1). Al Congresso di Bordeaux si constatava che anche in Fran-

(1) Articolo dello *Spectator* riprodotto negli *Annales économiques* del 3 febbraio 1889 — trad. della sig. Malmanche ispettrice delle Scuole commerciali femminili di Parigi.

cia i grandi sforzi da molti anni consacrati allo studio delle lingue straniere non avevano ottenuto un risultato corrispondente (1). È proprio vero che tutto il mondo è paese.

Il voto espresso a Bordeaux, che i metodi pedagogici di questo insegnamento mirino sopra tutto alle esercitazioni pratiche e a rendere presto familiare agli allievi la lingua parlata e specialmente il vocabolario degli affari, corrisponde al nostro antico e profondo convincimento, e non lasceremo intentato alcun mezzo per seguire un così savio programma. Da noi però, dissimularlo non giova, una difficoltà speciale proviene dalla promiscuità nei tre primi corsi di francese, d'inglese e di tedesco degli allievi della Sezione commerciale con quelli della magistrale. Converrebbe separare gli insegnamenti, che non possono essere identici per giovani che studiano quelle lingue con intenti così diversi, e a questo è rivolto il nostro pensiero.

Ciò per quanto dipende da noi. Ma dobbiamo augurare che altre raccomandazioni e proposte degli amici dell'insegnamento commerciale vengano ascoltate da chi può secondarle. Facciamo voti specialmente che si moltiplichino per iniziativa privata, se non può pensarvi il

(1) Comunicazione sull'insegnamento delle lingue vive del Comandante Moreau, delegato della Compagnia delle Messaggerie marittime. — Atti del Congresso, pag. 553.

Governo, le Scuole commerciali secondarie. Da noi lo Stato provvede colle sezioni di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici e con qualche Scuola tecnico-commerciale nei paesi esteri dove si trovano colonie italiane (1). Ma non basta. La preparazione dell'Istituto tecnico non può, per la varietà dei suoi scopi, avere carattere assolutamente specifico. Di scuole commerciali secondarie vere e proprie sostenute da corpi morali qualcuna ci è nota favorevolmente, come la Leon Battista Alberti di Firenze, e la Peroni di Brescia: converrebbe che molte altre ne sorgessero, come in Austria e in Germania. Qui a Venezia Municipio e Camera di commercio con lodevole accordo mantengono una Scuola serale di commercio presso l'Istituto tecnico per i giovani che, pur volendo darsi ai traffici, non possono frequentare le scuole diurne: ed è esempio degno di speciale menzione.

Così pure si raccomandano le buone relazioni fra scuole e scuole e le associazioni spontanee degli antichi allievi delle Scuole superiori di commercio, che fioriscono in Francia e potrebbero giovare fra noi per rendere popolare la causa dell'insegnamento commerciale e per di-

(1) Merita di essere ricordata la R. Scuola tecnico-commerciale di Salonicco, dalla quale ci venne indirizzato qualche allievo molto ben preparato agli studi superiori.

fendere il valore della nostra licenza e i diritti che da essa derivano. Se i nostri alunni antichi e nuovi vorranno pensarci, avranno dai preposti della Scuola incoraggiamento ed aiuto.

Ed ora, o Signori, consentite che prima di por fine al mio dire io adempia l'obbligo speciale che mi incombe d'informarvi dell'andamento della Scuola nel passato anno scolastico. Abbiamo toccato colle iscrizioni il numero di 158, superiore a quello di tutti i 28 anni precedenti. Degli iscritti, 7 provenivano dall'estero, 151 dalle varie regioni d'Italia. Cessarono 6 dall'appartenere alla Scuola nel corso dell'anno, 9 furono esclusi per mancata frequentazione dagli esami, ai quali si presentarono 123, ottenendo la promozione o la licenza 108, quasi 88 per cento. Dei licenziati, 12 appartenevano alla Sezione commerciale, 9 alla magistrale di ragioneria, 13 alle altre magistrali ed alla consolare. I favoriti da borse o sussidi di varia misura da Governi o da corpi morali furono 12. Nella sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento conseguirono il diploma 10 candidati per la ragioneria, 3 per le scienze economiche, 2 per le giuridiche, e in questi ultimi giorni 5 per le lingue straniere.

Nessun mutamento avvenne nel Corpo insegnante, nessuno nei programmi, dei quali però si studia qualche riforma, specialmente per gli esami di ammissione, affine

di assicurare viemmeglio la parità del livello intellettuale coi licenziati dell'Istituto tecnico.

A qualche utile riforma nei locali della Scuola provvede il Municipio di Venezia e gliene rendiamo pubbliche grazie. È in corso un riordinamento generale della nostra importante biblioteca secondo criteri razionali, e speriamo di darlo presto compiuto a maggiore vantaggio e comodità degli studiosi.

Di due fatti estranei alla Scuola sembrami dover fare menzione, perchè essi riguardano la famiglia de' nostri docenti, dei quali ci è caro vedere che tutti apprezzino così la dottrina come il carattere e la dignità della vita. Ai lavori della Commissione istituita dal Ministro del tesoro per la scelta e la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica veneta fu chiamato a partecipare come vicepresidente, per l'alta e riconosciuta sua competenza, il nostro professore di ragioneria (1). Ed il professore di lingua tedesca (2) fu or ora incaricato di reggere il Consolato della Svizzera, suo paese d'origine, dove il suo nome è ricordato colla stima e coll'affetto che tutti gli tributano nella seconda sua patria.

(1) Prof. cav. Fabio Besta.

(2) Prof. cav. Carlo Müller.

Signori!

Se altri fosse stato incaricato di parlarvi in questa solennità, od anche se a me stesso fosse stata libera la scelta del tema, voi avreste ascoltato più geniale e meno disadorna orazione. Ma ci parve che oggi, mentre si dibattono così vivamente i problemi che la riguardano, la Scuola dovesse parlare di sè stessa, dovesse rendere conto de' suoi fatti e de' suoi propositi, dovesse manifestare i suoi desiderî e le sue speranze. Noi vogliamo che questa Scuola sia conosciuta, discussa, giudicata, perchè speriamo che ciò valga a tener dente le sue energie, a stimolare il suo progresso incessante, ad accrescere la sua riputazione, a farla amare.

Ma voi avrete notato, o Signori, che fra tanti argomenti, dei quali ho dovuto discorrervi, non trovò posto veruna questione disciplinare. Egli è che questioni disciplinari da sottomettervi non ne avevamo: è questo il vanto dei reggitori e dei maestri del nostro Istituto e dev'essere ancora cagione di legittimo orgoglio per i nostri studenti. Qui non clamori e non tumulti, non diserzioni e non minacce di scioperi. Qui non si odono vane e inaccettabili pretensioni, ma non si conoscono debolezze colpevoli. I giovani che ci fanno corona sanno di essere guidati con sentimento paterno, sanno di poter contare sempre sul consiglio e sull'aiuto nostro, ma

sanno che ciascuno di noi nel desiderio del loro bene e nella coscienza dei propri doveri troverebbe quando occorresse il vigore che prepara le resistenze inflessibili. *Suaviter, sed fortiter.* Però più della forza amiamo impiegare la persuasione: parliamo da uomini responsabili ad uomini responsabili; e accettiamo poi volentieri come giudici delle opere nostre i giovani stessi, nei quali è così vivo e incorrotto il sentimento della giustizia. Da loro attendiamo che sia riconosciuta la onestà de' nostri intendimenti e la costante e assoluta imparzialità de' nostri atti. Essi comprendono certamente che col tenere alto il vessillo della Scuola e col farlo rispettare da loro stessi e da tutti noi promoviamo il loro vantaggio e assicuriamo il loro avvenire!

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA

STATUTO, REGOLAMENTO

E

DECRETI ORGANICI

STATUTO
DELLA REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

E

R. DECRETO 5 AGOSTO 1868 CHE LO APPROVA

PRECEDUTO DALLA RELAZIONE PRESENTATA A SUA MAESTÀ

DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SIRE,

E già da un anno che le autorità provinciali di Venezia, mosse dal nobile desiderio di migliorare e diffondere l'istruzione tecnica e professionale, si sono occupate alacramente dei modi di conseguire questo lodevole intento e dei sacrifici cui sarebbe necessario di sostenere.

Dopo lunghi ed accurati studi di persone competenti, si venne nel divisamento di fondare in Venezia una Scuola superiore commerciale, nella quale la gioventù uscita dagli Istituti di istruzione tecnica secondaria potesse ricevere quell'alto insegnamento che le è necessario per bene esercitare qualcuna tra le varie professioni mercantili, o quella della carriera consolare, non che per abilitarsi all'ufficio di professore per gl'insegnamenti commerciali e delle scienze affini che si danno negli Istituti e Scuole tecniche del Regno.

Per mettere in atto questo disegno, il Consiglio provinciale si dichiarò pronto ad assegnare una provvisione di lire 40,000 all'anno, oltre la spesa necessaria per fornire la suppellettile scientifica.

Il Comune, apprezzando altamente il divisamento della Provincia, offrì anch'esso di concorrere con un assegno di lire 10,000 all'anno, e, quello che più importa, di provvedere a sue spese un degno e splendido casamento alla Scuola, e di fornirle di tutta la suppellettile non scientifica.

Alla Provincia ed al Comune s'aggiunse compagna la Camera di commercio, offrendo anch'essa la generosa somma di 5000 lire all'anno.

I tre corpi morali anzidetti nominarono quindi una Commissione mista, alla quale commisero di studiare gli ordini che meglio potevano convenirsi alla Scuola. In esecuzione di tale incarico, il prof. Luigi Luzzatti e l'avv. E. Deodati visitarono i reputati Istituti di Auvers e di Mülhouse, e presentarono a questo Ministero un progetto, del quale chiedevano l'approvazione, domandando ad un tempo che il Governo concorresse alla fondazione anzidetta con un tributo pari a quello del Consiglio provinciale, in lire 40,000 annue.

Bene considerata l'importanza ed utilità della proposta, il referente si affrettò di affidarne l'esame al Consiglio dell'istruzione professionale, il quale fu di unanime avviso che convenisse promuoverne ed aiutarne l'attuazione con quella somma che le angustie presenti del bilancio consentono al Ministero.

Conformandosi il referente al parere del Consiglio, pregò il Presidente comm. Domenico Berti e il consigliere Francesco Ferrara a recarsi in Venezia, per concordare colla Commissione mista i provvedimenti che ravvisavansi più acconci alla prima fondazione della Scuola, e gli obblighi che dovevansi assumere così dai corpi fondatori, come dal Governo che veniva in loro aiuto.

I delegati del Ministero, a seconda delle avute istruzioni, riuscirono in breve tempo a formulare, d'accordo colla Commissione veneta, un progetto di Statuto, che, dopo esame fattone in apposita tornata del Consiglio d'istruzione professionale, il sottoscritto ha stimato di dover integralmente approvare. È stato quindi necessario che le primitive deliberazioni dei corpi fondatori venissero rinnovate secondo il nuovo progetto.

L'istituzione d'una Scuola superiore di commercio, che continuasse e completasse gli studii di scienza commerciale, professati negli Istituti d'istruzione tecnica secondaria, essendo affatto nuova in Italia, si raccomanda per la bontà dello scopo che ha di mira e per i risultati che se ne sperano. Questa Scuola, nella sua specialità commerciale, viene nei suoi effetti ad equipararsi agli insegnamenti che si danno nel Museo di Torino per le scienze fisiche. Non soltanto si propone di addestrare, con appropriati metodi, alle operazioni commerciali e bancarie; ma, fondando gran parte del suo insegnamento sulla cognizione delle lingue europee e delle orientali, intende educare una gioventù agli alti negozii, capace di dirigere grandi amministrazioni ed aziende, e di mantenere rapporti mercantili e d'affari coi diversi popoli con cui può trovarsi in contatto. Le lingue orientali viventi, quali l'arabo, il persiano ed il turco, studiate con costanza e per uno scopo pratico, varranno a riannodare le antiche relazioni commerciali dell'Italia coll'Oriente. Ed in un momento come questo, in cui il nostro paese mostra ridestarsi alla vita commerciale che anima i popoli europei, un solido ammaestramento di scienza commerciale e di studii affini sarà il migliore apparecchio per introdurre la generazione crescente nel movimento generale, e, dirò anzi, mondiale degli

affari. Per tali motivi mi pregio proporre a V. M. l'approvazione dello Stabilimento commerciale di Venezia, il quale prende il nome di R. Scuola superiore di commercio, riservandomi più tardi di sottoporle i programmi e le altre norme che si riferiscono alla direzione di essa.

SIRE,

Io ho veduto con particolare compiacimento lo spirito d'iniziativa locale che la città di Venezia e le popolazioni a lei connesse han dispiegato recentemente, in ogni cosa che possa rieccitare la sua vita economica. Gli sforzi fattisi per aprire una diretta comunicazione marittima con l'Egitto; una potente e ben ordinata società costituitasi per la filatura della seta; la viva sollecitudine ch'io vedo spiegarvisi per rinforzare ed estendere i lavori delle manifatture più acconce alle condizioni topografiche e tradizionali di quelle contrade; la cura e l'ardore con cui vedo propagarsi l'istruzione popolare; ed oggi il nobile e, direi quasi ardito concetto, di fondare colà un Istituto, che, per la larga base su cui vien poggiato e per lo zelo con cui son certo che sarà condotto, è destinato a prendere un carattere veramente nazionale, — m'ispirano la più tranquilla fiducia sulla grandissima utilità dell'atto che io vengo ad implorare dalla M. V., ed è con particolare soddisfazione che io lo vedo compiere sotto la mia amministrazione.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato lo statuto annesso al presente decreto, concordato fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Venezia per la fondazione in Venezia, di un Istituto, il quale assumerà il titolo di REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO. Essa sarà mantenuta, amministrata e diretta in conformità di detto statuto e delle rispettive deliberazioni dei corpi fondatori.

Art. 2. — È assegnata, a decorrere dal corrente anno 1868, sul capitolo 15 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di lire diecimila annue (lire 10,000) a titolo di sussidio alla suddetta Scuola.

Art. 3. — È fatta facoltà al Consiglio della R. Scuola d'imporre e riscuotere a proprio vantaggio quelle tasse scolastiche, ch'esso stimerà opportune.

Le tasse pel conferimento dei diplomi pei rispettivi insegnamenti saranno determinate e riscosse dal Governo in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Art. 4. — Con altro Nostro decreto saranno approvati i programmi di insegnamento e le norme da osservarsi negli esami e nel conferimento dei diplomi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

STATUTO

DELLA

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

concordato fra i signori comm. D. BERTI, comm. F. FERRARA, delegati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e la Commissione mista incaricata di trattare col R. Governo per la definitiva costituzione della R. Scuola superiore di commercio in Venezia, composta dei seguenti Signori:

Avv. E. DEODATI, *presidente*
Prof. LUIGI LUZZATTI, *segretario relatore*
G. COLLOTTA, deputato al Parlamento

quali delegati dal Consiglio provinciale di Venezia.

DOTT. SEBASTIANO FRANCESCHI
quale rappresentante della Deputazione provinciale di Venezia.

DOTT. ANTONIO BERTI, assessore municipale
ANTONIO FORNONI
GIACOMO RICCO

quali delegati dal Consiglio comunale di Venezia.

AGOSTINO COLLETTI
ANTONIO DE MANZONI
ALESSANDRO PALAZZI
quali delegati dalla Camera di commercio in Venezia.

ART. I.

È istituita dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Venezia, la R. Scuola superiore di commercio, che avrà per iscopo:

a) di perfezionare i giovani negli studi opportuni all'esercizio delle professioni mercantili;

b) d' insegnare, oltre le principali lingue moderne europee, le orientali viventi, l'Arabo, il Turco ed il Persiano, per facilitare le nostre relazioni ed i nostri scambi coi popoli d'Oriente;

c) di preparare i giovani, che, in conformità alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti intendono dedicarsi alla carriera dei consolati;

d) d'istruire, con ammaestramento speciale, coloro che vorranno dedicarsi all'insegnamento delle discipline commerciali negli Istituti tecnici ed in altre Scuole dello Stato.

ART. II.

I corpi morali suddetti si obbligano a provvedere alla fondazione ed al mantenimento della Scuola nel modo infrascritto. La Provincia con un assegno annuo di lire 40,000, a cominciare dall'anno corrente, e con la somministrazione della suppellettile scientifica. Il Comune con un assegno annuo di lire 10,000, a cominciare dall'anno corrente, e con l'uso del locale conveniente allo scopo e con la somministrazione della suppellettile non scientifica. La Camera di commercio con un assegno annuo che non sarà mai minore di lire 5,000, a cominciare dall'anno corrente.

ART. III.

Il Governo concorrerà con un sussidio non minore di lire 10,000 annuali, da prelevarsi sul capitolo destinato a promuovere l'istruzione tecnica.

ART. IV.

La Scuola sarà diretta ed amministrata da un Consiglio composto di sei persone, elette cioè: due dalla Provincia, due dal Comune, e due dalla Camera di commercio, alle quali si aggiunge con voto deliberativo il direttore della Scuola. Non è applicabile alla Scuola superiore di Venezia il disposto degli articoli 19 a 22 del regolamento 18 ottobre 1865, numero MDCCXII.

ART. V.

Il direttore sarà nominato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. VI.

I professori titolari e gli altri insegnanti sono nominati dal Consiglio, sulla proposta del direttore o di chi ne fa le veci. Il Consiglio potrà però, ove lo giudichi opportuno, nominarli per mezzo di esami di concorso, con

quelle forme che saranno determinate in un regolamento da sottomettersi all'approvazione del Ministero, udito il parere del Consiglio per l'istruzione professionale.

ART. VII.

Gli uffici di cassiere e di economo saranno esercitati da persone delegate o direttamente nominate dal Consiglio.

ART. VIII.

Gli inservienti saranno nominati parimenti dal Consiglio, sulla proposta del direttore.

ART. IX.

Il Consiglio eleggerà tra i suoi componenti un presidente, il quale nominerà un membro del Consiglio perchè ne faccia le veci in caso di sua assenza. Il Consiglio farà tutti i provvedimenti necessari all'amministrazione ed al buon ordinamento ed andamento della Scuola.

ART. X.

I programmi per l'insegnamento e le norme per gli esami saranno approvati con decreto ministeriale, udito l'avviso del Consiglio per le Scuole industriali. Dovranno pure ottenere eguale approvazione i mutamenti che la esperienza dimostrasse necessario di arrecare, così negli esami come nei programmi.

I diplomi, di cui dovranno essere muniti gli allievi secondo il risultato degli esami finali nei tre rami d'insegnamento indicati nell'articolo I, saranno rilasciati dal Governo, ed avranno gli effetti legali per le rispettive carriere.

ART. XI.

Il Governo deputerà alla visita della Scuola le persone che crederà convenienti, e trasmetterà alla Provincia, al Comune, alla Camera di commercio ed al Consiglio direttivo copia della relazione dei deputati all'ispezione.

ART. XII.

Il Consiglio direttivo dovrà trasmettere ogni anno al Governo una relazione sull'andamento della Scuola, corredata di tutti quei documenti che possano meglio chiarire i frutti della medesima.

ART. XIII.

Sulla richiesta del Governo, dovrà il Consiglio direttivo esonerare dal pagamento delle tasse annuali quattro fra i giovani che avranno fatto ottima prova negli esami di licenza degl'Istituti tecnici, o che si saranno in altro modo segnalati negli studi.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

L'attuale Commissione mista resta in carica ed esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio direttivo dal presente statuto, fino a che non abbia compiuto tutti i provvedimenti necessari per dar principio all'esercizio della Scuola, che, possibilmente, dovrà aver luogo col cominciare del prossimo anno scolastico.

Firenze, addì 6 Agosto 1868.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
BROGLIO

MINISTERIALE DECRETO 23 NOVEMBRE 1869

CHE PROMULGA ALCUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CORSO MAGISTRALE
NELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto reale del 6 agosto 1868, col quale è istituita a Venezia la Scuola superiore di commercio;

Visto l'articolo 1, lettera *d*, dello statuto organico della Scuola, approvato con decreto della stessa data,

Decreta:

Art. I. — Quei giovani che avendo ottenuto nella regia Scuola superiore di commercio di Venezia il diploma di licenza, furono riconosciuti fra i più distinti per la intelligenza e per lo zelo di cui diedero prove nel corso dei loro studi, quando dichiarino di voler dedicarsi all'insegnamento, potranno, dopo avere per un altro anno almeno frequentati i corsi della Scuola stessa, ottenere un nuovo diploma che li abiliti ad insegnare negl'Istituti tecnici l'economia politica, la geografia commerciale, il diritto commerciale, la contabilità e la ragioneria.

Art. II. — Nell'anno speciale di questa frequentazione i candidati allo insegnamento dovranno seguire alcune lezioni di metodo, prestarsi come aiuto nelle scuole di banco ed in quegli altri insegnamenti ai quali intendono applicarsi, fare lavori sopra dati argomenti ed assistere a speciali conferenze, secondo le indicazioni che ad essi saranno date dal direttore della Scuola.

Art. III. — Il direttore della Scuola potrà concedere qualche sussidio o premio ai giovani di scarsa fortuna iscritti nei corsi normali.

Per questi sussidi, come per le maggiori spese di libri o per quelle di qualunque altra natura dipendenti da questa istituzione, a cominciare dal 1870 si preleveranno lire 2000 sul capitolo *Sussidio ad Istituti* del bilancio di questo Ministero.

Il direttore della Scuola superiore renderà conto nel modo ordinario dell'impiego di questi fondi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e per la parte riguardante l'assegno non avrà effetto che coll'approvazione del bilancio.

Firenze, addì 23 novembre 1869.

Il Ministro
Firmato M MINGHETTI

REGOLAMENTO DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

PRECEDUTO

DAL R. DECRETO 15 MAGGIO 1870 CHE LO APPROVA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530. che approva lo statuto organico della regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Visto gli articoli 2 e 10 di detto statuto organico;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — Il regolamento della regia Scuola superiore di commercio in Venezia annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato.

Art. II. — Con altro Nostro decreto saranno approvate le norme speciali per l'istruzione dei giovani che intendono dedicarsi alla carriera dei consolati, e pel conferimento del diploma di professore di materie commerciali negli Istituti tecnici ed altre Scuole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

REGOLAMENTO

DELLA

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. La regia Scuola superiore di commercio di Venezia è una fondazione della Provincia, del Comune e della Camera di commercio associate, ed è sussidiata dal Governo. Essa ha il titolo di *regia*, ed entra nella serie degli Istituti tecnico-professionali superiori del Regno d'Italia.

ART. 2. La Scuola, come fondata dai tre corpi elettivi della provincia e città di Venezia, è rappresentata, diretta ed amministrata dal Consiglio direttivo, delegato dai suddetti tre corpi fondatori, uniformemente a quanto è stabilito all'art. IV dello statuto; come pareggiata agli Istituti tecnici superiori dello Stato, per effetto del decreto reale che approva lo statuto, è sottoposta alla sorveglianza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, giusta gli articoli 6, 10 e 11 dello statuto medesimo.

ART. 3. La rendita della regia Scuola superiore di commercio è costituita:

- a) dalla dotazione annua di L. 40,000, assunta dalla Provincia di Venezia;
- b) da quella pur annua di L. 10,000, assunta dal Comune di Venezia;
- c) dalla dotazione annua non mai minore di L. 5000, assunta dalla Camera di commercio;
- d) dal sussidio annuo non minore di L. 10,000 accordato dal Governo;
- e) dal prodotto delle tasse scolastiche e di altre da riscuotersi secondo le disposizioni del presente regolamento;
- f) dai sussidi che le altre Provincie vorranno contribuire, e da ulte-

riori assegni che le verranno accordati dalla Camera di commercio o dal regio Governo;

g) da rendite, doni, legati e proventi di qualsiasi natura, che possano, per qualsiasi causa e sotto qualunque forma, venire ad accrescere il suo patrimonio;

ART. 4. Oltre al patrimonio designato all'art. 3, la Scuola ha l'uso libero ed esclusivo:

a) della suppellettile scientifica, cioè il museo merceologico, il laboratorio di chimica commerciale e la biblioteca, e relativi *campioni, apparati, macchine, libri, carte, giornali ecc.*, comunque acquistati;

b) della suppellettile e del materiale non scientifico, sotto il qual nome s'intendono tutte le mobiglie occorrenti per la scuola, per la direzione e per gli uffici: gli apparecchi d'illuminazione, il gas od altra materia illuminante, le stufe od altri mezzi di riscaldamento, il combustibile necessario per essi, le scansie e gli scaffali per la biblioteca ed archivio, gli armadi per custodia dei gabinetti e le pietre di lavagna, le panche, le tavole, ed in generale tutti gli oggetti mobili, che non entrano nella categoria della suppellettile scientifica;

c) del palazzo detto *Cà Foscari*, escluse le tre stanze al primo piano, che guardano il Canal grande, rimaste a disposizione del Municipio di Venezia;

CAPITOLO II.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 5. Il *Consiglio direttivo*, a cui giusta l'art. 2, è affidata la rappresentanza, direzione ed amministrazione della Scuola, è composto di sette persone: due scelte dal Consiglio provinciale, due dal comunale e due dalla Camera di commercio di Venezia; settimo il direttore della Scuola.

ART. 6. I membri scelti dai suddetti corpi elettivi possono anche non appartenere ai corpi medesimi. Essi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Avvenendo qualche vacanza per qualsiasi causa, il Consiglio direttivo solleciterà immediatamente dai corpi elettivi la rispettiva surrogazione. I membri surrogati durano in carica pel tempo, ch'avrebbero durato i loro predecessori.

ART. 7. La carica di membro del Consiglio direttivo non ha emolumento fisso. È stabilita soltanto una medaglia di presenza di lire 10 per ogni sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio, da consegnarsi a ciascun consigliere, meno il direttore.

La medaglia di presenza non può essere rifiutata.

ART. 8. Il Consiglio direttivo terrà una seduta ordinaria ogni quindici giorni; straordinarie, quando occurrano; e queste, o per iniziativa del presidente, o dietro domanda del direttore, o di almeno due fra gli altri consiglieri.

ART. 9. Il Consiglio direttivo della Scuola nomina fra i suoi componenti un presidente ed un segretario. Il presidente deve indicare uno dei consiglieri, che tenga le sue veci in caso d'impedimento.

ART. 10. Il Consiglio direttivo e la sua presidenza risiedono nel luogo medesimo della Scuola.

ART. 11. Il presidente:

a) ordina la convocazione dei consiglieri per le sedute ordinarie e straordinarie;

b) dirige le discussioni, formula le proposte e le pone ai voti;

c) firma i processi verbali delle sedute;

d) rappresenta la Scuola nelle solenni occasioni, quante volte il Consiglio non deliberi di unirgli altri membri;

e) firma gli avvisi da pubblicarsi a nome o per ordine del Consiglio direttivo;

f) conserva e custodisce il libro de' conti correnti coll'istituto di credito scelto a fare il servizio di cassa, ed i fascicoli o la serie dei mandati;

g) spedisce e firma, insieme col direttore, i mandati e gli ordini di pagamento sulla detta cassa;

h) regola coll'istituto stesso il conto corrente;

i) provvede in particolare alla cura dell'archivio speciale degli atti e documenti, che concernono il Consiglio direttivo.

ART. 12. Spetta al Consiglio direttivo:

a) nominare il direttore, i professori, i loro sostituti ed assistenti, e tutto l'altro personale addetto all'ordine e al basso servizio dello stabilimento;

b) determinare, e, quando ne sia il caso, modificare e revocare i loro relativi stipendi, assegni ed altre competenze;

c) approvare gli orari dell'insegnamento proposti dal direttore;

d) esonerare gli alunni dalle tasse scolastiche;

e) rimuovere o sospendere i professori, giusta le norme stabilite in appresso;

f) formare il conto preventivo e quello consuntivo;

g) approvare la gestione particolare affidata all'economista;

h) provvedere, o a proposta del direttore, o di proprio moto, a quanto occorra per la disciplina interna e pel decoro della Scuola, e per la retta applicazione dello statuto, del regolamento e dei programmi;

i) curare la compilazione dei prospetti statistici da rassegnarsi al Ministero ed ai corpi fondatori di Venezia.

l) esaminare ed approvare i programmi di studio proposti dal direttore e le loro modificazioni successive, e curarne l'invio al Ministero per l'approvazione voluta dal reale decreto 6 agosto 1868.

m) curare l'approvazione governativa delle norme concernenti gli esami di ammissione, di promozione, di diploma, di magistero e loro modificazioni, giusta le prescrizioni dello stesso reale decreto; nominare, comporre ed approvare le rispettive commissioni esaminatrici;

n) in genere prendere tutti i provvedimenti, che sieno richiesti dall'utile della Scuola;

ART. 13. D'ogni adunanza del Consiglio direttivo sarà tenuto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Il testo delle deliberazioni prese sarà trascritto sopra un registro particolare. La cui custodia è affidata al presidente; e ne sarà data comunicazione al direttore.

ART. 14. Il numero legale per deliberare è di quattro. Tutte le deliberazioni sono prese dal Consiglio alla pluralità dei presenti, salvo che per la nomina del direttore e dei professori, per la quale occorre la pluralità assoluta dei membri che lo compongono, e quindi, per la prima volta, la pluralità assoluta dei membri della Commissione organizzatrice.

In caso di parità di voti, l'affare viene rinviato ad altra seduta. In caso d'urgenza, il voto del presidente è preponderante.

CAPITOLO III.

DEL DIRETTORE

ART. 15. Il direttore, membro del Consiglio direttivo e da esso nominato, governa la Scuola.

È capo del corpo insegnante. Sentiti i professori, propone al Consiglio i programmi e gli orari dell'insegnamento; veglia perchè sieno eseguiti, ne concorda i metodi, e ne cura la connessione. Riceve dai professori i rapporti settimanali intorno all'andamento delle scuole. Presiede le conferenze dei professori; ne dà cognizione, ove occorra, al Consiglio, e comunica loro le deliberazioni prese in proposito da questo. Presiede le commissioni esaminatrici; cura la redazione e conservazione dei temi di esame; propone il passaggio degli uditori alla classe degli alunni ordinari.

Propone al Consiglio la nomina dei professori, qualora non si faccia a concorso; riferisce sulla loro condotta; ne chiede la rimozione, sospensione o censura.

Accorda loro permessi di assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirli.

Propone l'approvazione di letture e di conferenze, che domandino di fare nella Scuola persone estranee alla medesima.

Mantiene la disciplina e propone quanto giudica opportuno per essa e per il decoro della Scuola. Visita le scuole e assiste, se crede, alle lezioni. Sorveglia la condotta degli studenti. Accorda loro permessi di assenza fino a otto giorni; propone al Consiglio i permessi per un tempo maggiore. Riferisce sulle asserze non giustificate. Ammonisce gli studenti i quali manchino ai loro doveri, e propone le altre punizioni previste dal presente regolamento. Ha cura del museo merceologico, della biblioteca, del gabinetto di chimica, del palazzo ove risiede la Scuola, e di tutti gli oggetti che a questa appartengono.

Custodisce i processi verbali e tutti gli atti della direzione. Dirige e sorveglia la segreteria, l'archivio e la contabilità affidati al segretario-economista. Riceve dal presidente la notizia degli incassi avvenuti per conto della Scuola; contrassegna e fa registrare i mandati di spesa spiccati dalla presidenza; ordina, nei limiti delle sue facoltà, le spese da farsi sulla cassa per mano del segretario-economista; ne verifica i conti e ne chiede l'approvazione al Consiglio. Prepara e propone il bilancio preventivo anno; firma, d'accordo col rispettivo professore, le richieste di spese pel materiale scientifico; fa la scelta dei libri che, entro i limiti del bilancio, convenga acquistare per la biblioteca della Scuola. Presenta al Consiglio il conto consuntivo; fornisce gli schiarimenti che da esso venissero richiesti, e propone il modo d'impiegare i sopravanzi della gestione annuale.

Propone il personale secondario; ordina la distribuzione del suo servizio; ne chiede, o, in caso di urgenza, ne ordina la rimozione, la sospensione o punizione qualsiasi.

In generale provvede al buon andamento della Scuola, all'osservanza delle leggi e del regolamento, e propone le modificazioni e riforme, che la esperienza potrà suggerirgli. Riceve le corrispondenze a lui indirizzate; dispone quanto occorra in ordine alle medesime e ne cura la registrazione al protocollo; cura il sollecito ed esatto recapito di quelle che pervengono alla Scuola, sotto indirizzo del Consiglio direttivo. Delega, in caso di proprio impedimento, il professore da cui voglia essere rappresentato. Corrisponde col presidente; riceve comunicazione delle deliberazioni del Consiglio e ne tiene apposito registro per uso della direzione.

CAPITOLO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA SCUOLA.

ART. 16. Vi sarà un bilancio preventivo delle entrate e delle spese della Scuola, proposto dal direttore e deliberato, anno per anno, dal Consiglio.

ART. 17. Il presidente curerà l'incasso delle entrate previste e delle altre

che eventualmente possono toccare alla Scuola, e ne darà notizia alla direzione.

ART. 18. Il servizio di cassa verrà fatto mediante conto corrente con un istituto di credito, la cui scelta è riservata al Consiglio direttivo.

ART. 19. Le spese saranno sempre tenute nei limiti del bilancio preventivo.

ART. 20. Ogni pagamento verrà fatto dalla cassa della Scuola, sopra mandato firmato dal presidente del Consiglio o da un altro consigliere a ciò deputato, e dal direttore. Sarà cura del direttore il comunicare all'economista tutte le partite d'entrata e d'uscita per la regolare tenuta dei conti. I mandati sono a doppio registro.

ART. 21. Il presidente rilascia mandati a favore dell'economato, non maggiori di L. 500 per volta, co' quali si forma la cassa a mano, per far fronte alle minute spese occorrenti all'Istituto.

Nessuna spesa, anche da questa cassa, potrà esser fatta, se non entro i limiti del bilancio preventivo.

Ciascuna spesa dev'esser preceduta da un mandato del direttore, che, staccandosi da un doppio registro e quitanzato da chi riceve, resterà presso l'economista a cautela della sua gestione.

ART. 22. L'economista dovrà, di mese in mese, render conto dell'erogazione dei fondi costituenti la cassa a mano. Questo conto, verificato dal direttore, sarà presentato al Consiglio direttivo per l'approvazione.

ART. 23. L'amministrazione della Scuola procede per annata civile.

ART. 24. Ogni anno, col 31 dicembre, devono chiudersi i conti dell'annata finita. Il conto annuale della Scuola sarà compilato dall'economista, sotto la sorveglianza del direttore, e verrà rassegnato al Consiglio direttivo. Il Consiglio deputerà due de' suoi membri per l'esame e sindacato di questo conto. Questi delegati hanno facoltà di domandare schiarimenti, sulle osservazioni che loro accadesse di fare, a tutti quelli che hanno preso parte all'amministrazione.

ART. 25. Approvato una volta definitivamente il conto dal Consiglio direttivo, ne verranno fatte tre copie, che saranno trasmesse dal presidente alla Deputazione provinciale, al Municipio ed alla Camera di commercio di Venezia, affinché sieno, colle norme proprie dei rispettivi corpi, riscontrati ed approvati.

ART. 26. Un riassunto del conto, autenticato dal presidente, sarà trasmesso al regio Governo.

ART. 27. Gli eventuali risparmi, che si facessero nel corso dell'anno, saranno impiegati secondo che piacerà al Consiglio, sopra le proposte fatte dal direttore. Quando non vi sia bisogno di erogarli a fini speciali, si formerà con essi un fondo fruttifero di riserva.

CAPITOLO V.

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI.

ART. 28. Tutti i lavori di corrispondenza, di relazioni al Consiglio o al Governo, i lavori statistici, i registri della Scuola, i protocolli, e in generale tutto il servizio di segreteria, cancelleria e contabilità, è a carico del segretario-economista, sotto la direzione ed ispezione del direttore, e con l'aiuto di un copista.

ART. 29. Nell'ufficio della Scuola sono tenuti due protocolli degli atti: l'uno per il Consiglio direttivo, l'altro per la direzione; e in essi vengono registrati tutti gli atti rispettivamente loro diretti, salvo il disposto dall'articolo 31.

ART. 30. La cura del protocollo è affidata al segretario-economista.

Tutti gli atti che vengono presentati a mano dalle parti si ricevono dal segretario.

Tutti i pieghi suggellati che arrivano per mezzo postale, o vengono presentati a mano, devono essere consegnati, chiusi, o al Presidente del Consiglio o al direttore, secondo il rispettivo indirizzo.

Tanto il presidente quanto il direttore, aperti i pieghi ed esaminato il contenuto, rimetteranno al più presto gli atti al segretario-economista per la registrazione nel rispettivo protocollo.

Essi però tratteranno quegli atti, che, per la loro indole, sono riservati e devono stare segreti. Per questi avranno un protocollo speciale, da essi medesimi tenuto.

ART. 31. Il Segretario-economista esaminerà, anzi tutto, se l'atto presentato sia munito di bollo, in quanto sia prescritto per la natura dell'atto stesso; e così gli allegati; e se questi siano stati presentati all'ufficiale del registro (quando sarà qui istituito); ricuserà di ricevere gli atti, i quali manchino del prescritto bollo e della prescritta registrazione degli allegati. Gli atti che pervengono mediante la posta e vengono consegnati al segretario dal presidente o dal direttore, i quali fossero difettivi di bollo o di registrazione, saranno collocati *agli atti* senza altro effetto.

ART. 32. Gli atti tutti dovranno, di mano in mano che vengono presentati o dal presidente o dal direttore trasmessi, essere contrassegnati senza indugio col loro numero nel rispettivo protocollo, secondo l'ordine della fatta presentazione o trasmissione. Questo numero sarà progressivo dal 1. gennaio al 31 dicembre.

ART. 33. Chi consegna un atto qualsiasi, ha diritto di chiedere una carta di riscontro, contenente la data della presentazione ed il numero col quale l'atto fu contrassegnato.

ART. 34. Il Consiglio direttivo fisserà l'orario, durante il quale saranno aperti i protocolli.

ART. 35. Ogni protocollo deve, pagina per pagina, contenere le seguenti rubriche nelle rispettive colonne:

- 1.º il numero progressivo degli atti;
- 2.º il nome della parte che manda l'atto, l'oggetto di questo e le sue particolari indicazioni;
- 3.º il numero antecedente;
- 4.º il giorno della risoluzione dell'affare, con un cenno dell'indole della medesima;
- 5.º la data della spedizione;
- 6.º le osservazioni particolari.

Anche i processi verbali del Consiglio direttivo e della conferenza dei professori vanno registrati nel protocollo del Consiglio, od in quello della direzione; e così pure tutte le proposte e deliberazioni prese d'ufficio dal Consiglio direttivo o dal presidente o dal direttore.

ART. 36. Il segretario-economista, compiuta la registrazione degli atti, li trasmetterà al presidente del Consiglio o al direttore, secondochè spettano all'uno o all'altro.

ART. 37. Il presidente ed il direttore risolveranno senz'altro, sollecitamente, gli affari, in quanto risguardino misure esecutive previste dal presente regolamento o deliberazioni già prese.

ART. 38. Occorrendo invece una deliberazione del Consiglio direttivo o della conferenza dei professori, provvederanno perchè siano gli argomenti trattati nella prima sessione ordinaria, o, se l'affare sia urgente, promuoveranno una sessione straordinaria.

Possono il presidente per il Consiglio ed il direttore per la conferenza, tanto preparare essi l'istruzione dell'affare per la sessione, quanto destinare un relatore fra i membri dei detti corpi. D'ordinario, le relazioni saranno verbali; le scritte si faranno sopra gli argomenti di maggiore importanza.

ART. 39. Di tutte le decisioni e di tutte le risoluzioni degli atti deve essere stesa una minuta. Le minute, se fatte sopra foglio staccato, devono riportare il numero dell'atto cui si riferiscono, il nome della parte o dell'autorità d'onde proviene. Tutte le minute devono portare la firma del presidente pel Consiglio direttivo o del direttore.

ART. 40. Vi sarà un solo ufficio di spedizione. Il segretario-economista adempie il carico anche di speditore. Esso farà copiare le minute, le collazionerà colle spedizioni, e poscia presenterà queste alla firma del presidente o del direttore, secondochè l'affare spetta all'uno o all'altro.

ART. 41. La Scuola ha un solo archivio. Esso è diviso in due sezioni: la prima per gli atti del Consiglio direttivo, la seconda per gli atti della direzione. Tutte le scritture o carte presentate, le quali, a tenore della risolu-

zione, non venissero restituite alla parte o trasmesse a qualche autorità, devono essere conservate nell'archivio.

ART. 42. Per la divisione delle accennate due sezioni dell'archivio in rubriche, sotto le quali ripartire gli atti, sarà provveduto con uno speciale regolamento per l'archivio, da compilarsi quando una sufficiente esperienza avrà chiarito in quali gruppi si distribuiscono gli argomenti che vengono trattati.

ART. 43. Chiunque ritira un atto dall'archivio, deve lasciarne una ricevuta, che viene restituita quando l'atto è rimesso.

ART. 44. Il direttore, per ordinario, corrisponde col Consiglio o col suo presidente, e viceversa, in via breve e verbalmente. Possono corrispondere per iscritto, ogni qualvolta lo credano opportuno.

CAPITOLO VI.

DEGL' INSEGNANTI

ART. 45. I professori tutti, giusta l'art. VI dello statuto della Scuola, vengono nominati dal Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore. Il Consiglio direttivo potrà però, ove lo giudichi opportuno, nominarli per via di esami o di concorsi.

ART. 46. Quando alla nomina si faccia procedere l'esperimento suddetto, questo avrà luogo innanzi una commissione composta di sette esaminatori; sei di questi saranno nominati dal Consiglio Direttivo; il settimo, ed in qualità di presidente, sarà nominato, sulla proposta del Consiglio superiore dell'insegnamento tecnico, dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, al tempo medesimo, destinerà il luogo dove la commissione esaminatrice debba tenere le proprie sessioni.

ART. 47. Le norme da tenersi nei detti concorsi saranno, caso per caso, proposte dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione del Governo, a termini dell'art. VI dello statuto.

ART. 48. La commissione esaminatrice trasmetterà al presidente del Consiglio direttivo della Scuola copia autentica del proprio giudizio motivato, contenente la proposta per la scelta del professore. Dietro questo giudizio e proposta, il Consiglio direttivo procede alla nomina ed alla spedizione del relativo documento.

ART. 49. Gl' insegnanti sono di tre classi:

- a) Professori titolari;
- b) Professori reggenti;
- c) Incaricati.

ART. 50. D'ordinario, per prima nomina, non si instituiscono se non

professori reggenti. Avran diritto ad essere nominati, fin da principio, professori titolari, coloro che abbiano questa qualità in una Università od in un Istituto tecnico superiore del Regno.

ART. 51. Il professore reggente non potrà ricevere il diploma di titolare se non dopo tre anni di servizio in qualità di reggente.

ART. 52. Le prerogative e i diritti annessi alle due qualità di titolari e reggenti sono le medesime stabilite dalla legge 13 novembre 1859 e dai regolamenti universitari.

ART. 53. Gl' incaricati vengono nominati per un anno, dopo del quale, per continuare, occorrerà la conferma dell'incarico.

ART. 54. Per la rimozione e sospensione di un professore reggente, occorre sempre la decisione del Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

ART. 55. I casi di rimozione e sospensione di un professore titolare saranno decisi da un consiglio straordinario, del quale faranno parte, oltre al Consiglio direttivo della Scuola:

- 1.° il presidente del Consiglio provinciale;
- 2.° il sindaco della città di Venezia;
- 3.° il presidente della Camera di commercio di Venezia;
- 4.° il prefetto della Provincia;
- 5.° un altro speciale delegato del Governo.

La decisione dovrà esser presa alla maggioranza assoluta dei componenti questo consiglio straordinario.

ART. 56. A titolo di censura, il Consiglio direttivo della Scuola potrà ordinare la sospensione di un professore titolare per non più di otto giorni, salvo al professore il diritto di richiamarsi di tal misura entro otto giorni, mediante ricorso da presentare al Consiglio direttivo, il cui presidente sarà tenuto, in tal caso, a tosto convocare il consiglio straordinario che di sopra.

ART. 57. Il Consiglio direttivo potrà, nei casi più gravi, ordinare provvisoriamente la sospensione indefinita, coll'obbligo di provvedere entro quindici giorni alla convocazione del consiglio straordinario per la finale decisione.

ART. 58. Ogni professore il quale si assenti senza permesso, o prolunghi oltre un mese il termine di permesso ricevuto, sarà ritenuto dimissionario.

ART. 59. È fatta facoltà al direttore di accordare permessi d'assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirvi. Permessi di più lunga durata saranno accordati dal Consiglio direttivo, dietro proposta del direttore accompagnata dall'indicazione del provvedimento per la supplenza o per l'occupazione diversa delle ore d'insegnamento, che resterebbero vuote.

ART. 60. Tutti gli insegnanti devono trovarsi a disposizione del direttore durante dieci mesi dell'anno scolastico, e non potranno allontanarsi prima del termine degli esami nei quali devono aver parte.

ART. 61. L'insegnante, legittimamente impedito di recarsi alla Scuola, deve darne subito avviso al direttore.

ART. 62. Gli stipendi non vengono determinati in modo fisso per ciascun insegnamento. Il loro ammontare si determina dal Consiglio direttivo secondo le circostanze. Gli insegnanti, nei limiti del proprio insegnamento, non possono rifiutarsi a quel maggior carico che derivi dalle eventuali variazioni dei programmi e degli orari.

ART. 63. Il *maximum* degli stipendi di professore reggente o titolare viene fissato in lire 7000.

ART. 64. Qualora il corpo degl'insegnanti e degli ufficiali stabili della Scuola si accordasse per assicurare, mediante contribuzioni individuali, la formazione d'un fondo per pensioni di ritiro ai suoi membri in caso di malattia o vecchiaia, e pensioni alle loro vedove e figli orfani, il Consiglio direttivo potrà, approvando cosiffatta proposta, concorrere con somme prelevate dal fondo di riserva, del quale è parola qui sopra all'art. 27.

CAPITOLO VII.

CONFERENZE

ART. 65. Gli insegnanti si riuniranno a conferenze periodiche una volta il mese, sotto la presidenza del direttore, o di quello fra essi che verrà delegato dal medesimo a tener le sue veci. Conferenze straordinarie, convocate e tenute colla medesima norma, avranno luogo tutte le volte che il direttore ne senta il bisogno.

Il professore più giovane farà da segretario nella conferenza, e ne compilerà i processi verbali, che, sottoscritti da lui e dal presidente, si conserveranno nell'archivio della Scuola.

ART. 66. Le conferenze avranno per iscopo:

1.º riferire sullo studio, la diligenza e la condotta disciplinare dei rispettivi studenti;

2.º mostrare come siensi successivamente eseguiti i rispettivi programmi dell'insegnamento e conservata la loro armonia;

3.º proporre i provvedimenti che si credano opportuni, tanto in riguardo all'insegnamento, quanto in riguardo alla condotta degli alunni;

4.º discutere sopra ogni altro argomento, che venisse proposto dal presidente o da alcuno degl'insegnanti.

ART. 67. In una conferenza, che sarà tenuta nel mese di settembre di ogni anno, saranno presentati dai professori i programmi delle lezioni da darsi nel venturo anno scolastico. In un'altra, che sarà tenuta nel mese di ottobre, saranno partecipate le risoluzioni prese intorno ai programmi medesimi.

ART. 68. Sarà cura del direttore il portare a cognizione del Consiglio direttivo, quando occorra, le proposte che si saranno deliberate nella conferenza dei professori, e viceversa comunicare a questa le deliberazioni del Consiglio, sia rispetto alle cose proposte, sia rispetto a qualunque altra materia.

CAPITOLO VIII.

DEL PERSONALE SECONDARIO.

ART. 69. Il personale secondario per ora si compone:

a) di un segretario-economista;

b) di uno scrittore;

c) di un bidello;

d) di un portinaio;

e) di un facchino per la pulitezza e bassi servizi.

ART. 70. Occorrendo un servizio maggiore, si provvederà mediante giornalieri.

ART. 71. Ad ognuno di questi posti sarà provveduto con nomina dal Consiglio direttivo, sopra proposta del direttore.

ART. 72. Tutto il personale secondario è sotto l'immediata dipendenza del direttore.

ART. 73. Esso direttore potrà proporre al Consiglio la rimozione, e, in casi urgenti, da sé solo allontanare un impiegato o sospenderlo, salvo di riferirne al Consiglio direttivo.

CAPITOLO IX.

DEGLI ALUNNI E DEGLI ALLIEVI.

ART. 74. Nessun alunno è ammesso alla Scuola, se non abbia l'età di sedici anni compiuti.

ART. 75. Per essere ammesso alla Scuola, occorre sostenere un esame di ammissione. Sono dispensati dall'esame di ammissione quelli che presentino un diploma di licenza rilasciato dagli Istituti tecnici industriali professionali del Regno. Possono essere dispensati dall'esame di ammissione gli alunni che presentino il loro documento corrispondente all'attestato di licenza rilasciato da una Scuola reale tedesca, dalla sessione professionale d'un reale Ateneo belga, o dall'insegnamento speciale francese.

ART. 76. L'esame di ammissione verserà sulle materie che saranno indicate in apposito programma, approvato dal Governo.

ART. 77. L'esame di ammissione si fa al principio dell'anno scolastico.

Chi non si presentasse, per motivi legalmente provati, agli esami di ammissione nel tempo assegnato, potrà essere ammesso ad un esame straordinario, dietro decisione del Consiglio direttivo.

ART. 78. Un mese prima dell'apertura della Scuola, il Consiglio direttivo renderà noto, con avviso, l'ordine, le condizioni ed i giorni dell'esame di ammissione.

ART. 79. Per gli alunni forestieri, a' quali non fosse ancora famigliare l'uso della lingua italiana, l'esame di ammissione sarà fatto in francese.

ART. 80. Gli alunni devono intervenire a tutte le lezioni dei corsi obbligatori, come a tutte quelle di un corso libero, una volta che essi medesimi ne abbiano fatto la scelta.

ART. 81. Le assenze devono essere giustificate con documenti idonei, che facciano apparir chiaro l'impedimento. L'assenza non giustificata, protratta oltre quindici giorni, equivale ad abbandono della Scuola.

Non potrà l'alunno essere riammesso che per concessione del Consiglio direttivo. I permessi d'assenza fino ad otto giorni, e per motivi gravi, saranno dati dal direttore sopra istanza anche verbale. I permessi per un tempo maggiore, che non oltrepasserà mai i quindici giorni, saranno concessi dal Consiglio direttivo dietro istanza scritta.

ART. 82. Ogni professore terrà un registro dell'assiduità e condotta dei propri alunni, e ne riferirà alla direzione.

ART. 83. Quando la Scuola, o per contributi o doni, o per maggiore concorso dello Stato, sia in grado di poterlo fare, saranno istituiti i premi in danaro, da darsi a quegli allievi italiani i quali avranno riportato il diploma con nota di *gran distinzione*.

Questi premi saranno adoperati, sia in viaggi d'istruzione, sia in altro modo determinato dal Consiglio direttivo.

A tal uopo un regolamento particolare sarà fatto a suo tempo dal Consiglio direttivo, pel conferimento dei premi, il quale, in quanto occorra, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

ART. 84. Le punizioni da infliggersi ai giovani che mancano ai loro doveri scolastici, sono:

- a) la ripetizione dei lavori male eseguiti;
- b) l'ammonizione privata;
- c) l'ammonizione in presenza del Consiglio direttivo;
- d) l'ammonizione in presenza della scolaresca riunita;
- e) l'allontanamento temporario dalla Scuola;
- f) l'esclusione dagli esami di promozione e di diploma;
- g) l'espulsione dalla Scuola.

La punizione segnata *a* viene inflitta dal professore; quelle segnate *b* e *d* dal direttore; le altre dal Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore. In

caso urgente, il direttore infulge da sè solo anche la punizione segnata *e*, ma deve riferirne al Consiglio nella sua prima sessione.

Ogni qualvolta venga inflitta una punizione, essa potrà, a seconda delle circostanze, essere aggravata col pubblicarla nell'*albo* della Scuola. Della infissione delle pene segnate *e*, *f*, sarà data immediata comunicazione alla famiglia dell'alunno o al suo tutore.

ART. 85. In quanto non sia provveduto specialmente dal presente regolamento, si applicheranno, rispetto alla disciplina interna e ai doveri scolastici, i vigenti regolamenti universitari.

ART. 86. Potrà, ove se ne sperimenti il bisogno, il Consiglio direttivo istituire un funzionario speciale, incaricato di mantenere la disciplina della Scuola.

ART. 87. A termini del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, oltre agli alunni che si propongono di seguire l'ordinario corso degli studi riguardanti in genere l'istruzione superiore nelle materie commerciali, ne sono ammessi altri, i quali vogliono avviarsi esclusivamente alla carriera consolare, o all'insegnamento di materie economiche e commerciali negl' istituti tecnici e nelle Scuole speciali.

Tutto ciò che concerne le norme relative all'ammissione, alle materie del corso, alla loro distribuzione, agli esami, ai diplomi e prerogative a questi congiunte, per le due dette classi di alunni, sarà stabilito con successivo decreto reale.

CAPITOLO X.

DEGLI UDITORI.

ART. 88. Oltre agli studenti iscritti per seguire il corso della Scuola superiore di commercio, si ammetteranno ad essa, in qualità di *uditori*, quelli che si inscrivano per seguire alcuni corsi speciali, eccetto il corso di *pratica commerciale*, per il quale non si ammettono *uditori*.

ART. 89. Per essere ammesso in qualità di *uditore*, è necessario farne domanda in iscritto al direttore, corredata dai documenti relativi all'età, la quale non potrà mai essere minore di sedici anni, e agli studi fatti: sulla qual domanda il direttore o il Consiglio accorderà, ove lo creda, l'ammissione.

ART. 90. Gli uditori sono soggetti, per quanto riguarda la parte da loro scelta, a tutti gli obblighi degli alunni ordinari. Dovranno frequentare le lezioni, giustificare le assenze, uniformarsi alle norme disciplinari, che il presente regolamento prescrive per gli alunni ordinari.

ART. 91. Alla fine dell'anno scolastico, gli uditori, se vogliono, saranno esaminati sulle rispettive materie da loro studiate. Qualora non prendano esame, avranno diritto ad un semplice attestato di frequenza. Se lo prendono,

riceveranno un certificato, nel quale sia fatta menzione dei risultati della prova sostenuta.

Gli uditori che si fossero iscritti per lo studio di qualche materia il cui corso sia diviso in più anni, non potranno passare da un anno all'altro, se non quando siano riusciti nel rispettivo esame di promozione. Gli esami degli uditori, in tutti i casi, si faranno allo stesso tempo e colle stesse norme che il presente regolamento prescrive per gli alunni ordinari.

ART. 92. Dopo un primo anno di frequenza in qualità di uditore, si potrà chiedere ed ottenere dal Consiglio direttivo, sopra proposta del direttore, il passaggio alla classe degli alunni ordinari, a condizione di subire, con buona riuscita, tutti gli esami di ammissione e promozione che sono imposti a questi ultimi, e di pagare, come essi, la tassa di ammissione, indipendentemente dalle tasse scolastiche pagate in qualità di uditore, sulle quali mai si accorderà restituzione o compenso.

CAPITOLO XI.

DEGLI ESAMI E DEI DIPLOMI.

ART. 93. Gli esami nella Scuola superiore di commercio sono di tre specie:

- a) l'esame di ammissione;
- b) l'esame di promozione da un corso all'altro;
- c) l'esame di licenza al termine dell'ultimo corso, per conseguire il diploma.

Quanto all'esame magistrale pei candidati al diploma di professore, e all'esame degli aspiranti alla carriera consolare, sarà provveduto nell'appendice accennata all'art. 87.

ART. 94. Chi non potè presentarsi agli esami di promozione o di licenza nei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario per deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 95. Le riparazioni non sono ammesse negli esami di diploma; sono ammesse per una sola materia in quelli di promozione, o per tutte le materie in quelli d'ammissione. Chi non ha fatto buona prova in un esame di promozione, nè superato la riparazione, potrà ripetere l'anno o continuare i corsi: non sarà però ammesso, nel secondo caso, all'esame di diploma, e riceverà soltanto un attestato di frequenza alla Scuola.

ART. 96. In ogni esame di promozione da un corso all'altro, il professore della materia su cui versò l'esame, farà sempre parte della commissione esaminatrice. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal direttore o da quel professore, che verrà da esso indicato.

Tutti i membri del Consiglio hanno facoltà di assistere a tali esami.

ART. 97. La commissione per gli esami di licenza dovrà essere composta di almeno otto membri, oltre il presidente.

Due membri sono nominati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, in qualità di commissari governativi. Al Consiglio direttivo spetta la nomina del rimanente della commissione, con facoltà di comprendervi due de' suoi membri.

La commissione esaminatrice potrà essere divisa in due sezioni: una per le materie di cultura generale, l'altra per le materie d'istruzione speciale.

Ciascheduna sezione dovrà essere composta di almeno quattro membri, non compreso il presidente.

I commissari estranei alla Scuola, che venissero chiamati a formar parte delle commissioni di esame di diploma, saranno tutti fra i membri dell'Istituto di scienze, lettere ed arti, o fra i professori della regia Università di Padova, o fra i principali negozianti o banchieri della piazza di Venezia, indicati dal presidente della Camera di commercio. Sarà invitato il Ministero a farvisi rappresentare da un suo delegato.

La commissione sopraddetta, o le sue sezioni, saranno presiedute dal presidente del Consiglio direttivo o da un suo delegato.

ART. 98. Gli esami tanto di promozione, quanto di diploma, si compongono di due prove: l'una per iscritto, l'altra orale.

ART. 99. Nella prova per iscritto si assegnano tante tornate, quanti sono i temi.

Una serie di temi scritti viene apparecchiata dalla conferenza dei professori, ed è approvata dal Consiglio direttivo. I detti temi, approvati che siano, si suggellano, per esser poscia estratti a sorte e consegnati, ciascuno d'essi, nella sala di esame, al professore assistente, che li apre in presenza degli studenti e li detta. Nessuna dichiarazione o commento da parte del professore può esser fatta sui temi.

ART. 100. Sono concesse ai candidati sei ore per la trattazione del tema. Ogni comunicazione esterna è vietata. I giovani non potranno parlare assieme. È permesso ad essi consultare soltanto i vocabolarii e i semplici testi delle leggi.

ART. 101. Finito il componimento, gli alunni lo firmano, il professore lo controfirma, annotando l'ora in cui gli è consegnato. I componimenti vengono chiusi a chiave dal direttore, che poi li presenta alla commissione.

ART. 102. Chi non supera la prova in iscritto con sette punti sopra dieci in tutti i temi, non viene ammesso all'esame orale di diploma.

Chi nell'esame scritto di promozione riporta cinque punti in una materia, non è escluso per questo dalla prova orale, ma dovrà riportare in essa, e su quella materia, almeno otto punti per essere promosso.

ART. 103. Superata la prova scritta, il candidato è ammesso alla prova orale. Gli esami orali s'aggravano sulle materie dei programmi.

Non è idoneo alla promozione e non ottiene il diploma chi non abbia, anche nella prova orale, riportato almeno sette punti su ciascuna materia.

La condotta disciplinare dell'allievo durante l'anno sarà considerata come una delle materie, su cui le commissioni di esame dovranno dare il loro giudizio.

ART. 104. I diplomi secondo l'art. X dello statuto, saranno rilasciati dal Governo in nome del Re.

Dichiarati, in virtù degli esami di licenza, meritevoli di diploma gli allievi che hanno superato vittoriosamente la prova, il Consiglio direttivo comunica al regio Ministero di agricoltura industria e commercio il prospetto dei giovani a' quali deve conferirsi il diploma, accennando i punti riportati nella votazione da ciascuno di essi.

ART. 105. Oltre il diploma, sarà rilasciato un certificato dal direttore della Scuola, nel quale sono indicati i risultati dell'esame per materie, coi punti riportati.

ART. 106. Il regio Ministero provvede alla spedizione dei diplomi, e li trasmette al presidente del Consiglio direttivo della Scuola.

Prima che siano consegnati agli allievi, i diplomi vengono trascritti in un particolare registro. Indi il presidente ed il direttore vi appongono appiedi la propria firma, la data della consegna ed il sigillo della Scuola.

ART. 107. Il diploma stabilisce che il titolare del medesimo ha ricevuto la completa educazione superiore commerciale, e che l'allievo è atto a sostenere i più importanti uffici commerciali, come direttore di banche, di istituti di credito, di case di commercio; che può essere impiegato in spedizioni e viaggi lontani, così per conto del Governo, come di società o di privati.

ART. 108. Il diploma rilasciato dal Governo in conseguenza degli studi percorsi ed esami regolarmente dati nella regia Scuola superiore di commercio, sarà tenuto come equivalente agli ordinari superiori gradi accademici, per tutti gli effetti di legge.

CAPITOLO XII.

DELLE TASSE.

ART. 109. La regia Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse:

a) per la prima iscrizione, così dando l'esame di ammissione come essendone dispensati, lire 50:

b) per l'iscrizione al primo corso, lire 100;

c) per l'iscrizione al secondo corso, lire 150;

d) per l'iscrizione degli uditori a corsi speciali; per ogni materia, lire 15;

e) per un semplice attestato sulla frequentazione dei corsi della Scuola e sugli esami presi, lire 50, trattandosi di allievi iscritti al corso ordinario; e lire 5 per ogni materia, se si tratti di semplici uditori;

f) per il diploma regio, la tassa che verrà stabilita dal Governo. Essa spetta al regio Erario.

ART. 110. Nessun candidato sarà ammesso a verun esame, se prima non avrà dimostrato, mediante ricevuta del segretario-economista, di aver pagato la rispettiva tassa.

ART. 111. La mala riuscita nelle prove, o la espulsione dalla Scuola, non dà diritto a restituzione delle tasse pagate.

ART. 112. Ove altre Provincie od altri corpi stabiliscano un annuo sussidio a favore della Scuola, è data loro facoltà di designare, ognuno in proporzione al sussidio, uno o due giovani della rispettiva Provincia o Comune, i quali abbiano fatto ottima prova negli esami di licenza degli Istituti tecnici, per far loro godere dell'esenzione dalle tasse stabilite nella Scuola.

CAPITOLO XIII.

DELLE LETTURE E DELLE CONFERENZE

ART. 113. Il Consiglio direttivo ha facoltà di autorizzare nella Scuola corsi liberi fuori de' suoi programmi, letture e conferenze, in quanto sieno conciliabili cogli insegnamenti ordinari.

ART. 114. Chiunque desideri fare letture e conferenze, dovrà presentare domanda in iscritto al Direttore, designando gli argomenti che intende trattare. Saranno preferite le materie affini a quelle dei programmi della Scuola.

ART. 115. Il direttore può non accettare la domanda: accettandola, fa la sua proposta al Consiglio direttivo, cui spetta la definitiva decisione.

CAPITOLO XIV.

DELLE COLLEZIONI E DELLA BIBLIOTECA

ART. 116. La regia Scuola superiore di commercio sarà provveduta:

a) d'una grande collezione di campioni, o museo di merceologia;

b) di un laboratorio di chimica commerciale;

c) di una biblioteca.

ART. 117. Il museo merceologico ed il laboratorio di chimica sono sotto l'immediata custodia e responsabilità, ciascuno del professore di quella materia: e sotto la speciale sorveglianza del direttore.

ART. 118. Il direttore avrà a cura speciale, l'ordinamento, la conservazione e il buon mantenimento dei libri, fino a che, per l'acquistata importanza della biblioteca, non si decida dal Consiglio direttivo la istituzione e nomina di un bibliotecario.

ART. 119. Possibilmente, sarà provveduto ad una stanza di lettura vicino alla biblioteca, ad uso degli alunni.

ART. 120. Il Consiglio direttivo farà uno speciale regolamento per la biblioteca e per la conservazione del museo merceologico.

ART. 121. Sulla proposta del direttore, il Consiglio direttivo determinerà ogni anno la somma da destinarsi all'acquisto di libri e all'associazione ad opere periodiche. Il Consiglio stesso, nelle sue ordinarie sedute, delibererà intorno all'applicazione della somma suddetta agli acquisti che gli verranno proposti dal direttore.

ART. 122. Ogni oggetto che verrà donato alla Scuola, sia in campioni, sia in libri, carte od altro, sarà munito di un segno che attesti del dono e dica il nome del donatore.

CAPITOLO XV.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 123. Per tutti gli argomenti di cui è fatta menzione nel presente regolamento, ed in quanto non sia provveduto con particolari disposizioni del medesimo, serviranno di norma le disposizioni dei vigenti regolamenti universitari e quelle del regolamento 18 ottobre 1865 sull'istruzione professionale.

ART. 124. Il presente regolamento sarà messo in vigore, tosto che abbia riportato l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, secondo gli articoli VI e X dello statuto della Scuola.

ART. 125. Le riforme, aggiunte e modificazioni a questo regolamento, che venissero adottate ed approvate, saranno unite al medesimo in progressive appendici.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Ai membri della Commissione organizzatrice non saranno attribuite le medaglie di presenza, di che è parola nell'art. 8.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
CASTAGNOLA.

LEGGE 21 AGOSTO 1870

CHE PARIFICA L'ATTĒSTATO DI LICENZA DELLA R. SCUOLA
SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

**AL DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA, PER L'AMMISSIONE
ALLA CARRIERA CONSOLARE;**

PRECEDUTA DALLA RELAZIONE

CON CUI IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI NE PRESENTAVA
IL PROGETTO.

(ADDI 21 MAGGIO 1870) ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

SIGNORI!

Per iniziativa di quel Consiglio provinciale, fondevasi nel 1868 in Venezia una Scuola superiore di commercio.

Fra gli scopi cui mirava questa istituzione, era pur quello di preparare buoni alunni consolari, secondochè apparisce formalmente dall'art. I del decreto di fondazione, in data 6 agosto 1868, N. 4530.

Se non che all'effettuazione di questo disegno si frappose dappincipio una difficoltà preliminare, nascente da ciò che la legge consolare prescrive in modo assoluto, per l'ammissione alla carriera dei consolati, l'obbligo della laurea legale.

La direzione della Scuola superiore di commercio fece pertanto istanza perchè questa difficoltà venisse rimossa; ed il Governo accondiscese tanto più volentieri a prendere in considerazione siffatta istanza, in quanto che, dallo esame dei programmi in vigore presso quell'Istituto, appariva chiaramente come vi si insegnino in larga copia quelle materie che sono di incontestabile utilità per chi voglia percorrere la carriera consolare.

Sembrò che il modo più acconcio di conciliare le prescrizioni della legge vigente colle legittime aspirazioni della Scuola superiore di commercio, fosse quello di ottenere che questa modificasse il suo programma in guisa da comprendervi, oltre le materie che già in essa si professavano, un com-

plesso di studi giuridici che abbia a tenere luogo del corso legale compiuto presso qualcuna delle Università del Regnc. Ottenuto questo intento, non vi sarebbe più stata ragione di diniegare alla Scuola di commercio di Venezia la concessione da essa invocata, imperocchè, per lo scopo al quale intendeva la legge consolare, l'esame finale dell'apposito corso, stabilito presso la Scuola medesima, avrebbe avuto la stessa efficacia pratica della laurea legale.

La Commissione preposta alla direzione della Scuola di commercio si adoperò con zelo nel compito, per cui la si ebbe a tale riguardo a richiedere. In breve spazio di tempo essa fu in grado di presentare un nuovo programma, in virtù del quale presso la Scuola sarebbe istituito un corso speciale di quattro a cinque anni, destinato al tirocinio dei giovani che aspirano alla carriera dei consolati. Le materie d'insegnamento sono quelle stesse professate negli altri corsi della Scuola, colla differenza che riesce più copiosa e più vasta la parte legale.

Adempiutasi in tal guisa, per parte della Scuola superiore di commercio, quella che era condizione indispensabile per l'ottenimento della concessione da essa invocata, il Ministero è venuto nel divisamento di sottoporre questa concessione all'approvazione vostra, affinchè essa riceva la sanzione parlamentare. Sembrò infatti regolare che, trattandosi di derogare ad una legge vigente, la deroga avesse parimente luogo in forma legislativa.

La Camera vorrà senza dubbio, approvando l'unito schema di legge, associarsi ad un provvedimento dal quale il Governo giustamente si ripromette notevoli vantaggi, così dal punto di vista della carriera consolare, come da quello dell'incremento della Scuola superiore di commercio in Venezia.

PROGETTO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

L'attestato di licenza ottenuto dalla regia Scuola superiore di commercio in Venezia, nella sezione degli studi per la carriera consolare, è pareggiato alla laurea riportata nelle facoltà di diritto nelle Università dello Stato, per gli effetti previsti dall'articolo 15 della legge consolare del 28 gennaio 1866.

Il progetto venne emendato dalla Commissione parlamentare, e le modificazioni vennero accettate dal signor Ministro.

Approvato dalla Camera elettiva e dal Senato, divenne la legge 21 agosto 1870, del seguente tenore:

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

In esecuzione dell'art. 1 del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530; saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la legge consolare del 28 gennaio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla scuola superiore di commercio in Venezia, sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale sieno, per questa parte, approvati anche dal Ministero dell'istruzione pubblica, che potrà egualmente far ispezionare gli esami di licenza della suddetta sezione.

Sarà estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con ispeciale regio decreto, in condizioni equivalenti a quella della Scuola superiore anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 21 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE II.

VISCONTI-VENOSTA

REGIO DECRETO 5 AGOSTO 1871

CONCERNENTE LE TASSE DA RISCOUTERSI

DALLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 del regio decreto 6 agosto 1868, che approva lo statuto organico della regia scuola superiore di commercio in Venezia;
Visto il decreto 15 maggio, che approva il regolamento di detta Scuola;
Sulla proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 109 del regolamento 15 maggio 1870, riguardante le tasse da riscuotersi dalla Scuola superiore di commercio in Venezia, è modificato come segue:

La regia Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse:

- a) per l'iscrizione, così dando l'esame di ammissione come essendone dispensati, lire 150;
- b) per l'iscrizione a ciascuno degli anni successivi, lire 100;
- c) per l'iscrizione degli uditori a speciali lezioni del primo anno e per ogni materia, lire 15;
- d) per l'iscrizione degli uditori a speciali lezioni degli anni successivi e per ogni materia, lire 10;

- e) per l'attestato di frequentazione della Scuola, e sopra gli esami presi, se rilasciato ad allievi del corso ordinario, lire 50;
se ad uditori, per ogni materia, L. 5;
- f) per il diploma regio, la tassa è erariale e verrà stabilita dal Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino. addì 5 agosto 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

REGIO DECRETO 15 DICEMBRE 1872

CHE ORDINA ALCUNE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE

ALLO STATUTO DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 6 agosto 1868, N. 4530, che approva lo statuto della regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Veduta la legge 30 giugno 1872, colla quale è approvato il bilancio definitivo nella spesa del corrente anno:

Veduta la convenzione stipulata il 15 maggio 1871 tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio ed il Consiglio direttivo della regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Venezia del febbraio 1872, del Consiglio comunale di Venezia del 26 aprile 1872, e della Camera di commercio ed arti della stessa città del 3 agosto 1872, colle quali è accettato il concordato anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Il Consiglio direttivo della Scuola superiore di commercio in Venezia, di cui all'art. IV dello statuto organico approvato con regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, si compone nel modo seguente:

Due membri nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Due membri nominati dal Consiglio provinciale;

Due membri nominati dal Consiglio comunale;

Due membri nominati dalla Camera di Commercio;

Il direttore della Scuola.

ART. 2. A partire dal 1° gennaio 1873, il direttore ed i professori della Scuola saranno nominati dal Governo per delegazione dei corpi morali che concorrono alle spese della Scuola, e su proposta del Consiglio direttivo della medesima: con decreto reale, il direttore e i professori titolari; con decreto ministeriale, i professori reggenti e gl'incaricati d'insegnamento.

Gli assistenti e gli ufficiali di amministrazione, ed in caso d'urgenza anche i professori supplenti, saranno nominati dal Consiglio direttivo.

ART. 3. Il direttore ed i professori nominati dopo il 1 gennaio 1873 potranno essere sospesi e licenziati senza l'avviso della Commissione straordinaria, di cui all'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 15 maggio 1870, N. 5071.

Il licenziamento dovrà essere proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, e si pronunzierà con decreto reale o ministeriale, a seconda del decreto col quale fosse stato nominato il direttore od il professore.

La sospensione verrà pronunciata con decreto ministeriale, sulla proposta del Consiglio direttivo.

ART. 4. Il Governo può farsi rappresentare agli esami annuali di promozione da uno o più delegati, i quali avranno diritto d'interrogare i candidati.

Il medesimo diritto spetta al direttore della Scuola.

ART. 5. Il Governo presenterà al Parlamento nazionale la relazione annua che gli viene trasmessa dal Consiglio direttivo, in adempimento all'art. XII dello statuto della Scuola.

ART. 6. I concorsi alle cattedre di economia, statistica, diritto e computisteria negli uffici tecnici, avranno luogo, di regola, presso la Scuola superiore di commercio.

La giunta esaminatrice sarà nominata dal Governo, su proposta del direttore della Scuola.

ART. 7. Coloro che avranno conseguito diploma d'idoneità all'insegnamento negli Istituti tecnici dalla Scuola superiore di commercio, dopo avere nella medesima compiuti gli studi prescritti, avranno diritto a preferenza nel conferimento delle cattedre dei mentovati Istituti, a parità di condizioni.

ART. 8. Il sussidio assegnato coll'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, è fissato in annue L. 25,000 da prelevarsi, nel corrente anno, sui fondi approvati al capitolo 22 (Scuole ed Istituti superiori), e, per gli anni successivi, su quelli che allo stesso fine verranno stanziati sui rispettivi bilanci.

ART. 9. Lo statuto approvato con regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, il regolamento approvato con regio decreto 15 maggio 1870, N. 5671, e i programmi degli studi approvati dal Governo, continueranno ad essere osservati in quanto non vi deroga il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

REGIO DECRETO 24 GIUGNO 1883

CHE APPROVA IL REGOLAMENTO

PEL CONFERIMENTO DEI DIPLOMI NELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto lo statuto fondamentale e il regolamento della Scuola superiore di commercio in Venezia, approvati con regi decreti 6 agosto 1868, n. 4530 e 15 maggio 1870;

Visti i Reali decreti del 5 agosto 1871, n. 602 (serie 2), e del 15 dicembre 1872, n. 1175 (serie 2);

Volendo determinare le norme per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado;

Visto il progetto del Consiglio direttivo della Scuola suddetta.

Sulla proposta dei nostri Ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente regolamento per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado.

ART. 1. La Regia Scuola superiore di commercio in Venezia ha facoltà di rilasciare in nome proprio, ed in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, gli infraindicati diplomi di abilitazione all'insegnamento negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado del Regno ai propri

alunni che hanno compiuto regolarmente i corsi di magistero, e sostenute con successo le corrispondenti prove di esame:

1.º Diploma per gli insegnamenti di economia politica, statistica e diritto;

2.º Diploma per gli insegnamenti di ragioneria e computisteria;

3.º Diploma per l'insegnamento della lingua francese;

4.º Diploma per l'insegnamento della lingua inglese;

5.º Diploma per l'insegnamento della lingua tedesca.

ART. 2. Gli alunni della Scuola che aspirano al conseguimento del primo degli indicati diplomi, dovranno provare di avere seguito con profitto tutti i corsi di diritto stabiliti per le diverse sezioni della Scuola medesima.

ART. 3. Per l'esame tendente ad ottenere uno qualunque dei diplomi di magistero indicati all'art. 1 del presente regolamento, sarà di regola assegnata una sessione ordinaria nelle vacanze estive o autunnali, della quale sarà dato avviso agli aspiranti non più tardi del mese di giugno.

ART. 4. Sono di diritto ammissibili a tali esami:

1.º Gli studenti della Regia Scuola superiore di commercio i quali, oltre che forniti del certificato di corso compiuto, abbiano frequentati gli esercizi dell'anno complementare prescritto nel decreto Ministeriale 23 novembre 1869;

2.º Tutti coloro che vogliono dedicarsi all'insegnamento delle discipline indicate all'art. 1 del presente regolamento, negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado, purchè si trovino in possesso della licenza liceale o di Istituto tecnico, se aspiranti al diploma di magistero per le lingue straniere; della licenza della sezione di commercio e ragioneria d'Istituto tecnico, o della licenza universitaria in matematica o fisico-matematica, se aspiranti al diploma di magistero per la ragioneria e la computisteria.

ART. 5. In eccezione a questa regola potrà essere ammesso agli esami, pel conseguimento di uno dei cinque diplomi indicati all'articolo 1, qualunque estraneo alla Scuola i cui titoli presentati in appoggio alla domanda d'ammissione siano stati favorevolmente giudicati dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6. Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di esonerare dalla tassa di esame, di che all'art. 26, pel conseguimento di uno dei cennati diplomi di magistero, due candidati che già insegnino in una delle Scuole tecniche, normali o ginnasiali governative, o pareggiate, del Regno.

ART. 7. Oltre agli ordinari *certificati di corso compiuto*, la Scuola superiore di commercio in Venezia è di regola autorizzata a rilasciare, in nome proprio e previo apposito esame, *attestati di idoneità* ad insegnare ciascuna delle materie comprese nei programmi del suo insegnamento.

Siffatti attestati, comunque possano formare un titolo di onore per chi

li abbia ottenuti, non costituiranno alcun titolo obbligatoriamente apprezzabile nella carriera del professorato ufficiale.

ART. 8. All'esame per ottenere dalla Scuola il semplice *attestato di idoneità*, preveduto nell'art. 7, si potranno presentare così gli studenti della Scuola che abbiano riportato il *certificato di corso compiuto*, come qualunque individuo estraneo alla Scuola; il Consiglio direttivo avrà libertà di ammetterli o no alla prova dell'esame richiesto, di stabilire anno per anno l'epoca in cui questa prova debba aver luogo, e di determinare la tassa speciale a cui i candidati debbano sottostare per essere ammessi.

ART. 9. Ambo le specie di esami distinte negli articoli precedenti verranno sempre condotte con le norme che seguono.

ART. 10. Una Commissione esaminatrice, composta di nove membri, sarà nominata per ciascuna materia su cui si debba sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprenderanno in tutti i casi, il professore della materia il direttore della Scuola, più un delegato del Ministero di agricoltura.

Negli esami *per diploma di magistero* s'aggiungerà un delegato del Ministero di pubblica istruzione.

Gli altri commissari saranno nominati dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendoli sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola, e destinando ad un tempo chi debba fra i commissari fungere l'ufficio di presidente e quello di segretario.

ART. 11. Gli esami non saranno preceduti da alcun programma; il candidato dovrà, in generale, dar prova di conoscere tutta la materia che intende insegnare, svolgendo a tal uopo i temi, o rispondendo ai quesiti che la Commissione esaminatrice reputerà opportuno di proporgli. Questa prova sarà triplice, per iscritto, per esposizione e discussione verbale, per lezione pubblica, in giornate differenti, che verranno dalla Commissione assegnate.

ART. 12. Per la prova in iscritto la Commissione formulerà quel numero di temi che stimerà opportuno. All'apertura dell'esame ne sarà data lettura al candidato, invitandolo ad estrarne a sorte uno, il quale verrà firmato dal presidente e consegnato in copia al candidato. Se vi saranno più candidati, ciascuno estrarrà il proprio tema.

Quando si tratti di materia, in cui la conoscenza di alcuna lingua straniera non costituisca il soggetto esclusivo dell'esame, ogni tema dovrà essere presentato in modo che il candidato si trovi tenuto a dar prova di conoscere quel tanto di francese, inglese e tedesco che sia necessario per intendere le opere scritte in siffatte lingue sulla materia dell'esame.

ART. 13. I candidati avranno dodici ore di tempo per isvolgere il loro tema, saranno possibilmente collocati in camere distinte, ed ogni comunicazione esterna sarà loro vietata.

Uno dei commissari, a turno, sarà sempre presente nel luogo dell'esame, in qualità di sorvegliante.

Nessuna spiegazione o commento del tema può aggiungersi nè in iscritto, nè oralmente.

La Commissione indicherà se e quali libri potranno essere lasciati a disposizione del candidato.

ART. 14. Il lavoro eseguito verrà chiuso e suggellato in presenza dell'autore, e affidato al direttore della Scuola per custodirlo sino al momento di consegnarlo alla Commissione esaminatrice.

Due terzi almeno dei membri di questa dovranno essere presenti all'apertura, discussione e giudizio definitivo; ove questo numero non si raggiunga in una prima convocazione, si sospenderà l'esame dello scritto e si farà una seconda convocazione per discutere e deliberare con metà, più uno, dei commissari, purchè non vi manchino il professore della materia e il direttore della Scuola o chi per essi.

Non potendosi ottenere alcuna convocazione in numero legale, il Consiglio direttivo sarà chiamato a deliberare sul modo di surrogare i commissari mancanti.

ART. 15. Esaurito l'esame e chiusa la discussione, i commissari intervenuti saranno invitati dal presidente a deliberare se il candidato sia o non sia ammissibile alla prova di un esame orale. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza dei presenti; se la risposta è negativa, il corso degli esami si troncherà, e ne sarà dato analogo avviso all'interessato. Se è affermativa, la Commissione stabilirà il giorno in cui la prova orale debba aver luogo, e ne sarà dato parimenti notizia al candidato.

ART. 16. La prova orale si aggirerà in primo luogo su quelle interrogazioni ed obiezioni che i commissari crederanno di muovere sull'elaborato della prova in iscritto. Indi su altri punti della materia, che la Commissione avrà scelti poco prima di aprire l'esame orale.

ART. 17. Il giudizio del merito sulla prova orale sarà proferito immediatamente con la stessa regola e forma indicata nell'art. 15 per l'esame in iscritto, deliberando se il candidato debba ammettersi o no alla prova di una pubblica lezione.

ART. 18. In caso affermativo, la Commissione ne assegnerà il giorno, e ne sarà dato preventivo avviso al pubblico, ai signori professori della Scuola e agli studenti.

ART. 19. Nel giorno destinato, la Commissione si adunerà per fissare tre temi di lezione, fra i quali il candidato ne sceglierà uno a sorte.

ART. 20. Il candidato avrà quattro ore di tempo per prepararsi a svolgere il tema prescelto, durante le quali dovrà rimanere chiuso, senza alcuna comunicazione col di fuori. Potrà domandare dei libri, e in tal caso la Commissione, qualora sia in grado di fornirli, giudicherà se sia il caso di farlo. Giudicherà ancora se, e di quanto, le quattro ore di tempo si debbano ab-

breviare, avuto riguardo alla agevolezza proveniente dalla concessione dei libri richiesti.

ART. 21. Terminata la pubblica lezione, i commissari si aduneranno per deliberare immediatamente o rimettere ad altro giorno la deliberazione definitiva del candidato.

ART. 22. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza degli intervenuti, secondo la regola stabilita più sopra agli art. 14 e 15.

Sarà preceduta, occorrendo, da una discussione fra i commissari, ma il loro voto dovrà essere dato a scrutinio segreto per mezzo di pallottole a prova e controprova.

ART. 23. Nel giudizio di merito definitivo s'intenderà abbracciare complessivamente le tre prove subite dal candidato.

La maniera di esprimerlo consisterà nel concedergli quelle unità che ogni commissario reputi giuste, nella scala da zero che esprime il nessun merito, a 10 che esprime il massimo.

Siffatta graduazione di punti sarà ripetuta per ciascuna delle materie sulle quali siasi aggirato l'esame, non escluse le lingue, quand'anche siano considerate come accessorie.

I punti assegnati in segreto da ogni singolo commissario, saranno sommati insieme per prendere la media, che sola verrà annunciata per ciascuna materia, ed esprimerà fino a sei punti la semplice idoneità, e da sette a dieci punti i gradi di merito.

ART. 24. Oltre al giudizio graduato come al precedente articolo, la Commissione esprimerà il suo parere sui lavori attinenti alla materia che il candidato avesse fatti prima dell'esame e presentati alla Commissione. Essi saranno ritenuti come un titolo di più, ma non dovranno modificare il giudizio fondato sulla triplice prova dell'esame.

ART. 25. Al candidato giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice sarà rilasciato dalla Scuola il diploma di abilitazione all'insegnamento di quelle discipline indicate all'art. 1. del presente regolamento, per le quali avrà sostenuto gli esami.

Questo diploma è titolo di preferenza, a parità di merito, nel conferimento per concorso delle cattedre vacanti negl'Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado.

ART. 26. Il diploma di abilitazione va soggetto ad una tassa di lire cento a favore dell'Erario.

ART. 27. Di tutti gli atti compiutisi nel corso dell'esame sarà fatto processo verbale, il quale sarà trasmesso in copia al Governo.

ART. 28. Il candidato, che non sia riuscito ad ottenere l'abilitazione richiesta, potrà, dopo un anno, ritentare la prova dell'esame, sopra temi diversi da quelli che ebbe nella prima prova.

ART. 29. Ogni disposizione anteriore s'intende abrogata in quanto sia incompatibile colle disposizioni del presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1883.

UMBERTO.

BERTI.
BACELLI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 Agosto 1883.
Reg. 129 Atti del Governo a f. 79*

PELLIZZOLI
(Luogo del Sigillo)

Visto: il Guardasigilli
SAVELLI.

R. DECRETO 26 AGOSTO 1885

CHE MODIFICA L'ART. 10 DEL R. DECRETO 24 GIUGNO 1883, N. 1547

CONCERNENTE LA SCUOLA SUPERIORE DI COMM. IN VENEZIA.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto in data 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3.), che riguarda il conferimento dei diplomi nella regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Vista la deliberazione in data 23 luglio 1885 del Consiglio direttivo di quella Scuola;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

L'art. 10 del citato Regio decreto 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3.) è modificato come segue:

ART. 10. Una commissione esaminatrice composta di cinque membri sarà nominata per ciascuna materia in cui deve sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprendono in tutti i casi il professore della materia e il direttore della Scuola o un suo delegato, più un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Negli esami di diploma di magistero vi sarà compreso un delegato del Ministero di pubblica istruzione.

Il quinto commissario sarà nominato dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendolo sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola.

Il Consiglio destinerà chi debba, fra i commissari, fungere da presidente e chi da segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 agosto 1885.

UMBERTO.

GRIMALDI.
COPPINO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1885.
Reg. 144 Atti del Governo a f. 41.*

PELLIZZOLI
(Luogo del Sigillo)

Visto: il Guardasigilli
D. TAJANI.

DECRETO E REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE NEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E NELLE CARRIERE DIPENDENTI

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 27 settembre 1887, 27 dicembre 1888 e 6 agosto 1889 ;
Sulla proposta del presidente del Consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, ministro *ad interim* degli affari esteri ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

ARTICOLO 1.

L'unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, ministro *ad interim* degli affari esteri, stabilirà le norme per l'ammissione al Ministero degli affari esteri e carriere dipendenti, a partire dal 1. gennajo 1890.

ARTICOLO 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alle presenti, rimanendo però salvi i diritti acquisiti circa la prima nomina o gli esami, da quei volontari effettivi od onorari che, all'entrata in vigore dell'unito Regolamento, già si trovassero a prestar servizio nel Ministero (amministrazione centrale, legazioni, consolati).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto: il Guardasigilli
ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE NEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E NELLE CARRIERE DIPENDENTI

CAPO I.

Condizioni generali e speciali per l'ammissione.

ARTICOLO 1.

Per l'ammissione nel Ministero (amministrazione centrale e dipendenti carriere) vi ha condizioni comuni alle cinque categorie di impiegati ad esso attribuiti (impiegati alla redazione, alla contabilità, alla traduzione, alla registrazione e copia, alla spedizione e servizio), e condizioni speciali a ciascuna di esse.

ARTICOLO 2.

Le condizioni comuni sono:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) l'età non minore degli anni 18 e non maggiore dei 39;
- c) l'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
- d) l'essere sano e di robusta costituzione;
- e) l'aver sempre tenuta una buona e irriprovevole condotta;
- f) l'esito favorevole degli esami, quando siano richiesti per l'ammissione.

L'adempimento di queste condizioni non vincola però il ministro ad accogliere la domanda di ammissione agli esami.

Gli aspiranti all'ufficio di traduttore (interpreti e dragomanni) possono, trattandosi di lingue poco note, essere dispensati dalla condizione alla lettera b; e così pure gli aspiranti agli uffici della spedizione e del servizio.

ARTICOLO 3.

Le condizioni speciali sono:

a) per la categoria dei redattori, il diploma di laurea in leggi ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830 (1), o della Scuola di scienze sociali di Firenze; l'essere di buoni ed onesti natali, e il possesso di sufficienti mezzi di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, specialmente durante il volontariato gratuito, di cui all'art. 7.

b) per la categoria dei contabili, il diploma di ragioniere;

c) per la categoria dei registratori e copisti, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica:

d) per la categoria degli impiegati alla spedizione o al servizio, la robusta costituzione fisica, il saper leggere e scrivere l'italiano, il conoscere sufficientemente il francese e il far di conti correntemente.

(Omissis)

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio
Ministro ad interim degli affari es

Firmato: CRISPI

(*) V. pag. 71.

REGOLAMENTO

DELLA

CASSA PENSIONI DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

IN VENEZIA

CAPO I.

ISTITUZIONE DELLA CASSA PENSIONI.

ART. 1. È istituita una Cassa delle pensioni a favore del corpo insegnante e degli impiegati stabili della regia Scuola superiore di commercio in Venezia.

ART. 2. Per il servizio della Cassa pensioni si formeranno due fondi. e cioè: a) un fondo capitale *intangibile* capace di dare l'annua rendita depurata di lire cinquemila; b) un fondo *ordinario* destinato al pagamento delle pensioni.

ART. 3. Al fondo intangibile viene dall'amministrazione della Scuola, rappresentata dal Consiglio direttivo, assegnato, come primordiale contributo, il valore corrispondente a lire italiane quarantaseimilacento nominali, tolto dal fondo di riserva della Scuola e investito in titoli di rendita consolidata italiana cinque per cento, fruttanti lire duemilatrecentocinque, che, al netto dalla ricchezza mobile, danno effettive lire duemila e centesimi settantaquattro.

ART. 4. Questa rendita consolidata verrà, a cura del Consiglio direttivo, convertita in un titolo nominativo intestato alla *R. Scuola superiore di commercio in Venezia, rappresentata dal presidente del Consiglio direttivo, per la Cassa pensioni.*

ART. 5. Apparterranno inoltre al fondo intangibile gli interessi del detto contributo primordiale, i quali, a cura del Comitato d'amministrazione della Cassa pensioni, verranno del pari investiti di semestre in semestre, in cartelle nominative di rendita consolidata cinque per cento colla stessa intestazione, e ciò fino a tanto che siasi accumulata una somma, la quale frutti annualmente la rendita netta di lire cinquemila, come all'art. 2., lett. a.

I residui inferiori al costo dei minimi tagli di rendita verranno temporaneamente depositati in conto corrente fruttifero e vincolato presso la Cassa di risparmio in Venezia, o presso altro beneviso istituto di credito della città, scelto coll'approvazione del Consiglio direttivo

ART. 6. Saranno ancora devolute al fondo intangibile, per deliberazione da prendersi di caso in caso dal Comitato d'amministrazione della Cassa pensioni, quelle somme di spettanza del fondo ordinario, che si possano ragionevolmente e prudentemente presumere non necessarie per gli scopi, ai quali detto fondo ordinario è destinato.

ART. 7. Al fondo ordinario per il pagamento delle pensioni sono assegnati:

a) le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni (art. 10);

b) gli interessi semestrali prodotti dal fondo capitale intangibile, dopo che questo avrà raggiunto la misura necessaria per produrre la rendita netta di lire cinquemila, come sopra stabilita;

c) i concorsi eventuali dello Stato e degli altri corpi amministrativi.

ART. 8. Le somme tutte appartenenti al fondo ordinario verranno di volta in volta prontamente depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa di risparmio in Venezia od altro istituto di credito, come all'art. 6.

Le somme non necessarie a breve distanza di tempo per il servizio delle pensioni verranno, a cura del Comitato d'amministrazione, investite in titoli di rendita consolidata cinque per cento, nominativi o al portatore, secondo le circostanze.

ART. 9. I titoli di rendita nominativi o al portatore saranno dal presidente del Comitato d'amministrazione depositati a custodia presso la Banca nazionale, sede di Venezia.

ART. 10. Viene imposta, a partire dal primo aprile 1891, sugli stipendi del direttore, dei professori titolari e reggenti e degli impiegati stabili della Scuola, una ritenuta per le pensioni, nella stessa misura proporzionale di quella che colpisce per questo scopo gli stipendi degli impiegati civili dello Stato.

CAPO II.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA.

ART. 11. La gestione dei due fondi appartenenti alla Cassa e il servizio delle pensioni sono affidati ad un Comitato di amministrazione composto di un membro del Consiglio direttivo quale presidente e di due membri del Corpo insegnante. Il primo sarà scelto dal Consiglio direttivo, che potrà nominargli un supplente in caso d'impedimento; gli altri dall'assemblea dei professori titolari e reggenti. Tutti e tre durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 12. Il Comitato d'amministrazione della Cassa pensioni risiederà nel locale della Scuola e potrà valersi per le sue scritture e corrispondenze dell'opera del segretario-economista e dei suoi dipendenti.

ART. 13. Il Comitato si raccoglie in adunanza ordinaria una volta ogni trimestre e, quando il bisogno lo richieda, in adunanza straordinaria.

ART. 14. Entro la prima metà di gennaio d'ogni anno il Comitato d'amministrazione presenterà al Consiglio direttivo della Scuola una relazione particolareggiata sullo stato ed andamento della Cassa pensioni. Il Consiglio direttivo farà su questa relazione le osservazioni e i richiami che stimerà opportuni.

ART. 15. Al conto consuntivo, che il Consiglio direttivo annualmente presenta al Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla Provincia, al Comune e alla Camera di commercio di Venezia, verrà unita la dimostrazione dello stato ed andamento della Cassa pensioni.

CAPO III.

PENSIONI, INDENNITÀ E LORO LIQUIDAZIONE.

ART. 16. Il direttore, i professori titolari e reggenti e gli impiegati stabili della Scuola avranno diritto, a cominciare dal 1. aprile 1891, alle pensioni o altre indennità per una volta tanto, nei casi, nelle misure e secondo le norme prescritte dalle leggi che regolano e regoleranno il servizio delle pensioni per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 17. Non potranno però essere concesse pensioni anticipate per malattia al direttore, ai professori od impiegati, dietro loro domanda, se non dopo due visite compiute a un intervallo non minore di sei mesi da medici a ciò delegati dal Consiglio direttivo della Scuola, dalle quali risulti che il richiedente è reso, in modo assoluto e permanente, incapace di riassumere l'ufficio suo.

ART. 18. Chi avesse ottenuto, in seguito a sua domanda, il collocamento a riposo e la pensione per malattia, perderà il diritto alla pensione stessa qualora assuma un impiego retribuito presso lo Stato o qualche altra amministrazione pubblica, o presso una società anonima.

ART. 19. Sui collocamenti a riposo e sulla concessione delle pensioni deciderà il Consiglio direttivo col concorso e col voto deliberativo del più anziano e del meno anziano fra i professori titolari o reggenti.

ART. 20. La liquidazione delle pensioni o indennità viene fatta dal Comitato di amministrazione della Cassa pensioni e dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo della Scuola rinforzato come all'articolo precedente.

ART. 21. Le pensioni e le indennità a favore del direttore, dei professori ed impiegati e delle vedove ed orfani loro si pagheranno sul fondo ordina-

rio. Se questo fosse momentaneamente esaurito o insufficiente, le somme mancanti e necessarie verranno fornite dall'amministrazione della Scuola, salvo rimborso.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 22. Le norme del presente regolamento non sono applicabili all'attuale Direttore della Scuola Cav. di G. C. Prof. Francesco Ferrara Senatore del Regno, rimanendo a riguardo suo e della sua famiglia ferma ed invariata la convenzione 4 agosto 1868, passata fra lui e la Commissione organizzatrice della Scuola.

Le somme che si dovessero erogare in base a quella convenzione, staranno a carico dell'amministrazione ordinaria della Scuola.

ART. 23. Gli attuali professori ed impiegati della Scuola, rinunciando con dichiarazione scritta per sè, per le vedove e per gli orfani loro ad ogni diritto a pensione o indennità, saranno esonerati dalla ritenuta sugli stipendi di cui all'art. 10.

ART. 24. Il tempo utile pel conseguimento della pensione o indennità decorre, rispetto ai professori ed impiegati attualmente in servizio, dal giorno della loro prima nomina, senza che per questo i loro stipendi siano soggetti a maggiori ritenute.

ART. 25. Il Consiglio direttivo della Scuola si rivolgerà ai Ministeri competenti per ottenere, mediante opportuna convenzione, la istituzione delle pensioni cumulative per i professori ed impiegati che avessero servito successivamente in istituti od uffici governativi e nella R. Scuola superiore di commercio.

Deliberato dal Consiglio direttivo della R. Scuola superiore di commercio di Venezia nella seduta del 20 Gennaio 1891.

IL PRESIDENTE

E. DEODATI

Il Secretario
A. FORNONI

PERSONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Delegati del Governo

PAPADOPOLI Co. Gr. Uff. NICOLA, Senatore del Regno, *Presidente*.
PASCOLATO Gr. Uff. AVV. ALESSANDRO, Deputato al Parlamento.

Delegati della Provincia

DIENA Cav. Uff. AVV. ADRIANO.
PIUCCO Dott. CLOTALDO.

Delegati del Comune

CERESA Gr. Uff. PACIFICO.
VANZETTI Comm. VITTORIO.

Delegati della Camera di Commercio

COEN Cav. Uff. GIULIO, *Segretario*.
RICCO Gr. Uff. GIACOMO.

DIRETTORI DELLA SCUOLA

FERRARA Cav. di Gran Croce Prof. FRANCESCO — Senatore
del Regno, dal 1868.

PASCOLATO Gr. Uff. Avv. ALESSANDRO — Deputato al Parla-
mento, ff. di *Direttore*, dal 21 novembre 1893.

CORPO INSEGNANTE

PROFESSORI TITOLARI

ARMANNI Avv. LUIGI, di *Diritto costituzionale, amministra-
tivo e legislazione rurale.*

ASCOLI Avv. PROSPERO, di *Diritto commerciale.*

BESTA Cav. Nob. FABIO, di *Computisteria e Ragioneria.*

CASTELNUOVO Cav. ENRICO, di *Istituzioni di commercio.*

FORNARI Cav. TOMASO, di *Economia politica.*

FRADELETTO ANTONIO, di *Lettere italiane.*

GIANNIOTTI ACHILLE, di *Lingua inglese.*

MANZATO Cav. Avv. RENATO, di *Diritto civile.*

MARTINI Cav. TITO, di *Algebra e Calcolo mercantile.*

MÜLLER Cav. CARLO, di *Lingua tedesca.*

PAOLETTI GIUSEPPE, di *Calligrafia.*

TUR Cav. ENRICO, di *Lingua francese.*

PROFESSORI REGGENTI

LANZONI PRIMO, *di Geografia economica.*

TRUFFI Cav. FERRUCCIO, *di Merceologia.*

PROFESSORI INCARICATI

ASCOLI, predetto, *di Diritto penale.*

BESTA, predetto, *di Pratica commerciale.*

CASTELNUOVO, predetto, *di Pratica commerciale.*

FERRARIS Comm. CARLO, *di Statistica teoretica.*

FORNARI, predetto, *di Scienza delle finanze.*

FRADELETTO, predetto, *di Storia politica, diplomatica e del commercio.*

ASSISTENTE

BERTI Cav. ALESSANDRO, *di Calligrafia.*

PERSONALE AMMINISTRATIVO

BERTI Cav. ALESSANDRO, *Segretario-Economo.*

PITTERI DEMETRIO, *Impiegato.*

CUSTODE DELLA BIBLIOTECA

FILIPPETTI MARIO.

PROSPETTI

DELLE

MATERIE D'INSEGNAMENTO

PROSPETTI DELLE MATERIE D' INSEGNAMENTO

PRIMO ANNO	
CLASSE INDISTINTA	CLASSE MAGISTRALE DI LINGUE STRANIERE
Lettere italiane.	Lettere Italiane.
Lingua francese.	Lingua francese
» tedesca.	» tedesca
» inglese.	» inglese
Geografia e statistica commerciale.	} secondo la scelta.
Computisteria.	_____
Algebra.	_____
Introduzione alla Merceologia.	_____
Istituzioni di commercio.	_____
Istituzioni di Diritto civile.	_____
Calligrafia.	_____

∞

SECONDO ANNO					
CLASSE COMMERCIALE	CLASSE CONSOLARE	CLASSE MAGISTRALE			
		DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA	MERCEOLOGIA	COMPUTISTERIA	LINGUE STRANIERE
Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Secondo la scelta della cattedra.
Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	
» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	
» inglese.	» inglese.	» inglese.	» inglese.	» inglese.	
Geografia e statistica commerciale.	Geografia e statistica commerciale.	Geografia e statistica commerciale.	Geografia e statistica commerciale.	_____	_____
Instituzioni di commercio.	Instituzioni di commercio.	Instituzioni di commercio.	_____	Instituzioni di commercio.	_____
Computisteria.	_____	_____	_____	Computisteria.	_____
Calcolo mercantile	Calcolo mercantile	_____	_____	Calcolo mercantile	_____
Merceologia.	Merceologia.	Merceologia.	Merceologia.	_____	_____
Diritto commerciale e marittimo.	Diritto commerciale e marittimo.	Diritto commerciale e marittimo.	_____	Diritto commerciale e marittimo.	_____
Pratica commerc.	_____	_____	_____	Pratica commerc.	_____
Calligrafia.	_____	_____	_____	Calligrafia.	_____
_____	Diritto civile.	Diritto civile.	_____	_____	_____

TERZO ANNO					
CLASSE COMMERCIALE	CLASSE CONSOLARE	CLASSE MAGISTRALE			
		DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA	MERCEOLOGIA	COMPUTISTERIA	LINGUE STRANIERE
Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	secondo la scelta.
Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	
» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	
» inglese.	» inglese.	» inglese.	» inglese.	» inglese.	
Computisteria.	_____	_____	_____	Computisteria.	_____
Merceologia.	Merceologia.	Merceologia.	Merceologia.	_____	_____
Diritto commerc.	Diritto commerc.	Diritto commerc.	_____	Diritto commerc.	_____
Storia del commercio.	Storia del commercio.	Storia del commercio.	Storia del commercio.	_____	Gli allievi che si dedicano all'insegnamento della Lingua francese, frequenteranno la scuola di Pratica commerciale, col- l'incarico di fare da correttori della corrispondenza e contabil. francese
Geografia e statistica commerciale.	Geografia e statistica commerc.	Geografia e statistica commerc.	Geografia e statistica commerc.	_____	
Economia politica.	Economia politica.	Economia politica.	_____	_____	
Calcolo mercantile.	_____	_____	_____	Calcolo mercantile	
Pratica commerc.	_____	_____	_____	Pratica commerc.	
Calligrafia.	_____	_____	_____	_____	_____
_____	Diritto civile.	Diritto civile.	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	Ragioneria.	_____
Diploma di licenza al 3° anno.	_____	_____	_____	_____	_____

QUARTO ANNO

CLASSE CONSOLARE	CLASSE MAGISTRALE			
	DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA	MERCEOLOGIA	COMPUTISTERIA	LINGUE STRANIERE
Lingua francese. » tedesca. » inglese.	_____	_____	_____	Lingua francese } » tedesca } » inglese } secondo la scelta.
Storia politica e diplomatica.	Storia politica e diplomatica.	Esercizi didattici sulla Merceologia.	Esercizi didattici sulla Computisteria.	_____
Diritto internazionale.	Diritto internazionale.	_____	Ragioneria.	_____
Diritto civile.	Diritto civile.	_____	Pratica commerciale. (Gli alunni di 4° anno della classe magistrale di Computisteria intervengono a questa scuola, come correttori e sorvegliatori per le corrispondenze e la redazione dei conti).	Pratica commerciale. (Gli alunni di 4° anno della classe magistrale di Lingue intervengono a questa scuola, come correttori e sorvegliatori per la corrispondenza straniera).
Diritto costituzionale.	Diritto costituzionale.	_____		
Diritto e procedura penale.	Diritto e procedura penale.	_____		
Economia politica.	Economia politica.	_____		
Scienza delle finanze.	Scienza delle finanze	_____		
Statistica teoretica.	Statistica teoretica.	_____		
_____	Diritto amministrativo	_____		
		Diploma di licenza al 4° anno.	Diploma di licenza al 4° anno	

QUINTO ANNO

CLASSE CONSOLARE	CLASSE MAGISTRALE	
	DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA	LINGUE STRANIERE
Lingua francese. » tedesca. » inglese.	_____	Lingua francese } » tedesca } » inglese } secondo la scelta.
Storia politica e diplomatica.	Storia politica e diplomatica.	Pratica commerciale. (Gli alunni di 5° anno della classe magistrale di Lingue intervengono a questa scuola, come correttori e sorvegliatori per la corrispondenza straniera).
Diritto internazionale.	Diritto internazionale.	
Diritto costituzionale.	Diritto costituzionale.	
Diritto e procedura penale.	Diritto e procedura penale.	
Procedura civile.	Procedura civile.	_____
Economia politica.	Economia politica.	_____
Scienza delle finanze.	Scienza delle finanze.	_____
Statistica teoretica.	Statistica teoretica.	_____
_____	Diritto amministrativo.	_____
_____	Legislazione rurale.	_____
_____	Esercizi didattici di Economia, Statistica e Scienza delle finanze, e di Diritto civile e commerciale.	Esercizi didattici di Lingua francese, tedesca, inglese.
Diploma al 5° anno.	Diploma al 5° anno.	Diploma al 5° anno.

ORDINE DEGLI STUDI^A

ANNO PRIMO

Classi Indistinta e Magistrale Lingue

CLASSI	Materie d'insegnamento	Insegnanti	Ore Settimanali
Indistinta e Magistrale Lingue	Letteratura Italiana	Fradeletto	4
	Lingua Tedesca	Müller	5
	Lingua Inglese	Gianniotti	2
	Lingua Francese	Tur	3
Indistinta	Algebra	Martini	3
	Calligrafia	Paoletti	3
	Computisteria	Besta	3
	Diritto Civile	Manzato	3
	Geografia e Stat. ^{ca} commer. ^{1e}	Lanzoni	2
	Istituzioni di Commercio	Castelnuovo	3
	Merceologia	Truffi	3

ANNO SECONDO

Classi Commerciale - Consolare - Magistrali Economia, Statistica, Diritto - Computisteria - Lingue.

CLASSI	Materie d'insegnamento	Insegnanti	Ore Settimanali
Commerciale Consolare Mag. ^{1°} Economia, Statist. e Diritto Magistrale Computisteria	Diritto Commerciale	Ascoli	3
	Istituzioni di Commercio	Castelnuovo	1
Consolare Mag. ^{1°} Economia, Statist. e Diritto	Diritto Civile	Manzato	2
Commerciale Magistrale Computisteria	Computisteria	Besta	2
	Calligrafia	Paoletti	1
Commerciale Consolare Magistrale Computisteria	Calcolo	Martini	2
Commerciale Consolare Mag. ^{1°} Economia, Statist. e Diritto	Merceologia	Truffi	2
	Geografia e Stat. ^{ca} commer. ^{1°}	Lanzoni	2
Commerciale Consolare Mag. ^{1°} Economia, Statist. e Diritto Magistrale Computisteria Magistrale Lingue	Letteratura Italiana	Fradeletto	2
	Lingua Inglese	Gianniotti	3
	Lingua Francese	Tur	3
	Lingua Tedesca	Müller	3
Commerciale Magistrale Computisteria	Banco	{ Besta Castelnuovo	10

ANNO TERZO

Classi Commerciale - Consolare - Magistrali Economia, Statistica e Diritto - Computisteria - Lingue.

CLASSI	Materie d'insegnamento	Insegnanti	Ore Settimanali
Commerciale Consolare Mag. ^{1°} Economia, Stat. e Diritto Mag. ^{1°} Computisteria	Diritto Commerciale	Ascoli	3
Consolare Mag. ^{1°} Economia Stat. e Diritto	Diritto Civile	Manzato	2
Commerciale Magistrale Computisteria	Computisteria	Besta	2
	Calcolo	Martini	1
Magistrale Computisteria	Ragioneria	Besta	3
Commerciale, Consolare Mag. ^{1°} Economia, Statist. e Diritto Magistrale Computisteria Magistrale Lingue	Letteratura Italiana	Fradeletto	2
	Lingua Inglese	Gianniotti	2
	Lingua Francese	Tur	3
	Lingua Tedesca	Müller	3
Commerciale Consolare Mag. ^{1°} Economia, statist. e Diritto	Merceologia	Truffi	2
	Economia	Fornari	2
	Geografia	Lanzoni	2
	Storia del Commercio	Fradeletto	2
Commerciale	Calligrafia	Paoletti	1
Commerciale Magistrale Computisteria	Banco	{ Besta Castelnuovo	10

ANNO QUARTO

Classi Consolare - Magistrali Economia, Statistica e Diritto
Computisteria - Lingue.

CLASSI	Materie d'insegnamento	Insegnanti	Ore Settimanali
Consolare e Magistrale Economia Statist. e Diritto	Diritto Costituz. ^{1c} Ammin. ^{vo} e Legislazione rurale	Armani	4
	Diritto Civile	Manzato	2
	Diritto Internazionale	Manzato	3
	Diritto Penale	Ascoli	2
	Economia Politica	Fornari	2
	Scienza delle Finanze	Fornari	1
	Statistica teoretica	Ferraris	3
	Storia Politica e Diplomatica	Fradeletto	2
Mag. ^{1c} Computisteria	Ragioneria	Besta	3
Consolare Magistrale Lingue	Lingua Inglese	Gianniotti	3
	Lingua Francese	Tur	3
	Lingua Tedesca	Müller	3
Magistrale Computisteria Magistrale Lingue	Banco (1)	Besta Castelnuovo	10

(1) Gli studenti intervengono alla Scuola di Banco come correttori e sorveglianti per la corrispondenza e redazione dei conti.

ANNO QUINTO

Classi Consolare - Magistrali Economia, Statistica, Diritto - Lingue.

CLASSI	Materie d'insegnamento	Insegnanti	Ore Settimanali
Consolare e Magistrale Economia Statist. e Diritto	Diritto Costituz. ^{1c} Ammin. ^{vo} e Legislazione rurale	Armani	4
	Diritto Internazionale	Manzato	3
	Diritto Penale	Ascoli	2
	Economia Politica	Fornari	2
	Scienza delle Finanze	Fornari	1
	Statistica Teoretica	Ferraris	3
	Storia Diplomatica e Politica	Fradeletto	2
	Procedura	Manzato	2
Consolare, Mag. ^{1c} Lingue	Lingua Inglese	Gianniotti	3
	Lingua Francese	Tur	3
	Lingua Tedesca	Müller	3
Magistrale Lingue	Banco (1)	Besta Castelnuovo	10

(1) Gli studenti intervengono alla Scuola di Banco come correttori e sorveglianti per la corrispondenza.

CALENDARIO SCOLASTICO

Calendario per l'anno scolastico 1897-98

OTTOBRE 1897	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAJO 1898	FEBBRAJO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO
	1 Lun.	1 Merc.	V 1 Sab.	1 Mart.	1 Mart.	1 Ven.	⊕ 1 Dom.	1 Merc.	1 Ven. Principio degli esami
	2 Mart.	2 Giov.	⊕ 2 Dom.	2 Merc.	2 Merc.	2 Sab.	2 Lun.	2 Giov.	2 Sab.
	3 Merc.	3 Ven.	V 3 Lun.	3 Giov.	3 Giov.	⊕ 3 Dom.	3 Mart.	3 Ven.	⊕ 3 Dom.
	4 Giov.	4 Sab.	V 4 Mart.	4 Ven.	4 Ven.	V 4 Lun.	4 Merc.	4 Sab.	4 Lun.
	5 Ven.	⊕ 5 Dom.	V 5 Merc.	5 Sab.	5 Sab.	V 5 Mart.	5 Giov.	⊕ 5 Dom. Festa nazionale	5 Mart.
	⊕ 6 Sab.	6 Lun.	⊕ 6 Giov. Epifania	⊕ 6 Dom.	⊕ 6 Dom.	V 6 Merc.	6 Ven.	6 Lun.	6 Merc.
	V 7 Dom.	7 Mart.	7 Ven.	7 Lun.	7 Lun.	V 7 Giov.	7 Sab.	7 Mart.	7 Giov.
	8 Lun.	⊕ 8 Merc. Concezione di M. V.	8 Sab.	8 Mart.	8 Mart.	V 8 Ven.	⊕ 8 Dom.	8 Merc.	8 Ven.
	9 Mart.	9 Giov.	⊕ 9 Dom. Anniversario della morte di V. E.	9 Merc.	9 Merc.	V 9 Sab.	9 Lun.	⊕ 9 Giov. Corp. Dom.	9 Sab.
	10 Merc.	10 Ven.	10 Lun.	10 Giov.	10 Giov.	⊕ 10 Dom. Pasqua di Risurrezione	10 Mart.	10 Ven.	⊕ 10 Dom.
	V 11 Giov.	11 Sab. Orazione inaugurale. Natalizio di S. A. il Princ. Ered. Principio delle lezioni	11 Mart.	11 Ven.	11 Ven.	V 11 Lun.	11 Merc.	11 Sab.	11 Lun.
	12 Ven.	⊕ 12 Dom.	12 Merc.	12 Sab.	12 Sab.	V 12 Mart.	12 Giov.	⊕ 12 Dom.	12 Mart.
	⊕ 13 Sab.	13 Lun.	13 Giov.	⊕ 13 Dom.	⊕ 13 Dom.	V 13 Merc.	13 Ven.	13 Lun.	13 Merc.
	⊕ 14 Dom.	14 Mart.	14 Ven.	14 Lun.	V 14 Lun. Natalizio di S. M. il Re	V 14 Giov.	14 Sab.	14 Mart.	14 Giov.
	15 Lun.	15 Merc.	15 Sab.	15 Mart.	15 Mart.	V 15 Ven.	⊕ 15 Dom.	15 Merc.	15 Ven.
	16 Mart.	16 Giov.	⊕ 16 Dom.	16 Merc.	16 Merc.	V 16 Sab.	16 Lun.	16 Giov.	16 Sab.
	17 Merc.	17 Ven.	17 Lun.	V 17 Giov.	17 Giov.	⊕ 17 Dom.	17 Mart.	17 Ven.	⊕ 17 Dom.
	18 Giov.	18 Sab.	18 Mart.	V 18 Ven.	18 Ven.	18 Lun.	18 Merc.	18 Sab. Ultimo giorno di lezioni	18 Lun.
	19 Ven.	⊕ 19 Dom.	19 Merc.	V 19 Sab.	19 Sab.	19 Mart.	⊕ 19 Giov. Ascensione di G. C.	⊕ 19 Dom.	19 Mart.
20 Merc.	V 20 Sab. Principio del periodo autunnale della sessione d'esami	20 Lun. Natalizio di S. M. la Regina.	20 Giov.	⊕ 20 Dom.	⊕ 20 Dom.	20 Merc.	20 Ven.	20 Lun.	20 Merc.
21 Giov.	⊕ 21 Dom.	21 Mart.	21 Ven.	V 21 Lun.	21 Lun.	21 Giov.	21 Sab.	21 Mart.	21 Giov.
22 Ven.	22 Lun.	22 Merc.	22 Sab.	V 22 Mart.	22 Mart.	22 Ven.	⊕ 22 Dom.	22 Merc.	22 Ven.
23 Sab.	23 Mart.	23 Giov.	⊕ 23 Dom.	V 23 Merc. Le Ceneri	23 Merc.	23 Sab.	23 Lun.	23 Giov.	23 Sab.
⊕ 24 Dom.	24 Merc.	V 24 Ven.	24 Lun.	24 Giov.	24 Giov.	⊕ 24 Dom.	24 Mart.	24 Ven.	⊕ 24 Dom.
25 Lun.	25 Giov.	⊕ 25 Sab. Natale di G. C.	25 Mart.	25 Ven.	25 Ven.	⊕ 25 Lun. S. Marco	25 Merc.	23 Sab.	25 Lun.
26 Mart.	26 Ven.	⊕ 26 Dom.	26 Merc.	26 Sab.	26 Sab.	26 Mart.	26 Giov.	⊕ 26 Dom.	26 Mart.
27 Merc.	27 Sab.	V 27 Lun.	27 Giov.	⊕ 27 Dom.	⊕ 27 Dom.	27 Merc.	27 Ven.	27 Lun.	27 Merc.
28 Giov.	⊕ 28 Dom.	V 28 Mart.	28 Ven.	28 Lun.	28 Lun.	28 Giov.	28 Sab.	28 Mart.	28 Giov.
29 Ven.	29 Lun.	V 29 Merc.	29 Sab.	29 Mart.	29 Mart.	29 Ven.	⊕ 29 Dom.	⊕ 29 Merc. SS. Apostoli Pietro e Paolo	29 Ven.
30 Sab.	30 Mart.	V 30 Giov.	⊕ 30 Dom.	30 Merc.	30 Merc.	30 Sab.	30 Lun.	30 Giov.	30 Sab.
⊕ 31 Dom. Termine della sessione d'esami		V 31 Ven.	31 Lun.	31 Giov.	31 Giov.		31 Mart.		⊕ 31 Dom.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

INSTITUZIONI DI COMMERCIO.

I. ANNO (*Classe indistinta*).

PARTE PRIMA.

Nozioni generali. — Idee elementari sullo scambio, sulla moneta, sulla trasformazione del baratto in compravendita, sugli uffici del commercio.

Della merce. — Caratteristiche della merce. — Classificazioni razionali e classificazioni empiriche delle merci. — Esempi di alcuni gruppi di merci secondo la pratica commerciale.

Pesi, misure, imballaggi. — Principali sistemi di misure e di pesi adottati da varie nazioni. — Importanza degl'imballaggi. — Peso lordo e peso netto. — Varie specie di tare. — Marche e numeri.

Del prezzo e della qualità. — Diversi modi di determinare il valore della merce. — Prezzi unitari. — Relazione tra il prezzo e la qualità. — Della qualità sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto commerciale. — Delle alterazioni naturali, delle alterazioni fraudolente e delle contraffazioni.

PARTE SECONDA.

Comunicazioni e trasporti. — Considerazioni generali sull'importanza dei mezzi di comunicazione e di trasporto.

Comunicazioni e trasporti terrestri. — Varie specie di strade e di trasporti terrestri. — Relazione tra la qualità delle strade e la qualità dei mezzi di trasporto. — Dei trasporti nei paesi dove le strade non sono ben determinate e le comunicazioni non sono sicure. — Della carovana.

Strade ferrate. — Loro origini. — Loro svolgimento. — Esercizio governativo ed esercizio privato. — Servizio ferroviario. — Servizio interno, cumulativo, di transito. — Tariffe generali e speciali.

Comunicazioni e trasporti per acqua. — Vie d'acqua naturali e artificiali. — Mari, fiumi, canali. — Canali interni e canali interoceanici.

Della nave e delle sue parti principali. — Del tonnellaggio. — Registri nautici e loro scopo.

Del nolo. — Noleggi totali e parziali. — Noleggi per ordini. — Contratto di noleggio. — Polizze di carico. — Stallie e controstallie.

Navigazione a vela e a vapore. — Decadenza della marina a vela.

Navigazione libera e sussidiata. Linee sussidiate dall'Italia. — Di alcune Compagnie sussidiate da altri Stati.

Del cambio marittimo e dell'assicurazione marittima. — Antichità del cambio marittimo. — Grandi aiuti ch'esso rese alla navigazione in altri tempi. — Suoi uffici al presente.

Dell'assicurazione in generale. — Assicurazioni mutue e per azioni. — Assicurazione marittima pel solo caso di perdita totale, franca d'avaria particolare, a tutto rischio. — Differenza tra avarie particolari e avarie generali. — Liquidazioni d'avaria.

Delle dogane in genere e delle istituzioni che tendono a conciliare le ragioni fiscali con le esigenze del commercio. — Nozioni generali sui dazi. — Dogane. — Porti franchi. — Punti franchi. — Docks. — Magazzini generali. — Magazzini fiduciari. — Fedi di deposito e note di pegno.

Poste e telegrafi. — Importanza della rapida e sicura trasmissione delle notizie. — Le poste ai tempi passati. — Della riforma postale di Rowland Hill. — Dell'Unione postale. — Antichità dell'uso dei segnali. — Del telegrafo ottico. — Del telegrafo elettrico e del grande impulso ch'esso diede alla rapidità delle operazioni commerciali. — Linee telegrafiche e sottomarine.

PARTE TERZA.

Moneta e surrogati. — Cenni sommari sulla storia dei metalli preziosi e sulle oscillazioni del loro valore attraverso i tempi. — Esame delle qualità che li rendono adatti all'ufficio di moneta. — Delle parti di cui si compone un sistema monetario. — Unità monetaria. — Tipo unico e tipo doppio. — Titolo. — Fino e lega. — Piede e taglio della moneta. — Sistemi monetari di alcuni Stati. — Convenzioni monetarie. — Pari fra le monete.

Del biglietto di banca e del segreto della sua circolazione. — Biglietto fiduciario e biglietto legale. — Carta monetata. — Danni del corso forzoso.

Del credito e del cambio. — Idee generali sul credito. — Del capitale e dell'interesse. — Ragioni che influiscono sul saggio dell'interesse. — Credito al consumo e alla produzione. — Credito reale e credito personale.

Del credito applicato al commercio e del credito cambiario in particolare.

Uffici della cambiale. — Duplicati e copie. — Accettazione. — Protesto. — Pagamento per onore di firma. — Conto di ritorno. — Rivalsa. — Solidarietà cambiaria.

Del cambio interno ed esterno. — Ragioni delle oscillazioni del cambio. — Listini di cambio. — Cambio diretto ed indiretto.

PARTE QUARTA.

Del commercio sotto la forma individuale e sotto la forma associativa. — Caratteri distintivi di queste due forme di commercio. — Degli affari in partecipazione. — Dell'associazione commerciale in genere. — Delle grandi Compagnie commerciali.

Società in nome collettivo e in accomandita. — Accomandite per azioni.

Società anonime. — Modo della loro fondazione. — Programmi e statuti. — Versamenti. — Amministrazione. — Assemblee generali. — Fondo di riserva. — Dividendo. — Pregi e difetti delle anonime. — A quali imprese meglio si adattano. — Società a responsabilità limitata, e Società *limited* in Inghilterra.

PARTE QUINTA.

Del contratto di compravendita. — Compravendita in piazza e fra due piazze, nello Stato e fra due Stati diversi. — Vari modi di contrattazione e di esecuzione. — Vendite *franco a bordo*. — Vendite *cif.* (costo, nolo, sicurtà). — Vendite di merce viaggiante. — Dell'opera degl'intermediari.

Della compravendita per conto proprio ed altrui. — Differenze tra commercio per conto proprio e commercio di commissione. — Commissione di acquisto e commissione di vendita. — Conto d'acquisto e conto di netto ricavo. — Provvigione e del credere. — Dell'ufficio dei semplici agenti di commissione e della loro crescente importanza.

II. ANNO (*Classi riunite*).

PARTE SESTA.

Del commercio all'ingrosso e al minuto. — Della diversa sfera d'azione del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto. — Del capitale fisso e del capitale circolante in queste due specie di commercio.

Commercio in uno o in più rami. — Della specificazione nel commercio. — Dei grandi fondaci assortiti pel commercio al minuto.

Che cosa sia la moda e su quali articoli faccia sentire maggiormente la sua influenza.

Del commercio ordinario e del commercio di speculazione. — Caratteri del commercio ordinario. — Per quali segni si distingua la speculazione. — Vantaggi, pericoli, abusi della speculazione. — Qualità necessarie allo speculatore.

PARTE SETTIMA.

Del commercio bancario. — Uffici del commercio bancario. Suoi caratteri. — *Local banker e Foreign banker* in Inghilterra.

Titoli fiduciari. — Loro importanza per agevolare la circolazione della ricchezza. — Titoli pubblici. — Buoni del Tesoro. — Obbligazioni redimibili. — Cartelle di consolidato. — Rendita nominativa e al portatore. — Del pari nei titoli pubblici. — Conversione della rendita. — Titoli di Società private. — Azioni ed obbligazioni.

Operazioni di deposito e conto corrente — Conti correnti disponibili e vincolati. — *Chèques*. — Stanze di compensazione. — Della *Clearing House* di Londra.

Operazioni di sconto. — Commissioni di sconto. — Libro di castelletto. — Cambiali reali. — Cambiali di comodo. — Risconto.

Anticipazioni verso deposito. — Aperture di credito. — Credenziali semplici e circolari. — Arbitraggi di cambio.

Banche di emissione. — Vantaggi e pericoli dell'emissione. — Riserva metallica.

Grandi operazioni finanziarie per conto dello Stato e per conto di Società private. — Sindacati. — Emissioni di prestiti, di azioni, di lotterie.

Operazioni di credito mobiliare. — Loro pericoli.

Delle Borse e delle operazioni che vi si compiono. — Ordinamento delle Borse. — Agenti di cambio e loro importanza specialmente alla Borsa di Parigi. — *Brokers e Jobbers* in Inghilterra.

Contratti a termine, fermi, a premio. — *Option*. — Riporto. — Diporto, ecc.

Aggiottaggio nei titoli e nelle merci. — Danni che reca.

Prof. ENRICO CASTELNUOVO.

II.

ALGEBRA E CALCOLO MERCANTILE.

I ANNO (*Classe indistinta*).

Preliminari. — Teorica generale delle approssimazioni numeriche. — Approssimazioni decimali. — Teorica e pratica delle operazioni approssimate. — Frazioni continue. — Legge di formazione delle ridotte. — Proprietà delle ridotte.

Delle misure. — Generalità sui sistemi metrici. — Misure e monete dello Stato. — Relazione fra le misure e monete del sistema metrico decimale con quelle di altri sistemi. — Misure e monete inglesi e calcoli relativi. — Sistema c. g. s. — Misure elettriche industriali.

Interesse e sconto. — Interesse. — Formule. — Metodi abbreviativi per i calcoli d'interesse. — Sconto commerciale. — Sconto razionale. — Metodo di Cauchy per calcolare lo sconto di molte cambiali a scadenza diversa. — Raggiugli d'interesse e di tempo. — Tassa media. — Scadenza media. — Scadenza comune.

Fondi pubblici. — Azioni industriali. — Obbligazioni. — Calcolo del dividendo e dell'interesse. — Rendita consolidata. — Risoluzione dei vari problemi che si riferiscono alla rendita consolidata. — Operazioni di borsa.

Profitti e perdite. — Costo delle merci. — Valutazione dei profitti e delle perdite. — Commissione. — Senseria. — Del credere. — Abbuono. — Aggio. — Trasporto. — Assicurazione. — Tara ecc. — Regola congiunta. — Conti simulati e preventivi. — Fatture. — Calcoli fondati. — Arbitraggi di merci.

Dei riparti. — Regola di ripartizione, diretta e inversa, e sue varie applicazioni. — Grosse avarie. — Regola di società. — Regola di miscuglio diretta e inversa. — Calcoli di alligazione.

Del cambio. — Ricerca della parità delle monete in base al loro taglio e titolo. — Del cambio in generale. — Cambio interno ed estero. — Cambio diretto e indiretto. — Listini di cambio. — Listino nazionale. — Usi delle piazze estere. — Listini di Parigi, Londra, Berlino, Vienna ecc. — Fondi pubblici esteri. — Cambio fisso. — Commercio dei metalli nobili. — Teorica e pratica degli arbitraggi di cambio.

ANNO II (*Classi commerciale, consolare e magistrale di ragioneria*).

Progressioni e logaritmi. — Progressioni aritmetiche e geometriche. — Risoluzione delle varie questioni che si riferiscono alle progressioni. — Definizione di un sistema di logaritmi. — Teoremi fondamentali. — Proprietà dei logaritmi. — Tavole dei logaritmi e loro uso.

Calcolo combinatorio. — Disposizioni. — Permutazioni. — Combinazioni. — Prodotto di più fattori binomi aventi un termine comune. — Binomio di Newton e sua discussione. — Esponente frazionario e negativo.

Teorica delle Serie. — Nozioni generali sulle serie. — Svolgimento in serie di una data funzione. — Metodo dei coefficienti indeterminati. — Svolgimento in serie del logaritmo di un numero. — Logaritmi neperiani. — Modulo. — Calcolo dei logaritmi per mezzo delle serie. — Limite $(1 + \frac{1}{m})^m$ quando m aumenta indefinitamente.

Interesse composto. — Interesse composto discreto. — Formule. — Costruzione delle tavole d'interesse e loro uso. — Estensione delle formule a periodi di tempo minori dell'anno. — Interesse composto frazionario. — Limite a cui tende il montante. — Interesse composto continuo. — Tassa equivalente. — Confronto fra i diversi modi d'interesse.

Versamenti periodici e annualità. — Annualità posticipate e anticipate. — Valore attuale di un dato numero di annualità. — Ammontare di un dato numero di annualità. — Caso in cui il detto numero risulta frazionario. (Risoluzione teorica e pratica del detto quesito). — Ricerca della tassa d'interesse. — Versamenti periodici in generale. — Valutazione delle quote quando le epoche dei pagamenti periodici non coincidono colle scadenze dei frutti. — Rendita perpetua. — Annualità crescenti o decrescenti in progressione aritmetica o geometrica.

Ammortimenti. — Rimborso di un debito o ammortimento di un prestito per mezzo di annualità costanti. — Ricerca del capitale, dell'annualità e del numero delle annualità. — Tavole di ammortimento. — Ricerca algebrica della tassa. — Formula del Baily. — Soluzione pratica del detto quesito mediante le tavole di ammortimento. — Ammortimento operato col sistema americano. — Ammortimento del debito dello Stato. — Prestiti redimibili. — Cassa di ammortimento. — Estinzione al *pari*. — Piano d'ammortimento. —

Ammortimento del consolidato quando la rendita è sotto il *pari*. — Ammortimento progressivo. — Ammortimento operato con annualità variabili.

III. ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Calcolo delle probabilità. — Definizione della probabilità matematica. — Probabilità semplice. — Probabilità composta. — Probabilità delle prove ripetute. — Teorema di Bernoulli. — Tavole di sopravvivenza. — Vita probabile. — Probabilità di sopravvivere. — Vita media. — Tassa media di mortalità. — Tassa istantanea di mortalità.

Imprestiti con obbligazioni. — Analogia fra un gruppo di obbligazioni, che si estraggono a sorte, e un gruppo di popolazione. — Risoluzione dei vari problemi relativi all'estrazione a sorte delle obbligazioni. — Determinazione della vita probabile e della vita media di un'obbligazione.

Rendite vitalizie. — Rendita vitalizia immediata. — Valore attuale di un vitalizio eguale a 1 e modo di determinarlo. — Tavole per calcolare i vitalizi. — Vitalizio protratto o differito. — Vitalizio temporaneo. — Vitalizi semestrali, trimestrali, ecc. — Vitalizi continui. — Vitalizi su due teste.

Assicurazioni. — Assicurazione in caso di morte. — Premio fisso od unico. — Premio annuo. — Tavole. — Assicurazione protratta. — Assicurazione temporanea. — Assicurazione in caso di vita. — Contro assicurazione. — Assicurazione mista. — Assicurazione di una rendita vitalizia e di una rendita perpetua.

Tontine e Casse dotali. — Formazione di una tontina. — Versamento unico. — Versamento annuo. — Liquidazione della tontina. — Casse dotali e loro modo di funzionare.

Prof. TITO MARTINI.

III.

COMPUTISTERIA

I. ANNO (Classe indistinta).

Introduzione. — Amministrazione. — Azienda. — Classificazione delle aziende. — Oggetto della computisteria mercantile. — Costituzione del capitale nelle aziende mercantili. — L'inventario e il suo bilancio. — Le scritture. — Sistemi e metodi di registrazione. — Classificazione dei registri mercantili. — Disposizioni legislative che li riguardano.

I Registri. — Il libro degli inventari. — Uffici della computisteria rispetto alla corrispondenza mercantile. — Il copia-lettere e il suo repertorio. — Il giornale e il mastro della corrispondenza.

Il giornale. — Libri che ne preparano la compilazione. — *Prime note* — *Memoriale.* — Libri esplicativi del giornale. — *Libri delle fatture e degli effetti cambiari.* — Libri complementari del giornale. — *Libri delle commissioni, delle spedizioni, degli ordini, delle scadenze, ecc.*

Il conto e la sua teorica. — Il mastro e il suo repertorio. — Libri esplicativi e complementari del mastro. — *Scontri di cassa, del portafoglio e de' magazzini.* — *Saldavanti e partitari.*

Teori de' conti correnti a interesse. — Quantità da cui dipende l'interesse. — *Capitale.* — *Tassa per cento.* — *Tempo.* — *Ricerca del tempo.*

Conti correnti a interesse, essendo costante la tassa così pel dare come per l'avere. — Conteggio dei frutti secondo i vari metodi. — *Metodo diretto a interesse o a numeri.* — *Metodi indiretti a giorno di chiusura presunto e a interessi o a numeri antecedenti.* — *Metodo a interesse sui saldi.* — Confronto fra codesti vari metodi.

Conti correnti e interessi sui singoli saldi e a tasse varie, secondo la natura di questi. — Conti correati a interessi sui minimi o massimi bilanci

mensili o trimestrali. — Conti correnti nel caso che la tassa d'interesse muti dall'una all'altra chiusura. — Conteggio dell'interesse nei conti a due monete e nei conti *mio* o *nostro*. — Le provvigioni di banca, le spese, i cambi nei conti correnti.

I metodi di registrazione. — Loro classificazione. — Scritture semplici. — Scritture doppie. — La scrittura semplice applicata alle aziende di minuto commercio.

La partita doppia. — Suoi teoremi fondamentali. — Varie sue forme. — Sue moderne teoriche discusse. — Determinazione e classificazione dei conti da accendere nelle aziende mercantili e bancarie, essendo le scritture analitiche. — Le norme che si seguono nel computare i *valori di conto*, ossia le somme da addebitare e da accreditare ai conti delle varie classi. — Regola fondamentale per la ricerca dei conti da addebitare e da accreditare.

I libri di cui si vale la partita doppia. — *Il giornale e i suoi articoli.* — *Il mastro e i suoi conti.* — *Come vi si debbano disporre.*

Le scritture d'impianto e d'apertura dei conti. — Norme pratiche per la registrazione dei diversi affari mercantili e bancari. — *Compere e vendite a pronta cassa, a respiro, contro effetti, complesse.* — *Incassi e pagamenti in conto e a saldo, negozi attinenti agli effetti cambiari attivi e passivi.* — *Operazioni in conto corrente con banche.* — *Commercio di esportazione e d'importazione.* — *Regolamenti d'avarie.*

Teorica della chiusura dei conti. — Operazioni preparatorie alla formazione del bilancio. — Del vario modo di chiudere le diverse classi di conti agli elementi patrimoniali, secondo i vari criterii seguiti nel determinare i valori di conto delle singole scritture. — Chiusura dei conti di gestione. — Ufficio del conto di perdite e profitti. — Il bilancio di chiusura.

Riapertura dei conti e dei libri. — Diversi modi in cui si vuol fare dai negozianti.

Del riscontro aritmetico che ha luogo tra le scritture dei vari conti del mastro, e tra queste scritture e quelle del giornale e dei vari libri elementari. — Puntatura dei registri. — Correzione degli errori.

La partita doppia sintetica, particolareggiata e riassuntiva. — Dei criterii da seguire nella determinazione dei conti del mastro. — Ufficio e importanza dei libri elementari in questo metodo di scrittura, e loro collegamento mediante i conti del mastro. — Divisione di lavoro e di uffici che questa forma di scrittura rende possibile. — Sua applicazione alle grandi aziende di commercio e di banca.

Il giornale-mastro e i suoi libri elementari. — Sua applicabilità.

La scrittura doppia a forma logismografica. — I conti fondamentali della *bilancia*. — La colonna della permutazione. — Gli svolgimenti. — Moltiplicità degli svolgimenti a un medesimo conto composto. — Le *minute*.

— Il giornale, sua forma; come in esso si possono allogare più *balance* corrispondenti a più sistemi di conti. — Il *quadro analitico*. — Il riscontro aritmetico in questo metodo. — Se questa forma di scritture sia utilmente applicabile nelle aziende mercantili.

II. ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Computisteria delle società in nome collettivo o in accomandita. — Lo costituzione del capitale sociale. — La gestione. — Il conteggio e la partizione degli utili e delle perdite. — Gli aumenti e le diminuzioni del capitale sociale. — Forme particolari che assumono le scritture in queste aziende.

Commercio di commissioni in mercanzie. — Gli affari di commissione considerati nei riguardi del commissario — Compere per commissione; varii modi in cui possono aver luogo. — I conti di costo e spese. — Scritture nei libri elementari e nel giornale e nel mastro. — Vendite per commissione. — Il conto di netto ricavo nelle varie forme che gli si dà in commercio. — Registrature nei libri elementari e nei principali. — Le scritture dei rappresentanti di case industriali fuori piazza, nazionali o estere, e dei consegnatari dei loro prodotti.

Gli affari di commissione nei riguardi del committente. — I conti alle mercanzie o ai prodotti affidati a commissionari o a consegnatari residenti in altre piazze. — Scritture da compilare nell'atto che si ricevono i conti di compera o di vendita.

Commercio di commissione in banca. — Scritture e conti dei commissionari. — Le distinte di negoziazione e i *bordereaux*. — Registrature del committente. — Difficoltà che si presentano nella tenuta dei *conti mio*. — Scritture in bianco. — Articoli zoppi o di complemento. — I conti intermedi ai fondi in giro o agli effetti alla negoziazione. — I conti ai commissionari secondo Vannier e Courcelle-Seneuil.

Computisteria alle associazioni in partecipazione. — Associazioni che hanno un'amministrazione e computisteria propria, distinta da quella delle aziende partecipanti. — Costituzioni di tali associazioni, i loro conti e le loro scritture, la partizione dei loro utili e delle loro perdite, la loro liquidazione. — Imprese mercantili associate temporariamente per la compartecipazione di utili o danni straordinari; determinazione e partizione dei profitti o delle perdite.

I conti sociali propriamente detti. — Caso in cui gli associati, sia che appartengono a uno stesso Stato o a Stati diversi, concorrono in proporzioni determinate alla costituzione dei fondi necessari ai vari acquisti, salvo a partecipare più tardi nella stessa proporzione alla divisione dei singoli

netti ricavi. — Caso in cui si conviene fra i partecipanti di computare, innanzi di procedere al saldo definitivo dei conti reciproci, l'utile o il danno totale dell'associazione, affine di dividerlo tra essi in proporzioni prestabilite. — Confronto tra le due forme che assumono i conti sociali.

Le associazioni in partecipazione per affari di banca. — Forme particolari che prendono i relativi conti sociali. — Le teoriche di De Granges, di Lorimier, di Merten, di Schmidt, di Massa, ecc.

Computisteria delle imprese industriali e manifatturiere. — Nozioni generali. — Ufficio delle registrazioni nelle imprese manifatturiere. — Come sia espedito di tenere in tutto distinte le scritture che concernono gli affari mercantili coi terzi, dalle altre che riguardano il lavoro industriale. — Difficoltà nella determinazione dei mutamenti di valore che simile lavoro porta nei prodotti dell'industria. — Studio della serie di trasformazioni a cui si sottopongono i prodotti di una data industria, prima di porli in commercio. — Fabbricazioni generali e fabbricazioni speciali. — Elementi generali e particolari di costo. — Conti relativi.

Composizione del capitale industriale. — Capitale fermo e capitale circolante. — Conti alle varie parti del capitale fermo, alle materie prime, ai materiali e ai prodotti nei magazzini; criteri secondo i quali si alimentano. — Libri ausiliari a simili conti. — Ordinamento dei magazzini.

Il lavoro degli operai. — Varii modi con cui si retribuisce. — Liquidazione e pagamento dei salarii; loro imputazione fra gli elementi di costo. — Scritture attinenti al lavoro degli operai nei libri elementari e nei conti del mastro.

Spese d'imputazione diretta; quali siano: loro conti e scritture.

Spese generali. — Varie loro categorie. — Spese ferme e variabili. — Effettuazione e valutazione delle spese generali; loro imputazione fra gli elementi di costo dei diversi prodotti. — Conti e scritture corrispondenti.

Turni di produzione nelle fabbricazioni speciali e in quelle generali. — Ricerca definitiva del costo dei prodotti. — Scritture nei conti di fabbricazione.

Registrazione delle vendite e degli altri affari mercantili nelle imprese manifatturiere.

Chiusura dei conti e formazione del bilancio.

Modi incompiuti ed erronei di registrazione usati in alcune imprese manifatturiere.

Stralcio del capitale di imprese che si spengono e scioglimento di società. — Liquidazione del capitale di imprese individuali che si trasformano. — Stralcio di imprese collettive. — Scioglimento di società in nome collettivo o in accomandita: partizione di diritto e di fatto del loro capitale fra i soci. — Fusione di più società.

Divisione della sostanza di un negoziante defunto fra i suoi eredi. — Successione legittima e successione testamentaria. — L'inventario della sostanza. — Divisione di diritto; valutazione delle quote spettanti ai singoli eredi nei diversi casi. — Divisione di fatto quando ha luogo la liquidazione parziale o totale dell'impresa o delle imprese lasciate dal negoziante defunto. — Scritture a cui dan luogo le operazioni della divisione secondo la forma varia che può prendere.

Computisteria dei fallimenti. — La cessazione dei pagamenti e la dichiarazione del fallimento. — La chiusura dei libri dell'impresa fallita da parte del proprietario o degli amministratori suoi. — La formazione del bilancio e la sua presentazione al tribunale.

Ufficio del curatore provvisorio. — La rettificazione del bilancio presentato del fallito o la formazione sua.

Attribuzioni del curatore definitivo, della delegazione dei creditori e del giudice delegato — La verifica e la classificazione dei crediti verso l'impresa fallita. — La liquidazione dell'attivo e la sua partizione fra i creditori. — Le scritture del curatore secondo l'indole varia e la varia estensione dell'impresa fallita. — Le funzioni periodiche della gestione del fallimento. — Il rendiconto finale.

I fallimenti dei coobbligati e delle società in nome collettivo o in accomandita. — I fallimenti dei partecipanti in un'associazione in partecipazione.

Del concordato; scritture a cui dà luogo. — Rendiconto del curatore del fallito.

Della moratoria e delle modificazioni che determina nella computisteria delle imprese che la chiedono ed ottengono.

III. ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Costituzione delle società anonima. — Studi e ricerche da fare innanzi di promuoverne la istituzione. — I comitati promotori. — I sindacati. — Lo statuto sociale; discussione delle principali disposizioni che deve contenere intorno alla formazione del fondo sociale, all'amministrazione della società e alla compilazione dei bilanci.

Gestione delle società. — L'assemblea degli azionisti. — Il consiglio di amministrazione. — I comitati dei sindaci e degli arbitri. — Attribuzioni dei sopraddetti collegi. — Del controllo; come possa ottenersi costante ed efficace. — le registrazioni riguardate come mezzo di controllo. — *Scritture elementari o particolareggiate* — *Scritture generali o di bilancio*. — Criteri da seguire nella distribuzione delle funzioni amministrative.

I vari uffici.

Direzione generale. — Segretariato. — Economato. — Archivio. — Loro attribuzioni.

Uffici incaricati della conclusione e del disbrigo degli affari ordinari. — Ufficio delle manifatture. — Loro registri e scritture.

Uffici che attendono alla custodia e al governo dei prodotti e dei valori di tutte sorta. — *I magazzini*. — *Le casse*. — Loro attribuzioni e loro scritture. — Ispezioni delle casse e dei magazzini. — I rendiconti di cassa.

Ufficio centrale di ragioneria. — Sue attribuzioni. — Riscontro ed epilogo delle scritture elementari composte negli altri uffici.

Le scritture generali o di bilancio. — La partita doppia sintetica applicata alle scritture generali. — Criteri per la determinazione dei conti da accendersi nel mastro. — Discussione dei conti che sono peculiari alle società anonime. — Varie forme che si possono dare ai diversi conti del mastro. — Vario ufficio delle colonne complementari che si sogliono allogare in detti conti. — Collegamento di questi conti coi libri elementari tenuti presso le varie sezioni dell'amministrazione. — Casi in cui torna espediente compilare presso la ragioneria generale una seconda copia di alcuni fra codesti libri elementari. — Forma del giornale e dei suoi articoli.

Criteri e norme per la compilazione delle scritture compendiose nel giornale e per il loro riferimento al mastro. — Se torni sempre espediente epilogo ogni giorno le scritture elementari.

I riassunti sinottici dei conti sostituiti al mastro generale.

Le scritture generali compilate nel giornale-mastro e nei suoi registri esplicativi.

Se la logismografia possa utilmente applicarsi alle scritture generali di una società anonima.

Come si raccolgano in opportuni registri i dati statistici che non possano trovar luogo nei libri principali o in quelli che ne esplicano le scritture, e che nulladimeno si giudica espediente di conoscere per trarne giusti criteri di amministrazione.

Le situazioni. — Come si ottengano; loro collegamento; loro doppio ufficio; varie forme che assumono secondo la varia indole dell'impresa; loro pubblicazione.

Chiusura dei conti e formazione dei bilanci. — Compnto delle quote d'ammortamento relative alle varie parti del capitale fermo che van perdendo valore rispetto all'azienda, alle spese di primo impianto e a quelle imputabili a più esercizi. — Caso in cui le azioni della società debbano gradualmente mutarsi in certificati di godimento. — Ammortamento delle obbligazioni delle società. — Valutazione dei titoli di credito. — Conteggio dei risconti e degl'interessi — Valutazione dello *stock* in base al costo o al prezzo corrente; se sia espediente applicare il costo quando non è inferiore al prezzo corrente.

Ricerca degli utili o delle perdite dell'esercizio. — Partizione degli utili. — Costituzione della massa di rispetto e di fondi di riserva speciali.

Chiusura dei conti nei registri elementari e nei principali. — Casi in cui si rende necessario un prolungamento dell'esercizio, oltre il periodo di gestione, affine di poter ottenere una giusta valutazione dei profitti e delle spese a questo imputabili.

Compilazione dei bilanci. — Relazioni, allegati, tavole, cartogrammi e diagrammi che possono esplicitarli.

Revisione, approvazione e pubblicazione dei bilanci. — Ufficio del comitato dei sindaci rispetto alla revisione o censura ordinaria dei bilanci. — Revisione nei riguardi computistici, nei riguardi amministrativi e nei riguardi legali. — Relazione dei sindaci.

Revisioni straordinarie dei conti; da chi possano essere provocate; maggiori difficoltà che presentano. — Norme per la ricerca delle irregolarità e delle frodi che possono trovarsi nei libri.

Approvazione dei bilanci e della partizione degli utili, da parte del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea degli azionisti.

Pubblicazione dei bilanci; sua utilità, sia nei riguardi del controllo, sia nei riguardi del credito della società.

Computisteria di una società anonima che abbia più sedi. — Ordinamento di così fatte società. — Vario ufficio delle sedi o succursali. — Relazioni delle sedi o succursali fra loro e coll'amministrazione centrale. — Computisteria dell'amministrazione centrale. — Doppio ordine di scritture che quivi si sogliono tenere. — Il conteggio e la partizione degli utili; le situazioni e i bilanci in queste aziende.

Trasformazione delle società anonime e loro scioglimento. — Aumenti e diminuzioni del capitale sociale. — Mutazioni nel montare delle azioni. — Fusioni di più società in una sola. — Stralcio del capitale di una società anonima che si sciogla o che sia fallita.

Nozioni complementari intorno alla computisteria delle banche. — Costituzione delle banche. — Banche erette a corpi morali. — Banche il cui capitale è fornito da società anonime. — Attribuzioni e ordinamento dei vari collegi e dei vari uffici che concorrono all'amministrazione delle varie specie di banche.

Della gestione delle banche. — Come si riscontrino e come si ricordino, nelle scritture elementari e in quelle di bilancio, le principali operazioni delle banche. — Operazioni passive. — *Depositi a risparmio.* — *Conti correnti semplici o a interesse, disponibili e non disponibili.* — *Conti correnti sui minimi bilanci mensili o trimestrali.* — *Emissione di obbligazioni pagabili a scadenza fissa.* — *Emissione e oambio di biglietti pagabili a vista e al portatore.* — *Prestiti.* — *Risconti.* — Operazioni attive. — *Sconti.* — *An-*

ticipazioni sopra deposito. — *Conti correnti attivi allo scoperto, o guarentiti da depositi di valori o da obbligazioni cambiarie.* — Operazioni di commissione. — *Esazioni o pagamenti per conto di terzi.* — *Servizio di cassa ad amministrazioni pubbliche o private.* — *Emissione di assegni pagabili in altre piazze.* — *Emissione di vaglia cambiarie.* — *Depositi di titoli chiusi o aperti, semplici o amministrativi, in cassetto.*

Le scritture generali, le situazioni e i bilanci nelle banche.

Monografie speciali. — Oltre alla parte generale fin qui esposta, viene in questo corso (ogni anno) svolta colla maggior larghezza possibile la computisteria di alcuna grande azienda mercantile speciale, variandosi da un anno all'altro il tema.

Prof. FABIO BESTA.

IV.

MERCILOGIA

I. ANNO. (*Classe indistinta*).

Introduzione al corso.

Preliminari. — Origine e importanza della Mercilogia. — Fonti cui attinge le cognizioni sue. — Scopi che si propone. — Distinzione fra alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, falsificazioni e contraffazioni.

Delle merci. — Loro classificazione in materie prime e oggetti manufatti. Cascami.

Limiti di questo insegnamento. — Classificazione delle merci in gruppi secondo l'utilità e le applicazioni loro.

Dei caratteri chimici dei corpi. — Esposizione delle principali leggi che governano le combinazioni chimiche.

Descrizione dei principali elementi e dei loro composti più importanti, con speciale riguardo ai metodi industriali di estrazione o di preparazione, ai caratteri distintivi, alle qualità peculiari che li rendono atti a determinati usi, e con accenni ai più importanti fenomeni naturali, che hanno fondamento in azioni chimiche.

(In questa parte del corso sarà trattata anche la mercilogia dei prodotti chimici più importanti).

Nozioni elementari di analisi tecnica. — Principali operazioni e manipolazioni che servono a separare e a purificare i corpi.

Determinazione di alcune proprietà fisiche che aiutano a caratterizzare i corpi, e specialmente del peso specifico.

Cenno dei principi fondamentali di analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Di alcuni strumenti d'uso generale nelle ricerche industriali e commerciali e particolarmente del colorimetro, del polarimetro e del microscopio. — Principi su cui riposano. — Descrizione. — Norme pel loro maneggio.

Scelta dei campioni per le analisi. — Capitolati d'appalto.

II. e III. ANNO (*Classi riunite*).

OLI E GRASSI

Oli e grassi vegetali e animali. — Costituzione dei gliceridi naturali. — Sguardo generale ai più importanti, commestibili e industriali. — Dell'olio di oliva in particolare. (Tecnologia, caratteri, varietà e falsificazioni. — Sua importanza per l'Italia).

Cenno della cera d'api e delle cere vegetali.

Oli e grassi minerali. — Materie naturali e prodotti della loro raffinazione. (Nafta, petroli, paraffine ecc.).

Oli e grassi artificiali. — Specialmente di quelli di catrame, di resina, di schisti ecc.

Prodotti della trasformazione e lavorazione industriale degli oli e dei grassi. — Stearine e oleine; saponi e candele. — Lubrificanti, ecc.

GOMME — RESINE — GOMMORESINE — OLEORESINE —
BALSAMI — ESSENZE

Caratteri generali dei vari gruppi e cenno delle più importanti specie commerciali.

COMBUSTIBILI

Carboni fossili. — Origine e giacimenti. — Composizione e valore. — Del litantrace in particolare. — Coke e agglomerati.

Legna, carbone di legna e agglomerati di origine vegetale.

Gas per illuminazione e riscaldamento.

Del potere calorifico e illuminante dei combustibili; metodi di determinazione. — Condizioni cui devono soddisfare i combustibili. — Capitolati d'appalto per grandi forniture di carboni.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Classificazioni varie e requisiti che devono avere secondo l'uso cui si destinano.

Materiali tratti dal regno minerale. — Litoidi (marmi, pietre, laterizi, cementi, calci, vetro, porcellana ecc. ecc.). — Metallici (dei principali metalli usati nelle costruzioni e specialmente del ferro).

Materiali tratti dal regno vegetale. — Naturali (legni) Artificiali (caucciù, guttaperca, cellulose ecc.).

Prove di collaudò più importanti dei materiali da fabbrica.

MATERIE TESSILI

Dell'amianto. — (Natura, varietà, usi).

Fibre tessili tratte dal regno vegetale. — Cenno del celluloso e dei prodotti di sua trasformazione in riguardo all'esame delle fibre tessili. — Classificazione di queste. — Descrizione dettagliata delle più importanti. (Cotone, canape, lino, iuta, ramio ecc.). — Della carta (tecnologia, caratteri, varietà, requisiti).

Fibre tessili tratte dal regno animale. — Della lana (varietà e caratteri). — Lana meccanica. — Della seta (produzione e lavorazione — qualità e le italiane in particolare). Seta artificiale.

Cenni intorno alla tecnologia della filatura e della tessitura — Del titolo dei filati e sua determinazione. — Classificazione e nomenclatura dei tessuti.

Cenno sui cordami.

MATERIALI DA CONCIA

Della pelle in generale. — Sua costituzione anatomica. — Caratteri morfologici, fisici e chimici. — Composizione. — Alterazioni naturali.

Pelli crude. — Modi di conservazione. — Varietà naturali e commerciali. — Provenienze. — Valutazione. — Caratteri di una buona pelle; difetti e frodi. — Usi e importanza del loro commercio.

Pelli conciate. — Brevi nozioni di tecnologia della concia, nel riguardo speciale delle varietà di cuoi, corrispondenti alle denominazioni più in uso. — Caratteri di un buon cuoio; difetti e frodi. — Surrogati dei cuoi.

Cenni sulle pelliccie e sulle altre parti di animali che sono oggetto di commercio importante.

Materie concianti tanniche. — Del tannino, varietà naturali. — Estratti, scorze, legni, foglie, escrescenze concianti. — Specie commerciali. — Saggi per determinarne la bontà e il valore.

Materie concianti grasse. — Oli e grassi più usati. — Degras.

Prodotti chimici più usati per concie particolari.

N. B. — Di questi due ultimi gruppi essendosi già parlato largamente altrove, si richiameranno qui brevemente solo quei caratteri e quelle altre notizie che più interessano la concia.

MATERIE COLORANTI

Richiamo rapido delle nozioni sul colore dei corpi. — Cerchio cromatico di Chevreul. — Modi con cui si possono specificare i colori. — Colorimetria.

Materie coloranti per pittura e vernici. — Classificazione per colore. — Cenni sulle più importanti di ciascun gruppo. — Inchiostri, lacche, vernici.

Materie coloranti per tintura. — Requisiti che devono avere. — Cenni riassuntivi di tecnologia della tintura. — Sguardo alle più importanti ma-

terie tintoriali, naturali o prodotte artificialmente. — Importanza speciale di queste ultime; come sia più conveniente classificarle. — Brevi notizie sulle industrie dei colori artificiali e sulle materie prime impiegate.

Saggi per riconoscimento delle materie coloranti e delle loro falsificazioni più comuni.

MATERIE ALIMENTARI

Idee generali sulla alimentazione. — Necessità della sorveglianza legale sul commercio degli alimenti.

Dei principii ai quali gli alimenti devono il loro potere nutritivo.

Carne. — Carni fresche. — Caratteri e requisiti. — Varietà naturali e qualità commerciali. — Alterazioni, modi di scoprirle e di evitarle. — Carni conservate ed estratti di carne. — Cenni sugli animali da carne e sul commercio loro.

Latte e prodotti derivati (latte condensato, sterilizzato, burro, formaggi ecc.).

Ova.

Cereali e in particolare del frumento. — Sua importanza, origine, storia, composizione. — Varietà naturali e commerciali. — Provenienze. — Caratteri di un buon frumento. — Alterazioni e conservazione. — Della farina di frumento. — Costituzione anatomica del grano. — Nozioni tecnologiche e commerciali relative alle farine. — Saggi per determinarne la bontà, le alterazioni e le falsificazioni.

Legumi, tuberi, radici ecc. — Rapido sguardo alle varietà principali.

Coloniali e in particolar modo dello zucchero e del caffè.

Droghe. — Brevi notizie naturali e commerciali sulle più importanti. — Loro caratteri specifici e differenziali.

Bevande alcoliche, particolarmente del vino e della birra. — Tecnologia, caratteri, alterazioni, frodi, importanza commerciale.

Sostanze che hanno stretta relazione cogli alimenti e principalmente del tabacco.

Comparazione del valore nutritivo delle materie alimentari in rapporto al loro valor commerciale.

MATERIE FERTILIZZANTI

Teoria della nutrizione dei vegetali. — Utilizzazione dei residui e cascami della casa e delle industrie.

Concimi naturali. — Varie qualità e valore relativo.

Concimi artificiali. — Loro importanza attuale. — Varie specie di concimi. — Materie prime donde si preparano.

Analisi dei concimi. — Breve rassegna e critica dei metodi ufficiali usati per determinarne la composizione e il valore.

Prof. TRUFFI FERRUCCIO.

V.

GEOGRAFIA E STATISTICA COMMERCIALE.

I. ANNO (*Classe indistinta*).

Generalità sulla Geografia e Statistica commerciale. — Storia, scopi, limiti, e definizione. — Attinenze con altre discipline.

Italia. — **PRODOTTI NATURALI.** *Vegetali.* — Cereali, patate e legumi. — Orticoltura. — Piante oleifere e fruttifere. — Viticoltura. — Silvicultura. — Erbe e foraggi. — Piante tessili e diverse. — *Agricoltura.* — Condizioni attuali. — Natura del suolo e clima. — Irrigazioni, emendamenti, concimi e bonifiche. — Istituzioni agrarie. — *Animali.* — Bovini ed equini e razze principali. — Pastorizia. — Suini. — Pollame e uova. — Bachicoltura e apicoltura. — Pesci e valli da pesca. — Tonni, acciughe, spugne e corallo. — Pescatori chioggiotti. — Ostricoltura. — *Minerali.* — Combustibili fossili specie la lignite. — Materiali da costruzione specie i marmi e i graniti. — Zolfo, sale, acido borico e alabastro. — Acque minerali e termali e bagni marini. — Minerali diversi specie l'allumite, l'amianto e la grafite. — Stato attuale della produzione metallifera. — Ferro. — Zinco, piombo e argento. — Oro e rame. — Metalli minori specie il mercurio.

INDUSTRIE. — *Alimentari.* — Macinazione dei cereali e brillatura del riso. — Paste alimentari. — Panificazione. — Industrie dello zucchero. — Conserve vegetali. — Industria enologica. — Esportazione del vino. — Vini principali. — Marsala, wermouth e liquori. — Industria dell'alcool. — Birra e sidro. — Agro di limone e acido citrico. — Olio di oliva. — Olio di seme. — Industria del caseificio. — Latterie sociali. — Salumi e conserve animali. — *Tessili.* — Industrie del cotone, della canapa, del lino e della juta. — Arte della paglia. — Industria laniera. — Importanza e progressi dell'industria della seta. — Merletti. — *Minerali.* — Ceramica particolarmente artistica. — Vetri ordinari ed artistici. — Conterie. — Materiali da costruzione specie la calce e il cemento. — Raffinazione dello zolfo. — Pol-

vere piricca, dinamite e altre materie esplodenti. — Combustibili agglomerati. — Industria del ferro e suoi centri principali. — Ghisa, ferro dolce e acciaio. — Costruzioni navali. — Armi. — Macchine. — Industria del bronzo. — Oreficeria. — *Diverse.* — Industrie del legno. — Mobili artistici. — Costruzioni navali. — Carte e industrie poligrafiche. — Industrie del tabacco e del carbone di legna. — Medicinali e profumerie. — Concia e lavorazione delle pelli. — Saponi e candele. — Concimi chimici. — Industrie del corallo. — Fiammiferi.

COMUNICAZIONI. — Poste, telegrafi, telefoni e semafori. — Strade ordinarie e tranvie. — Strade ferrate. — Fiumi, laghi e canali navigabili. — Canali lagunari. — Navigazione interna. — Navigazione marittima. — Marina mercantile.

COMMERCIO. — Commercio interno ed esterno. — Esportazioni e provvedimenti adatti a renderle maggiori. — Importazioni. — Istituzioni favorevoli al commercio.

EMIGRAZIONI E COLONIE. — Emigrazione temporanea e permanente. — Italiani residenti all'estero. — Colonie naturali e politiche. — Possedimenti italiani in Africa.

CITTÀ E LUOGHI PRINCIPALI delle varie regioni italiane con particolare riguardo a Genova, Venezia, Livorno, Napoli, Messina e Palermo.

Francia. — Generalità sulla costituzione politica, cenni sulla storia recente, sulla popolazione, l'aspetto fisico, i monti, i fiumi, le coste e le isole.

Prodotti vegetali. — Agricoltura. — Prodotti animali e minerali. — Industrie alimentari, tessili, minerali e diverse. — Comunicazioni. — Ferrovie. — Navigazione interna. — Marina mercantile. — Navigazione marittima. — Commercio esteriore. — Relazioni commerciali coll'Italia. — Emigrazione e immigrazione. — Possedimenti francesi all'estero. — Porti e città principali, specie Marsiglia e Parigi. — Cenni sul principato di Monaco.

Regno Unito. — Cenni sulla costituzione, la storia, gli abitanti e la configurazione fisica. — I prodotti naturali. — La coltivazione dei cereali e dei foraggi. — Il corn-bill. — Le patate in Irlanda. — L'allevamento animale. — L'agricoltura. — I prodotti minerali, specie il carbon fossile ed il ferro. — Principali industrie alimentari, tessili, minerali e diverse. — Comunicazioni. — Poste e telegrafi. — Ferrovie e canali. — Navigazione marittima e marina mercantile. — Commercio esteriore e relazioni coll'Italia. — Emigrazione e colonie. — Porti e città principali, specie Londra e Liverpool.

II. ANNO (*Classi commerciale, consolare e magistrato di diritto, economia e statistica*).

Austria-Ungheria. — Riassunto di geografia politica, storica e fisica. — Corso del Danubio. — Prodotti naturali, agricoltura e industrie principali.

— Comunicazioni e commercio. — Relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Trieste e Vienna. — Cenni sulla Bosnia ed Erzegovina.

Germania. — Cenni sulla costituzione, sulla storia contemporanea e sulla costituzione fisica. — Popolazione ed emigrazione. — Prodotti naturali, agricoltura e industrie. — Comunicazioni. — Navigazione renana. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Zollverein. — Città anseatiche. — Porti e città principali della Prussia, dell'Alsazia-Lorena, della Baviera e degli altri Stati minori.

Svizzera. — Cenni sopra la posizione, la costituzione, la storia, gli abitanti, l'aspetto, i monti, i fiumi e i laghi. — Prodotti, industrie e comunicazioni. — Ferrovie del Gottardo e del Sempione. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Città e centri principali.

Penisola Iberica. — Cenni sull'aspetto, i monti, i fiumi, le coste le isole. — Prodotti naturali, agricoltura, industrie, comunicazioni, commercio e relazioni coll'Italia. — Colonie della Spagna e del Portogallo. — Sguardo alla costituzione, alla storia ed agli abitanti dei due paesi. — Porti e città principali specie Barcellona e Lisbona. — Cenni sulla repubblica di Andorra e sul possedimento inglese di Gibilterra.

Penisola Balcanica. — Cenni sugli stati che la compongono, sopra la loro storia contemporanea, sugli elementi etnici principali e sopra la configurazione fisica. — Prodotti, industrie e comunicazioni. — Le nuove ferrovie e il canale di Corinto. — Il commercio e le relazioni commerciali coll'Italia. — Porti e città principali specie Costantinopoli. — Cenni di geografia commerciale sopra il regno di Rumania.

Paesi Bassi. — Cenni di geografia storica, fisica e politica sul Belgio e sull'Olanda. — Prodotti, industrie, comunicazioni e commercio. — Le ferrovie belghe e i canali olandesi. — Relazioni commerciali coll'Italia. — Relazioni del Belgio collo stato indipendente del Congo. — Impero coloniale neerlandese. — Porti e città principali, specie Anversa e Amsterdam. — Cenni sul granducato di Lussemburgo.

Paesi Scandinavi. — Cenni di geografia politica, storica e fisica e nozioni di geografia e statistica commerciale sulla Danimarca e sulla Svezia e Norvegia.

Impero Russo. — Generalità politiche e storiche. — Geografia fisica della Russia europea. — Geografia e statistica commerciale. — Il cernosium e i cereali. — Le carovane e le fiere. — Relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Pietroburgo ed Odessa. — Cenni di geografia fisica e nozioni di geografia e statistica commerciale sulla Siberia, sulla luogotenenza russa dell'Asia centrale e sul Caucaso. — La grande ferrovia siberiana e la navigazione interna. — La ferrovia transcaspiana. — Baku; l'estrazione e il commercio del petrolio.

Turchia Asiatica. — Cenni di geografia politica e fisica e nozioni di geografia e statistica commerciale sull'Anatolia, sui bacini del Tigri e dell'Eufrate, sulla Siria e sull'Arabia turca. — I porti del Levante e le ferrovie che ne partono. — Possedimento inglese di Aden.

Impero Anglo-indiano. — Generalità politiche e storiche. — Cenni di geografia fisica sull'India e sulla Birmania. — Prodotti, industrie, comunicazioni, commercio e relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Bombay, Calcutta e Rangun. — Possedimenti dello Stretto, specie Singapore.

Estremo Oriente. — Cenni sulla posizione, la costituzione, la storia, gli abitanti e la configurazione fisica della Cina e del Giappone. — La grande muraglia cinese. — La rivoluzione giapponese del 1868. — Prodotti, industrie, comunicazioni, commercio, relazioni coll'Italia. — I culis cinesi e gli inviati giapponesi. — Porti e città principali dei due paesi. — Possedimento inglese di Hong Kong.

Oceania. — Dipendenze geografiche dell'Asia. — Nozioni particolari e recenti sull'Oceania olandese, tedesca, spagnuola e francese. — Isole di Borneo e della Nuova Guinea. — Australasia e suoi prodotti naturali, specie la lana, l'oro e il frumento. — Industrie, comunicazioni, commercio, relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Melbourne.

III. ANNO (*Classi commerciale, consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

America Inglese. — Cenni di geografia politica, storica e fisica, e nozioni di geografia e statistica commerciale sopra il dominio del Canada e sulla colonia di Terra Nuova. — Sguardo agli altri possedimenti inglesi in America.

Stati Uniti dell'America del Nord. — Generalità sulla costituzione, la storia, gli abitanti, l'aspetto, i monti, i fiumi, i laghi, le coste e le isole. — Prodotti naturali, industrie e comunicazioni. — Le ferrovie del Pacifico. — I grandi laghi e il canale Erié. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Porti e città principali specie New York e Chicago.

America centrale. — Cenni di geografia politica e fisica sulle cinque repubbliche dell'America centrale. — Prodotti, industrie e comunicazioni. — Canale di Nicaragua. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Porti e città principali. — Sguardo generale alle Antille ed al Messico.

Colombia e paesi contermini. — Cenni di geografia fisica e politica e nozioni di geografia commerciale sulla repubblica di Colombia. — Canale di Panamá. — Sguardo alle repubbliche di Venezuela e dell'Equatore.

Brasile. — Storia. — Costituzione attuale. — Immigrazione. — Aspetto fisico. — Corso dell'Amazzoni. — Principali prodotti naturali. — Industrie e comunicazioni. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Rio Janeiro.

Paesi della Plata. — Cenni sulla posizione, la costituzione, la storia e gli abitanti della repubblica Argentina — Immigrazione e colonizzazione. — Nozioni fondamentali di geografia fisica. — Rio della Plata. — Prodotti, industrie, comunicazioni, commercio, relazioni coll'Italia e porti e città principali, specie Buenos Ayres. — La repubblica della Banda Orientale; cenni di geografia fisica e nozioni di geografia commerciale. — Montevideo. — Sguardo alla repubblica del Paraguay.

Cile e paesi contermini. — Cenni di geografia fisica e storica sul Cile e nozioni sopra i suoi prodotti, le sue industrie, le sue comunicazioni, il suo commercio, le sue relazioni coll'Italia e i suoi porti e città principali. — Sguardo alle repubbliche del Perù e della Bolivia.

L'Abissinia e i possedimenti italiani in Africa. — La colonia Eritrea. — Cenni sulla posizione, il governo, la storia e gli abitanti dall'Etiopia; e sguardo particolareggiato alla sua configurazione fisica. — Prodotti vegetali, animali e minerali. — Industrie principali. — Vie di comunicazione che mettono capo specialmente ai possedimenti italiani. — Commercio. — Relazioni coll'Italia. — Luoghi principali del Tigrè, dell'Amharia, del Goggiam e dello Scioa. — Cenni sui paesi Galla e sull'Harar. — Possedimento italiano di Massaua e descrizione particolareggiata di questo porto. — Le isole Dahlak. — Il litorale da Massaua ad Assab. — Cenni sugli Afar, sul sultanato di Aussa e sul possedimento francese di Obock. — La costa dei Somali e il protettorato italiano.

Egitto. — Nozioni generali sulla costituzione, la storia recente, gli abitanti e la configurazione fisica. — Il corso del Nilo secondo le ultime scoperte. — Prodotti vegetali, agricoltura, prodotti animali e minerali; industrie e comunicazioni. — Le ferrovie e la navigazione interna. — La navigazione marittima e il canale di Suez. — Commercio. — Relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Alessandria.

Stati di Barberia. — Cenni di geografia politica e nozioni di geografia commerciale sopra la Tripolitania, la Tunisia e l'Algeria. — Relazioni di quei paesi coll'Italia.

Africa Australe. — Generalità e posizione rispettiva degli stati e delle colonie. — Cenni storici sino al conflitto recente del Transvaal. — Nozioni di geografia fisica. — La colonia del Capo e i campi di diamante. — Cenni sulla colonia di Natal, sullo stato libero d'Orange e sulla repubblica Sudafricana. — I campi d'oro.

Congo (Stato indipendente del). — Generalità. — Storia, popolazione, aspetto fisico. — Descrizione particolareggiata del fiume Congo. — Principali prodotti vegetali, animali e minerali. — Cenni sulle industrie e sulle comunicazioni. — Navigazione interna. — Ferrovia delle Cascate. — Commercio. — Relazioni coll'Italia. — Porti e stazioni commerciali.

Africa orientale e occidentale. — Principali risorse economiche dello Zanzibar, del Madagascar, dell'Africa portoghese e dei paesi situati intorno al golfo di Guinea.

Nozioni generali e riassuntive. — I prodotti, le industrie, le comunicazioni e i commerci delle varie parti del mondo; raffronti e considerazioni.

Prof. PRIMO LANZONI.

VI.

ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE

I. Corso (*Classe indistinta*)

INTRODUZIONE.

Del diritto e della legge in generale. — La società civile e l'individuo. — Fine e mezzi rispettivi. — Ordine sociale e libertà individuale. — Come si costituisce e si conserva l'ordine sociale. — Ordine morale e ordine giuridico. — Deduzione dell'idea di diritto. — Diritto naturale o razionale. — Diritto positivo. — Consuetudine, dottrina, legge scritta: — lineamenti di storia. — Lo Stato. — Poteri dello Stato. — Del potere legislativo in particolare.

Diritto obbiettivo. — Sue distinzioni. — Diritto obbiettivo pubblico e diritto obbiettivo privato. — Partizioni del diritto pubblico. — Diritto obbiettivo privato: sue partizioni. — Rapporti fra diritto pubblico e privato.

Diritto subbiettivo. — Diritti individuali. — Diritti politici. — Diritti privati.

Della legge in generale. — Formazione della legge. — Potere legislativo. — Nostro ordinamento costituzionale. — Elaborazione della legge in parlamento. — Sanzione regia. — Promulgazione della legge. — Forma e scopo. — Pubblicazione della legge; suo scopo. — Sistemi di pubblicazione. — Sistema adottato nel nostro ordinamento.

Effetti della legge. — Sua entrata in vigore. — Sua obbligatorietà. — A chi è affidato il compito di farla osservare. — Non può allegarsi ignoranza della legge. — La legge non ha forza retroattiva. — Regola; eccezioni. — Leggi civili; leggi penali. — Diritti quesiti; aspettative di diritto.

Interpretazione della legge. — Fonti. — Metodi. — Effetti dell'interpretazione. — Lacune nelle leggi: analogia. — Antinomie.

Leggi imperative, proibitive, permissive. — Leggi perfette ed imperfette. — Sanzioni. — Leggi generali e speciali. — Leggi di ordine assoluto e relativo.

Durata delle leggi. — Abrogazione e derogazione delle leggi. — A chi spetta il potere di abrogare le leggi. — Modi.

PARTE GENERALE.

Soggetto del diritto. — Persona in senso giuridico. — Persona naturale. — Incominciamento della persona naturale. — Nati e natiuri
Persone giuridiche. — Corporazioni e fondazioni — Differenze fra persone giuridiche e società; fra persone giuridiche e collegi. — Diritti dei quali è capace la persona giuridica. — Costituzione sua. — Rappresentanza. — Estinzione della persona giuridica. — Devoluzione dei beni.

Godimento dei diritti civili. — Differenze fra godimento ed esercizio. — Quale limitazione si dia al godimento dei diritti civili, in conseguenza di certe condanne.

Esercizio dei diritti civili. — Cause che influiscono sull'esercizio. — Lo stato di straniero. — La cittadinanza. — In quanti modi si acquista la cittadinanza italiana. — In quanti modi si perde. — In quanti modi si riacquista.

Domicilio, residenza, dimora. — Domicilio politico e civile; generale e speciale. — Domicilio legale. — Cambiamento di domicilio.

Definizione di assenza in senso giuridico. — Provvedimenti relativi all'assenza; loro scopo. — Periodi dell'assenza. — Assenza presunta. — Assenza dichiarata. — Procedura. — Effetti.

Cause che restringono l'esercizio dei diritti civili. — Età; distinzioni che se ne possono fare. — Età minore. — Patria podestà: — natura, durata, effetti. — La tutela: — sue specie; suo organamento. — La emancipazione. — Maggior età.

Interdizione e sue specie. — Procedimento. — Effetti. — Inabilitazione e sue specie. — Procedimento. — Effetti.

Stato della donna maritata. — Autorizzazione maritale. — Intervento del tribunale. — Casi nei quali la donna non soggiace all'autorizzazione. — In ispecie, della donna commerciante.

Oggetto del diritto. — Le cose. — Cose corporali e incorporali; consumabili e non consumabili; fungibili e non fungibili; estimabili e inestimabili. — Cose in commercio e fuori di commercio. — Cose mobili e cose immobili.

PARTE SPECIALE.

Dei diritti che hanno per oggetto le qualità e le relazioni personali. — La famiglia. — Cenni sommarî sul matrimonio. — Cenni sommarî sulla filiazione, sulla parentela e sull'affinità. — Cenni sommarî sulla successione ereditaria.

Dei diritti che hanno per oggetto le cose. — Diritti reali e diritti personali. — Diritti principali e accessori.

Diritti reali. — Il diritto di proprietà. — Suo fondamento filosofico ed economico. — Lineamenti di storia. — Attributi, caratteri e restrizioni del diritto di proprietà. — Un cenno sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. — Azioni di proprietà. — Un cenno sullo stabilimento e sul regolamento di confini. — L'azione rivendicatoria. — A chi e contro chi spetta. — Prove incumbenti a chi rivendica. — Effetti della rivendicazione. — Frutti; spese. — Sanzione contro chi cessa di possedere la cosa, dopo l'esercizio dell'azione. — Regola, onde non si dà rivendicazione per le cose mobili. — Eccezioni.

Suolo, soprasuolo, sottosuolo. — Fondamento del diritto di accessione. — Accessioni di produzione; frutti naturali e civili. — Accessioni di unione. — Accessioni immobiliari: — accessioni di edificazione: — accessioni fluviali. — Accessioni mobiliari. — Accessioni negli animali.

Modificazioni del diritto di proprietà. — L'enfiteusi.

Delle servitù in generale. — Le servitù personali. — Le servitù prediali. — Quadro compendioso delle servitù stabilite dalla legge. — Servitù prediali stabilite per fatto dell'uomo. — Distinzioni. — Acquisto, esercizio, estinzione.

La comproprietà. — Diritti ed obblighi dei comproprietari. — Come si formi e come cessi la comproprietà.

Il possesso considerato come fatto e come diritto. — Distinzioni del possesso. — Presunzioni indotte dal possesso. — Cose immobili e cose mobili. — Effetti del possesso. — Le azioni possessorie.

I diritti personali e le obbligazioni. — Obbligazioni naturali e civili; principali e accessorie; uniche e multiple. — La solidarietà. — Obbligazioni semplici e composte; positive e negative; istantanee e continue; determinate e indeterminate; divisibili e indivisibili.

Modalità delle obbligazioni. — Obbligazioni pure e condizionali. — Condizioni. — Loro distinzioni. — Stato in cui possono trovarsi le condizioni. — Effetti di esse a seconda del diverso stato in cui si trovano. — Condi-

zione tacita legale. — Termine. — Modo in cui può rendersi operativo. — Raggiungimento del termine. — *Dies a quo.* — *Dies ad quem.*

Obbligazioni con clausola penale. — Caparra. — Adempimento delle obbligazioni. — Adempimento tardivo. — Inadempimento.

Della prova delle obbligazioni. — Concetti generali. — Onere della prova. — Specie di prove. — Le presunzioni.

Dell'acquisto dei diritti sulle cose. — **Acquisto originario.** — L'occupazione. — Caccia e pesca. — Tesoro. — Diritti e obblighi dell'inventore di cose smarrite.

L'usucapione. — Suo fondamento. — Cose usucapabili. — Chi può usucapire e contro chi. — Possesso idoneo all'usucapione. — Tempo. — Sospensione e interruzione dell'usucapione.

Acquisto derivativo. — **Acquisto con trasmissione diretta.** — I contratti. — Loro distinzioni. — Elementi essenziali, naturali, accidentali dei contratti. — Esame degli elementi essenziali. — Capacità dei contraenti. — Consenso. — Come e quando si dà e si perfeziona il consenso fra assenti. — Difetto di consenso e vizio di consenso. — Errore. — Violenza. — Dolo. — Oggetto dei contratti. — Loro causa. — Causa deficiente, falsa, erronea, illecita.

Contratto di compravendita. — Requisiti. — In ispecie, della cosa e del prezzo. — Vendita civile e vendita commerciale. — Vendita in massa, a peso, a misura. — Vendita a prova. — Diritti, obblighi, garanzie del venditore e del compratore. — Patti aggiunti alla compravendita.

Contratto di permuta. — Contratto di cessione. — Cessione civile e cambiaria.

Contratto di locazione e conduzione. — Dei principali diritti ed obblighi del locatore e del conduttore. — Mezzadria. — Socida. — Della locazione di opera.

Contratto di società. — Società civili e commerciali. — Società e comproprietà. — Società universali e particolari. — Rapporti interni ed esterni. — Scioglimento della società.

Contratto di mutuo. — Contratto di comodato. — Contratto di deposito.

Contratto di mandato. — Differenze dalla locazione di opera. — Specie del mandato. — Mandato commerciale. — Diritti ed obblighi del mandante e del mandatario. — Estinzione del mandato.

I contratti aleatorii. — In ispecie, delle compravendite aleatorie. — I principii fondamentali nelle assicurazioni.

Acquisto derivativo senza trasmissione diretta. — I quasi contratti. — Gestione degli affari altrui senza mandato. — Ripetizione dell'indebito. — Le azioni di arricchimento.

Obbligazioni derivanti da delitto o da quasi delitto. — Delitto in penale e delitto in civile. — Danno. — Risarcimento e fattori di sua valutazione. — Dolo e colpa. — Gradi nella colpa.

Assicurazione dei diritti. — Fidejussione. — Pegno. — Anticresi. Ipoteca. — Sue specie. — Requisiti dell'ipoteca. — Forme. — Effetti. — Privilegi: — loro specie. L'esecuzione a carico del debitore. — Forme ammesse.

Mutamento dei diritti. — Novazione. — Transazione. — Cessione. — Surrogazione. — Assegno.

Estinzione dei diritti. — Pagamento, compensazione, consolidazione. — Nullità e rescissione degli atti. — Prescrizione.

Prof. RENATO MANZATO.

VII.

DIRITTO COMMERCIALE.

(L'insegnamento del Diritto commerciale nelle varie sue parti viene ripartito nel secondo e nel terzo anno ed è comune a tutte le classi riunite).

Il commercio e l'industria. — Nozione del commercio in generale. — Definizione del diritto commerciale. — Sistema soggettivo e sistema oggettivo. — Unità del diritto privato. — Fonti del diritto. — Fonti principali e fonti sussidiarie.

Degli atti di commercio. — Atti commerciali per ambe le parti. — Atti commerciali per una sola delle parti. — Atti commerciali per indole propria. — Atti commerciali accessori. — Stato, Province e Comuni.

Dei commercianti. — Condizione necessaria per assumere la qualità di commerciante. — Soci, Matricola e Registro.

Della capacità. — Minori. — Emancipazione, autorizzazione. — Revocabilità dell'autorizzazione. — Donna maritata, commerciante. — Autorizzazione implicita ed esplicita.

Contratti fra assenti. — Importanza della questione. — Codice germanico. — Soluzione della questione secondo la nostra legge. — Contratti unilaterali. — Contratti reali.

Differenza di certi principi fra il diritto commerciale ed il civile. — Dilazione. — Solidarietà. — Determinazione del prezzo. — Monete. — Interessi.

Delle prove. — Prove scritte. — Testimoniali. — Presunzioni. — Confessione. — Giuramento. — Interrogatorio. — Corrispondenza epistolare.

Della corrispondenza telegrafica. — Natura giuridica del telegramma. — Operazioni diverse. — Ritardi. — Errori. — Dichiarazioni e consensi in giudizio.

Dei libri di commercio. — Sistemi legislativi diversi. — Libri obbligatori e sussidiari. — Formalità preventive e successive. — Efficacia probante. — Esibizione, comunicazione e conservazione. — Estratti notarili. — Libri dei mediatori. — Registri marittimi.

Titoli al portatore. — Loro natura giuridica. — Titoli logori o guasti, distrutti o smarriti. — Rivendicazione.

Del conflitto di legislazione. — Regole generali codificate. — Deroghe introdotte dal Codice di commercio. — Critica della disposizione legislativa.

Dei mediatori. — Definizione. — Da chi possa essere esercitato tale ufficio. — Pubblici mediatori. — Fallimento. — Pagamenti col loro mezzo. — Garanzie per l'esecuzione dei contratti. — Diritto di mediazione. — Segreto.

Delle società commerciali in generale. — Personalità giuridica. — Società civili. — Forma commerciale che esse possono assumere.

Formalità intrinseche ed estrinseche. — Scopo e specie delle formalità. — Contratto. — Pubblicità. — Effetti della mancanza della scrittura e della mancanza delle pubblicazioni. — Formalità per le società estere.

Della società in nome collettivo. — Notizie. — Caratteri. — Gestione della società. — Carattere dei soci. — Rapporti tra i soci. — Rapporti dei soci verso i terzi.

Della società in accomandita semplice. — Nozione. — Caratteri. — Carattere dell'accomandante. — Rapporti degli accomandanti colla società. — Rapporti loro verso i terzi.

Società in accomandita per azioni e società anonime. — Brevi cenni storici. — Nozioni particolari sull'accomandita per azioni. — Nozioni particolari sull'anonima.

Promozione e costituzione delle dette società. — Promozione. — Compilazione degli statuti. — Programmi. — Sottoscrizione e versamenti delle quote di capitale. — Costituzione. — Assemblea costituente. — Contratto costitutivo. — Diritti e doveri dei promotori.

Il capitale nelle società. — Formazione del capitale. — Azioni di capitale. — di godimento — industriali — di priorità — di fondazione — di premio e di favore. — Obbligazioni. — Diminuzione e reintegrazione del capitale.

Organi amministrativi delle società. — Nozioni generali. — Assemblee dei soci. — Amministratori. — Direttore. — Sindaci.

Del bilancio. — Nozione. — Formalità. — Approvazione. — Pubblicazione. — Effetti. — Distribuzione dei dividendi.

Le società cooperative. — Nozione. — Caratteri. — Formalità. — Soci. — Assemblee. — Amministratori.

Scioglimento e fusione delle società. — Cause dello scioglimento e suoi effetti. — Cause particolari di ciascuna specie di società. — Fusione delle società. — Nozione, effetti e formalità della fusione.

Liquidazione delle società. — Nozione. — Nomina ed attribuzioni dei liquidatori. — Pagamento ai creditori. — Riparto ai soci. — Chiusura.

Contratto di associazione in partecipazione. — Nozione. — Forma. — Prova. — Diritti e doveri degli associati fra loro. — Loro diritti e doveri verso terzi. — Dissoluzione. — Riparto.

Dell'associazione di mutua assicurazione. — Nozione. — Prova. — Amministrazione. — Formalità. — Sanzioni. — Rapporti degli associati fra loro e coi terzi. — Esclusione dell'associato.

Disposizioni penali relative alle società. — Osservazioni generali. — Frodi nelle sottoscrizioni e versamenti. Contravvenzioni addebitate ai promotori, amministratori, direttori, sindaci e liquidatori.

Il mandato commerciale. — Doveri, diritti e privilegi dei mandatari. — Institori e rappresentanti. — Commessi viaggiatori e commessi di negozio.

La commissione. — Suo concetto. — Il committente, il commissionario e i terzi nei loro rapporti giuridici. — Doveri e responsabilità del commissionario. — Lo star del credere. — Diritti e privilegi del commissionario. — La commissione negli affari di cambio.

Operazioni di borsa. — Borse. — Effetti pubblici. — Agenti di cambio. — Varie forme dei contratti. — Indole giuridica del contratto di riporto. — Liquidazione ed esecuzione delle operazioni. — Aggiotaggio.

Conto corrente. — Natura contrattuale. — Idea ed oggetto. — Credito nel contratto di conto corrente. — Apertura di credito e deposito in conto corrente. — Reciprocità. — Bilateralità. — Scrittura. — Consenso. — Definizione del contratto.

Del contratto di cambio. — Definizione. — Origine storica. — Requisiti essenziali. — Promessa di cambio. — Cambio morto, secco o adulterino.

Della cambiale. — Carattere economico e giuridico. — Obbligazioni principali e sussidiarie. — Cause delle obbligazioni. — Principali differenze dalle altre obbligazioni

Della capacità cambiaria. — Donna maritata. — Minori. — Interdetti. — Inabilitati.

Requisiti della cambiale. — Bollo. — Data. — Denominazione. — Somma. — Traente. — Scadenza, sua importanza, diverse specie di scadenze. — Luogo del pagamento. — Sottoscrizione. — Traente. — Trattario.

Dei duplicati e copie della cambiale. — Scopo dei duplicati. — Come devono essere fatti. — Indicazioni proprie. — Chi crea la copia e come. — A qual fine serve la copia.

Della girata. — Clausola all'ordine. — Se necessaria. — Distinzione fra girata e cessione. — Effetti della girata. — Dove e come debba risultare. — Se occorra la data. — Clausola non all'ordine e senza garanzia; loro effetti.

Della girata in bianco. — Vantaggi e pericoli. — Facoltà del possessore. — Girata parziale. — Eccezioni del girante al possessore.

Effetti della girata. — Prima e dopo la scadenza. — Girata al precedente girante e al trattario. — Effetti della cessione tra giranti di fronte a terzi.

Della provvista dei fondi. — Chi può e deve darla. — Da che deve essere costituita. — Effetti della provvista. — Fallimento del traente e fallimento del trattario.

Dell'accettazione. — Ordinaria e straordinaria. — Presentazione facoltativa, obbligatoria e vietata. — A chi deve essere presentata la cambiale. — Quale dei duplicati deve essere presentato. — Condizioni e forma. — Irrevocabilità.

Degli effetti dell'accettazione. — Accettazione allo scoperto. — Fallimento del traente ignorato dall'accettante.

Della cauzione. — Quale cauzione debba prestarsi. — Effetti della medesima sui diritti degli altri coobbligati. — Sequestro. — Diritti del giratario che presta cauzione. — Unicità della cauzione. — Cauzione parziale. — Quando sorga il diritto a cauzione. — Fallimento dell'avallante.

Dell'accettazione per intervento. — Indicato al bisogno. — Onorante. — Presentazione della cambiale al bisognatario. — Effetti dell'intervento dell'onorante. — Ci può fare l'indicazione. — Chi può essere indicato. — Intervento di più bisognatari. — Intervento di più onoranti. — Per chi possa intervenire. — Forma, condizione ed effetti dell'intervento.

Avallo. — Carattere giuridico. — Da chi e a favore di chi può esser dato. — Forme ed effetti.

Scadenza. — Scadenza a tempo determinato od indeterminato. — Suo carattere giuridico.

Pagamento. — Chi ha dovere e diritto di pagare. — A chi si deve pagare. — Dove. — Cosa debbasi pagare.

Delle cambiali smarrite o sottratte. — Rivendicazione. — Processo di ammortizzazione. — Diritti durante il termine. — Cauzione.

Pagamento straordinario. — Intervento. — Da chi e a favore di chi si può intervenire. — Condizioni ed effetti dell'intervento.

Dell'azione di regresso. — Condizioni preliminari all'esercizio dell'azione. — A chi e contro di chi compete tale azione.

Del protesto. — Carattere giuridico. — Chi ha diritto di protestare. — Ufficiali incaricati. — Tempo. — Luogo e forma del protesto. — Dichiarazione equipollente.

Regresso per mezzo d'azione giudiziaria. — Avviso per lettera. — Termine entro cui deve essere esercitata. — Azioni che restano al traente.

Della rivalsa. — Utilità economica. — Ragione del nome. — Forma estrinseca. — Rivalsa precedente o contemporanea all'azione in giudizio. — Ricambio. — Documentazione.

Dell'azione principale. — Quando possa essere intentata. — Contro chi e da chi. — Cosa si possa chiedere coll'azione principale.

Delle eccezioni opponibili al creditore. — Regole generali. — Perché si limitino le eccezioni sulla forma e sulla sostanza. — Eccezioni personali. — Delle eccezioni di compensazione. — Prova ed effetti dell'eccezione.

Dell'esecuzione e cambiaria. — Perché rigorosa. — Sequestro. — Titolo esecutivo. — Se sia titolo per iscrivere ipoteca e formula esecutiva. — Precetti. — Efficacia delle opposizioni. — Chi possa sospendere l'esecuzione e quando

Della decadenza. — Ragioni e cause della decadenza. — Se si estenda anche all'avallante. — Diritti di chi rimborsò una cambiale decaduta.

Dell'azione di arricchimento. — Quando sia ammessa. — A chi e contro di chi spetti. — Natura dell'azione. — Difetto di provvista di fondi al domicilio, se fatto dal trattario.

Della prescrizione cambiaria. — Misura del tempo. — Confronti colla prescrizione ordinaria commerciale e colla civile. — Decorrenza del termine. — Perenzione. — Se decorra contro i militari in servizio, contro la moglie, i minori e gli interdetti. — Giuramento. — Interruzione. — Sospensione.

Del vaglia cambiario. — Denominazioni diverse. — Caratteri speciali. — Norme cambiari, applicabili ed inapplicabili.

Ordini in derrate. — Funzione economica. — Definizione. — Ordini in merci. — Giorni di tenitura. — Norme cambiari applicabili ed inapplicabili agli ordini in derrate.

Assegno bancario. — Carattere economico. — Differenze e caratteri comuni colla cambiale e col biglietto di banca. — Carattere giuridico. — Principi cambiari applicabili e non applicabili allo *chèque*.

La nave. — Sua natura giuridica. — Diritto di seguito. — Accessori. — Elementi personali ed elementi reali. — Iscrizione. — Atto di nazionalità. — Bandiera.

Il capitano. — Suoi doveri. — Attribuzioni e privilegi quale direttore nautico, quale ufficiale di stato civile, quale notaio e quale ufficiale di polizia giudiziaria. — Sanzioni penali. — Responsabilità civile. — Facoltà ordinarie e straordinarie. — Formazione dell'equipaggio. — Prestiti a cambio marittimo necessario durante il viaggio. — Registri di bordo. — Relazione. — Verificazione.

Il contratto d'arruolamento. — Sua indole giuridica. — Paccotiglia. — Diverse specie di arruolamenti. — Rottura del viaggio prima e dopo la partenza. — Rottura volontaria, per caso fortuito o forza maggiore. — Perdita dei salari in caso di naufragio.

Il contratto d'appalto. — Nozione. — Forme. — Contratto di costruzione di nave. — Sua natura giuridica. — Forma estrinseca. — Trascrizione. — Costruttori navali.

Il contratto di compra-vendita. — Nozioni generali. — Carattere giuridico. — Cosa. — Prezzo. — Decorramento di rischi.

Compra-vendita di mobili. — Tradizione della cosa — reale — consensuale — virtuale — di cose destinate a viaggiare — di cose depositate nei magazzini generali. — Compra-vendite ai pubblici incanti. — Prezzo.

Cumpra-vendita con condizione sospensiva. — A peso e misura — su assaggio — a scelta — su campione — a termine — a mercato fermo — a premio.

Inadempimento del contratto di compra-vendita. — Effetti dell'inadempienza. — Pericolo imminente. — Ritenzione. — Rivendicazione. — Effetti dell'inadempimento da parte del venditore. — Esecuzione coattiva. — Risoluzione del contratto.

Compra-vendita di navi. — Applicabilità delle regole generali. — Forma — Legge applicabile. — Accessori. — Alienazione parziale.

Il contratto di pegno. — Natura del contratto. — Regole generali. — Patto commissorio. — Pegno commerciale.

Pegno navale. — Brevi cenni storici. — Ipoteca navale. — Forma del pegno. — Surrogazione nell'indennità dovuta dagli assicuratori. — Rinnovazioni ipotecarie. — Ipoteca giudiziale e legale.

Il contratto di trasporto. — Natura e scopo. — Le persone dei contraenti. — Forma. — Prezzo. — Tragitto. — Facoltà del mittente — del destinatario — Arrivo a destinazione.

Il contratto di noleggio. — Sua natura giuridica. — Nolo differenziale. — Diverse specie di noleggio.

Doveri del noleggiante e del capitano e doveri del noleggiatore. — Stato della nave. — Tonnellaggio. — Caricamento e scaricamento. — Pagamento del nolo. — Stallie e contro stallie.

La polizza di carico. — Sua natura giuridica. — In che si distingue dal contratto di noleggio. — Diversi uffici ai quali può servire. — Forma estrinseca. — Enunciazione della polizza — nominativa — all'ordine — al portatore. — Moltiplicità di originali. — Polizze create in occasione di trasbordi. — Diversità nel contenuto delle polizze. — Ricevuta.

Delle avarie — Che sieno. — Specie. — Estremi essenziali delle avarie generali. — Getto. — Avarie considerate comuni. — Avarie particolari.

Della contribuzione. — Quali cose ed in quali proporzioni contribuiscano. — Perché la nave ed il nolo contribuiscano per la sola metà. — Osservazioni critiche. — Regole di York. — Convenzioni in contrario. — Cose caricate senza polizza. — Carico sopra coperta. — Getto che salva la nave e successiva perdita della medesima. — Regolamento di avaria.

Trasporti ferroviari. — Natura loro speciale. — Condizioni e modi di esecuzione. — Tariffe. — Responsabilità delle imprese per ritardi e danni. — Trasporti cumulativi.

Trasporti di persone e di notizie. — Trasporto di persone con nave. —

Norme d'ordine pubblico e d'ordine privato. — Trasporti con ferrovia. — Ritardi. — Disastri. — Imprese telefoniche — postali — telegrafiche.

Il contratto di cambio marittimo. — Caratteri giuridici speciali di questo contratto. — Confronti col contratto di società — col mutuo — e col pegno ed ipoteca — Cambio marittimo volontario e necessario. — Su quali cose possa essere costituito. — Profitto marittimo. — Insufficienza della cosa vincolata. — Perdita totale o parziale della cosa vincolata. — Eccedenza di valore. — Concorso di più cambi. — Cambiamento di via di viaggio, e di nave. — Reticenze. — False dichiarazioni. — Patto di esonero dai rischi della navigazione. — Tempo dei rischi. — Contribuzione in avaria generale. — Convenzioni in contrario. — Avarie particolari.

Il contratto di assicurazione. — Definizione. — Suoi caratteri speciali. — Somma assicurata — Polizza d'abbonamento. — Cessione della polizza. — Riassicurazione.

Elementi essenziali del contratto d'assicurazione. — Assicuratore. — Assicurato. — Consenso. — Premio. — Rischio.

Oggetti del rischio assicurato. — Oggetti terrestri. — Nave. — Colonna. — Nolo. — Prestiti a cambio marittimo. — Merci. — Profitti sperati. — Spese. — Oggetti esclusi.

Durata a causa del rischio. — Durata del rischio nelle assicurazioni terrestri. — Navi. — Nolo. — Merci. — Colpa e dolo dell'assicurato. — Baratteria.

Il rischio assicurato. — Sua natura giuridica. — Rischi di guerra. — Incendio. — Rischio locativo. — Ricorso dei vicini. — Grandine. — Trasporti terrestri. — Insolvibilità del debitore. — Rischi marittimi.

Risoluzione del contratto d'assicurazione. — Principi. — Difetto di rischi. — Sistema e conflitto di polizze. — Aggravamento dei rischi. — Fallimento dei contraenti.

Il risarcimento. — Avvisi del sinistro. — Spese di salvataggio. — Prova. — Liquidazione del danno. — Perizia. — Pagamento.

Dell'abbandono. — In che consista. — In quali casi sia ammesso. — Azione d'avarea. — Clausola « franco d'avarea » « comune » « reciproca » « particolare ». — Difetto di notizie. — Assicurazioni successive. — Innavigabilità relativa. — Termine. — Forma. — Estensione.

Surrogazione e prescrizione — Surrogazione personale e reale. — Surrogazione dell'indennità alla nave perduta. — Termine della prescrizione. — Decorrenza. — Azioni di nullità. — Azioni per pagamento di premio.

I privilegi marittimi. — Concetto generale del privilegio. — Ragione speciale dei privilegi marittimi. — Classificazione dei privilegi quanto all'oggetto. — Criteri sulla graduazione dei privilegi.

Del fallimento in generale. — Natura e scopo del fallimento. — Se sia ragionevole limitare il fallimento ai commercianti. — Chi può cadere in

istato di fallimento. — Se sia necessario l'esercizio attuale del commercio. — Fallimento del defunto — delle società — degli stranieri. — Universalità del fallimento.

Dello stato del fallimento. — Momentaneo squilibrio. — Sospensione o cessazione dei pagamenti. — Eccezioni di buona fede. — Continuazione dei pagamenti con mezzi fraudolenti. — Debito unico insoluto. — Debiti civili. — Inadempimenti contrattuali.

Della dichiarazione di fallimento. — Obbligo del fallito di denunciare la sospensione. — Termine. — Sanzioni. — Documenti che devono depositarsi. — Efficacia probante dei documenti stessi. — Istanza del creditore. — Forma della richiesta. — Dichiarazione d'ufficio. — Elenco dei protesti.

Dei provvedimenti della sentenza dichiarativa e delle opposizioni contro la medesima. — Enumerazione specifica dei provvedimenti e loro scopo. — Opposizione e appello. — Chi ha diritto di proporlo. — Avanti a chi si propone ed in che modo.

Degli effetti della dichiarazione di fallimento. — Uffici dai quali il fallito è escluso. — Effetti riguardo al patrimonio — L'esercizio delle azioni in giudizio. — Risoluzioni contrattuali relative alle scadenze ed agli interessi.

Dell'amministrazione del fallimento. — Curatore — Delegazione. — Giudice. — Suggellamento. — Inventario. — Funzioni preliminari — nell'interesse comune e nell'interesse particolare del fallito e dei creditori — e funzioni riflettenti l'interesse pubblico.

Della liquidazione del passivo. — Verificazione. — Crediti privilegiati — con pegno ed ipoteca. — Diritti della moglie del fallito. — Ipoteca legale. — Lucri dotali.

Della liquidazione dell'attivo. — Vendita dei mobili e degli immobili. — Della rivendicazione — procedura — effetti.

Della ripartizione dell'attivo e della chiusura del fallimento. — Cessazione e sospensione delle operazioni. — Riapertura del fallimento.

Del concordato. — Amichevole e stragiudiziale. — Forzato e giudiziale. — Formazione. — Opposizione. — Omologazione. — Annullamento. — Risoluzione.

Del fallimento delle società. — Dichiarazione. — Suoi effetti riguardo ai soci ed ai creditori e riguardo alla diversa natura delle società. — Concordati sociali — e concordati particolari.

La moratoria, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziaria. — Chi possa essere ammesso a tale beneficio. — Condizioni. — Procedura sulla domanda. — Convocazione dei creditori. — Provvedimenti. — Effetti della concessione. — Accordo coi creditori. — Omologazione. — Effetti dell'accordo omologato. — Annullamento e risoluzione dell'accordo e loro effetti. — Penalità.

Prof. P. ASCOLI.

VIII.

PROGRAMMA DI CALLIGRAFIA.

I. CORSO (*Classe indistinta*).

Esercitazioni progressive e riassuntive sopra la scrittura corrente tedesca ed americana ovvero corrente inglese, e relative applicazioni con esercizi di corrispondenza commerciale. Inoltre esercizi di scrittura francese o rotonda e relative applicazioni.

II. CORSO. (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Esercitazioni sulla scrittura italiana ovvero bastarda ed applicazioni. — Perfezionamento delle scritture apprese nel precedente anno, ed applicazioni di corrispondenza, di lavori commerciali e di ragioneria.

III. CORSO (*Classe commerciale*).

Gli alunni vengono esercitati sopra la scrittura gotica e perfezionati nelle scritture già studiate, con relative applicazioni di lavori commerciali e di corrispondenza.

NB. L'esame di calligrafia, come quelli delle altre materie d'insegnamento, è obbligatorio; e viene dato sopra gli esercizi di corrispondenza e lavori commerciali eseguiti nel corso delle lezioni e secondo il metodo del professore insegnante.

Prof. G. PAOLETTI.

IX.

BANCO MODELLO.

(PRATICA COMMERCIALE)

ORDINAMENTO GENERALE.

Nel Banco modello trovano larga applicazione gli insegnamenti teoretici di istituzioni di commercio, d'aritmetica commerciale e politica, di computisteria e ragioneria in quanto riguardano il commercio e la banca, di diritto e di geografia e statistica commerciale, di calligrafia, e delle lingue straniere per ciò che si attiene alla corrispondenza e alla computisteria mercantile. Vi sono ammessi alunni del secondo e del terzo anno iscritti nella classe di commercio e in quella di magistero per la ragioneria; e vi sono anche chiamati per turno gli allievi del quarto anno di quest'ultima classe, e quelli del quinto anno della classe di magistero per le lingue straniere, affinché aiutino i professori nella vig'anza sul lavoro degli alunni dei corsi inferiori, e acquistino essi stessi più sicura conoscenza di così fatto lavoro.

Gli allievi di ciascun anno di corso lavorano quali supposti agenti di una casa di commercio simulata. Nulla di meno quando quelli di un anno, del secondo specialmente, fossero tanto numerosi da rendere, se non impossibile, malagevole una partizione di funzioni tale che dia a tutti lavoro costante ed assiduo, essi verrebbero divisi in due gruppi, simulando per ciascuno una casa distinta.

Nella casa o nelle case simulate per dar lavoro agli alunni del secondo anno di corso si svolgono supposte operazioni in mercanzie per conto proprio o altrui o in conto sociale, compiute le più volte sulla piazza o nell'interno dello Stato, e inoltre le più semplici operazioni di banca.

La casa simulata per l'istruzione degli allievi del terzo anno intende al grande commercio di importazione e di esportazione, all'esercizio di qualche industria semplice, e inoltre alle operazioni di banca e di borsa di ogni fatta.

Perchè gli alunni di questo anno possano formarsi un concetto chiaro del modo con cui è disciplinata nelle banche la più importante fra le operazioni passive, si suol supporre che la casa riceva depositi in conto corrente a interesse da numerosi clienti.

Gli allievi dei due anni di corso, oltre al lavoro di corrispondenza e di computisteria proprio della casa simulata in cui operano, sono chiamati a compiere quello pure che riguarda le lettere, i documenti, gli stati e i prospetti di ogni indole e forma che dovrebbero pervenire alla casa stessa in seguito all'inizio, al compimento e alla liquidazione degli affari a cui attende. E le lettere, i telegrammi, i documenti e i prospetti, che, secondo gli affari simulati, vengono dall'estero e vanno all'estero, si compilano nell'una o nell'altra delle lingue straniere, le quali s'insegnano alla Scuola.

Gli alunni addetti al lavoro di ciascuna casa simulata sono divisi in sezioni, di cui una attende alla corrispondenza e all'inizio degli affari, un'altra ai calcoli e alla compilazione delle prime note, una terza alla tenuta dei registri principali, e altre a quella dei numerosi libri elementari, alla compilazione dei bilanci e delle situazioni mensili e alla preparazione dei documenti computistici di ogni maniera. Nel terzo anno v'ha inoltre una sezione deputata al lavoro che procede dai depositi in conto corrente, e una per la costruzione dei diagrammi dimostrativi o calcolatori. Gli studenti passano dall'una all'altra sezione, e si cerca, per quanto consentano le esigenze del lavoro e le particolari attitudini di ciascuno, che tutti nel corso d'un anno lavorino successivamente in tutte.

La casa o le case simulate per l'istruzione degli allievi del secondo anno han capitale modesto, che si suppone fornito o da un solo negoziante o da più riuniti in società in nome collettivo. La casa per le esercitazioni degli alunni del terzo anno si suppone istituita con largo capitale da una società in accomandita semplice o per azioni. Le ditte delle case mutano ogni anno, e si traggono dai nomi dei migliori alunni, che hanno compiuto recentemente il corso.

Le scritture della casa o delle case simulate per gli allievi del secondo anno sono tenute, anche nei registri principali, in forma strettamente analitica. Sono invece sintetiche le scritture del mastro dell'altra casa, per ciò che s'attiene alle compere e vendite di mercanzie, all'esercizio industriale e ai depositi in conto corrente, e trovano il loro sviluppo in acconci libri elementari.

Acciò sia possibile larga divisione e assiduità piena di lavoro, si fan compilare le prime note su fogli volanti anzichè su di un registro, pratica questa seguita presso non poche imprese vaste. E perchè anche la tenuta del mastro e dei meno facili libri elementari possa riuscire, e nel contenuto e nella forma, pienamente regolare, si dispone che vengano prima composte le minute delle loro scritture.

Affinchè possano formarsi e mantenersi nella Scuola di banco tradizioni buone, e sia agevole seguire sempre nella corrispondenza e nella compilazione dei documenti e delle scritture le formule reputate migliori e come tali adottate, si conservano ordinatamente, non pure i registri, la corrispondenza e i documenti, ma anche le minute e i prospetti de' calcoli fatti nei vari anni; e gli allievi, specialmente quando devono attendere a lavori che siano nuovi per loro, vengono invitati a ricercare e ad esaminare quello che si è fatto in casi analoghi negli anni precedenti.

Dovendo il Banco modello essere scuola di pratica vera e reale, si dispone che gli affari simulati vengano compiuti e liquidati nei precisi modi che effettivamente si seguono nelle case di commercio e di banca meglio ordinate. Onde i professori, più che dai libri, sogliono attingere le notizie e i dati necessari dagli uomini d'affari e dalle più importanti case di Venezia e di fuori. E poichè esso ha da fornire non pure l'istruzione, ma una vera educazione mercantile, così si esige rigorosamente che tutte le operazioni e tutti i singoli lavori, anche più umili, siano sempre compiuti colla serietà, colla coscienza e coll'esattezza indispensabili nella pratica reale degli affari, e che, quando il corso de' negozi simulati lo vuole, gli alunni lavorino eziandio in ore straordinarie.

II. ANNO (*Classe di commercio e di magistero per la ragioneria*).

Instituzione della casa. — Inventario iniziale se si tratta di un'impresa individuale. — Contratto sociale se trattasi di impresa collettiva. — Conferimento di beni da parte dei soci, versamento di somme in conto o a saldo delle quote sociali.

Preparazione e apertura dei registri principali ed elementari.

Operazioni simulate. — Compere e vendite di mercanzie per conto proprio, su piazza e fuori piazza, nei vari modi con cui nella pratica sogliono seguire, o direttamente senza intermediari, o coll'intervento di sensali o di commessi viaggiatori o di rappresentanti, a pronta cassa, in conto corrente, contro accettazioni cambiarie, ecc.

Acquisti e vendite di mercanzie d'ordine e per conto altrui. — Vendite e compere di merci fatte da commissionari della casa d'ordine e per conto suo.

Compere e vendite di merci in conto sociale con altri, nei modi e nelle forme determinate dalle condizioni varie con cui possono sorgere le associazioni in partecipazione.

Pagamenti di noli, di dazi, di senserie, di spese di spedizione ecc.

Incassi o pagamenti in conto o a saldo di crediti o debiti.

Depositi di somme presso banche. — Prelevamenti.

Accettazione e pagamento di tratte e di assegni altrui. — Avalli.

Emissione di tratte, loro negoziazione. — Acquisto di cambiali sull'Italia o di divise sull'estero, loro incasso o loro cessione.

Presentazione di effetti allo sconto presso banche.

Rinnovazioni di cambiali. — Protesti per mancata accettazione o mancato pagamento. — Rivalse.

Rimesse di fondi per mezzo di cambiali o divise, o mercè di vaglia cambiari o di assegni bancarii.

Acquisti e vendite di titoli di credito pubblico o industriale; riscossioni di interesse o di dividendi su tali titoli. — Riporti di titoli di credito ottenuti o concessi.

Operazioni di commissione in banca.

Affari di banca in conto sociale a un mezzo con un partecipante nazionale o straniero.

Liquidazioni, calcoli, documenti mercantili. — Fatture. — Distinte dei pesi o delle misure. — Conti di costo e spese o conti di netto ricavo.

Polizze di carico e polizze di assicurazione.

Regolamenti d'avarie generali e particolari.

Liquidazioni di conti sociali in mercanzie.

Conteggio degli interessi nei conti correnti secondo i diversi metodi in uso. — Estratti dei conti correnti.

Cambiali nelle varie forme e nelle varie lingue. — Vaglia cambiari. — Assegni bancarii, *chèques*, ecc. — Conteggio degli sconti. — Distinte di sconto e di negoziazioni di effetti, *bordereaux*, ecc.

Esame dei listini delle borse nazionali e straniere. — Calcolo della parità nei cambii.

Atti di protesto, conti di ritorno.

Liquidazioni di conti sociali per affari di banca.

Corrispondenza. — La corrispondenza non si svolge su temi generici, ma segue e rispecchia l'andamento degli affari che si suppongono trattati dalla casa. Come fu già detto, essa abbraccia tanto le lettere che la casa stessa dovrebbe scrivere, quanto quelle che dovrebbe ricevere. Volendo poi scinderla in vari gruppi, noi troveremo:

Circolari;

Lettere per iniziare rapporti d'affari sia per conto proprio, sia in commissione;

- » chiedere o accordare la rappresentanza in determinate piazze;
- » chiedere o dare informazioni;
- » chiedere o fare offerte impegnative o non impegnative di merci su campione o senza campione;
- » dare o accettare commissioni;
- » accompagnare conti d'acquisti, di vendita o di netto ricavo;
- » annunziare emissioni di tratte o accettazioni delle medesime;

- Lettere per rimettere o accusar rimesse di vaglia o cambiali;
- » annunziare avarie particolari o generali;
 - » lagnarsi di differenze rinvenute nel peso e nella qualità delle merci;
 - » chiedere, dibattere, accordare o negare abbuoni, per rimettere questioni in arbitri;
 - » annunziare acquisti e vendite di divise e di valori pubblici;
 - » accompagnare conti correnti, prospetti di liquidazione, ecc.;
 - » rilevare e rettificare errori di conteggio;
 - » aprir crediti;
 - » ritornare cambiali protestate;
 - » annunziare sospensioni di pagamenti, per trattare e concludere componimenti amichevoli, ecc.

Tenuta di registri. — Copia lettere, suo repertorio.

Prime note, giornale e mastro a partita doppia.

Libri delle compere e delle vendite. — Scontri di magazzino.

Libri delle mercantie comperate e vendute per conto proprio e in conto sociale. — Libri delle vendite e delle compere per commissione.

Libro di cassa.

Libri per la registrazione delle cambiali attive e passive. — Scadenzarii.

Partitario dei conti correnti semplici e ad interesse.

Registrazione nei sopradetti libri di tutti gli affari simulati e della liquidazione loro.

Puntatura di registri alla fine di ogni mese. — Formazione dei bilanci e delle situazioni mensili. — Loro collegamento.

Chiusura dell'esercizio. — Formazione dell'inventario. — Valutazione delle mercanzie invendute. — Valutazione dei titoli di credito. — Calcolo delle quote d'ammortamento del costo dei mobili. — Conteggio del risconto sulle cambiali attive e passive.

Liquidazione e partizione dell'utile dell'esercizio. — Registrazione della perdita eventuale. — Chiusura di tutti i registri.

III. ANNO (*Classe di commercio e di magistero per la ragioneria*).

Instituzione della casa. — Il contratto sociale. — Determinazione del capitale dell'impresa e delle varie sue quote a carico dei singoli soci accomanditarii o accomandanti. — Conferimento di beni e vorsamento di somme in conto o a saldo delle quote di capitale proprio o in accomandita. — Casi di società in nome collettivo che si trasformano in società in accomandita semplice o per azioni. — Determinazione e liquidazione del capitale della ditta che cessa.

Disposizione e apertura dei vari registri principali ed elementari. — Scritture d'impianto.

Operazioni simulate. — Importazione di mercanzie d'ogni specie per interi carichi o in grosse partite dalle principali piazze del mondo nei vari modi nei quali sogliono farsi, o contro accettazioni di tratte o dietro apertura di credito ottenute in piazze bancarie italiane od estere.

Vendite delle mercanzie viaggianti, o dal bordo, o in punto franco, o in magazzini generali o privati, nelle varie forme in uso.

Insetta di mercanzie per l'esportazione, loro spedizione e vendita all'estero.

Le stesse operazioni compiute in conto sociale con altre case, una o più, nazionali od estere.

Compere e vendite di mercanzie a termine, ferme o a premio.

Acquisto di canape greggio, di zolfo in pani o di solfato di rame in cristalli. — Loro lavorazione o macinazione simulata. — Vendita del canape lavorato, dello zolfo o del solfato di rame macinato. — Esercizii supposti di altre industrie di pari semplicità.

Sconti, acquisti e cessioni di cambiali italiane o di divise estere. — Provviste di fondi ai banchieri da cui sono ottenute aperture di credito. — Ritiri di fondi dall'estero.

Compere e vendite a contanti, o a termine, od a premio, di titoli di credito di ogni fatta su piazze italiane, o su piazze estere.

Riporti ottenuti o consentiti.

Anticipazioni semplice o in conto corrente date o avute sopra pegno di titoli o di mercanzie.

Emissioni di lettere o circolari di credito. — Pagamenti di somme sopra lettere o circolari emesse da altri.

Partecipazione in grandi operazioni finanziarie.

Operazioni in conto sociale con due o più case estere per fruire delle variazioni nei corsi dei cambi e dei titoli di credito.

Operazioni di banca compiute per conto di terzi.

Ricevimento di depositi in conto corrente a interesse.

Liquidazioni, calcoli, documenti computistici. — Arbitraggi in mercanzie. — Conti simulati d'acquisto e di vendita, avuto riguardo agli usi speciali delle piazze in cui si suppone che le operazioni debbano seguire.

Fatture secondo gli usi delle varie piazze. — Fatture provvisorie e fatture definitive di resa nel commercio dei grani coll'Oriente.

Liquidazione dei conti sociali in mercanzie con case estere.

Chiusura dei conti correnti di ogni indole, semplici o ad interesse, in moneta nazionale o straniera, *suo* o *loro* ovvero *mio* o *nostro*, e secondo gli usi delle varie piazze. — Estratti di conti correnti.

Distinte di sconto e *bordereaux* in varie lingue per l'incasso, la negoziazione o la compera di divise e di altri titoli di credito.

Arbitraggi per affari di borsa. — Esame dei listini delle principali borse straniere. — Calcoli delle parità nei corsi dei cambi e nei prezzi dei vari titoli di credito.

Liquidazione dei conti sociali per affari di banca con due o più case estere.

Conteggio dei valori matematici dei titoli di rendita pubblica, delle obbligazioni ferroviarie e delle altre rimborsabili per via di estrazione a sorte, con o senza premio. Ricerca delle parità nei prezzi di titoli diversi fra loro.

Costruzioni di diagrammi nelle forme più usate per la rappresentazione delle variazioni nei prezzi delle varie mercanzie o dei vari titoli di credito nel corso del tempo, e per quella del movimento dei diversi affari di una impresa.

Costruzioni di diagrammi calcolatori per la determinazione delle parità nei costi dei cambi o nei prezzi d'un dato titolo di credito o d'una data mercanzia in diverse piazze.

Corrispondenza. — Per la corrispondenza di questo corso non ci sarebbe che da ripetere quello che fu detto pel corso precedente. Solo è opportuno notare che, per la maggiore estensione degli affari e pei rapporti che la casa finge d'avere fuori d'Italia, ha una prevalenza l'epistolario in lingue straniere, cioè francese, tedesca e inglese. Ricorre anche più frequentemente la corrispondenza relativa ad aperture di credito e ad operazioni di banca.

Tenuta dei registri. — Copia lettere e suo repertorio.

Prime note, giornale e mastro a partita doppia.

Libri delle compere e delle vendite. — Scontri di magazzino.

Libri delle mercanzie comperate e vendute per conto proprio o in conto sociale.

Libri per le scritture dell'esercizio industriale. — I conti alle materie prime e ai prodotti compiuti, alla mano d'opera, alle spese d'imputazione diretta e a quelli generali. — I conti di lavorazione o di fabbricazione per la determinazione dei costi.

Libri di cassa.

Scontri di portafoglio. — Libri per la registrazione degli assegni o delle cambiali da pagare. — Scadenzarii.

Partitario dei corrispondenti.

Libri per le scritture relative ai depositi in conto corrente. — *Giornale numerico dei depositi; giornale numerico dei rimborsi; conto generale dei depositanti; prospetti per il conteggio delle competenze cumulative d'interessi maturati sui depositi in ciascun mese; partitario dei depositanti; giornale-partitario a riscontro dei precedenti registri.*

Registrazione nei sopradetti libri di tutti gli affari simulati e della liquidazione loro.

Puntatura mensile dei registri. — Formazione dei bilanci e delle situazioni alla fine di ciascun mese. — Loro collegamento.

Chiusura dell'esercizio. — Valutazione delle mercanzie, delle materie prime e dei prodotti in essere nei magazzini. — Valutazione dei titoli di credito pubblico od industriale. — Calcolo del risconto sulle cambiali attive e passive. — Conteggio delle quote d'ammortamento delle spese di primo impianto, del costo degli stabili, dei mobili e di quello del capitale fermo industriale.

Liquidazione e partizione dell'utile dell'esercizio. — Formazione di fondi di riserva.

Imputazione e registrazione della perdita eventuale.

Chiusura dei registri tutti.

Prof. FABIO BESTA

Prof. ENRICO CASTELNUOVO.

X.

STORIA DEL COMMERCIO.

III.º ANNO (*Classi commerciale, consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Origini, svolgimento storico, funzione del commercio. — Condizioni naturali che promuovono l'esercizio del commercio. — Sue forme primitive. — Strade, mercati, carovane. — Origini del commercio fluviale e marittimo. — Moneta e strumenti monetari. — Partizione cronologica della storia commerciale. — Suoi intimi nessi colla storia politica — Funzione economica e sociale del commercio.

L'antichità. — Indole e corso della civiltà orientale. — L'Egitto: industrie, commercio interno ed esterno, regni di Psammetico, di Neco e di Amasi. — Caldea e Assiria: strade commerciali, industrie di lusso a Babilonia e a Borsippa, navigazione del golfo Persico. — Carovane dall'India e per l'India.

Il bacino del Mediterraneo. — I Fenici: porti, industrie, traffici terrestri e marittimi, colonie, relazioni con gli Ebrei, circumnavigazione dell'Africa. — Fondazione di Cartagine, sua potenza politica ed economica, viaggi di Annone e di Imilcone.

I Greci: condizioni privilegiate, colonie dell'Asia Minore, colonie occidentali, centri più cospicui e articoli più importanti del traffico, industrie. — Conseguenze delle imprese d'Alessandro. — L'Egitto sotto i Tolomei. — Rodi e le leggi rodie.

Notizie sulla civiltà etrusca. — I Romani: trattati e guerre con Cartagine, commercio dei grani e degli oggetti di lusso, vie principali dei traffici in Oriente e in Occidente. — Strade militari — Cause dell'impovertimento dell'impero. — Benefici effetti della conquista romana.

Caratteri generali del commercio e dell'economia pubblica presso gli an-

tichi. — La schiavitù. — Sua ragione e azione sociale. — Istituti economici. — Istituti giuridici nei loro rapporti col commercio.

I primi secoli del Medio Evo. — Il Cristianesimo: suoi effetti, monachismo orientale, ordini religiosi dell'Occidente. — Invasioni e stanziamenti germanici. — Carlomagno: sue relazioni coi Bizantini e cogli Arabi.

L'impero orientale: marineria, commercio, editti giustinianeï, introduzione della seta. — L'islamismo: rapide conquiste, traffici, viaggi, studi geografici, civiltà degli Arabi. — Loro decadenza.

Il feudalismo; la proprietà territoriale identificata colla sovranità, diritti e balzelli feudali, costrizioni imposte al commercio e all'industria, reazioni che ne seguirono.

Conseguenze delle crociate: incremento della borghesia, progressi della navigazione e del commercio marittimo, industrie importate in Europa, diffusione dei prodotti orientali.

Il commercio e l'industria degli italiani nel Medio Evo. — Ragioni economiche della rivoluzione comunale. — Milano e i comuni lombardi.

Le città marinare. — Priorità del commercio amalfitano in Oriente e sua decadenza. — Esordi e progressi del traffico marittimo di Venezia, Pisa e Genova. — Loro relazioni con Bisanzio, parte presa alle crociate, fattorie e quartieri nella Siria. — Fondazione dell'impero latino e supremazia di Venezia. — Ristabilimento dell'impero greco e preponderanza di Genova. — Commercio italiano nel Mar Nero, rivalità fra Genovesi e Veneziani, guerra di Chioggia e pace di Torino. — Rovesci di Pisa. — Ordinamento delle colonie italiane. — Loro fine.

Firenze: costituzione politica, arti maggiori e arti minori, conflitti di classe. — Le industrie dei fiorentini e il loro commercio in Italia, in Francia, in Oriente.

Le *Tavole amalfitane*, il *Consolato del mare*, le *Consuetudini* di Trani, il *Costituto* di Pisa, il *Capitolare nautico* di Venezia: ricerche e controversie. — L'invenzione della bussola. — Regime delle spedizioni mercantili. — Contratti marittimi. — I grandi viaggi terrestri: Marco Polo. — I banchi. — La cambiale.

Costituzione e vicende del Banco di San Giorgio.

Il commercio medioevale nella Spagna, in Francia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Germania.

La Spagna. — Dominazione degli Arabi, lotta nazionale, prevalenza dello spirito religioso e guerresco. — Le città a mare.

La Francia. — Prosperità del mezzogiorno, crociata albigese, supremazia politica del settentrione. — Fiere e strade commerciali. — Le corporazioni degli artefici nel medio evo e il *Libro dei mestieri*. — I *Rôles d'Oléron*. — Navigazioni alle coste africane. — La guerra dei cento anni.

L'Inghilterra. — Elemento normanno ed elemento anglo-sassone. — Prin-

cipi del commercio e dell'industria inglese. — Edoardo III e il lanificio. — Lotte esterne ed interne.

I Paesi Bassi. — Le provincie settentrionali. — Ricchezza dei comuni fiamminghi. — Le galere veneziane di Fiandra. — Emporio di Bruges. — Quando e come il centro del commercio passasse ad Anversa.

La Germania. — Lega renana. — Lega sveva. — Primi trattati fra le città baltico-tedesche. — Organamento, traffici, tattorie, potenza della lega anseatica. — *Statuti di Wisby e Diritto di Lubeca*. — Mercanti italiani in Germania e mercanti tedeschi in Italia.

La rivoluzione economica che apre l'età moderna — Unificazione degli Stati e consolidamento dell'autorità regia: effetti che dovevano conseguirne nell'amministrazione, nel sistema tributario e in generale nell'economia pubblica. — Le poste.

Rivolgimento commerciale prodotto dalla scoperta dell'America e della via marittima alle Indie. — Venezia rovinata nel traffico delle spezie. — Decadenza della lega anseatica. — Prodotti nuovi.

La riforma: beni ecclesiastici secolarizzati, esaltazione del sentimento nazionale, impulsi nuovi all'attività.

Le miniere americane: abbondanza di metalli preziosi in Europa e conseguenze che ne derivarono. — Aumento della ricchezza mobile. — Il nuovo sistema coloniale: confronti coll'antichità e col medio evo.

I Portoghesi e gli Spagnuoli. — Viaggi e scoperte dei Portoghesi. — Conquiste di Albuquerque. — Possedimenti e fattorie dalla costa occidentale africana fino al Giappone. — Traffico dei coloniali e tributi imposti agli indigeni. — Organamento del commercio portoghese e suoi inconvenienti. — Amministrazione delle colonie. — Decadenza del Portogallo.

Gli Spagnuoli. — Viaggi di Cristoforo Colombo e successive scoperte. — Viaggio di Magellano e relazione di A. Pigafetta. — I *Conquistadores*. — La Spagna trapianta una società vecchia in un mondo nuovo. — Regime interno delle colonie. — Le miniere. — Monopolio e porti privilegiati. — Il Consiglio delle Indie. — Politica funesta di Filippo II. — Regni disastrosi di Filippo III e di Filippo IV. — Il contrabbando. — Estinzione del ramo spagnuolo degli Absburgo.

Gli Olandesi — Lotta contro gli Spagnuoli e fondazione della *Repubblica delle provincie unite*. — Prime spedizioni alle Indie. — La Compagnia delle Indie orientali. — Perchè fossero istituite nel secolo decimosettimo le Compagnie privilegiate. — Spirito mercantile dell'Olanda, prevalenza sulla Spagna e sul Portogallo, estensione del suo impero coloniale. — Fisionomia d'una colonia olandese. — Articoli del commercio asiatico. — Commercio di trasporto. — Storia della Compagnia delle Indie occidentali. — Viaggi nell'Oceania. — Industrie olandesi. — Abusi della speculazione. — Guerre coll'Inghilterra. — Guerre colla Francia. — Errori commessi dalla Compagnia delle

Indie orientali, importanza esagerata ch'essa attribuiva al traffico delle spezie. — Sua rovina finanziaria.

Gli Inglesi. — La politica nazionale dei Tudor. — Il regno d'Elisabetta: viaggi e scoperte, industrie, compagnie mercantili. — Trasformazione nel regime agricolo dell'Inghilterra e primi stabilimenti coloniali. — Le emigrazioni dei Puritani sotto gli Stuardi. — Elementi che concorsero a colonizzare l'America settentrionale. — Come l'inglese sia il popolo colonizzatore per eccellenza. — Tre specie di colonie inglesi: loro caratteri peculiari. — Rivalità coll'Olanda. — L'*Atto di navigazione*: giudizi diversi sulla sua opportunità ed efficacia. — Compagnie pel commercio colla Virginia e colla Nuova Inghilterra. — Origine e progressi della Compagnia delle Indie orientali, sua espulsione dall'impero del Gran Mogol e suo ritorno — Rivoluzione del 1688 e alleanza dell'Inghilterra coll'Olanda contro la Francia. — Nuova Compagnia delle Indie nel 1698, fusione delle due associazioni nel 1702. — La Banca d'Inghilterra. — Conseguenze politiche e commerciali della guerra per la successione spagnuola.

I Francesi. — Il Rinascimento in Francia: influenza italiana, industrie di lusso e industrie artistiche. — Imprese marittime e tentativi di colonizzazione sotto i Valois. — Le *Capitolazioni*. — Guerre religiose e civili. — Enrico IV e il Sully: riordinamento interno, cure speciali date all'agricoltura. — Colonie nel Canada. — L'amministrazione del cardinale di Richelieu. — Nuovi stabilimenti francesi. — L'opera finanziaria del Colbert. — Il colbertismo. — Progressi delle manifatture, grandiosità delle opere pubbliche, incremento della marineria. — Privilegi accordati alla Compagnia delle Indie orientali. — Altre compagnie pel commercio coll'Africa e coll'America. — Le Antille. — Morte del Colbert e revoca dell'editto di Nantes. — Dissesto economico e sociale originato dalle guerre di Luigi XIV. — Pace di Utrecht e perdite coloniali della Francia. — La Reggenza. — Esposizione critica del sistema di Law.

Imprese e rivolimenti coloniali nel secolo XVIII. — La Compagnia francese delle Indie orientali: il Dumas, il La Bourdonnais, il Duplex. — Lotte cogli inglesi e compromesso del 1754. — Guerra dei sette anni e fine della potenza francese nelle Indie.

Conflitti tra francesi e inglesi nell'America settentrionale. — Per la pace di Parigi la Francia perde il Canada e la Luigiana. — Cause generali dell'esito infelice della colonizzazione francese.

Le colonie orientali degli Olandesi decadono. — Prosperità del Surinam. — Miniere d'oro e d'argento nelle colonie portoghesi del Brasile. — Il marchese di Pombal affida il commercio a compagnie privilegiate.

Organamento della Compagnia inglese delle Indie. — Conquiste di lord Clive. — *Atto regolamentario* del 1773.

Le colonie inglesi d'America. — Disagio prodotto dal sistema mercan-

tile. — Insurrezione delle colonie e fondazione della Repubblica degli *Stati Uniti*. — Straordinaria importanza di questo avvenimento.

La Compagnia inglese delle Indie orientali estende sempre più i suoi domini. — Warren Hastings. — Dipendenza maggiore della Compagnia dal governo mercè l'istituzione dell'*Ufficio di controllo*.

Nuovo assetto dell'America spagnuola. — Colonie danesi e svedesi. — Primo stabilimento inglese in Australia.

Commercio, industria, colonie dallo scorcio del secolo XVIII al 1815. — Regime della tutela e avviamento a quello della libertà. — Innovazioni d'indole economica nei vari paesi d'Europa: Spagna, Portogallo, Stati italiani, Austria, Prussia, Russia. — La Francia e i fisiocratici. — Discussioni sulla libertà del commercio dei grani. — Riforme del Turgot, editto del 1776 e sua revoca. — L'Inghilterra e l'opera di Adamo Smith. — Giacomo Watt.

La rivoluzione francese. — Riforme commerciali e industriali, soppressione definitiva delle corporazioni. — Storia degli *assegnati*. — Le leggi di *maximum*. — Sistema metrico-decimale.

L'Impero. — Banca di Francia, camere di commercio, strade, canali, rifloritura industriale. — I decreti di Berlino (1806) e di Milano (1807). — Vicende ed effetti del *blocco continentale*. — Caduta di Napoleone.

Le colonie europee durante le guerre della rivoluzione e dell'impero. — Nuovi acquisti dell'Inghilterra. — La colonia del Capo di Buona Speranza. — Le colonie spagnuole dell'America meridionale insorgono contro la madre patria. — Abolizione della tratta dei negri.

Il commercio e l'industria dal 1815 al 1870. — Progressi dell'attività mercantile dopo le guerre napoleoniche. — Influenza della macchina a vapore sulla produzione. — Organamento della grande industria. — I nuovi mezzi di comunicazione. — Trionfi e abusi del credito. — Concorrenza mondiale. — Crisi. — Conflitti e problemi che l'ordine presente ha fatto sorgere.

Indipendenza delle colonie spagnuole e portoghesi del continente americano: conseguenze commerciali di queste mutazioni politiche.

Inghilterra. — Progressi straordinari dell'industria. — Reazione contro il regime proibitivo e riforme di Huskisson. — Lega di Manchester. — Roberto Peel e l'abolizione della legge sui cereali. — Fine dell'*Atto di navigazione* e del sistema coloniale. — Prima guerra colla Cina e apertura di cinque porti cinesi. — Incremento delle colonie australiane; scoperte dei giacimenti auriferi. — La Compagnia delle Indie orientali: compromesso del 1833, scioglimento nel 1858. — Nuova guerra colla Cina: porti cinesi e giapponesi dischiusi agli Europei e agli Americani. — L'America inglese. — Graduali miglioramenti introdotti dall'Inghilterra nelle proprie colonie.

Olanda. — Gli Olandesi riprendono un posto cospicuo nella colonizzazione e nel commercio transoceanico. — Possedimenti americani. — Prodotti

agricoli e minerali delle isole della Sonda. — Sistema coloniale Van der Bosch e successive modificazioni.

Belgio. — Sua separazione dall'Olanda. — Industrie e prosperità marittima. — Anversa.

Portogallo e Spagna. — Condizioni interne. — Vicende e importanza rispettiva delle loro colonie.

Francia. — La restaurazione. — Prosperità materiale durante il regno di Luigi Filippo. — L'Algeria. — Dottrine della libertà economica e scuole socialiste. — Il secondo impero: opere pubbliche, attività industriale, aumento del lusso, società di commercio e di credito. — I principi del libero scambio nei trattati commerciali del 1860 e seguenti. — Colonie francesi.

Germania. — La confederazione del 1815. — Prime leghe doganali. — Lo Zollverein. — La guerra del 1866 e l'egemonia della Prussia.

Italia. — La politica del Piemonte. — Idee e riforme del conte di Cavour. — Trattati di commercio. — Elementi economici che contribuirono all'unificazione italiana.

Apertura del canale di Suez. — Previsioni avveratesi e previsioni smentite. — Stabilimenti inglesi e francesi al sud del Mar Rosso. — Interessi europei in Egitto.

Russia. — Sua espansione nell'Asia. — Miniere degli Urali. — Commercio asiatico. — Relazioni colla Cina. — Guerra di Crimea e trattato di Parigi del 1856. — Antagonismo politico e commerciale fra la Russia e l'Inghilterra.

Stati Uniti. — Condizioni uniche e successivi ampliamenti. — Le miniere d'oro della California. — Commercio del tabacco, dello zucchero, del cotone. — Conseguenze della guerra di secessione. — Rialzo delle tariffe e potenza industriale. — Estrazione del petrolio. — Produzione e commercio dei cereali. — Aumento prodigioso della ricchezza. — La democrazia degli Stati Uniti è la più completa esplicazione dell'individualismo. — Beni e mali che ne derivano.

L'ultimo ventennio (*). — EUROPA. — La guerra del 1870. — Momentanea depressione e mirabile rifiorimento della Francia. — L'industria germanica. — Il regno d'Italia: risveglio industriale e crisi. — Gli Stati della penisola balcanica. — Progressi della Russia.

Ferrovie e opere pubbliche più segnalate nei vari paesi d'Europa. — Trasformazione della marina mercantile. — Armamenti e loro conseguenze economiche. — Guerra di tariffe.

ASIA. — L'impero anglo-indiano e l'annessione della Birmania. — La Francia nell'Indo-Cina. — Conquista del Tonchino.

(*) Quest'ultima parte viene esposta in succinto compendio, essendole riservata larga trattazione nel corso di geografia e statistica commerciale.

La Cina: prime miniere carbonifere e prime strade ferrate. — Il Giappone: suo rapido incivilimento e influenze europee.

Domini russi nell'Asia. — La ferrovia transcaspiana. — La grande ferrovia attraverso alla Siberia.

AFRICA. — Principali viaggi di scoperta nell'Africa centrale. — Occupazione delle parti periferiche del continente africano. — Formazione dello Stato del Congo. — Conferenza africana di Berlino del 1884-85 e sue deliberazioni. — Stabilimenti inglesi, francesi, tedeschi, italiani. — L'Africa australe e le miniere diamantifere e aurifere. — Contesa anglo-portoghese. — Espansione della Francia: la Tunisia. — Rivolta del Sudan egiziano e suoi effetti economici. — Gli inglesi in Egitto. — Ultima spedizione dello Stanley. — Il trattato anglo-tedesco per la delimitazione delle rispettive influenze nell'Africa orientale. — La colonia Eritrea.

AMERICA. — Le repubbliche della Plata. — Età dell'oro dell'Argentina e crisi susseguente. — La guerra fra le repubbliche occidentali dell'America del Sud. — Egemonia del Cile. — Emigrazione al Brasile. — Repubblica brasiliana.

Le grandi imprese interoceaniche. — Progressi continui del Dominio del Canada. — Potenza economica dell'Unione Americana.

OCEANIA. — Floridezza delle colonie inglesi dell'Australasia e loro confederazione. — Espansione coloniale della Germania. — La Nuova Guinea occupata e tripartita.

Prof. ANTONIO FRABELETTO.

XI

ECONOMIA POLITICA

III ANNO (*Classi riunite*).

Nozioni preliminari. — Oggetto e definizione dell'economia politica. — Divisione dell'economia politica in *scienza pura e arte economica*. — Partizione della scienza economica. — Metodo dell'economia politica. — Rapporti dell'economia politica con altre scienze. — Importanza dell'economia politica e difesa di essa contro le accuse di materialismo e individualismo.

Della ricchezza. — Concetto della ricchezza. — Bisogni e soddisfazione. — Beni economici.

Della teoria del valore. — Concetto del valore. — Cause del valore. — Legge della domanda e dell'offerta. — Valore normale dei prodotti aumentabili indefinitamente e liberamente. — Valore normale dei prodotti in caso di costi diversi di produzione. — Valore dei prodotti non aumentabili indefinitamente, o che formano oggetto di monopolio naturale o artificiale. — Valore dei servizi. — Variazioni del valore. — Misura del valore. — Concetto del valore per i giuristi romani. — Concetto del valore per i canonisti del medio-evo. — Concetto del valore nell'età moderna.

Del prezzo. — Concetto del prezzo. — Della scelta di una misura comune del valore. — Della moneta come misura del valore. — Legge del prezzo normale. — Legge del prezzo corrente. — Tendenza dei prezzi verso il costo di produzione. — Se l'alto o il basso prezzo sieno indizio di ricchezza o di povertà. — Se convenga fissare il prezzo dei beni.

Dei fattori della produzione. — Concetto della produzione. — Quali sono i fattori della produzione.

Del lavoro. — Concetto del lavoro. — Funzione produttiva del lavoro. — Se vi ha lavoro improduttivo.

Del capitale. — Concetto del capitale. — Forme del capitale. — Importanza del capitale per la produzione. — Capitale fisso e capitale circolante. — Capitale materiale e capitale immateriale. — Come si forma il capitale. — Trasformazione dei capitali.

Della natura. — Importanza di questo elemento della produzione. — Materia e forze. — Cause limitatrici della produzione e in quali industrie esse hanno efficacia.

Delle condizioni sociali per il perfezionamento della produzione. — Cooperazione semplice e cooperazione complessa o divisione del lavoro. — Vantaggi e inconvenienti della divisione del lavoro. — Uso delle macchine. — Libertà industriale. — Vantaggi della libertà industriale. — Servitù e schiavitù. — Corporazioni di arti e mestieri. — Libertà economica e ingerenza dello Stato. — Come si manifesta l'ingerenza della pubblica autorità nell'ordine delle funzioni economiche. — Opinioni favorevoli e opinioni contrarie alle private industriali. — Diritto di autore. — Istruzione ed educazione. — Esposizioni industriali, come si distinguono e importanza di esse.

Delle forme della produzione. — Concetto dell'industria. — Classificazione delle industrie. — Industria territoriale e sua suddivisione. — Industria manifattrice. — Industria commerciale e suddivisione di essa. — Classificazione delle arti liberali.

Dell'organismo della produzione. — Concetto dell'impresa e distinzione di essa. — Vantaggi dell'impresa. — Condizioni necessarie per le grandi imprese. — Vantaggi della piccola industria. — Grande e piccola coltura. — Fabbriche e manifatture.

Del modo come si costituisce l'impresa. — Società in nome collettivo. — Società in accomandita. — Società anonima. — Società in accomandita per azioni.

Prof. TOMMASO FORNARI.

XII

TRATTATI SPECIALI DI DIRITTO CIVILE

II, III, IV, V ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

I.

IL DIRITTO DI FAMIGLIA.

Introduzione. — La famiglia. — Forme storiche: — sostanza dell'istituto. — Temi filosofici e di sociologia: — tema giuridico. — Persone e cose. — Partizione della materia.

Il matrimonio. — Cenni di storia. — Rapporti coll'ordine politico e col concetto religioso. — Stato e Chiesa. — Attinenze e regolazione dei due elementi, civile e religioso, nel matrimonio. — Definizione del matrimonio. — Sua natura contrattuale. — Effetto essenziale ed effetto naturale del matrimonio.

Gli sponsali. — Definizione. — Inadempimento della promessa. — Effetto civile della promessa. — Condizioni perchè si dia tale effetto. — Raffronti col diritto canonico.

Condizioni legali del matrimonio. — Condizioni necessarie all'esistenza del matrimonio. — Condizioni necessarie alla sua validità. — Condizioni intrinseche ed estrinseche. — Prospetto delle une e delle altre. — Gli impedimenti. — Loro distinzioni. — Sanzioni.

Condizioni intrinseche della validità del matrimonio. — Impedimento di età. — Il diritto canonico. — La legge civile. — Dispensa dall'impedimento. — Matrimonio *in extremis*.

Vincolo precedente. — La bigamia. — Condizione di stranieri divorziati.

— Matrimonio disciolto. — Vincolo religioso; legge canonica e legge civile. — Stato vedovile della donna.

Impedimento derivante da parentela. — Linee e gradi secondo il diritto canonico; secondo la legge civile. — Dispensa dall'impedimento. — Impedimento derivante da affinità. — Vincolo di adozione: — impedimento conseguente.

Impedimento portato dall'interdizione. — Interdizione pronunciata e causa preesistente.

Impedimento del crimine. — Raffronti col diritto canonico.

Consenso dei parenti. — Serie dei chiamati a prestare il consenso. — Ordine onde deve richiedersi. — Ricorso contro la denegazione del consenso. — Il codice francese.

Condizioni estrinseche della validità del matrimonio. — Solennità precedenti e concomitanti. — Le pubblicazioni. — Origine storica: — scopo, forme. — Dispense. — Documenti che devono esibire gli sposi.

Opposizione al matrimonio. — Fondamento. — Limiti. — A chi spetta l'opposizione. — Forme. — Effetti.

Celebrazione del matrimonio. — Il diritto canonico; matrimoni clandestini e matrimoni di coscienza. — Il diritto civile. — Competenza dell'ufficiale di stato civile. — Pubblicità. — Forme.

Matrimoni degli Italiani all'estero. — Principii generali di diritto internazionale privato. — Applicazione al matrimonio. — Matrimoni contratti davanti i consoli italiani. — Formalità successive alla celebrazione.

Matrimoni contratti da stranieri in Italia. — Legge personale dello straniero. — Legge reale. — Principii generali: — applicazioni. — Capacità degli stranieri a contrar matrimonio. — Forme. — Leggi che devono osservarsi.

Le prove del matrimonio. — Registri dello stato civile. — Se il possesso di stato faccia prova. — Prove del matrimonio, quando se ne discute in via principale, e quando in via incidentale. — Prove sussidiarie, in mancanza o in interruzione dei registri dello stato civile.

Nullità del matrimonio. — Atto inesistente e atto nullo. — Della nullità degli atti in generale. — Nullità assolute e relative. — Applicazioni al matrimonio. — Effetti della nullità del matrimonio. — Matrimonio putativo e sue conseguenze.

Nullità per vizio del consenso. — Vizio derivato dalla violenza: — caratteri della violenza. — Questione sul dolo. — Il ratto e il diritto canonico.

Nullità per errore nella persona. — Errore essenziale e accidentale. — Differenze fra identità e qualità della persona. — Errore nella personalità fisica; nella personalità civile. — Raffronti col diritto canonico.

Nullità per impotenza. — Cenni di storia. — Discussione legislativa. — Condizioni dell'impotenza, come base della domanda di nullità.

Nullità dipendente da mancanza di consenso degli ascendenti.

Nullità assoluta del matrimonio. — A chi spetta provocare la dichiarazione di nullità. — Nullità perpetue e nullità temporanee.

Diritti e doveri inerenti al matrimonio. — Duplice ordine, morale e giuridico. — Norme giuridiche a suffragio dell'ordine morale. — Condizione che assume la moglie.

Comunione di vita. — Coabitazione dei coniugi. — Sanzioni. — Diritto degli alimenti: — sua natura: — norme generali che vi presiedono: — norme speciali in relazione al matrimonio.

Limitazioni imposte alla donna maritata nell'esercizio dei diritti civili. — Autorizzazione maritale: — obiezioni e difesa. — Le norme del codice civile sull'autorità maritale esercitano effetto retroattivo. — In quali casi e per quali atti occorre l'autorizzazione maritale. — Casi nei quali non occorre. — Donna esercente la mercatura. — Casi in cui l'autorità del tribunale subentra a quella del marito. — Casi in cui l'autorizzazione maritale deve essere suffragata da deliberazione del tribunale.

Diritti e doveri dei coniugi rispetto alla prole. — Rapporti fra genitori e prole. — Mantenimento, educazione, istruzione. — Incombenza ad entrambi i genitori. — Concorrenza dei beni dei figli a sostenere il peso della triplice obbligazione. — Se e quando cessino gli obblighi dei genitori.

Obbligazione degli alimenti. — Può essere convenzionale, testamentaria, legale. — Differenze fra obbligo convenzionale e legale. — Casi dell'obbligo legale. — Obbligo legale fra parenti. — Ordine. — Misura degli alimenti. — Modo di somministrarli.

Scioglimento del matrimonio. — Morte di uno dei coniugi.

Cenni storici sull'istituto del divorzio. — La legge francese 19 Luglio 1884. — Le ragioni pro e contro il divorzio. — Il codice civile e la discussione legislativa. — I progetti posteriori. — Stato attuale della questione.

La separazione di letto e di mensa. — Separazione consensuale. — Separazione giudiziaria. — Casi in cui è ammessa. — Prove. — Procedura. — Effetti.

La filiazione. — Filiazione legittima. — Presunzione della paternità. — Disconoscimento della paternità. — A chi ne spetta l'azione. — Prove della filiazione legittima. — Atto di nascita. — Possesso di stato; sue condizioni. — Prova testimoniale; sue condizioni.

Filiazione illegittima. — Classi di figli illegittimi. — Riconoscimento. — Quali figli non possano essere riconosciuti. — Forma del riconoscimento: questione sul testamento olografo. — Effetti del riconoscimento. — Impugnativa di esso. — A chi ne spetta la facoltà.

Inchiesta della maternità. — A chi ne spetta l'azione. — Prove. — Regola, ond'è vietata la ricerca della paternità; eccezioni. — Legislazione comparata. — Norma di diritto transitorio.

Legittimazione dei figli naturali. — Scopo. — Modi. — Effetti della legittimazione per susseguente matrimonio. — Condizioni, procedura, effetti della legittimazione per rescritto regio.

L'adozione. — Cenni di storia. — Chi può adottare. — Chi può essere adottato. — Limiti. — Di chi è richiesto il consenso nell'adozione. — Forme dell'adozione. — Suoi effetti.

Il governo della famiglia. — La patria podestà. — Cenni di storia. — Differenze fra l'istituto antico e il moderno. — Indole odierna della patria podestà, rispetto specialmente al diritto di correzione.

A chi spetta la patria podestà, segnatamente nel caso di scioglimento di matrimonio dei genitori. — Il genitore superstite. — Legislazione comparata. — Il nostro codice civile — La discussione legislativa che vi precedette.

Diritti e doveri inerenti alla patria podestà. — Convivenza del figlio col genitore: — regola; eccezioni. — Figlio che abbandona la casa paterna; figlio che ne è allontanato. — Educazione e istruzione. — Rappresentanza dei figli nati e dei nascituri.

Amministrazione della sostanza. — Diritti e doveri del genitore, in comparazione colla podestà del tutore. — Conflitti d'interesse.

Usufrutto spettante al genitore sui beni del figlio. — Fondamento del diritto. — Beni esclusi dall'usufrutto. — Pesi inerenti. — Cessazione dell'usufrutto.

Podestà esercitata dalla madre. — Condizioni che il padre, morendo, può imporre all'esercizio della podestà della madre. — Madre che passa a seconde nozze.

Tutela esercitata dal genitore sul figlio illegittimo.

Modi onde finisce la patria podestà.

La tutela. — Cenni di storia. — Principi regolatori della tutela. — Distinzioni di essa — Organamento. — Il tutore. — Incapacità agli uffici tutelari. — Esclusione, rimozione, dispensa. — Il protutore. — Il consiglio di famiglia. — L'autorità giudiziaria.

Esercizio della tutela. — Cura della persona del minore. — Sua rappresentanza. — Amministrazione dei beni. — Rendimento dei conti.

L'emancipazione. — Cenni di storia. — Casi e modi onde si opera l'emancipazione — Effetti. — Cura dell'emancipato. — Cause onde l'emancipazione cessa.

I patti nuziali. — Caratteri e norme comuni. — Forme. — Persone dei contraenti. — Capacità di contrarre.

La dote. — Sua costituzione. — Diritti ad obblighi dei coniugi. — L'alienazione dei beni dotali. — La restituzione della dote. — Separazione della dote dai beni del marito.

La comunione dei beni fra coniugi — Amministrazione, scioglimento di essa.

I lucri dotali — Le convenzioni nuziali accessorie. — I beni parafernali.

II.

IL DIRITTO EREDITARIO.

Introduzione. — La successione ereditaria — Rapporto fra l'istituto successorio e il diritto di famiglia. — Fondamento del diritto successorio. — Se derivi dal gius naturale ovvero da quello positivo. — Rapporti che intercorrono fra la successione legittima e la testamentaria. — Cenni storici — Leggi che regolano la successione, in ordine al tempo e in ordine al luogo

Successione legittima. — Capacità di succedere. — Le incapacità stabilite dal codice. — I non concepiti. — I nati non vitali. — L'incapacità di succedere per ragioni di indegnità. — Casi. — Restituzione della successione raccolta dall'indegno. — I discendenti dell'indegno.

Definizione del diritto di rappresentazione. — Principi regolatori. — Veste giuridica di chi succede per rappresentazione. — Rappresentazione nella linea retta; nella linea collaterale.

Ordine della successione legittima. — Successione dei figli legittimi e dei discendenti. — Successione dei genitori. — Successione degli ascendenti. — Successione dei fratelli e delle sorelle: — fratelli e sorelle germani; fratelli e sorelle unilaterali. — Successione dei genitori e degli ascendenti, in unione con fratelli e con sorelle. — Successione dei collaterali.

Successione dei figli naturali. — Principi a conciliarsi. — Diritto antico; diritto vigente — Concorso di figli naturali con altri successibili. — Collazione. — Per quali figli naturali è esclusa la successione.

Successione del coniuge superstite. — Diritto romano; legge austriaca; legge nostra. — Concorso del coniuge con altri successibili. — Decadenza del coniuge dalla successione.

Successione dello Stato.

La successione testamentaria. — Cenni di storia. — Fondamento. — Diritto razionale: — legge positiva. — Definizione del testamento. — Gli antichi istituti di disposizione *causa mortis*: dimissione di beni; donazioni; patti successori; codicilli.

Analisi della definizione del testamento. — Atto spontaneo e unilaterale. — Atto scritto e solenne. — Atto di disposizione dei beni, in tutto o in parte. — Atto revocabile.

Regole di interpretazione dei testamenti. — Elementi cui si deve ricorrere. — Prove. — Casi e applicazioni.

Capacità di disporre. — Cause di incapacità. — Età. — Interdizione legale: — il codice penale. — Interdizione giudiziaria. — Incapacità di disporre per causa di infermità di mente: — tempo dell'infermità: — prova: — a chi incombe.

Capacità di disporre dello straniero. — L'antico diritto. — Il codice Albertino. — Principi di diritto internazionale privato. — Il codice vigente.

Differenze fra incapacità di disporre e cause che invalidano il testamento. — Cause di invalidità. — Dolo. — Errore di persona. — Errore nella causa. — Violenza.

Capacità di ricevere. — Incapacità assolute e relative; totali e parziali. — I nati non vitali. — I nascituri di persona determinata. — Gli enti morali che ricevono la personalità dopo l'apertura della successione.

Incapacità relative. — Gli indegni. — I tutori. — Coloro che parteciparono alla confezione del testamento. — Incapacità per illegittimità di natali. — Disfavore delle seconde nozze.

Capacità di succedere dello straniero. — L'antico diritto. — Il codice Albertino. — Il codice vigente.

Le simulazioni rivolte a deludere le norme sull'incapacità. — Persone interposte. — Persone presunte interposte. — Prove della simulazione.

Forme dei testamenti. — Cenni di storia. — Obbligatorietà delle forme solenni. — Deduzione di alcuni sommi principi direttivi. — Prospetto delle forme di testamento, stabilite dalla legge. — Forme antiche, oggi escluse.

Definizione del testamento olografo. — Suoi requisiti: — in specie, della data. — Casi e applicazioni. — Impugnativa della verità del carattere: — a chi incombe la prova. — Apertura e pubblicazione del testamento olografo.

Definizione del testamento pubblico. — Cenni storici. — Il testamento *nuncupativo* dei Veneziani. — Requisiti del testamento pubblico. — Persone concorrenti alla sua confezione. — Forme. — Pubblicazione.

Definizione del testamento mistico o segreto. — Cenni storici. — Il testamento *per cedola* dei Veneziani. — Requisiti del testamento mistico. — Apertura e pubblicazione.

I testamenti speciali. — Necessità di forme straordinarie. — Cenni storici. — Caratteri di ordine generale. — Testamenti in tempo di contagio. — Testamenti fatti in mare. — Testamenti militari.

Rivocazione dei testamenti. — Della rivocazione in generale. — Rivocazione espressa; tacita; per legge.

Nullità dei testamenti. — Cause invalidatrici. — Vizi di forma. — Nullità: — suo concetto: — conseguenze. — Se il testatore possa confermare il testamento nullo. — Chi può dedurre la nullità. — Rinuncia a dedurla.

Persone e cose formanti oggetto della disposizione testamentaria. — Manifestazione della volontà del testatore. — Istituzione di erede. — Istituzione di legatario. — Istituzione fiduciaria. — Designazione di persona incerta. — Remissione alla nomina di un terzo. — Istituzione di più eredi in quote determinate.

Disposizioni per l'anima; per i poveri; per enti ecclesiastici. — Le leggi

sull'asse ecclesiastico. — La legge vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Definizione di legato. — Differenze fra legatario ed erede. — A carico di chi può essere imposto il legato. — Legato a favore di un coerede; prelegato. — Legato a onere di più persone. — Legato a favore di più persone.

Cose costituenti il legato. — Legato di cosa altrui. — Legato di cosa spettante a chi è gravato della prestazione. — Legato di cosa appartenente al legatario. — Legato di credito. — Legato di liberazione di debito. — Legato di alimenti. — Legato di dote. — Legato periodico. — Modi di determinare la cosa legata. — Cosa individua. — Cosa di un certo genere o di una certa specie. — Cosa determinata per luogo. — Scelta della cosa, rimessa all'erede, al legatario, ad un terzo. — Qualità della cosa.

Revoca dei legati. — Alienazione, trasformazione, perimento della cosa legata.

Diritti del legatario. — Accettazione del legato. — Ripudia. — Acquisto. — Possesso. — Frutti.

Obblighi del legatario. — Obbligazioni ipotecarie. — Pesi inerenti alla cosa. — Tasse: — spese.

Modalità apposte alle disposizioni testamentarie. — Condizioni. — Condizioni lecite e illecite. — Raffronto colle condizioni illecite apposte ai contratti. — Effetti. — Casi e applicazioni. — Condizioni sospensive. — Condizioni risolutive. — Effetti.

Il modo, apposto alle disposizioni testamentarie. — Termine. — Casi e applicazioni.

Le sostituzioni. — Cenni di storia. — Sostituzione ammessa dal nostro codice. — Casi in cui si può sostituire.

Le abolite sostituzioni fidecommissarie. — Norme di diritto transitorio. — Proibizione dell'usufrutto progressivo.

Il diritto di accrescimento. — Indole e fondamento. — Elementi di fatto e di diritto che concorrono a darvi vita. — Come si opera l'accrescimento. — L'accrescimento nei legati.

Gli esecutori testamentari. — Fondamento e concetto dell'istituto. — Natura dell'incarico. — Chi può sostenerlo. — Poteri, funzioni, responsabilità dell'esecutore.

La successione necessaria e i diritti riservati. — L'antico diritto di diseredazione. — La quota legittima. — Cenni storici. — Fondamento morale e giuridico della quota legittima. — Carattere della legittima. — È quota di eredità. — Ne dispone la legge. — Deduzioni.

Quote legittime riservate ai figli ed ai discendenti legittimi. — Quote legittime riservate ai genitori, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali.

Riduzione delle disposizioni testamentarie che oltrepassano la disponibile. — Computo dei beni. — Stima: — metodo.

Norme comuni alla successione legittima, alla testamentaria ed alla necessaria. — Apertura della successione: — quando e dove si apre. — Trasmissione del possesso dal defunto nell'erede.

Accettazione dell'eredità. — Accettazione espressa e tacita. — Accettazione pura e semplice. — Accettazione col beneficio dell'inventario. — Cenni di storia. — Chi può e chi deve accettare col beneficio. — Diritti e doveri del beneficiario. — Decadenza. — Rinuncia all'eredità. — Modo di darla. — Effetti. — Rivocazione della rinuncia. — Impugnativa.

Eredità giacente. — Diritto romano ed austriaco; legge nostra. — Casi. — Curatore dell'eredità. — Obblighi suoi.

Concetto e fondamento della collazione. — Differenze dalla riduzione. — Fra chi è dovuta la collazione. — Dispensa. — Spese non soggette alla collazione. — Modi di operare la collazione.

Obbligazioni dei coeredi in proporzione delle quote. — Pagamento dei debiti ereditari. — Debiti ipotecari. — Regresso del coerede pagatore contro gli altri. — Debiti indivisibili. — Rapporti dei coeredi col creditore. — Rapporti fra loro.

Divisione della sostanza ereditaria. — Se sia dichiarativa o attributiva della proprietà. — Azione di divisione — Divisione in natura. — Vendita agli incanti. — Quote. — Coeredi minorenni. — Garanzia che devono prestarsi i dividendi. — Rescissione della divisione.

III.

I DIRITTI REALI E LE GARANZIE REALI.

Introduzione. — Definizione dei diritti reali. — Loro attributi. — Contrapposizione ai diritti personali. — Qualità e numero dei diritti reali: — codice austriaco e codice francese. — Le garanzie reali. — Loro natura rispetto ai diritti reali.

La proprietà. — La proprietà nelle guarentie del diritto pubblico. — L'antico concetto del dominio eminente dello Stato. — Il concetto moderno. — La proprietà è un diritto individuale. — L'art. 29 dello statuto fondamentale del regno. — Deduzioni.

Definizione del diritto di proprietà. — Parallelo coll'art. 436 cod. civ. — Oggetto della proprietà. — Suoi attributi. — Condizioni della proprietà. — Restrizioni di interesse privato, locale, generale. — Cenni storici sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. — Fondamento e condizioni dell'espropriazione. — I criteri direttivi della legge 25 Giugno 1865.

Le azioni di proprietà. — L'azione di rivendicazione. — Il diritto romano. — Il diritto moderno. — A chi e contro chi spetta la rivendicataria. — Suo scopo. — L'attore in rivendicazione. — Il convenuto. — Prove. —

Effetti della rivendicazione. — Il diritto di ritenzione. — Per quali cose è ammessa la rivendicazione: — immobili; universalità di cose mobili. — Cose mobili singole: — regola; eccezioni.

L'azione di stabilimento di confini. — Condizioni per esercitarla. — L'azione di regolamento di confini. — Condizioni per esercitarla. — Differenze fra le due azioni.

Estensione del diritto di proprietà. — Suolo, soprasuolo, sottosuolo — Miniere. — Sistemi legislativi sulla proprietà mineraria. — Leggi vigenti in Italia sulla proprietà mineraria. — Criteri direttivi della legge 20 Novembre 1859. — Cave e torbiere.

Le accessioni. — Concetto e fondamento del diritto di accessione. — Distinzioni delle accessioni — Accessioni di produzione. — Frutti naturali. — Frutti civili.

Accessioni di unione. — Accessioni negli immobili. — Accessioni di costruzione. — Accessioni fluviali. — Regole e casi. — Concetti desunti dalla legge sui lavori pubblici.

Accessioni di unione nelle cose mobili. — Regole. — Casi e applicazioni.

Le modificazioni della proprietà. — Concetto generale. — Di alcune antiche forme di divisione della proprietà: — livelli; precarie; superficie; locazioni ereditarie. — Loro differenze e attinenze coll'enfiteusi. — L'affrancaamento dei livelli: — le leggi che lo regolano. — Raffronti fra livelli e decime. — Leggi che regolano la commutazione e l'affrancazione delle decime.

L'enfiteusi. — Cenni storici. — Disputa legislativa sulla conservazione dell'enfiteusi. — Definizione. — Costituzione. — Diritti ed obblighi dell'enfiteuta. — Liberazione dalle antiche prestazioni di laudemio e di mortuario. — Divieto della subenfiteusi. — Il canone, davanti il perimento totale o parziale del fondo. — Diritti ed obblighi del concedente. — Estinzione dell'enfiteusi. — In ispecie, dell'affrancazione e della devoluzione. — Migliorie, ipoteche, servitù.

Le servitù. — Definizione. — Fondamento. — Distinzioni. — Raffronti.

Servitù personali. — Se l'usufrutto, l'uso, l'abitazione sieno tassativamente le sole servitù personali. — Diritto romano e francese; legge nostra.

Definizione dell'usufrutto e sua costituzione. — Cose su cui l'usufrutto può costituirsi. — Diritti dell'usufruttuario. — In ispecie, della cessione dell'usufrutto. — Obblighi dell'usufruttuario prima di conseguire il possesso, durante l'usufrutto, alla sua cessazione. — Estinzione dell'usufrutto, in ispecie per abuso dell'usufruttuario. — Effetti.

Definizione e caratteri dell'uso e dell'abitazione.

Servitù prediali. — Loro distinzioni. — Servitù legali e servitù stabilite per fatto dell'uomo. — Servitù continue e discontinue. — Apparenti e non apparenti. — Positive e negative.

Prospetto delle servitù legali. — Loro caratteri. — Se le servitù legali sieno quelle sole enunciate dal codice civile. — Servitù derivanti dalla situazione dei luoghi. — Servitù che riguardano i muri, i fossi e le siepi. — Case divise per piani: — spese nelle riparazioni: — sovraedificazioni. — Distanze e opere intermedie nelle costruzioni, negli escavi, nelle piantagioni. — Servitù di luce e di prospetto. — Lo stillicidio. — La servitù di appoggio. — La servitù di passaggio: — casi, limiti, indennità. — La servitù di acquedotto: — cenni storici: — le precipue norme date dal codice: — i consorzi e la legge sui lavori pubblici.

Nozione delle servitù stabilite per fatto dell'uomo. — Chi può costituirle. — Modi di costituzione. — Esercizio delle servitù. — Loro estinzione.

Il possesso. — Possesso materiale e possesso civile. — Elementi del possesso civile. — Analisi di questi elementi. — Possesso legittimo e illegittimo; di buona e di mala fede.

Acquisto del possesso. — Suo esercizio per mezzo di un rappresentante. — Atti facoltativi e atti di tolleranza. — Divieto di mutamento del titolo da parte del possessore. — Continuazione del possesso. — Successori a titolo universale e successori a titolo particolare.

Effetti civili del possesso. — Presunzione di proprietà. — Acquisto dei frutti. — Diritto di ritenzione. — Fondamento dell'usucapione. — Preferenza data al possessore.

La difesa del possesso. — Molestia e spoglio. — Azioni di manutenzione e di reintegrazione. — Caratteri comuni e caratteri distintivi. — Differenze fra giudizio petitorio e giudizio possessorio.

La denuncia di nuova opera. — L'azione di danno temuto. — Meglio che azioni possessorie, sono azioni preventive. — Caratteri. — Scopo. — Procedura.

Le garanzie reali — Nozioni fondamentali. — Organismo del credito. — Principio, onde tutti i beni del debitore servono di garanzia al creditore. — Enunciazione delle garanzie in generale e di quelle reali in particolare.

I privilegi. — Definizione. — Oggetto ed effetto dei privilegi. — Privilegi generali e particolari sulle cose mobili. — Loro ordine. — Privilegi sulle cose immobili. — Modo principale e modo sussidiario. — Ordine.

L'ipoteca. — Definizione. — Differenze fra pegno, privilegio e ipoteca. — Cenni storici sull'ipoteca e sul suo organismo. — Natura del diritto ipotecario. — Beni suscettivi di ipoteca. — Le leggi sul debito pubblico.

Distinzioni delle ipoteche. — Più specialmente, dell'ipoteca convenzionale. — Condizioni di essenza e di validità dell'ipoteca. — Specializzazione dei beni e del credito. — Pubblicità; libri ipotecari. — Iscrizione dell'ipoteca: — efficacia dell'iscrizione: — rinnovazione.

Effetti dell'ipoteca. — L'ordine nelle ipoteche e la procedura di graduazione. — L'azione *solvo aut dimitto*. — Il giudizio di purgazione; a chi

spetta; sua procedura. — Riduzione delle ipoteche; duplice criterio. — Ipotecche riducibili anche senza il consenso del creditore.

Estinzione dell'ipoteca. — Modi comuni all'estinzione dell'obbligazione principale. — Modi propri di estinzione dell'ipoteca per sè stessa.

Il pegno. — Definizione del pegno. — Condizioni di esistenza, di validità, di efficacia. — Rapporti del creditore di fronte al debitore; di fronte ai terzi. — Diritti ed obblighi del pignoratario e del pignorante. — Estinzione del pegno. — Nozione dell'anticresi.

Il sequestro. — Sequestro convenzionale, giudiziario, conservativo. — Condizioni; procedura. — Obblighi del sequestratario.

La trascrizione. — Definizione. — Concetto e vantaggi dell'instituto. — Atti che vanno trascritti. — Procedimento. — Effetti.

IV.

A) I CONTRATTI E LE NORME CHE LI GOVERNANO.

Introduzione. — Le obbligazioni civili. — Fonti delle obbligazioni. — I contratti. — Loro definizione. — Loro fondamento razionale, economico, giuridico. — Le principali classificazioni dei contratti.

Requisiti dei contratti. — Requisiti essenziali — Requisiti naturali. — Requisiti accidentali. — Requisiti essenziali comuni a tutti i contratti.

Capacità dei contraenti. — Cause di incapacità. — Incapacità naturali. — Età. — Sonnambulismo. — Insania di mente. — Ubbriachezza. — Passioni. Incapacità legali. — Incapacità relative a determinati contratti. Invalidità dei contratti per difetto di capacità dei contraenti. Capacità delle persone giuridiche.

Consenso. — Proposta ed accettazione. — Atto interno della volontà. — Manifestazione esterna. — Trattative. — Atti preliminari.

Consenso espresso. — Forme della sua manifestazione. — Forme libere. — Linguaggio parlato. — Linguaggio scritto. — Comunicazione mediante la stampa, la posta, il telegrafo, il telefono.

Consenso tacito. — Atti positivi. — Atti negativi.

Forme solenni. — Il simbolismo antico: cenni di storia. — La scrittura. — Quando è richiesta *ad solennitatem* e quando *ad probationem*. — Contratti civili e commerciali pei quali è richiesta la forma scritta. — Atto pubblico e scrittura privata. — Formalità fiscali.

Effetti della violazione delle forme.

Partecipazione del consenso. — Del momento in cui si perfeziona la partecipazione del consenso fra persone lontane. — Sistemi. — Disposizioni del nostro codice di commercio.

Conformità dei voleri a costituire il consenso. — Discrepanze. — Inesistenza del contratto per discordanza — Alterazioni commesse dall'intermediario.

Vizi del consenso. — Errore. — Dolo. — Violenza. — Nullità del contratto che ne è affetto.

Oggetto dei contratti. — Oggetto possibile. — Possibilità naturale; possibilità giuridica. — Cose future. — Cose sperate. — La cosa altrui.

Oggetto lecito. — Prestazioni vietate dalla legge penale. — Prestazioni vietate dalla legge civile. — Patti sulle successioni future. — Giuochi e scommesse. — Prestazioni contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume.

Oggetto utile al creditore.

Oggetto determinato. — Modo di determinarlo.

Causa dei contratti. — Differenza fra la causa dell'obbligazione e il motivo che può aver indotto il contraente a concludere il negozio. — Contratto mancante di causa. — Causa falsa. — Causa simulata. — Causa illecita.

Effetti dei contratti. — Forza obbligatoria fra i contraenti. — Adempimento del contratto. — Trasmissione della proprietà della cosa. — Rischi e pericoli della cosa dedotta in contratto.

Inadempimento del contratto. — Clausola risolutiva. — Adempimento tardivo. — Risarcimento dei danni.

Effetti dei contratti rispetto ai terzi. — Che cosa significa la parola *terzi*. — La regola che i contratti non giovano, nè nucono ai terzi. — Eccezioni.

Modalità accidentali. — Contratti condizionali. — Contratti a termine. — Contratti con obbligazione alternativa. — Contratti con clausola penale.

Scioglimento dei contratti. — Modi vari di scioglimento. — In specie, dell'azione di nullità e di quella rescissoria. — I terzi e l'azione *pauliana*.

Contratti delle persone giuridiche — Leggi amministrative. — Contratti dello Stato. — Contratti dei Comuni e delle Province. — Contratti delle Opere pie. — Forme e condizioni speciali.

B) DI QUATTRO FRA I PRINCIPALI CONTRATTI.

Della compravendita. — Sua nozione. — Sua natura. — Persone capaci di comperare e di vendere.

Elementi essenziali della compravendita. — Il consenso e la forma della sua manifestazione. — La cosa. — Cose suscettive di alienazione. — Il prezzo: sua determinazione. — Pericolo e profitto della cosa venduta: suo deterioramento.

Obbligazioni del venditore. — Consegna della cosa. — Garanzia in caso di evizione. — Garanzia per i vizi occulti della cosa.

Obbligazioni del compratore. — Pagamento del prezzo. — Garanzie spettanti al venditore per il pagamento.

Patti aggiunti alla compravendita. — Compera a prova. — Compera su campione.

Patto di ricupera. — Patto di prelazione. — Il *pactum displicentiae*.

Rescissione della vendita. — Azione di ricupera. — Azione reibitoria. — Azione per lesione.

Alienazione dei beni di demanio patrimoniale dello Stato. — Beni dei Comuni e delle Province. — Beni delle Opere pie. — Autorizzazioni, forme, condizioni secondo le leggi amministrative.

Acquisti dei corpi morali. — Autorizzazioni. — Procedimento. — Modalità.

Della locazione conduzione. — Concetti generali.

Locazione conduzione di cose. — Nozione. — Pigione e fitto. — Indole ed effetti del contratto. — Tempo di sua durata.

Diritti ed obblighi reciproci dei contraenti. — Consegna, conservazione, uso della cosa locata. — Riparazioni.

Mercede locatizia. — Garanzie a favore del locatore. — Remissione o diminuzione della mercede: in quali casi è ammessa.

Restituzione della cosa locata. — Tempo e modo. — Stato della cosa. — Risarcimento dei danni. — Spese fatte dal conduttore nella cosa locata.

Scioglimento del contratto. — Perimento della cosa. — Termine. — Caducità. — Effetti dell'alienazione della cosa locata.

Rinnovazione della locazione. — In specie, della rinnovazione tacita.

Locazione conduzione di opera. — Nozione. — Specie varie di prestazioni.

Obblighi del locatore. — Tempo della prestazione del lavoro. — Effetti del ritardo. — Impedimento non imputabile a colpa. — Lavoro difettoso. — Deterioramento accidentale.

Obblighi del conduttore. — Pagamento della mercede. — Tempo del pagamento. — Mora.

Mezzi di esecuzione e garanzie del contratto.

Scioglimento del contratto. — Modi e casi di scioglimento.

Degli appalti. — Appalti di opere e di lavori. — Appalti di manutenzione e di fornitura.

Richiamo delle leggi amministrative. — Modi di allogare l'appalto. — Diritti e doveri dell'appaltatore. — Diritti e doveri dell'appaltante. — In specie, del collaudo delle opere, del prezzo dell'appalto, della sua liquidazione.

Della società. — Nozione del contratto. — Sua forma. — Diverse specie di società. — Quantità di beni conferiti. — Qualità degli affari. — Società civili e commerciali.

Relazioni fra soci. — Conferimento delle quote o delle cose promesse. — Fondo sociale: a chi spetta — Cooperazione dei soci negli affari della società. — Responsabilità dei soci.

Lucro sociale. — Sua distribuzione. — Patti consentiti nella divisione del lucro. — Le perdite e la loro ripartizione.

Amministrazione sociale. — Obblighi dei gestori. — Rendimento dei conti.

Relazioni della società coi terzi. — Modo di contrarre obblighi verso i terzi. — Sostanza sociale. — Sostanza particolare dei soci.

Modi di cessazione della società. — Divisione del patrimonio sociale.

Del mandato. — Nozione. — Mandato generale e speciale. — Mandato espresso e tacito. — Chi può essere mandatario. — Sostituzione nel mandato.

Rapporti fra mandante e mandatario. — Obblighi del mandatario. — Sua responsabilità. — Rendimento dei conti. — Consegna delle cose di proprietà del mandante.

Obblighi del mandante. — Compenso pattuito al mandatario. — Indennità di tutte le conseguenze della gestione.

Rapporti fra il mandante ed i terzi. — Mandatario che agisce in nome del mandante e nei limiti del mandato. — Mandatario che agisce in nome del mandante, ma fuor dei limiti del mandato. — Mandatario che agisce in nome proprio.

Cessazione del mandato. — Modi e casi. — Efficacia degli atti fatti dal mandatario dopo l'estinzione del mandato.

La gestione degli affari altrui senza mandato. — Rapporti analoghi al mandato. — Obblighi, responsabilità, diritti del gestore.

Indole giuridica peculiare dei rapporti fra le amministrazioni pubbliche e gli impiegati che vi sono addetti. — Analogie e differenze colla locazione di servizi e col mandato. — Leggi amministrative. — Responsabilità degli impiegati. — Responsabilità dei consigli d'amministrazione.

Prof. RENATO MANZATO.

XIII

DIRITTO INTERNAZIONALE

IV e V ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

PARTE PRIMA.

Introduzione. — Lo Stato. — Suoi caratteri. — In ispecie, delle facoltà incluse nell'autonomia esteriore.

Del diritto pubblico in generale. — Sue parti.

Definizione del diritto internazionale. — Lineamenti storici del suo progresso. — Oggetto. — Fonti. — Attinenze cogli altri rami del diritto e colle scienze politiche. — Partizione della materia.

Voto di una codificazione del diritto internazionale. — Gli studi individuali. — Gli studi collettivi. — La *communis opinio* che se ne compone. — Suo valore scientifico e politico. — L'*Institut de Droit International*. — Origine, scopo, ordinamento, lavori. — Necessità di studiarne le proposte. — Influenza e servizi resi alla pratica del diritto internazionale.

Personalità degli Stati. — Gli Stati e il loro organismo internazionale. — Potenze sovrane. — Stato e nazione. — Nazionalità.

Combinazioni di Stati. — Unioni personali. — Unioni reali. — Federazioni; loro specie. — Ordinamenti dei maggiori Stati contemporanei a tipo di unione e di federazione.

Organismi anomali. — Stati semisovrani, vassalli, tributari. — Protettorati. — Storia: ordinamenti odierni

Colonie. — Stati e territori neutrali. — Storia: ordinamenti odierni.

Fondazione degli Stati. — Stati che assorgono a nuova forma costituzionale.

Capacità giuridica degli Stati. — Prospetto dei diritti che loro spettano.

Cessazione di esistenza degli Stati. — Modi. — Conseguenze giuridiche.
Diritti degli Stati. — Diritti assoluti. — Natura e importanza dei diritti assoluti.

Diritto di eguaglianza. — Regola. — Applicazioni.

Diritto di conservazione. — Facoltà incluse. — In ispecie, della difesa e degli armamenti — Limitazione per via di trattati. — Trattati di Vienna (1815), di Parigi (1856), di Berlino (1878).

Espansione interna — Accrescimento legittimo di proprietà e di ricchezza.

Espansione esterna. — Casi e modi ond'essa si presenta legittima. — Equilibrio politico. — Equilibrio artificiale; — teoriche e storia. — Equilibrio naturale.

Diritto di indipendenza. — Definizione. — Estensione del diritto di indipendenza. — Facoltà costituzionali, legislative, giurisdizionali.

Principio del non intervento. — Teoriche e storia. — La santa alleanza e i congressi di quell'epoca. — Teoria moderna e applicazioni. — Gli Stati Uniti d'America e la dottrina del Monroe.

Stati nuovi e Stati che assorgono a nuova forma. — Riconoscimento di essi. — Modi e cautele. — Teoria e fatti storici. — Riconoscimento della condizione di belligeranti.

Diritto di proprietà. — Concetto e caratteri. — Territorio e luoghi assimilati. — Il vecchio concetto del dominio eminente dello Stato. — Il demanio pubblico nel diritto interno. — Differenze dalla proprietà internazionale.

I diritti di uso innocuo. — Differenza dalle vecchie servitù internazionali. — Applicazioni.

Ingresso, transito, permanenza di persone straniere. — Ingresso di navi straniere nelle acque territoriali. — Porti commerciali e porti militari. — Proposte dell'*Institut de Droit International* (Copenaghen, 1897).

La navigazione fluviale. — Principi posti nel congresso di Vienna (1815). — Cenni sulla navigazione dei grandi fiumi internazionali. — In ispecie, dei trattati relativi alla navigazione del Danubio, dopo il congresso di Vienna (1856, 1871, 1878, 1883). — Cenni sui fiumi d'America. — Navigazione del Congo e del Niger; conferenza di Berlino (1884). — Proposte dell'*Institut* (Eidelberg, 1887). — Canali internazionali. — Suez. — Proposte dell'*Institut* (Bruxelles, 1879). — Convenzione di Costantinopoli (1888). — Panama.

Modi di acquisto della proprietà internazionale. — Modi antichi di acquisto, dichiarati illeciti dal diritto moderno. — Acquisto originario e derivativo.

Acquisto per occupazione. — L'occupazione bellica, per sè sola, non dà titolo di acquisto. — Diritti e doveri del belligerante occupatore.

Occupazione lecita: — sue condizioni. — Scoperte geografiche. — Possesso effettivo.

Occupazioni coloniali. — Differenze fra occupazione a titolo di sovranità

e occupazione a titolo di protettorato. — La conferenza di Berlino del 1884. — Principi accolti nel protocollo 26 Febbraio 1885. — Proposte dell'*Institut* (Losanna, 1888).

Colonie e loro distinzioni di specie. — Cenni storici. — Indirizzi odierni. — Le principali colonie degli Stati d'Europa. — Assab, Massaua, Keren, Asmara: la colonia Eritrea. — Protettorato di Aussa e dell'Abissinia. — Il trattato del 1889. — Condizioni successive al 1 Marzo 1896.

Acquisto per accessione. — Confini naturali e confini artificiali. — Accessioni fluviali. — Isole nei mari territoriali. — L'Adriatico e l'isola di Pelagosa.

Acquisto per via di cessione. — Trattati di cessione. — Capacità di conchiuderli: a chi spetta. — Consenso del popolo del territorio ceduto. — La teoria dei plebisciti: — obiezioni e difesa. — Plebisciti ed opzione. — Esempi e fatti storici.

Trapasso di diritti e di obblighi dallo Stato cedente al cessionario. — Unione di due o più Stati. — Annessione di province.

Acquisto di usucapione. — Se l'usucapione sia ammissibile in diritto pubblico. — Limiti ristrettissimi entro i quali può accettarsi oggidì. — Il diritto antico. — Canoni di diritto moderno.

La proprietà internazionale ed il mare. — Il mare nei rapporti internazionali. — Il mare aperto: — sua libertà. — Linee di storia. — Ugo Grozio e Giovanni Selden. — Le pretese antiche. — Venezia e il mare Adriatico.

Il mare territoriale. — Proprietà di esso; giurisdizione. — Porti e rade. — Porti militari e commerciali. — Entrata delle navi e polizia dei porti: — i regi decreti del 1864, del 1887, del 1888: — il rilascio forzato. — Golfi e baie. — Stretti. — Mari chiusi. — Mari interni. — Il mare territoriale in senso stretto: — la linea di rispetto: — modo di determinarla: — diritto antico; consuetudine; trattati. — Proposte dell'*Institut* (Parigi, 1894). — Le rive del mare.

I prodotti del mare territoriale. — La pesca e i trattati che la regolano. — In ispecie, dei nostri trattati coll'Austria: — incidenti diplomatici. — Questione della pesca nel mare di Behring: — giudizio arbitrale (1893). — L'antico *jus littoris*: — le istituzioni odierne.

Il mare aperto e la navigazione. — Norme di ordine tecnico. — I regolamenti internazionali e il regio decreto 4 Aprile 1880. — Gli studi e le conferenze successive. — Le collisioni di navi: — conseguenze di ordine penale e civile. — Collisioni di navi di bandiera diversa. — Inconvenienti dei giudizi che ne provengono. — Dispute sulla legge da applicarsi; sulla competenza del giudice che deve pronunciare. — Dottrine e proposte. — Congresso di Anversa (1885). — Proposte dell'*Institut de Droit International* (Losanna e Amburgo, 1888, 1891).

Norme della navigazione nell'ordine giuridico: — Nazionalità delle navi:

— leggi interne: — proposte di un sistema unico internazionale. — Differenze tra navi di guerra e navi di commercio.

Navi di commercio. — Loro nazionalità. — Requisiti del luogo di costruzione e della proprietà della nave: legislazione comparata. — Requisiti delle persone degli ufficiali e dell'equipaggio: — legislazione comparata. — Prove della nazionalità: — bandiera e carte di bordo. — Proposte dell'*Institut* (Venezia, 1896).

Navi di guerra. — Prove di loro nazionalità. — Casi discussi, e principi che se ne desumono. — Specialità dei legni postali.

Giurisdizione dello Stato sulle sue navi nazionali di guerra e di commercio. — Bastimenti che son fuori di una nazionalità o che ne abusano.

Navi piratesche. — Distinzione fra pirateria e corsa. — Il trattato di Parigi del 1856 e l'abolizione della corsa: — il nostro codice della marina mercantile. — Casi nei quali la corsa, dove ancora esiste, degenera in pirateria. — La repressione della pirateria: — diritto antico; diritto moderno; la nostra legge. — In che la pirateria differisca dalla tratta degli schiavi.

Repressione della tratta. — Tratta effettiva e tratta presunta. — La nostra legge: — le convenzioni internazionali. — La *British and Foreign Antislavery Society*. — La conferenza di Berlino (1884). — La conferenza antiscavista di Bruxelles (1890-91). — Voto e proposte dell'*Institut* (Amburgo e Parigi, 1891, 1894).

La polizia sul mare aperto. — Autorità delle navi di guerra su quelle commerciali della stessa nazione. — Facoltà delle navi di guerra di tutte le nazioni, a difesa dell'ordine generale. — Ricerca della bandiera. — Diritto di caccia. — Diritto di visita. — Diritto di perquisizione. — Diritto positivo stabilito da alcuni trattati, massime nelle mutue delegazioni a repressione della tratta.

Un cenno sul ceremoniale marittimo.

Diritti condizionali o relativi degli Stati. — I trattati pubblici. — Definizione e caratteri dei trattati. — Requisiti di loro conclusione.

Capacità dei contraenti. — Stati sovrani. — Stati semisovrani. — Federazioni. — Organi per cui mezzo si stipulano i trattati. — L'art. 5 dello statuto fondamentale del regno. — Le ratifiche.

Consenso valido. — Violenza sul mandatario. — Violenza sullo Stato stesso che contrae: — trattati conclusi fra Stato vincitore e Stato vinto. — Forma di prestare il consenso.

Causa lecita dei trattati. — Trattati nulli e trattati onerosi. — Riflessi in ordine al diritto costituzionale ed ai principii generali del diritto internazionale.

Oggetto dei trattati: — oggetto certo; oggetto possibile.

Modi e forme di conclusione dei trattati. — Retroattività delle ratifiche.

Effetti dei trattati. — A chi ne spetta la esecuzione. — Interpretazione

dei trattati: — canoni di ermeneutica: — clausola compromissoria. — Inviolabilità dei trattati. — Il Machiavelli ed il Bynkershoek. — La clausola *rebus sic stantibus*. — Patti aggiunti a garanzia dei trattati. — Giuramento. — Conservatori della pace, — Ostaggi. — Pegno. — Ipoteca. — Malleveria di una terza Potenza. — Riflessi di storia in comparazione alle condizioni odierne.

Estinzione dei trattati. — Modi di estinzione. — Se la guerra fra Stati contraenti annulli tutti i trattati. — Conferma, rinnovazione, proroga dei trattati.

Distinzioni dei trattati. — Criteri di distinzione: — scopo; misura delle obbligazioni; durata; modalità; oggetto.

Trattati politici. — Trattati di amicizia. — Scopo. — Clausole generali.

Trattati di pace. — Stati contraenti. — Discussione e congressi. — Negoziati, preliminari, basi. — Articoli. — Convenzioni aggiunte.

Trattati di alleanza; trattati di soccorso: differenze. — Diritti ed obblighi degli alleati. — Esecuzione. — Clausola risolutiva tacita.

Trattati attinenti alla guerra. — Scopo. — Convenzione di Pietroburgo (1868). — Convenzione di Ginevra (1864-68). — Protocollo di Parigi (1856).

Trattati di regolazione di confini. — Trattati per la repressione del commercio degli schiavi. — Convenzioni consolari.

Trattati di oggetto economico. — Trattati di commercio. — Cenni di storia. — Discussione sulla opportunità dei trattati di commercio ai di nostri. — Argomenti che costituiscono il tema dei trattati di commercio. — Ratifica di questi trattati per via di legge. — Leghe doganali: — cenni storici.

Trattati sulle vie di comunicazione. — L'« unione postale generale » (1878) e il suo organamento. — Trattati speciali in materia di poste; in particolare, sui privilegi delle navi che fanno il servizio postale. — Trattati sulle corrispondenze telegrafiche; la convenzione di Pietroburgo (1875) e le successive. — Trattati sulle ferrovie.

La convenzione metrica (1875). — Convenzioni monetarie: — storia dell'« unione latina » (1865-1897). — Trattati sulla protezione della proprietà letteraria, artistica, industriale: — convenzioni concluse dall'Italia coi maggiori paesi: raffronti colle nostre leggi interne. — L'« unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e scientifiche » (1886). — Proposte dell'*Institut* (Cambridge, 1895).

Trattati in materia amministrativo-sociale. — Convenzioni a garanzia della nazionalità e a riconoscimento dei diritti dei rispettivi cittadini. — Convenzioni sulla celebrazione dei matrimoni e sulle conseguenze di nazionalità della moglie e dei figli. — Convenzioni circa le successioni ereditarie dei cittadini di un paese, morti nel territorio dell'altro. — Convenzioni per la trasmissione degli atti di stato civile, riguardanti i rispettivi nazionali. — Convenzioni per lo scambio di documenti ufficiali.

Convenzioni a esonero dall'obbligo dei passaporti. — Convenzioni circa le spese d'espatrio dei rispettivi nazionali espulsi.

Convenzioni in materia di beneficenza, particolarmente sulla cura ospitaliera dei rispettivi malati poveri. — Convenzioni circa il patrocinio gratuito.

Trattati riguardanti la sanità pubblica: — convenzione di Parigi (1852): — patti concernenti le quarantene: — congressi e tentativi di accordi di ordine generale. — Conferenze di Venezia (1892), di Dresda (1893), di Parigi (1894), di Venezia (1897). — Convenzioni a difesa dalli filossera e dalle epizoozie.

Trattati a sicurezza della navigazione: — impianto e mantenimento di fari. — Trattati a protezione dei cordoni telegrafici sottomarini. — Proposte dell'*Institut* (Bruxelles, 1879).

Trattati in argomento di cooperazione scientifica.

Trattati in materia giurisdizionale. — Atti giudiziari da eseguirsi in uno Stato sopra rogatorie dell'altro. — Notificazioni di atti giudiziari. — Atti di istruzione e di investigazione. — Rogatorie per corrispondenza diretta. — Rogatorie per corrispondenza diplomatica. — Requisitorie col mezzo dei rispettivi consoli.

La estradizione. — Cenni storici. — Fondamento dell'extradizione. — Indirizzi legislativi. — Proposte dell'*Institut de Droit International* (Oxford, 1880, e sessioni successive 1885, 1887, 1891, 1892, 1894). — Principali temi d'indagine nella materia.

Persone che possono essere estradate. — Reati pei quali l'extradizione può concedersi. — Reati politici: — reati connessi: — cenni di storia: — leggi e convenzioni comparate: — proposte dell'*Institut*. — Il progetto italiano di una legge speciale (1882): — il codice penale vigente.

Procedura dell'extradizione. — Sistemi vari. — Il sistema proposto dall'*Institut*. — Il sistema nostrale. — Ordine a seguirsi davanti domande contemporanee di due o più Stati.

Notizia dei trattati. — Raccolte ufficiali. — Edizioni private. — Raccolte scientifiche. — Costituzione di un'unione fra gli Stati, allo scopo di una pubblicazione pronta, generale, uniforme dei trattati internazionali. — Proposte dell'*Institut* (1885-1892).

Le persone individue in rapporto al diritto internazionale. — Rispetto dei diritti individuali — Entrata, uscita, soggiorno delle persone straniere. — Limiti all'immigrazione in massa. — Proibizione d'ingresso ai singoli: — passaporti, e convenzioni internazionali relative. — Fissazione di domicilio dello straniero: legge francese (1889). — Espulsione degli stranieri. — L'*Institut de Droit International* e le sue proposte (sessioni di Losanna e di Ginevra, 1888, 1892).

Facoltà di associazione, di riunione, di culto da riconoscersi agli stra-

nieri: — il diritto di proprietà individuale. — Convenzioni internazionali relative.

La cittadinanza. — Necessità di possederne una; impossibilità di averne due o più. — Facoltà dello Stato di imporre le condizioni per l'acquisto della sua cittadinanza. — Norme razionali: — raffronto coi maggiori sistemi legislativi: — convenzioni internazionali. — Proposte dell'*Institut* (Cambridge e Venezia, 1895, 1896). — Il diritto di emigrare: — sue condizioni: — legislazione comparata. — Proposte dell'*Institut* (Copenhagen, 1897).

Rapporti dello Stato col suo cittadino che si trova all'estero. — Diritti che spettano allo Stato verso il suo cittadino. — Doveri corrispondenti. — Fin dove può giungere la protezione dello Stato verso il suo cittadino. — Casi ed esempj.

Rapporti dello Stato colla persona straniera che si trova nel suo territorio. — Diritti dello Stato di confronto all'individuo straniero. — Osservanza delle leggi di ordine pubblico; specialissimi casi di servigi personali: — imposte e tasse. — Questione della duplicità delle imposte: studi dell'*Institut* (1896-97). — Doveri dello Stato. — Divieto di rappresaglie.

Leggi cui è soggetto lo straniero. — Leggi reali e leggi personali. — Limiti che le seconde trovano nelle prime. — Parificazione dello straniero al nazionale, nel godimento dei diritti civili. — Triplice rapporto sotto cui devono considerarsi i diritti civili: — delle persone, delle cose, degli atti. — Condizione necessaria e condizione volontaria nel diritto privato dello straniero.

Conflitto di leggi. — Stato e capacità della persona; rapporti di famiglia: — leggi regolatrici: — limiti imposti dalla legge locale in nome dell'ordine pubblico: — raffronti col nostro codice civile. — Matrimonio e divorzio: — proposte dell'*Institut* (Eidelberga, 1887). — Tutela: — interdizione (Amburgo, Ginevra, Cambridge, 1891, 1892, 1895). — Successione ereditaria; legge regolatrice. — Proposte dell'*Institut* (Ginevra e Oxford, 1874, 1880).

Legge che disciplina i beni dello straniero. — Non v'è ragione di distinguere beni immobili da beni mobili: — il nostro codice civile.

Legge regolatrice dei contratti. — Legge che governa le forme degli atti. — Raffronti colle norme del nostro codice civile.

Codificazione del diritto internazionale privato. — Conferenze internazionali. — Voti dell'*Institut* (Ginevra e Torino, 1874, 1882).

Giurisdizione territoriale. — Diritto di giurisdizione dello Stato nel suo territorio. — Giurisdizione penale e civile. — Le questioni di stato e di capacità degli stranieri: — fin dove può giudicarne l'autorità locale. — Proposte dell'*Institut* (L'Aja, Zurigo, Amburgo, 1875, 1877, 1891).

Esecuzione delle sentenze dei tribunali stranieri. — I giudizi di delibazione. — Proposte dell'*Institut* (Parigi, 1878).

Se e quali esenzioni dalla giurisdizione locale, in via di eccezione, possano darsi per taluna persona straniera.

Giurisdizione marittima. — Reati commessi a bordo di navi, mentre solcano il mare aperto. — Reati militari e marittimi; reati comuni. — Giurisdizione e competenza, determinate dalla legge del paese cui appartiene la nave. — Il nostro codice della marina mercantile.

Reati commessi nelle acque territoriali di uno Stato. — Reati commessi a bordo di navi militari. — Reati commessi da marinai militari scesi a terra.

Regime legale delle navi e dei loro equipaggi nelle acque straniere: — proposte dell'*Institut* (Copenhagen, 1897). — Reati commessi a bordo di una nave commerciale straniera. — Dottrina che distingue i fatti *ab intra* dai fatti *ab extra*. — Gruppo degli Stati che vogliono esercitare la giurisdizione in qualunque caso. — Gruppo degli Stati che esercitano la giurisdizione locale soltanto in certi casi. — Il sistema italiano, secondo la circolare 21 Gennaio 1865 del ministero di grazia e giustizia: — giurisprudenza.

PARTE SECONDA.

Gli organi del diritto internazionale. — Rappresentanza dello Stato nelle sue relazioni internazionali. — Rappresentanza all'interno: — re; — presidente del gabinetto; — ministro degli affari esteri; — consiglio dei ministri; — parlamento.

Rappresentanza all'estero. — Legazioni e consolati. — Caratteri distintivi dei due istituti. — Il diritto diplomatico. — Cenni storici sulle legazioni.

Legazioni. — **Diritto attivo di legazione** — A chi spetta. — Per mezzo di chi è esercitato. — Varietà di ordinamenti costituzionali. — Attribuzioni della corona nella nostra costituzione. — Il pontefice e il diritto attivo di legazione, giusta la legge 13 Maggio 1871.

Diritto passivo di legazione. — A chi spetta. — In qual modo il diritto si tramuta in obbligo. — Condizioni di ordine generale che possono apporsi al ricevimento di agenti diplomatici. — *Lettres d'agrément*. — Il pontefice e il diritto passivo di legazione.

Gli agenti diplomatici. — Delle qualità dell'agente diplomatico. — Età: — culto: — cittadinanza: — condizione sociale: — storia di doune ambasciatrici. — La carriera diplomatica: — ordinamento giusta il regio decreto 29 Novembre 1870 e i successivi.

Classificazione degli agenti diplomatici. — Intitolazioni, prima e dopo la pace di Westfalia: — pretese di precedenza e di preminenza: — cenni di

storia. — La diplomazia pontificia. — Regolamenti di Vienna (1815) e di Aquisgrana (1818).

Classi. — In che si risolvono le differenze di classe. — Precedenza nella rispettiva classe. — Corpo diplomatico. — Decano. — Personale delle legazioni. — Gli incaricati *ad interim*.

Inizio della legazione. — Credenziali. — Presentazione. — Rinnovazione. — Istruzioni.

Diritti degli agenti diplomatici. — Inviolabilità dell'agente diplomatico: — cenni storici. — Duplice aspetto della inviolabilità. — Offese recate dallo Stato. — Offese recate da privati: — come devansi reprimere: — il codice penale vigente. — giurisprudenza.

Indipendenza dell'agente diplomatico. — La finzione della extraterritorialità: — la questione delle immunità. — I sostenitori dell'immunità assoluta. — I sostenitori dell'immunità temperata. — Principii che si devono coordinare: — vero significato di indipendenza: — distinzione fra gli atti del diplomatico e quelli dell'uomo: — proposte dell'*Institut de Droit International* sulle immunità diplomatiche (Cambridge, 1895).

Giurisdizione penale. — Per quali reati e con quali cautele si dovrebbe applicare. — Leggi e consuetudini contrarie.

Concetti sostenuti dai vecchi scrittori nei riguardi della giurisdizione civile. — Cenni storici. — Cautele con cui dovrebbero esercitare la giurisdizione civile: — giurisprudenza contraria.

L'immunità locale: — storia: — l'antico diritto di asilo. — Convenienza concordare l'indipendenza dell'agente diplomatico colla sicurezza dello Stato che lo ospita: — leggi e consuetudini contrarie. — Di alcune altre invalse immunità diplomatiche.

Privilegi degli agenti diplomatici. — Natura dei privilegi. — Esercizio di culto semipubblico. — Esenzione da servigii personali e da imposte. — Franchigie doganali. — Onoranze.

Rapporti fra agenti diplomatici e terze Potenze. — Se e quali diritti e privilegi spettino ai diplomatici, mentre attraversano il territorio di una terza Potenza: — teoriche: — cenni di storia: — concetto giusto. — I diplomatici della santa sede e quelli accreditati presso di essa.

Seguito dell'agente diplomatico. — Condizione giuridica spettante al seguito dell'agente. — Famiglia. — Personale ufficiale. — Personale non ufficiale. — Distinzione di nazionalità di quest'ultimo. — Leggi e consuetudini: — critica.

Funzioni diplomatiche. — Pregi a raccomandarsi all'agente diplomatico. — La rappresentanza politica: — modi e forme con cui si svolge. — Le relazioni ad informazione del governo. — La protezione dei nazionali. — Funzioni amministrative.

Sospensione e fine della missione. — Casi differenti di sospensione e di cessazione della missione diplomatica. — Modi dell'una e dell'altra. — Cessazione delle funzioni del diplomatico. — Casi vari. — In ispecie, del richiamo, delle *lettres de rappel* e delle *lettres de récrance*. — Inviolabilità dovuta al diplomatico fino all'uscita dal territorio.

L'istituto consolare. — Gli ufficiali consolari. — Loro differenza dagli agenti diplomatici: — sono però sempre ministri pubblici. — Cenni di storia degli istituti consolari.

Leggi interne a regolazione dell'istituto. — La nostra legge 28 Gennaio 1866 e il suo regolamento. — Le convenzioni consolari.

Ordinamento consolare. — Categorie e classi di ufficiali consolari. — Consolati, viceconsolati, agenzie consolari: — loro erezione.

Nomina degli ufficiali consolari. — Dipendenza gerarchica. — Relazioni col paese mittente. — Corrispondenza. — Personale dei consolati. — Carriera consolare.

Lo Stato di residenza del console. — L'*exequatur*. — *Il barat*. — Conferimento dell'*exequatur* ai consoli esteri in Italia. — Relazioni col paese di residenza. — Revoca dell'*exequatur*.

Diritti e privilegi degli ufficiali consolari. — Inviolabilità degli ufficiali consolari. — Repressione di lesioni inferte da privati. — Case consolari; bandiera e stemma: — avvertenze delle convenzioni consolari. — Archivi consolari: — l'incidente di Firenze (1887): — la convenzione 8 Dicembre 1888 colla Francia.

Indipendenza degli ufficiali consolari. — Proposte dell'*Institut de Droit International* (Venezia, 1896). — Principi stabiliti dalle convenzioni consolari, circa la soggezione dei consoli alla giurisdizione locale.

Privilegi dei consoli. — Esenzione da servigi personali e da imposte. — Comparizione dei consoli, quali testimoni, in giudizio. — Onoranze.

Funzioni consolari. — **Funzioni politiche.** — Differenza dalle funzioni diplomatiche. — Sorveglianza circa l'adempimento dei trattati e il rispetto della bandiera. — Informazioni e rapporti. — Protezione dei nazionali. — Vigilanza su loro. — Stranieri assunti a protezione. — Reclami alle autorità locali: — reclami al governo centrale; per mezzo di chi vien fatto. — Uso della forza; relazioni coi comandanti delle navi militari nazionali.

Funzioni amministrative. — Leva. — Attestati di nazionalità. — Attestati di vita. — Passaporti. — Cura dei nazionali indigenti. — Emissione di vaglia. — Successione dei nazionali morti nel distretto consolare; norme della nostra legge e delle principali convenzioni consolari. — Tutela di nazionali minorenni.

Opera di conciliatori. — Funzione di arbitri; condizioni sotto le quali può esercitarsi.

Autenticazione di atti e di documenti. — Vidimazione dei libri di commercio. — Traduzioni. — Esaurimento di rogatorie.

Funzioni di polizia sanitaria e di marina. — Rilascio e vidimazione di patenti di sanità.

Rapporti colla marineria nazionale di guerra.

Sorveglianza sulle navi nazionali di commercio. — Rilascio di passavanti straordinario. — Arruolamento di marinai. — Controversie fra capitano e passeggeri e persone dell'equipaggio. — Avarie. — Amministrazione e vendita della nave. — Nave che acquista e nave che perde la nazionalità. — Naufragi. — Ricuperi.

Sorveglianza disciplinare sulla gente di mare. — Istruzione dei reati commessi su navi nazionali in alto mare. — Polizia sulle navi nazionali ancorate nei porti esteri. — Istruzioni dei reati commessi a bordo di quelle navi. — Diserzione di marinai.

Funzioni di stato civile. — Matrimoni. — Nascite. — Morti. — Richiamo dei principi di diritto internazionale privato. — La nostra legge consolare, in comparazione colla maggiori nostre convenzioni. — Speciali facoltà dei consoli in tema di matrimoni. — Tenuta dei registri di stato civile.

Funzioni notarili. — A quali leggi devono uniformarsi i consoli, facendo opera di notai. — Per quali persone, per quali atti, sotto quali condizioni possono eseguirli.

Funzioni giurisdizionali dei consoli. — **Le capitolazioni.** — I consoli delle nazioni cristiane nei paesi non cristiani. — Condizioni di questi paesi, specie il Levante. — Delle capitolazioni in generale. — Proposte dell'*Institut de Droit International* (Monaco, 1893).

Nostre relazioni colla Turchia: — trattato del 1861; protocollo di Costantinopoli del 1873. — Diritti dei consoli e dei cittadini italiani nelle terre ottomane. — I maggiori diritti di cui possiamo godere, stante la clausola della nazione più favorita.

Condizioni speciali dell'Egitto. — La convenzione del 1875 e gli atti posteriori. — I tribunali misti. — Loro organismo. — I giudizi consolari.

Antiche relazioni colla Tripolitania, coll'Algeria, colla Tunisia. — Condizioni odierne. — La convenzione 25 Gennaio 1884 colla Francia, nei riguardi di Tunisi. — Incidenti colla Francia (1888) sulle immunità perduranti in Tunisia e su quelle scomparse a Massaua. — Il trattato 28 Settembre 1896 colla Francia.

Relazioni col Marocco (trattato del 1825) e colla Persia (trattato del 1862).

Relazioni col Giappone (trattato del 1866). — Convenzione (1867-73) rispetto al territorio di Yokohama. — Relazioni colla Cina (trattato del 1866). — Rapporti col Siam (trattato del 1868) e colla Birmania (trattato del 1871). — Giurisdizione contenziosa, civile e penale, affidata al console: sua giuris-

dizione in materia non contenziosa. — Giurisdizione affidata, nelle tre materie, al tribunale consolare. — Composizione del tribunale. — Sentenze: quali sieno appellabili. — Corti del regno alle quali è devoluto l'appello. — Giurisdizione nelle cause penali deferite alla giuria. — Funzioni di cancelleria.

Le maggiori linee del procedimento davanti la giurisdizione consolare. — Facoltà speciali devolute alla giurisdizione consolare.

Fine dell'ufficio consolare — Soppressione dell'ufficio consolare. — Casi in cui avviene. — Differenze dalle legazioni. — Tutela dei nazionali, quando l'ufficio consolare sia soppresso a cagione di guerra scoppiata fra i due paesi. — Casi in cui il console cessa dall'ufficio.

I conflitti internazionali. — Modi pacifici di soluzione. — Considerazioni generali. — Modi di risolvere i conflitti in via pacifica. — Negoziati diplomatici. — Mediazione di una terza Potenza. — Principio posto a Parigi, nel 1856.

Degli arbitramenti in generale. — Compromesso e clausola compromissoria — Cenni di storia degli arbitrati: — in specie, del trattato di Wahsington (1871).

Fondamento morale, politico, giuridico degli arbitrati internazionali. — L'*Institut de Droit International*. — Conferenze interparlamentari. — Le associazioni della pace. — Il movimento odierno in Europa ed in America.

Progetto di regolamento di procedura arbitrale, formulato dall'*Institut de Droit International* (L'Aja, 1875). — Voto per la clausola compromissoria (Zurigo, 1877). — I giudizi arbitrati e la loro esecuzione. — Dubbi: — risposta.

I conflitti internazionali. — Modi coattivi di soluzione. — Ritorsione. — Sequestro. — Embargo. — Rappresaglie. — Blocco pacifico. — Dubbi sulla liceità della maggior parte di questi mezzi. — Proposte dell'*Institut de Droit International* sul blocco pacifico (Eidelberga, 1887).

La guerra. — Sua nozione secondo il diritto moderno. — Caratteri che deve avere la guerra per esser lecita.

Legittimità della guerra, nei due elementi di giustizia e di necessità: — deve essere giuridicamente difensiva. — Legittimità della guerra nel fine. — Legittimità della guerra nei mezzi che adopera. — Il vecchio e il nuovo diritto.

Legittimità della guerra nelle sovranità che la intraprendono e la sostengono. — A chi spetta il diritto di guerra: — norme di diritto costituzionale.

Potenze belligeranti. — Potenze neutrali. — Condizione di belligeranti, riconosciuta ai combattenti in una guerra civile. — Studi dell'*Institut* (1897).

Inizio della guerra. — Sua dichiarazione. — Inizio delle ostilità. — Teatro della guerra: — guerra continentale e guerra marittima. — Neutralizzazione di territori.

Rapporti derivanti dallo stato di guerra.

Potenze belligeranti. — Comportamento dell'una verso le forze dell'altra. — Istruzioni degli Stati Uniti d'America ai loro eserciti (1863). — Dichiarazioni della conferenza di Bruxelles (1874). — Voto dell'*Institut de Droit International* (L'Aja, 1875) e *Manuale* da esso promulgato a Oxford (1880).

Forze combattenti. — Corpi franchi.

Modi illeciti di guerra. — Modi leciti. — Stratagemmi e rappresaglie: — quali caratteri devano avere per esser leciti.

Morti. — Feriti. — Personale sanitario. — Principi cardinali della convenzione di Ginevra. — Le associazioni della Croce Rossa: — loro ordinamento: — riforme desiderate — Proposte dell'*Institut* circa le sanzioni penali per la osservanza della convenzione di Ginevra (Cambridge, 1895).

Prigionieri. — Ostaggi. — Spie. — Traditori. — Parlamentari. — Salvocondotti.

Comportamento di un belligerante verso il territorio e le cose dell'altro. — Principi sanciti nelle Istruzioni e nei Manuali su menzionati. — Assedi, bombardamenti, espugnazioni. — Regole giuridiche e limiti di necessità. — Bombardamenti di piazze aperte: — proposte dell'*Institut* (Venezia, 1896). — Catture di armi, di convogli, di denaro.

Studi dell'*Institut de Droit International* sulle vie ferrate, sui telegrafi e sui telefoni in tempo di guerra.

Diritti e doveri del belligerante che occupa il territorio dell'avversario. — **Diritti e doveri del belligerante verso i cittadini pacifici dell'avversario.** — Diritto antico e diritto moderno. — Rispetto alla vita ed ai diritti individuali dei cittadini pacifici del territorio occupato. — Fin dove si possano ammettere restrizioni di libertà. — Principi delle Istruzioni e dei Manuali.

Condotta del belligerante verso le proprietà private. — La guerra continentale. — L'antico diritto di saccheggio. — Divieto del diritto moderno: — le Istruzioni e i Manuali.

Danneggiamento delle proprietà private. — Se lo Stato nazionale deva risarcire tutti o quali danni di guerra. — Fatti storici. — Giurisprudenza.

Diritti dell'occupatore alla percezione delle imposte. — Diritto di requisizione: — limiti: — indennità. — Condanna delle contribuzioni di guerra.

La proprietà privata nella guerra marittima. — La preda marittima. — Trattamento disuguale della proprietà nella guerra continentale e in quella marittima: — tentativo di giustificarlo: — critica.

La corsa. — Il trattato di Parigi (1856). — Gli Stati Uniti d'America e la controproposta di abolire la preda. — Condizioni successive e odierne.

Trattati per l'abolizione del diritto di preda nelle guerre fra contraenti. — Pratica nelle ultime guerre, massime del 1866 e del 1870-71. — Attitu-

dine dell'Inghilterra. — Il nostro codice della marina mercantile. — Proposte dell'*Institut* (L'Aja e Zurigo, 1875, 1877).

Condizioni onde in pratica è regolato l'esercizio della preda. — I tribunali delle prede: — giudizio sulla legalità della preda. — Passaggio delle cose predate in proprietà del fisco: — premi. — Il nostro codice della marina mercantile. — Legislazione comparata. — Proposte dell'*Institut* (Torino e Eidelberga, 1882, 1887).

Il postliminio nella proprietà privata. — Significato di postliminio: — applicazioni. — La ripresa delle navi mercantili e dei carichi. — Pratica generale. — Pratica degli Stati Uniti d'America. — Il nostro codice della marina mercantile.

Convenzioni militari. — Sospensioni d'armi. — Armistizi. — Capitolazioni. — Cambio di prigionieri.

Potenze neutrali. — Nozione della neutralità. — Sue distinzioni. — Diritti e doveri dei neutri. — Regole poste nel trattato di Washington (1871). — Proposte dell'*Institut* (L'Aja, 1875).

Astensione dello Stato neutro da soccorsi diretti e indiretti ai belligeranti. — Impedimento che si compiano operazioni di guerra nel suo territorio e nelle sue acque. — Sorveglianza sui cittadini onde rispettino la neutralità; limiti della sorveglianza. — Sotto quali condizioni il neutro può concedere asilo ai fuggiaschi di un belligerante. — Entrata di una nave belligerante in un porto neutro, per caso di rilascio forzato.

Conseguenze della rottura della neutralità. — Conseguenze dell'offesa recata da un belligerante ai diritti del neutro.

Commercio dei neutri. — Diritto dei neutri di commerciare coi cittadini dei belligeranti. — Restrizioni. — In ispecie, del contrabbando di guerra.

Nozione del contrabbando. — Cose che lo costituiscono. — Modi di contrabbando. — Dispute antiche e dispute moderne. — Trattati; leggi interne; consuetudini; casi e incidenti diplomatici. — L'Inghilterra. — Proposte dell'*Institut de Droit International* (Venezia, 1898).

Estensione del concetto di contrabbando nel commercio marittimo. — Carico di cose di contrabbando. — Carico, in parte di contrabbando, in parte di merci libere. — Pratica dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. — Confisca della nave contrabbandiera; critica. — Il nostro codice della marina mercantile: — comparazioni.

Proprietà di neutri su navi nemiche. — Proprietà di nemici su navi neutre. — Sistemi. — Storia. — Il trattato di Parigi del 1856. — Il nostro codice della marina mercantile.

Blocco marittimo. — Definizione del blocco. — Obbligo dei neutrali di rispettarlo. — Condizioni affinché il blocco deva essere rispettato. — Gli antichi blocchi fittizi. — Il congresso di Parigi del 1856. — Proclamazione del blocco; generale e speciale.

Violazione del blocco: — come e quando deva esser punita. — Dottrina; leggi; consuetudini: — il nostro codice della marina mercantile.

Visita sulle navi neutrali. — Se il belligerante abbia diritto di visita. — Condizioni perchè si dia il diritto di visita. — Modi della visita. — Disputa sulla sanzione cui deva sottoporsi il resistente.

Sequestro e preda delle navi neutrali. — Differenza tra sequestro e preda. — Procedimento di sequestro. — Traduzione della nave nei porti del belligerante.

Giudizio. — Ancora dei tribunali delle prede. — Disputa sulla loro composizione. — Il nostro codice della marina mercantile. — Procedura e sentenza del tribunale delle prede.

Dichiarazione di illegalità della preda o di cattura irregolare. — Conseguenze. — Risarcimento dei danni; a chi incombe. — Pratica inglese. — Il nostro codice della marina mercantile. — Ripresa delle navi neutrali. — Pratica inglese.

Di due pretesi diritti dei belligeranti sulle navi neutrali. — Il così detto diritto di preacquisto. — Il così detto diritto di angaria.

Prof. RENATO MANZATO.

XIV.

DIRITTO PUBBLICO INTERNO.

(Corso biennale per gli studenti di 4. e 5 anno nella classe magistrale di economia, statistica e diritto, e nella classe consolare).

PARTE PRIMA.

TEORIE FONDAMENTALI.

Oggetto, relazioni e fonti del diritto pubblico interno. — La divisione del lavoro scientifico nel campo del diritto pubblico. — Diritto costituzionale e diritto amministrativo. — Esame critico della distinzione. — I rapporti del diritto amministrativo colla scienza dell'amministrazione sociale. — Il diritto pubblico interno e le sue relazioni colle altre discipline di diritto pubblico e in ispecie col diritto internazionale, col diritto finanziario, col diritto penale e colla scienza di polizia. — I rapporti del diritto pubblico interno colle discipline di diritto privato e colle scienze sociali. — Le fonti del diritto pubblico interno: Legge scritta, consuetudine, giurisprudenza, dottrina. — Il metodo nello studio del diritto pubblico interno. — Partizione organica della trattazione.

Nozione dello Stato e della sovranità. — Gli elementi dello Stato. — La genesi dello Stato e i diversi sistemi escogitati relativamente ad essa. — Il sistema teocratico. — Il sistema patriarcale. — Il sistema della forza. — Il sistema patrimoniale. — Il sistema del contratto sociale. — Il sistema sociologico. — Conclusione. — Lo Stato antico, medioevale e moderno. — I caratteri dello Stato moderno. — Organismo di Stato. — Stato nazionale — Il concetto della sovranità. — Il fondamento di essa. — La sovranità è dello Stato. — Autonomia, unicità, indivisibilità del potere sovrano.

Teoria dei poteri pubblici. — I poteri pubblici considerati come elementi della sovranità. — Se sia possibile distinguere un potere costituente dai poteri costituiti. — La classificazione di questi poteri secondo il Montesquieu. — Secondo E. Kant. — Secondo B. Constant. — Secondo G. D. Romagnosi. — La classificazione dei poteri pubblici nella più recente dottrina italiana. — Nel diritto positivo. — Il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. — Natura di questa triplice classificazione.

Le forme di Stato. — Se sia possibile una classificazione delle forme di Stato. — Indole del problema. — Classificazione Aristotelica e sua influenza — I seguaci di essa. — Esame critico di altri sistemi, del Montesquieu, del Kant, del Passy, del Bluntschli ecc. — La classificazione delle forme di Stato nella dottrina italiana. — Teoria del Saredo, del Palma, del Brunialti, dell'Orlando, dello Schanzer ecc. — Stati unitari e Stati composti. — Classificazione degli Stati unitari. — Classificazione dei composti: Unione personale. — Confederazione di Stati. — Unione reale. — Stato federativo.

Studi di legislazione comparata sulle forme di Stato. — *Inghilterra.* — I precedenti storici della costituzione inglese dalle origini alla promulgazione della *Magna Charta*. — Dal 1215 al 1485. — L'origine del sistema bicamerale. — Dal 1485 al 1688. — La petizione dei diritti. — Dal 1688 al 1832. — Attuale ordinamento dei poteri pubblici in Inghilterra. — Del potere legislativo, dell'esecutivo, del giudiziario. — Il governo locale inglese.

Belgio. — Costituzione belga. — Sua origine e natura. — Ordinamento del potere legislativo. — Dell'esecutivo. — Del giudiziario. — Riforme costituzionali.

Francia. — I precedenti storici della costituzione francese dal 1789 al 1815. — Dal 1815 al 1848. — Dal 1848 al 1870. — Le facoltà e le prerogative del presidente della repubblica francese. — Ordinamento del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. — Giurisdizione amministrativa.

Svizzera. — Precedenti storici. — La costituzione federale del 29 Maggio 1874. — Ordinamento dei poteri pubblici. — L'istituto del *referendum*. — L'iniziativa popolare delle leggi. — Carattere democratico delle costituzioni cantionali.

Germania. — I caratteri fondamentali della costituzione imperiale del 16 Aprile 1871. — L'imperatore. — Il *Reichstag*. — Il *Bundesrath*. — Sovranità federale e sovranità locale. — Accenno agli ordinamenti del regno di Prussia.

Austria-Ungheria. — Accenno agli ordinamenti politici dei due paesi. — Costituzione federale del 21 Dicembre 1867. — Carattere dualistico di tale unione. — La delegazione austriaca e la delegazione ungherese.

Stati Uniti dell'America del Nord. — Le colonie inglesi dell'America settentrionale. — Precedenti storici della costituzione federale. — Caratteri delle costituzioni locali. — Ordinamento del potere legislativo nella costitu-

zione federale. — Ordinamento del potere giudiziario. — Del potere esecutivo. — Attività politica dello Stato federale.

Del governo monarchico rappresentativo in Italia. — I precedenti storici della costituzione italiana. — Notizie e ricordi sulla proclamazione dello Statuto. — Il proclama costituzionale dell'otto Febbraio 1848. — Lo Statuto del 4 Marzo. — I caratteri fondamentali del governo monarchico rappresentativo in Italia. — Il concetto monarchico. — Il governo parlamentare. — Il fenomeno della rappresentanza. — Il diritto di petizione.

Del Re, come capo supremo dello Stato. — Regie prerogative. — Trasmissione ereditaria della corona. — La legge salica. — Reggenza e luogotenenza. — La persona del re è sacra e inviolabile. — La lista civile. — Il demanio della Corona. — Il patrimonio privato. — La capacità giuridica del re. — Il re partecipa all'esercizio dei tre poteri pubblici.

PARTE SECONDA.

ORDINAMENTO DEL POTERE LEGISLATIVO.

Il Re e il sistema bicamerale. — Legislatura. — Sessione legislativa. — Apertura, proroga e chiusura delle sessioni. — Convocazione delle camere. — Discorso della Corona. — Diritto di regia iniziativa. — Diritto di sanzione. — Scioglimento della camera dei deputati. — Il sistema bicamerale. — Ragioni che lo giustificano.

Il Senato. — Sua organizzazione. — Senatori ereditari. — Senatori elettivi. — Senatori cooptativi. — Senatori di ufficiali pubblici. — Senatori regi. — Organizzazione del senato italiano. — Le categorie dell'art. 33 dello Statuto. — Esame critico del sistema. — Attribuzioni del senato. — Sua funzione legislativa, ispettiva e giudiziaria. — Il senato come alta corte di giustizia. — Regolamento interno del senato. — Degli uffici. — Convalidazione delle nomine dei senatori. — Prerogative di questi. — Cessazione del grado di senatore.

Camera dei deputati. — Organizzazione di essa. — Sua funzione legislativa. — La legge sul bilancio. — Sua funzione ispettiva; interrogazioni, interpellanze, inchieste pubbliche. — Modalità di azione della camera dei deputati. — Regolamento interno. — Il sistema delle tre letture. — Il sistema degli uffici. — Convalidazione delle nomine dei deputati. — Prerogative di questi. — Esame critico dell'art. 45 dello Statuto. — Indennità parlamentare.

Degli Eleggibili. — *Lo ius honoris* nella legislazione comparata. — Ineleggibilità e incompatibilità. — Esposizione nel nostro diritto positivo sull'argomento. — Legge sulle incompatibilità parlamentari del 13 Maggio 1877.

— Legge sulle incompatibilità amministrative del 5 Luglio 1882. — Legge 14 Luglio 1887 sui prefetti. — Legge 3 Maggio 1888 ecc. ecc. — Condizioni generali di eleggibilità. — Categorie dei funzionari e ufficiali pubblici eleggibili a deputati. — Esame critico del sistema.

Il corpo elettorale politico. — Diritto di suffragio. — Teoria del suffragio universale. — Teoria del suffragio ristretto. — Votazioni indirette o per gradi. — Votazioni per classi. — Voti plurimi. — Altri sistemi. — Il diritto elettorale italiano. — Legge organica del 1882 e sue modificazioni successive. — Condizioni generiche dell'elettorato, età, cittadinanza, alfabetismo, domicilio politico. — Condizioni specifiche di censo, cultura, benemeranza pubblica. — Incapacità assoluta e relativa. — Indegnità. — Formazione delle liste elettorali. — Commissioni provinciali e comunali. — Azione popolare.

Il procedimento elettorale. — Delle circoscrizioni elettorali in generale. — Criteri di ripartizione. — Collegi e sezioni di collegio. — Voto uninominale e scrutinio di lista. — Esame critico dei due sistemi. — Costituzione di seggi elettorali. — Seggi provvisori e seggi definitivi. — Sistema di votazione e di spoglio. — Proclamazione dei candidati. — Brogli e penalità.

La rappresentanza delle minoranze. — Posizione del quesito. — Il collegio uninominale e plurinominale nei rapporti della rappresentanza delle minoranze. — Sistema del voto limitato. — Il voto cumulativo. — Il sistema delle liste concorrenti. — Il doppio voto simultaneo. — Il sistema del quoziente. — Conclusione. — Dei partiti politici. — Fazioni e sette. — Il giuramento politico.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO DEL POTERE ESECUTIVO

L'organismo dell'amministrazione di Stato. — Gerarchia, popolo e territorio, come elementi dello Stato. — Circoscrizioni amministrative. — Fattori di ripartizione. — Province, circondari, mandamenti, comuni. — Circoscrizioni speciali. — Personalità giuridica delle pubbliche amministrazioni. — Separazione e fusione, origine ed estinzione degli enti amministrativi. — Organi di tali enti. — Funzionari e impiegati. — Agenti unici e agenti collegiali. — Corpi deliberanti e consultivi. — Amministrazione generale e particolare. — Centrale e locale.

Accentramento e decentramento. — Natura della questione. — Accentramento e decentramento burocratico. — Accentramento e decentramento amministrativo. — Accentramento e decentramento organico o istituzionale. — Esame critico dei diversi sistemi e conclusione. — Libertà e autonomia amministrativa. — Tutela amministrativa. — Principali forme di *Selfgovern-*

ment. — Consorzi civili e amministrativi. — Consorzi facoltativi ed obbligatori. — Di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, stradali di manutenzione ecc. — Formazione ed estinzione dei consorzi.

Natura e durata degli uffici pubblici. — Dell'ufficio pubblico in generale. — Rapporto giuridico che lega lo Stato al funzionario e all'impiegato pubblico. — Se siano applicabili le formule del mandato e della locazione di opere. — Rapporto unilaterale e rapporto bilaterale. — Durata della funzione amministrativa. — Istituto della inamovibilità. — Cessazione della funzione amministrativa. — Congedi, posizione in aspettativa e in disponibilità. — Sospensione. — Licenziamento. — Revoca. — Destituzione. — Morte. — Collocamento a riposo.

Nomina degli ufficiali pubblici. — Condizioni generali e speciali di nomina. — Condizioni fisiche, intellettuali, morali, economiche. — Sistemi di accertamento di tali condizioni. — Elezione popolare. — Alunni e volontari. — Istituti pubblici e scuole speciali. — Concorsi pubblici per titoli e per esami. — Nomine discrezionali. — Gradi e classi di grado. — Promozioni per anzianità e per merito.

Doveri dei pubblici ufficiali. — Assiduità. — Segreto d'ufficio. — Obbligo di residenza. — Moralità privata. — La libertà di coscienza e i doveri amministrativi. — La responsabilità del pubblico ufficiale. — Responsabilità civile, penale, amministrativa, politica. — Sanzioni civili, penali, disciplinari, politiche. — Responsabilità interna ed esterna. — Della eccezione di subordinazione gerarchica. — Ammonizione, censura, sospensione, revoca, destituzione. — Rapporti e nessi fra le diverse sanzioni.

Diritti degli ufficiali pubblici. — Dei diritti dell'ufficiale pubblico in generale. — Se e in quali casi possa verificarsi un diritto all'impiego. — Diritto allo stipendio. — Carattere gratuito ed oneroso dei pubblici uffici. — Sistemi di retribuzione. — Misura ed entità degli stipendi. — Indennità. — Aumenti sessennali. — Diritto a pensione. — Esame critico dell'istituto. — Misura della pensione. — Liquidazione di essa.

Il Re, come capo del potere esecutivo. — Art. 5 dello Statuto. — Amministrazione delegata e amministrazione riservata. — Il re fa i decreti e i regolamenti. — Nomina a tutte le cariche dello Stato. — Esercita i diritti spettanti all'autorità civile in materia beneficiaria. — È giudice supremo in via gerarchica. — Crea ordini cavallereschi e conferisce titoli di nobiltà. — Ha il comando supremo delle forze di terra e di mare. — Dichiarare la guerra. — Fa trattati di pace, di alleanza e di commercio. — Promulga le leggi.

Ministri e ministeri. — Dei ministri. — Nomina dei ministri. — Del gabinetto. — Del numero dei ministri e dei dicasteri. — Delle attribuzioni ministeriali in specie. — Della responsabilità ministeriale. — Natura del governo di gabinetto. — Suo svolgimento nel diritto pubblico inglese. — Il governo di gabinetto in Italia. — Natura del governo presidenziale. — Ac-

cenno alla costituzione degli Stati Uniti dell'America del Nord. — Esame critico dei due sistemi. — Delle crisi ministeriali in Italia.

Del Consiglio di Stato e di altri corpi collegiali dell'amministrazione centrale. — Natura del consiglio di Stato — Ragioni della sua esistenza — Ricordi storici — Organizzazione del consiglio di Stato italiano — Nomina dei consiglieri e loro prerogative — Numero delle sezioni — Delle attribuzioni consultive del consiglio di Stato — Adunanze generali — Adunanze di sezione — Comitati — Commissioni — Della funzione giurisdizionale del consiglio di Stato in generale — Di altri corpi collegiali dell'amministrazione centrale.

Della Corte dei conti. — Sua natura — Ragioni della sua esistenza — Ricordi storici — Nomina dei suoi membri — Esame critico del sistema — Guarentigie della indipendenza dei consiglieri — Del procuratore generale — Delle sezioni della corte — Tre diverse specie di attribuzioni — Attribuzioni politiche o di controllo — Esame critico del controllo preventivo — Del visto con riserva — Delle attribuzioni amministrative — Vigilanza sulle riscossioni delle entrate e sulla prestazione delle cauzioni — Liquidazione delle pensioni — Delle attribuzioni giurisdizionali — In materia di pensioni — In materia di conti — Dei gravami contro i giudicati della corte — Opposizione, revocazione, ricorso per annullamento.

Prefetti, Sottoprefetti e Consiglio di Prefettura. — Del prefetto — Sistema di nomina — Sistema di licenziamento — Attribuzioni del prefetto — Art. 3 della legge com. e prov. — Forme degli atti prefettizi — Del consigliere delegato — Sua nomina — Sue attribuzioni — Del sotto-prefetto — Delegazioni di facoltà prefettizie — Attribuzioni del sotto-prefetto — Del consiglio di prefettura — Sua composizione — Sue attribuzioni.

Del Sindaco come ufficiale del governo. — Duplice carattere di questo funzionario — Come si distinguono le funzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, da quelle che egli esercita come capo dell'amministrazione comunale — Attribuzioni del sindaco in materia di reclutamento, di sanità pubblica, di pubblica sicurezza ecc. ecc — Esame degli art. 132 e 133 della legge com. e prov. — Dei provvedimenti contingibili e urgenti — Natura di tali provvedimenti — Quando si dia luogo al risarcimento dei danni o all'azione penale — Il procedimento contravvenzionale dell'art. 175 della legge com. e prov. — Art. 135 della legge.

Amministrazione provinciale. — Criteri di circoscrizione provinciale — La personalità giuridica della provincia — Suo speciale ordinamento — Il consiglio provinciale — Modalità di azione — Attribuzioni — La deputazione provinciale — Sua composizione e competenza — Il presidente della deputazione provinciale — Tutela giuridica e amministrativa — Giunta provinciale amministrativa — Sua composizione ed ufficio.

Amministrazione comunale. — Criteri di circoscrizione comunale — La

personalità giuridica del comune — Comuni urbani e comuni rurali — Ordinamento comunale — Il consiglio comunale — Modalità di azione — Attribuzioni — La giunta comunale — Sua composizione e competenza — Il Sindaco come capo dell'amministrazione comunale — Forme dell'attività comunale — Autonomia e tutela.

Diritto elettorale amministrativo. — *Lo jus honoris* e *lo jus suffragi* in diritto amministrativo — Condizioni di eleggibilità — Legge 5 Luglio 1882 sulle incompatibilità amministrative — Legge com. e prov. (testo unico) del 10 Febbraio 1889. Capo 2. Tit. 2. — Leggi dell'11 Luglio 1894 N. N. 286 e 287 — Condizioni generiche del diritto elettorale attivo — Formazione delle liste elettorali — Incapacità — Incompatibilità — Indegnità — Operazioni elettorali — Brogli e penalità — Proclamazione degli eletti — Ricorsi in materia elettorale — Azione popolare — Raffronto fra il diritto elettorale politico e quello amministrativo.

PARTE QUARTA

ORDINAMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO

Degli organi del potere giudiziario in generale. — L'ordinamento giudiziario, la procedura civile e penale costituiscono discipline autonome nel campo dell'insegnamento — Perchè il diritto pubblico interno debba in parte occuparsi degli organi giudicanti — La giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome — La grazia — L'indulto — L'amnistia — Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

I giudici del diritto e del fatto. — Nomina dei giudici ordinari — Accenni di legislazione comparata — Nomina regia — Per cooptazione — Per elezione popolare — Sistema misto — Nomine e promozioni dei magistrati in Italia — Legge 6 Dicembre 1865 sull'ordine giudiziario — Il principio della inamovibilità — L'art. 69 dello Statuto — Responsabilità degli organi giudicanti.

I giudici del fatto. — Cenni storici sulla giuria — Cenni di legislazione comparata — La giuria in Italia — Legge 6 Dicembre 1865 — Legge 8 Giugno 1874 — Condizione generale d'iscrizione fra i giurati — Incapaci — Indegni — Esonerati — Composizione delle liste — Giurati ordinari e supplenti — Costituzione dei giurati — Esame critico della giuria.

I giudici dell'interesse. — Dei giudici amministrativi in generale — Rinvio agli studi sulla giustizia nell'amministrazione.

PARTE QUINTA

LE FORME DELL'ATTIVITÀ DI STATO E I RAPPORTI RECIPROCI DEI POTERI PUBBLICI

Atti di sovranità. — Atto legislativo — Atto esecutivo — Atto giudiziario — Analisi dell'atto legislativo — Leggi proprie ed improprie — Costituzionali ed incostituzionali — Analisi dell'atto amministrativo — Atti legittimi ed illegittimi — Incompetenza — Eccesso di potere — Illegalità — Violazione di legge — Abuso di potere — Atti di gestione — Atti d'imperio — Decreti — Regolamenti — Analisi dell'atto giudiziario — Decreti — Decisioni — Sentenze.

Rapporti del potere legislativo col giudiziario. — Giudizi *secundum leges* e non *de legibus* — Le attribuzioni del giudice in ordine alla constatazione della esistenza delle leggi — Incostituzionalità formale e inesistenza delle leggi — Effetti della promulgazione sull'accertamento delle norme legislative — Interpretazioni autentiche.

Rapporti del potere legislativo coll'esecutivo. — Limiti fra la legge propria ed il regolamento — Fra la legge impropria e il decreto — Se il regolamento possa interpretare la legge — Se possa aggiungere ad essa — Conseguenza della illegittimità dei decreti e dei regolamenti — Atti di legislazione delegata — Decreti-legge.

Rapporti del potere esecutivo col giudiziario. — Carattere della funzione esecutiva — Concetto generico di contenzioso — Ricorso in via graziosa — Azione amministrativa — Azione ordinaria — Ricordi storici sui giudici speciali del contenzioso amministrativo — Ragioni della loro soppressione — I principi fondamentali della legge 20 Marzo 1865 (alleg. E) — Natura del ricorso in via gerarchica — Suoi rapporti coll'azione amministrativa e con quella ordinaria — Efficacia dell'azione ordinaria in materia di contenzioso — Diritti civili e politici — Eccesso e abuso di potere — Limiti delle attribuzioni giurisdizionali dei tribunali comuni in materia di contenzioso — Se contro gli atti amministrativi siano sperimentabili azioni possessorie — L'esecutorietà dei giudicati sui beni pubblici patrimoniali — Art. 25 (n. 6) della legge 2 Giugno 1889.

Della giustizia nell'amministrazione. — Obbiezioni mosse contro la legge 20 Marzo 1865 (alleg. E) — Residui del vecchio contenzioso amministrativo — Precedenti dottrinali e parlamentari della riforma legislativa per la giustizia nell'amministrazione — Criterio fondamentale della legge 2 Giugno

1889 — Esame critico della distinzione del diritto dall'interesse — Determinazione dei diversi campi giurisdizionali — La sezione IV del consiglio di Stato — Analisi degli articoli 24 e 25 della legge (testo unico) del 2 Giugno 1889 — Legge 1. Maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa — Altri giudizi attribuiti alla sezione IV — Giurisdizione delle giunte provinciali amministrative — Gravami contro i giudicati di esse.

I conflitti di attribuzioni. — Concetto generico di conflitto — Conflitti interni di giurisdizione, di ordine costituzionale, e di amministrazione — Conflitti esterei — Conflitti di attribuzioni fra il potere giudiziario e l'esecutivo — Conflitti positivi e negativi — Il giudice del conflitto — Se debba giudicarne l'autorità esecutiva o la giudiziaria — Se debba giudicarne un tribunale misto — Criterio fondamentale della soluzione dei conflitti di attribuzione — Norme di procedimento — Legge 31 Marzo 1877 — Se i giudicati della sezione IV del consiglio di Stato possano essere annullati dalla corte di cassazione di Roma in forza dell'art. 3 N. 3 della legge suddetta.

PARTE SESTA

I LIMITI GIURIDICI DELL'ATTIVITÀ DI STATO E L'ORDINAMENTO DELLE LIBERTÀ CITTADINE

Lo Stato come soggetto di obbligazioni. — Obbligazioni contrattuali dello Stato — Obbligazioni quasi contrattuali — Responsabilità diretta — Responsabilità indiretta — Esame critico del problema sulla responsabilità di Stato — Teoria del Mantellini e dello Scolari — Del Meucci e del Chironi — Del Gabba, del Bonasi e dell'Orlando — Conclusione.

Lo Stato come soggetto di diritti reali. — Demanio e patrimonio pubblico — Criterio della distinzione — Natura giuridica dei beni patrimoniali — Loro classificazione — Natura giuridica del demanio pubblico — Inalienabilità e imprescrittibilità — Natura dell'uso civico — Dei beni demaniali in ispecie — Demanio di necessaria destinazione — Demanio di destinazione accidentale — Del lido e della spiaggia del mare — Porti, seni, fiumi, torrenti, corsi minori di acqua — Strade nazionali, provinciali, comunali, vicinali — Di altri beni pubblici — Del convertimento dei beni demaniali in patrimoniali — Cessazione formale e cessazione tacita di demanialità — Il tempo immemorabile e la cessazione di demanialità.

L'attività di Stato e le libertà cittadine. — I limiti logici dell'attività di Stato dipendenti dalla natura dei fini politici, dai rapporti internazionali, dall'entità dei mezzi economici e dei servizi personali e dal grado di civiltà dell'aggregato sociale — La libertà cittadina considerata come limite della

attività di Stato — Concetto di libertà civile e politica — Se esista un diritto alla resistenza individuale e collettiva — Limiti e guarentigie della libertà moderna — Forme e conseguenze del principio di libertà.

Dell'eguaglianza civile. — Sua vera natura — L'eguaglianza dinanzi alle leggi e alle giurisdizioni — Nel godimento dei diritti civili e politici — Nell'assunzione dei pubblici uffici — Nella ripartizione degli oneri tributari.

Della libertà personale. — Libertà di locomozione — Libertà di dimora, di residenza, di domicilio — Inviolabilità del secreto epistolare — Inviolabilità del domicilio — Limitazioni della libertà personale — Arresto e detenzione preventiva — Libertà provvisoria — Perquisizioni domiciliari — Altri istituti propri della scienza di polizia — Uffici pubblici obbligatori — Servizio militare — Istruzione obbligatoria, ecc. ecc.

Della libertà di coscienza e di culto. — Analisi dei due diversi concetti — Cenni storici sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa — Esame critico della formula: Libera Chiesa in libero Stato — La politica ecclesiastica eccede i limiti della scienza del diritto pubblico interno — Art. 1 e art. 24 dello Statuto — Le disposizioni fondamentali della legge 13 Maggio 1871.

Del diritto di proprietà. — Proprietà privata e proprietà collettiva — Diritti quesiti — Tutela della proprietà — Limitazioni legali del a proprietà — Accenno ai vincoli forestali — Ai vincoli consorziali — I limiti della proprietà artistica e letteraria — Espropriazione per causa di pubblica utilità. — Cenni storici — Dichiarazione di pubblica utilità — Determinazione della cosa da espropriarsi — Determinazione della indennità — Del procedimento — Occupazione della cosa — Effetti della espropriazione, per l'espropriante, per l'espropriato, per i terzi.

Libertà di parola e di stampa. — Natura, estensione e limiti di questa libertà. — Cenni storici. — Legislazione comparata — Sistemi preventivi e repressivi. — Esame critico dei medesimi. — Editto del 26 marzo 1848. — Pubblicazioni periodiche. — Gerenti responsabili. — Legge 20 giugno 1858 e 6 maggio 1877. — Competenza giudiziaria per i reati di stampa.

Libertà d'insegnamento. — Insegnamento pubblico e insegnamento privato — Istruzione obbligatoria. — Insegnamento gratuito e retribuito. — La libertà d'insegnamento nelle scuole primarie, nelle medie e nelle superiori. — Estensione e limite della libertà d'insegnamento.

Libertà di riunione e di associazione. — Diversità dei due concetti — Cenni storici. — Legislazione comparata. — Libertà di riunione — Art. 32 dello Statuto. — Art. 1 e seg. della legge 30 giugno 1889. — Mezzi preventivi e repressivi — Assembramenti. — Cerimonie religiose. — Processioni. — La libertà di associazione e le questioni del decentramento. — I limiti del diritto di associazione. — Il diritto positivo Italiano e la libertà di associazione.

Condizioni patologiche dell'aggregato sociale e stato di assedio. — I presupposti della libertà civile e politica. — Nozione dello stato di assedio. —

In che differisca dallo stato di guerra. — Cenni storici. — Legislazione comparata. — Leggi e giurisdizioni eccezionali. — Sospensione delle guarentigie costituzionali. — A chi competa la dichiarazione dello stato di assedio. — Effetti di essa. — Il diritto positivo Italiano. — Se sia necessaria una legge speciale sullo stato di assedio.

Appendice. — Natura e limiti della legislazione rurale. — Sue fonti. — Perchè tal disciplina non abbia esistenza autonoma. — Come essa possa trarre alimento dalla scienza dell'amministrazione sociale. — Quali argomenti le siano forniti dal campo del diritto privato e da quello del diritto pubblico interno. — Commento esegetico delle leggi speciali, che interessano l'esercizio dell'industria agricola ed estrattiva.

RIEPILOGO E CONCLUSIONE.

Il diritto pubblico interno studia l'anatomia e la fisiologia dello Stato. Le conclusioni del diritto pubblico interno sono coordinate a quelle della scienza delle finanze e della scienza dell'amministrazione sociale.

Prof. LUIGI ARMANNI

XV

PROCEDURA GIUDIZIARIA CIVILE

V ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Introduzione. — Il diritto giudiziario. — Concetto e scopo. — Suo rapporto col diritto materiale. — Attinenze cogli altri rami della scienza giuridica. — Il diritto giudiziario civile. — Partizione dello studio.

Potere giudiziario. — Il potere giudiziario nell'ordine costituzionale dello Stato. — Caratteri distintivi dagli altri poteri. — La formula dell'articolo 68 dello statuto, nel suo concetto razionale.

Cenni storici sullo svolgimento del potere giudiziario. — La formula dell'art. 68, nella sua origine francese. — Abusi cui si travolse in Francia il concetto: — giustizia delegata e giustizia riservata.

Caratteri distintivi fra potere giudiziario e autorità amministrativa: — loro rispettiva cerchia di azione. — Sistema vegliante fino al 1865. — La legge 20 Marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. — Le leggi 31 Maggio 1889 e 1 Maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

I conflitti di giurisdizione. — La legge 20 Novembre 1859 e la riforma portata dall'altra 31 Marzo 1877.

La cosiddetta garanzia amministrativa. — Il progetto di legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari (1877); le leggi 20 Marzo 1865 e 10 Febbraio 1889 sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordinamento giudiziario. — Magistrato permanente e magistrato popolare. — La giuria nel processo penale. — Magistrato singolo e magistrato collegiale.

Elezione e promozione dei giudici: — sistemi vari; in specie, di quello belga: — la nostra legge 6 Dicembre 1865.

Garanzie della indipendenza del magistrato. — La inamovibilità: — il sistema positivo presso di noi vigente: — le applicazioni; il regio decreto 3 Ottobre 1873 e i successivi.

Responsabilità del magistrato: — responsabilità gerarchica, penale, civile.

Il giudice naturale. — Regola; eccezioni. — Giurisdizione ordinaria, speciale, eccezionale.

Giurisdizione ordinaria. — Conciliatori. — Pretori. — Loro attribuzioni secondo i criteri di materia, di valore, di grado. — La riduzione delle preture.

Tribunali civili e penali. — Loro attribuzioni per materia, valore, grado. — Gli aboliti tribunali di commercio.

Corti di appello. — Loro attribuzioni come giudizi di secondo grado: — come giudizi di unico grado di merito.

La cassazione e il suo sistema: — parallelo col sistema della terza istanza. — Unicità e pluralità del magistrato di cassazione. — Incombenze della corte suprema di Roma in materia penale (legge 6 Dicembre 1888); in materie speciali (legge 12 Dicembre 1875).

Persone coadiuvanti all'amministrazione della giustizia: — in ispecie, del pubblico ministero.

Giurisdizioni speciali ed eccezionali. — In materia disciplinare, penale, elettorale. — Giurisdizione della corte dei conti, del consiglio di stato, dei consoli e dei tribunali consolari.

Procedura giudiziaria civile. — Il nostro codice di procedura civile e le leggi complementari.

Effetti delle leggi processuali in ordine al tempo ed al luogo.

Forme di definizione delle controversie civili. — Transazione. — Conciliazione e sue regole. — Compromesso e forme dei giudizi arbitrali. — La controversia in giudizio contenzioso davanti il magistrato.

Giudizio contenzioso. — Giurisdizione: — materia; valore; grado: — regole; eccezioni. — Guarentie della giurisdizione. — Giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sugli stranieri. — Giurisdizione consolare.

Competenza. — Territorio. — Regola; eccezioni. — Connessione o continenza di causa. — Competenza rispetto agli stranieri. — Competenza consolare. — Guarentie della competenza.

Introduzione del giudizio. — Le azioni giudiziarie. — Nascita dell'azione. — Distinzioni delle azioni. — Concorso o cumulo di azioni. — Spettanza dell'azione. — Estinzione delle azioni.

Norme generali sull'introduzione del giudizio. — La citazione; suoi requisiti; sua notificazione. — Forme della citazione davanti il magistrato consolare. — Influenza che la citazione esercita sulle ragioni stesse che si fanno con essa valere.

Contraddittorio. — Atto e termini di comparizione del convenuto in giu-

dizio. — Procuratore alla lite. — Difesa del convenuto. — Negative ed eccezioni. — Prescrizione delle eccezioni.

Forme del processo. — Sistemi vari: — sistema nostrale. — Processo formale; le sue forme e le sue fasi.

Processo sommario; per quali cause è autorizzato. — Forme e fasi. — Progetti di riforma.

Procedura davanti i conciliatori e i pretori; davanti i consoli e i tribunali consolari.

Nozione degli incidenti in processo formale. — Temi dei principali incidenti. — In ispecie, della chiamata in guarentia.

Prove giudiziarie. — Oggetto della prova. — Onere della prova. — Fatti negativi. — Fatti notori. — Presunzioni.

Forma di proporre le prove in giudizio. — Ordinanze e sentenze di loro ammissione.

Assunzione delle prove, in ordine alle varie loro specie. — Prova per documenti: — impugnative: — verifica delle scritture: — querela di falso. Valutazione delle prove. — Sistemi vari. — Sistema nostro.

Norme diverse. — Giudizio contumaciale. — Riassunzione di istanza. — Costituzione di nuovi procuratori.

Modi di definizione del giudizio. — Perenzione di istanza. — Rinuncia degli atti.

Sentenza del magistrato. — Distinzioni delle sentenze. — Effetti giuridici. — Oggetto della sentenza. — Motivazione e dispositivo. — Forme. — Pubblicazione e notifica della sentenza. — Esecuzione provvisoria. — Le sentenze dei magistrati consolari.

Mezzi d'impugnare le sentenze. — Regole comuni ai vari mezzi di impugnativa.

Mezzi ordinari. — Opposizione. — Appello. — Varie specie di appello. — Effetti. — L'appello dalle sentenze del magistrato consolare.

Mezzi straordinari: — in ispecie, del ricorso di cassazione. — Effetti dell'annullamento pronunciato dalla corte di cassazione.

Esecuzione dei giudizi. — La esecuzione forzata: — regole generali. — Esecuzione per consegna o rilascio di beni. — Esecuzione per pagamento. — Esecuzione sopra beni mobili. — Esecuzione sopra beni immobili. — La legge 6 Dicembre 1877 sull'arresto per debiti. — L'esecuzione delle sentenze dei consoli e dei tribunali consolari.

Procedimenti speciali. — Cenni sommari delle materie cui riflettono. — In ispecie, della volontaria giurisdizione. — Della esecuzione delle sentenze e degli atti delle autorità straniere. — Del sequestro giudiziario e di quello conservativo.

XVI.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

IV.^o e V.^o ANNO. (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica.*)

DIRITTO PENALE.

Dell'imputabilità e dell'imputazione. — Definizione della legge penale. — Retroattività. — Regole generali. del diritto civile — regole speciali del diritto penale. — Fondamento della non retroattività — e dell'eccezione a tal principio.

Dell'interpretazione della legge penale. — Interpretazione letterale — cumulativa — grammaticale — logica — storica — estensiva — restrittiva — Abrogazione della legge penale, espressa, tacita, per dissuetudine.

Dell'efficacia della legge penale in ordine al territorio dello Stato. — Applicabilità delle leggi nostre agli stranieri. — Reiterazione del giudizio. — Territorialità giuridica. — Condizioni per punire il reato commesso all'estero dal cittadino — dallo straniero. — Sistema adottato dal nostro Codice vigente.

Dell'extradizione. — Suo fondamento giuridico; per quali ragioni tale istituto sia in pratica difettoso. — Condizioni positive e negative per l'estradizione. — Autorità competente. — Estensione della giurisdizione. — Consenso dell'imputato. — Extradizione di chi transita.

Rogatorie. — Di quante specie? — Forma ed oggetti delle rogatorie. — Leggi applicabili per la forma e la sostanza.

Nozione del delitto. — Definizione. — Infrazione della legge. — Sicurezza dei cittadini. — Esteriorità dell'atto. — Se sia un'azione o un rapporto. — Soggetto attivo primario e secondario. — Soggetto passivo — oggetto.

Delle forze del delitto — forza morale — forza morale soggettiva — fisica soggettiva — cognizione della legge. — Revisione degli effetti. — Li-

bertà di eleggere. — Volontà di agire. — Dolo — di proposito — d'impegno. — Colpa. — Caso.

Della forza fisica del delitto. — Atti interni. — Danno effettivo — potenziale — immediato — mediato — privato o particolare — pubblico od universale.

Del criterio della qualità nei delitti. — Nozioni generali della qualità, quantità e grado nei delitti — obbiettività giuridica — delitti politici propri o diretti — impropri od indiretti — diritti naturali — diritti sociali. — Classificazione secondo il nostro codice. — Violazione di più diritti — con fini distinti — con rapporto da mezzo a fine.

Del criterio della quantità nei delitti. — Scuola di Beccaria, di Carmignani, di Romagnosi e di Rossi. — Critica dei diversi sistemi.

Del criterio del grado nel delitto. — Del grado nella forza morale, rapporto all'intelletto dell'agente — cause fisiologiche — ideologiche — e rapporto alla volontà dell'agente — e nella forza fisica.

Del conato. — Del delitto perfetto ed imperfetto. — Definizione del conato. — Qualità (o quantità morale) nel conato — quantità fisica — univocità — conato remoto e prossimo.

Del delitto mancato. — Definizione — atti necessari. — Inidoneità degli atti — attitudine dei mezzi.

Della complicità. — Concorso di volontà senza concorso di azione. — Mandato. — Comando. — Coazione. — Consiglio. — Società. — Concorso di azione senza concorso di volontà. — Concorso di azione e di volontà. — Preparazione. — Esecuzione. — Consumazione. — Aderenza. — Favoreggiamento. — Pentimento. — Istruzione e mezzi. — Eccesso nei mezzi e nel fine. — Qualità personali.

Della recidiva. — Ragioni pro e contro tale istituto. — Recidiva specifica e recidiva impropria. — Condanna irrevocabile. — Pena scontata. — Termine. — Reati per i quali non è ammissibile la recidiva. — Condanna all'ergastolo. — Recidiva nelle contravvenzioni — nelle pene minori — graziati — condanna in paese estero — sua influenza sopra un nuovo reato commesso in Italia.

Del delitto continuato. — Violazione di un solo diritto. — Più violazioni. — Diversità di legge. — Più delitti. — Delitto unico. — Pluralità di atti e di azioni.

Effetti giuridici del delitto. — Azione civile — azione penale pubblica — privata. — Riparazione naturale — onoraria — vendicativa — sostitutiva — sussidiaria.

Modi di estinzione dell'azione penale. — Indipendenza delle 2 azioni. — Modi naturali e modi politici di cessazione dell'azione. — Sentenza assoluta. — Amnistia. — Indulto. — Remissione — Prescrizione.

Della pena. — Origine storica e origine filosofica e giuridica. — Fondamento del diritto di punire. — Fine della pena.

Delle forze della pena. — Condizioni della forza morale oggettiva. — Condizioni derivanti dal suo limite — Nozioni generali sulla quantità, qualità e grado.

Dei reati contro la sicurezza dello Stato. — Brevi cenni storici. — Concetto dello Stato. — Reati contro la Patria. — Reati contro i poteri dello Stato — contro gli Stati esteri e loro rappresentanti — contro il Re — contro il potere esecutivo — contro il potere legislativo. — Estremi soggettivi ed oggettivi dei diversi reati di questa classe.

Dei delitti contro la libertà. — Dei delitti contro le libertà politiche — contro la libertà dei culti — contro la libertà individuale — contro l'inviolabilità del domicilio — contro l'inviolabilità dei segreti — contro la libertà del lavoro.

Dei delitti contro la pubblica amministrazione. — Del peculato proprio ed improprio. — Criteri essenziali del peculato. — Criteri misuratori. — Tentativo di peculato. — Della concussione — Della corruzione. — Estremi costitutivi della corruzione. — Tentativo di corruzione. — Dell'abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficio — suoi estremi. — Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni. — Dell'usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli e di onori. — Della violenza e resistenza all'autorità. — Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità. — Della violazione dei sigilli e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito. — Del millantato credito presso pubblici ufficiali. — Dell'inadempimento di obblighi e delle frodi nelle pubbliche forniture.

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia. — Del rifiuto di uffici legalmente dovuti. — Della simulazione del reato. — Della calunnia — suoi estremi essenziali. — Della falsità in giudizio — suoi estremi essenziali — cause giustificatrici — subornazione — spergiuro. — Prevaricazione — sue diverse forme. Favoreggiamento. — Evasione e inosservanza di pena. — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — Duello — questioni sulla classificazione di questo reato.

Dei delitti contro l'ordine pubblico. — Istigazione pubblica a delinquere. — Associazione per delinquere. — Eccitamento alla guerra civile. — Corpi armati e pubblica intimidazione.

Dei delitti contro la fede pubblica. — Falso nummario. — Forme del falso nummario. — Elemento materiale. — Criteri misuratori. — Falso in atti — suoi criteri essenziali. — Falso materiale. — Falso personale. — Falso ideologico. — Dolo. — Imitazione del vero. — Danno. — Tentativo. — Falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni. — Frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti. — Bancarotta. — Scrocceria a mezzo

di fallimento. — Regole comuni alla bancarotta dolosa e colposa. — Bancarotta dolosa. — Criteri. — Complicità. — Bancarotta colposa — Se possa cumularsi la bancarotta colposa colla dolosa.

Dei delitti contro l'onore. — Concetti connessi all'idea dell'onore. — Ingiuria verbale — reale — individuale — collettiva. — Distinzioni scientifiche odierne — Definizione della diffamazione. — Suoi estremi essenziali. — Libello famoso. — Elementi essenziali comuni ai reati contro l'onore. — Ingiuria per omissione — implicita — diretta — indiretta — *Animus* — Libertà di censura. — Pubblici ufficiali. — Se pel Codice vigente sia necessario l'*animus injurandi*. — Se sia ammessa indagine sul fine. — Quale nozione dell'*animus* emani dal Codice. — A chi spetti l'*onus probandi*. — Degli speciali stati d'animo che possono chiarire l'*animus injurandi*. — *Animi corrigendi* — *jocandi* — *retorquendi* — *defendendi* — *consulendi* — *narrandi*. — Ingiurie contro i morti. — Diritti della storia. — Ingiuria diretta e indiretta. — *Animus lucri faciendi*. — Ingiuria per provocar a duello. — Dei criteri misuratori nei reati contro l'onore. — Dolo. — Modo — luogo — tempo — persone. — Del grado nell'ingiuria. — Donne isteriche — ragazzi — errore — mattoidi politici. — Del tentativo e della complicità nelle ingiurie — nella diffamazione — e nel libello — mandato — istigazione — ausilio. — Dell'azione penale — chi possa promuoverla — esercizio dell'azione. — Solidarietà — modi di estinzione.

PROCEDURA PENALE.

Ordinamento giudiziario penale. — Giurisdizioni di istruzione e giurisdizioni di giudizio. — Distribuzione per ragione di materia. — Pretori. — Tribunali penali. — Tribunali consolari. — Corti d'appello. — Corti d'assise. — Giurati: sistemi di composizione secondo la legge vigente. — Corte di cassazione di Roma. — Senato costituito in alta Corte di giustizia. — Giurisdizione militare. — Giurisdizione militare marittima. — Capitani di porto.

Della competenza penale. — Sue diverse specie, e modo di determinarla per ragion di territorio, e di connessione. — Competenza a giudicare dei reati commessi in alto mare e all'estero.

Della querela, della denuncia e rapporto. — Atti di polizia giudiziaria. — Ufficiali e agenti. — Quali persone possano compiere all'estero o in alto mare gli atti di polizia giudiziaria.

Della istruttoria. — Giudici. — Istruttori. — Ufficiali del pubblico ministero. — Agenti consolari. — Perquisizioni e visite domiciliari. — Accessi. — Perizie e sequestri. — Interrogatorio, ricognizioni e confronti. — Legittimazione dell'arresto. — Libertà provvisoria. — Competenza intorno ai medesimi delle autorità italiane in paese estero.

PROF. P. ASCOLI

ECONOMIA POLITICA.

IV.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Lo scambio. — Concetto dello scambio. — Benefici che derivano dallo scambio. — Diverse forme di scambio. — Mezzi adatti a facilitare gli scambi.

Della moneta. — Nozione della moneta. — Quali funzioni compie la moneta. — Perché sono stati preferiti i metalli preziosi come materie monetarie. — Valore della moneta. — Variazioni del valore della moneta. — Per quali cause si eleva il valore dei metalli preziosi e perciò quello della moneta. — Se è possibile un rapporto costante tra il valore dell'oro e quello dell'argento. — Errori riguardo alla teoria del valore della moneta. — Sistema monetario. — Quando si ha il bimetallismo perfetto. — In che consiste il bimetallismo zoppicante. — Quando si ha il tipo unico argento e quando il tipo unico oro. — Argomenti favorevoli al tipo unico. — Unità monetaria. — Se la moneta principale possa essere scelta arbitrariamente. — Del *peso*, del *titolo* e della *forma* della moneta. — Conservazione del sistema monetario. — Da chi devono essere sopportate le spese per il ritiro della moneta logora. — Monete sussidiarie. — Condizioni perchè queste monete non turbino il sistema monetario. — Unificazione monetaria.

Del credito e degli istituti di credito. — Significato della parola *credito* dall'aspetto economico. — Principali specie di credito e di atti di credito. — Condizioni necessarie per lo sviluppo del credito. — Ufficio degli *Istituti di credito*. — *Banchieri*. — Banche e loro importanza. — Come si distinguono le operazioni che compiono le banche. — Classificazione delle banche. — Biglietti di banca e carta moneta. — Libertà o restrizione delle banche. — Diversi sistemi riguardo alla emissione dei biglietti di banca. — Monopolio dello Stato — Monopolio delegato dallo Stato. — Sistema dei regolamenti. —

Sistema della duplice restrizione. — Banche commerciali. — Istituti di credito fondiario. — Istituti di credito agrario. — Magazzini generali ed empori marittimi. — Istituti di credito mobile, o mobiliare.

Dello scambio internazionale. — Libertà degli scambi internazionali. — Argomenti favorevoli e contrari al libero scambio. — Sistema protettore. — Porti franchi. — Trattati di commercio. — Leghe doganali.

Mezzi di trasporto e di comunicazione. — Benefici economici che ne derivano. — Ferrovie. — Poste. — Telegrafi. — Telefoni.

Del reddito. — Diverse specie di reddito. — Il reddito e il prodotto lordo o netto. — Il reddito nazionale. — Concetto della distribuzione delle ricchezze. — Di quali elementi conviene tenere calcolo nella distribuzione delle ricchezze. — Quantità della produzione. — Cifra della popolazione.

Della proprietà privata. — Fondamento del diritto di proprietà. — Se la proprietà privata sia legittima e utile. — Argomenti economici in favore della proprietà privata. — Comunismo. — Socialismo. — Collettivismo.

Della popolazione. — Antica teoria riguardo all'aumento della popolazione. — Teoria di Malthus.

Del salario. — Concetto del salario. — Distinzione del salario in varie categorie. — Salario in denaro e salario in natura. — Salario a tempo e salario a compito. — Salario nominale e salario reale. — Salario normale e salario corrente. — Legge generale del salario. — Tendenza del salario corrente ad equilibrarsi con quello normale. — Cause che talvolta impediscono che si conservi costante questo equilibrio. — Per quali cause variano i salari.

Dell'interesse. — Concetto dell'interesse. — Elementi che costituiscono l'interesse. — Limiti nei quali è circoscritto l'interesse. — Cause che determinano il rialzo o il ribasso dell'interesse. — Efficacia delle leggi restrittive dell'interesse. — Concetto della usura.

Della rendita. — Concetto della rendita. — Vari significati della parola *rendita*. — Diversità tra il significato di rendita e quello di reddito fondiario. — Teoria della rendita. — Storia della teoria stessa.

Del profitto. — Concetto del profitto. — Opinione di vari autori su questo argomento. — Se il profitto debba considerarsi come un reddito speciale. — Se si possa confondere il profitto col salario o con l'interesse. — Legge da cui è regolato il profitto. — Perché variano i profitti.

V.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Impiego delle ricchezze. — Concetto del consumo. — Consumo produttivo e improduttivo. — Spese produttive e spese improduttive. — Spese necessarie e spese di *lusso*. — Spese pubbliche. — Del lusso. — Del risparmio.

Coalizione degli operai e sciopero. — Concetto della coalizione e dello sciopero. — Lo sciopero considerato dall'aspetto giuridico e da quello economico. — Se lo sciopero debba essere punito dalla legge. — Risultati economici che derivano dallo sciopero. — *Società di resistenza* — *Consigli di Proibiviri*.

Lavoro delle donne e dei fanciulli. — Se sia da desiderare l'intervento della pubblica autorità nelle quistioni che riguardano il lavoro. — Se sia un bene occupare nelle industrie le donne e i fanciulli. — Se lo Stato debba limitare per legge la durata del lavoro dei fanciulli. — Se debba essere limitato anche il lavoro delle donne. — Legislazione inglese su questo argomento. — Legislazione italiana sullo stesso argomento. — Obbiezioni che si muovono contro queste leggi.

Pauperismo. — Povertà, indigenza, miseria e pauperismo. — Diritto all'assistenza. — Organizzazione dell'assistenza pubblica.

Mezzi per migliorare la condizione della classe lavoratrice. — Sistemi complementari del salario. — Gratificazioni. — Salario assicurato. — Premi sul prodotto lordo. — Partecipazione al profitto. — Cooperazione produttiva. — Divisione del prodotto. — Contratti agrari. — Coltivazione ad economia. — Locazione. — Piccoli affitti. — Colonia parziaria. — Enfiteusi. — Contratto misto di colonia parziaria e di affitto. — Istituti di previdenza. — Principi su cui si fondano. — Sistema del patronato. — Sistema dell'autonomia. — Casse di risparmio. — Società di mutuo soccorso. — Casse di quiescenza. — Società cooperative. — Società cooperativa di consumo. — Società cooperativa di costruzione. — Società cooperativa di credito. — Società cooperativa di produzione.

Storia della scienza economica. — Primo periodo, che abbraccia l'antichità e l'età di mezzo. — Secondo periodo: sistema mercantile. — Terzo periodo: sistema fisiocratico. — Adamo Smith ed età moderna.

PROF. TOMMASO FORNARI

XVIII.

SCIENZA DELLE FINANZE.

IV.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto economia e statistica*).

Preliminari. — Importanza dello studio della scienza delle finanze. — Concetto dello Stato. — Natura dei fini che si propone lo Stato.

Definizione della scienza delle finanze. — Esame della definizione. — Rapporti tra le dottrine finanziarie e le dottrine economiche.

Le spese pubbliche. — Come si distinguono le spese pubbliche. — Come si determinano.

L'ordinamento del bilancio. — Diverse specie di bilanci. — Preparazione, approvazione, esecuzione e controllo del bilancio. — Norme giuridiche, politiche ed economiche per le spese pubbliche.

Teoria delle entrate. — Diversa utilità dei beni. — Distinzioni delle pubbliche entrate.

Entrate originarie. — Distinzione del demanio. — Forme del demanio fiscale. — Vendita del demanio fiscale.

Entrate derivate. — In che consiste la tassa. — Come si forma il prezzo tassa. — Tasse giudiziarie. — Tasse sugli atti civili. — Tasse amministrative. — Tasse per la pubblica istruzione. — Tasse per la monetazione. — Tasse sui pesi, sulle misure e sul marchio. — Tasse postali. — Tasse telegrafiche e telefoniche. — Tasse ferroviarie.

Entrate accidentali. — Diritto ereditario dello Stato. — Multe. — Aumento del demanio.

Contribuzioni generali. — In che consiste l'imposta. — Differenza tra la imposta e la tassa. — Base imponibile. — Determinazione dell'imposta. — Accertamento e riscossione dell'imposta. — Classificazione delle imposte. —

Traslazione dell'imposta. — Pressione tributaria e ripartizione dell'imposta. — Imposta proporzionale e imposta progressiva. — Imposta unica e molteplice. — Imposta sui redditi dei beni immobili e formazione del catasto. — Imposta sui fabbricati. — Imposte personali. — Imposte sul reddito dei beni mobili. — Imposte sullo scambio delle ricchezze. — Imposte sui trasporti. — Imposte sul consumo. — Privative fiscali. — Imposte sulla fabbricazione e sullo spaccio. — Dazi interni. — Dazi di confine. — Imposte di riscossione immediata.

Debito pubblico. — Condizioni e limiti per i prestiti pubblici. — I prestiti pubblici in rapporto con la economia nazionale. — I prestiti pubblici in relazione con le economie private. — Debito fluttuante e debito consolidato. — Amministrazione del debito pubblico: stipulazione, estinzione, conversione.

PROF. TOMMASO FORNARI.

XIX.

STATISTICA TEORETICA

IV.^o e V.^o ANNO (*Classe magistrale di economia, diritto e statistica e classe consolare*).

Introduzione. — *Nozioni generali.* — Genesi teoretiche, ed importanza della Statistica, logica, definizione, partizioni.

Parte Prima. — *Statistica metodologica teorica.*

1.^o Analisi qualitativa dei fatti. — 2.^o Rilevazione dei dati. — 3.^o Elaborazione dei dati. — Operazioni logiche, tecniche e matematiche. — (Formazione dei gruppi, nozione e classificazione delle cause, valori proporzionali e valori medi, applicazioni del calcolo di probabilità). — 4.^o Comparazione ed interpretazione dei dati. — 5.^o Operazioni ausiliarie e complementari della Statistica.

Appendice. — Storia della Statistica.

Parte seconda. — *Statistica della popolazione o demografia.*

I.^o *Statistica tecnica.* — A) Stato della popolazione — sua rilevazione. — 1.^o Censimento generale della popolazione. — 2.^o Censimento speciale delle professioni. — 3.^o Statistica somatologica. — B) Movimento della popolazione — sua rilevazione. — 1.^o Movimento naturale od intrinseco. — 2.^o Movimento artificiale od estrinseco.

II.^o *Statistica espositrice* (descrittiva ed investigatrice). — A) La popolazione e le sue dimore. — B) Composizione della popolazione secondo i sessi, l'età, lo stato civile, le professioni. — C) I matrimoni. — D) Le nascite: a) la vivinatalità legittima ed illegittima, — b) la mortinatalità, — c) fecondità della popolazione. — E) Mortalità: a) in generale, — b) la mortalità naturale e la morbosità, — c) la mortalità violenta, e in specie dei suicidi. — F) La durata della vita. — G) Le migrazioni, — a) le migrazioni interne, — b) l'immigrazione. — c) l'emigrazione. — H) il principio di popolazione.

Appendice. — Cenno sulle altre parti della Statistica applicata.

PROF. CARLO F. FERRARIS.

XX.

STORIA POLITICA

IV.º e V.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*)

I.

Società e governi antichi. — Carattere invadente e assorbente dello Stato antico. — I grandi imperi dell'Asia. — La teocrazia ebraica.

La Grecia. — Primitive monarchie elleniche. — Oligarchie, democrazie, tirannidi. — Atene. — Sparta. — Lotta fra l'elemento aristocratico e l'elemento democratico: sue conseguenze. — La conquista macedonica. — Raffronti coll'Italia del Medio Evo e del Rinascimento.

Le popolazioni italiche. — Roma: origini e cause della sua grandezza. — La monarchia. — La repubblica. — Vicende ed effetti della lotta fra patrizi e plebei. — Svolgimento organico della costituzione romana. — L'impero.

Le religioni antiche. — La religione domestica. — Ordinamento della famiglia in Atene e in Roma. — La vita cittadina. — La schiavitù.

La civiltà ellenica: il pensiero speculativo e l'arte. — La civiltà latina: il diritto.

La conquista romana. — Condotta politica e religiosa di Roma. — Condizioni degli alleati e dei soggetti. — La confederazione italica. — Guerre con Cartagine: benefici effetti della vittoria romana. — Modo onde procedettero le conquiste in Oriente e in Occidente. — Municipi. — Prefetture. — Colonie. — La guerra sociale. — Progressiva estensione del diritto di cittadinanza. — L'unità imperiale. — Il decreto attribuito a Caracalla.

Importanza delle riforme di Diocleziano e di Costantino. — La corte. — Le provincie. — L'esercito. — Le finanze. — Condizioni sociali e morali. — Il codice teodosiano. — Dissolvimento dell'impero. — Ciò che non perì della conquista romana. — La tradizione latina nel Medio Evo.

Il Cristianesimo. — Condizioni materiali e morali che agevolano la diffusione del Cristianesimo. — Insufficienza dell'antica religione latina. — La filosofia ellenica. — La filosofia giudeo-alessandrina. — Aspettazioni messianiche. — La dottrina di Gesù.

Giudeo-cristiani e pauliani. — Missioni evangeliche in Oriente e in Occidente. — Origine e importanza della chiesa di Roma.

Trasformazione gerarchica e organamento del Cristianesimo. — Pacificazione coll'impero. — La chiesa romana dopo il trasferimento della capitale a Bisanzio. — Propaganda fra i barbari. — Potenza spirituale del Papato nel Medio Evo.

Le dominazioni germaniche. — La vita delle antiche tribù germaniche. — Monarchie mitico-patriarcali. — L'assemblea. — Fondamenti del giure. — Invasioni e monarchie territoriali.

Gli Anglo-Sassoni nella Bretagna. — I Franchi nelle Gallie. — I Visigoti nella Spagna. — Ostrogoti e Longobardi in Italia. — In particolare della costituzione longobardica e dello stato dei vinti italiani. — Conflitto dei Longobardi col Papato e rovina del loro regno. — Il potere temporale dei pontefici.

Le guerre di Carlomagno. — Restaurazione dell'impero d'occidente. — Nuovo assetto politico e amministrativo. — Reazioni nazionali e fine della dinastia carolingia.

Il feudalesimo. — I germi delle istituzioni feudali cercati nella Germania di Tacito. — Attraverso a quali vicende e condizioni si siano spontaneamente svolti. — Allodi e feudi. — Ripartizione della proprietà barbarica sotto Carlomagno. — Conti e vassalli.

Usurpazioni a danno della potestà regia dopo la morte di Carlomagno. — Il capitolare di Kiersy-sur-Oise. — Proprietà del suolo e sovranità.

La gerarchia feudale. — Obblighi reciproci del signore e del vassallo. — I servi della gleba. — Amministrazione della giustizia. — Diritto d'abbinaggio, diritto di naufragio, diritto di caccia, ecc. — Il diritto di primogenitura. — Lotta fra il diritto feudale e le consuetudine. — I feudi ecclesiastici. — Gli abitanti delle città. — I diplomi d'esenzione. — La vita del castello. — Guerre private. — Effetti morali del feudalesimo.

Sue vicende storiche. — Gli ordini inferiori della feudalità contro gli ordini superiori. — Movimento di emancipazione del popolo soggetto. — Importanza e azione diversa del feudalesimo in Italia, — in Francia, — in Germania, — in Inghilterra. — Conflitti colla Corona e colla borghesia.

I Comuni. — Residui del municipio romano nel primo periodo del Medio Evo. — Altri elementi politici, morali, religiosi, economici, che concorsero alla formazione dei comuni. — Il popolo delle città. — La politica degli Ottoni. — Conseguenze della lotta per le investiture. — Conseguenze delle crociate.

L'Italia ne' suoi rapporti feudali coll'impero germanico. — I comuni della Lombardia. — Guerre municipali. — Federico Barbarossa e la lega lombarda. — La pace di Costanza.

Inizi dei comuni toscani. — Il comune di Roma. — I comuni meridionali.

Le repubbliche marinare: Amalfi, — Venezia e l'impero bisantino, — Genova, — Pisa.

Il comune sottomette la nobiltà feudale. — Discordie fra i cittadini antichi e i nuovi. — Federico II e la seconda lega lombarda. — Guelfi e ghibellini.

La costituzione di Firenze. — Il primo popolo. — Battaglia di Montaperti e predominio ghibellino. — Gli angioini nel mezzogiorno: prevalenza dell'elemento guelfo. — Riforma del 1267. — Istituzione del priorato nel 1282. — Le arti. — Grandi e popolani. — Giano della Bella e gli *ordinamenti di giustizia*. — Bianchi e Neri. — La democrazia fiorentina fino al tumulto dei Ciompi. — I Medici.

La costituzione veneziana. — Riforma del 1172. — Il dogado di Jacopo Tiepolo: leggi e magistrature. — Progressi dell'aristocrazia. — Nuovo procedimento per l'elezione del doge. — I *Pregadi* e il Maggior Consiglio. — La *serrata* del Maggior Consiglio. — Baiamonte Tiepolo. — Il Consiglio dei Dieci.

Come e perchè i comuni italiani si trasformassero in signorie. — I comuni fiamminghi e gli Arteveld. — I comuni in Spagna, — in Francia, — in Germania, — in Inghilterra. — Loro rapporti coll'autorità regia.

Le origini costituzionali. — L'Inghilterra. — Istituzioni anglo-sassoni. — Il *Wittenagemothe*. — La conquista normanna. — Assemblee di baroni ed ecclesiastici. — Diplomi d'immunità e di privilegio. — La *Magna Charta*: suo carattere e valore costituzionale. — Il diritto di rifiutare l'imposta. — Primi parlamenti. — Deputati delle città e delle borgate al parlamento di Simone di Montfort. — Edoardo I.: rappresentanza dei tre stati — Le due Camere. — Cerimonie e procedura. — Esempi di *petizioni* sotto Edoardo III. — Diritti acquistati mano mano dalla Camera dei comuni. — Prerogative ed usurpazioni regie. — L'aristocrazia feudale prostrata dalla guerra delle *due rose*.

Le *Cortes* portoghesi e spagnuole. — Diete germaniche. — Attribuzioni e vicende degli Stati generali in Francia.

I Normanni in Sicilia. — Parlamenti siciliani. — Dinastie sveva, angioina, aragonese. — Capitoli del regno di Sicilia. — Confronto colla costituzione inglese: analogie e differenze.

Gli *stamenti* della Sardegna. — Gli Stati generali del Piemonte.

I grandi Stati europei e l'Italia nel quattro e cinquecento. — Trasformazione delle monarchie feudali del Medio Evo in monarchie assolute. — La Spagna: — fine della lotta nazionale contro gli Arabi, — Ferdinando d'Aragona e

Isabella di Castiglia. — La Francia: — fine della guerra dei cento anni, — Carlo VII e Luigi XI. — La Germania: — Massimiliano d'Absburgo.

Per quali ragioni l'Italia non abbia potuto costituirsi a unità di nazione. — Glorie e gelosie locali. — Incapacità organica del Comune d'ampliarsi a grande stato. — Le milizie mercenarie. — Espansione precoce della personalità e suoi effetti. — Il Papato. — Politica dei signori e delle repubbliche italiane. — Lorenzo dei Medici e l'equilibrio.

Gli stati della penisola alla morte di Lorenzo de' Medici. — Carlo VIII. — Luigi XII e il ducato di Milano. — Francesi e Spagnuoli nel reame di Napoli. — Cesare Borgia. — La repubblica di Venezia e la lega di Cambrai. — Lega santa, — Francesco I recupera il ducato di Milano. — Guerre tra Francesco I e Carlo V. — Vittoria dell'impero e congresso di Bologna. — Fine della Repubblica di Firenze. — Giudizi degli storici e politici contemporanei sulla rovina dell'indipendenza italiana.

Riforma e controriforma. — La riforma considerata nell'aspetto etico, teologico, morale, politico. — Condizioni che la provocarono. — Suoi rapporti coll'umanesimo. — Martin Lutero: l'uomo, la dottrina. — Effetti immediati della riforma in Germania. — Gli anabattisti.

La riforma si propaga nella Svizzera, nei Paesi Bassi, negli Stati scandinavi, nella Francia, nell'Inghilterra, nella Scozia. — Luteranismo, calvinismo, anglicanismo.

Tentativi di riforma in Italia: perchè non abbiano attecchito. — Il pensiero religioso di Paolo Sarpi.

La controriforma. — Il Concilio tridentino. — Nuovi ordini religiosi. — Organamento della compagnia di Gesù, sua propaganda in Europa e missioni in Oriente. — L'inquisizione.

Guerre di religione in Germania fino alla pace di Augusta del 1555. — Loro conseguenze politiche. — Fine di Carlo V.

La Spagna. — Domini di Filippo II. — Guerra contro la Francia e pace di Castel Cambresis. — Rivolta dei *moriscos*. — La battaglia di Lepanto. — Conquista del Portogallo.

Rivoluzione dei Paesi Bassi. — I *pezzenti*. — Guglielmo il taciturno e Maurizio d'Orange. — La repubblica delle Provincie Unite. — Alessandro Farnese.

L'Inghilterra. — Maria la cattolica. — Elisabetta e Maria Stuarda. — Distruzione dell'*invincibile armata*. — I primi puritani.

Guerre religiose e civili in Francia. — Enrico III ultimo dei Valois. — Enrico IV. — Sua riconciliazione con la curia romana e parte che vi ebbe la repubblica di Venezia. — Editto di Nantes e pace di Vervins.

Il potere assoluto in Francia e la libertà in Inghilterra. — Riordinamento della Francia sotto Enrico IV. — Reggenza di Maria de' Medici. — Gli Stati generali del 1614. — Luigi XIII. — La nobiltà e gli ugonotti. — Il cardi-

nale di Richelieu abbatte l'una e gli altri. — Consolidamento della potestà regia. — Politica esterna.

Reggenza di Anna d'Austria: il cardinale Mazarino. — Opposizione del parlamento di Parigi. — Guerra della Fronda. — Vittoria della Corte. — Assolutismo di Luigi XIV. — Da ribelli i signori diventano cortigiani.

L'Inghilterra. — Il regno di Giacomo I. — Carlo I: lotta col parlamento. — *Petizione dei diritti*. — Giovanni Hampden e la tassa sui vascelli. — Il *Covenant* in Scozia. — Il lungo parlamento. — Oliviero Cromwell e i puritani. — Guerra civile e supplizio di Carlo I. — Protettorato di Oliviero Cromwell

Restaurazione degli Stuarli. — Carlo II. — L' *habeas corpus*. — Giacomo II. — La rivoluzione inglese del 1688: confronto con la precedente. — Guglielmo III re. — La *dichiarazione dei diritti*. — Altre leggi costituzionali e di successione. — La regina Anna. — Atto d'unione colla Scozia. — La casa di Hannover. — Governo parlamentare. — Influenza esercitata nel secolo XVIII dalle idee e dalle istituzioni inglesi sui pensatori del continente.

Le riforme del secolo XVIII. — Condizioni generali dell' Europa. — La classe media. — Progressi della cultura. — La critica e la satira. — Nuovo concetto dei doveri dello Stato.

L'Italia. — Il regno di Sardegna: Carlo Emanuele III e il Bogino. — La Lombardia: il regime austriaco. — Venezia: la dominante, — l'amministrazione dei paesi di terraferma, — i conservatori e i novatori. — La Toscana: riforme leopoldine. — Parma: il ministro Du Tillot. — Napoli: Carlo III, Ferdinando IV e il Tanucci. — Lo Stato pontificio: Clemente XIV e la soppressione dei Gesuiti. — Carattere del movimento riformista italiano. — Governi che precedono i popoli.

La Prussia. — L'*Antimachiavello* e la *Corrispondenza politica* di Federico II. — Sua amministrazione interna. — Il codice prussiano: principi analoghi alla *dichiarazione dei diritti dell' uomo* nella costituzione francese del 1791. — Identificazione del sovrano collo Stato.

L'Austria. — Maria Teresa. — Giuseppe II: innovazioni provvide e innovazioni inconsulte. — L'editto di tolleranza e le leggi ecclesiastiche. — I conflitti giurisdizionali colla Santa Sede.

Il Portogallo. — Il marchese di Pombal: espulsione dei Gesuiti, riforme amministrative ed economiche, carattere che le contraddistingue.

La Spagna: Carlo III e il conte d'Aranda.

La Francia. — I governi della reggenza e di Luigi XV. — Abusi e malcontenti. — Luigi XVI. — Riforma finanziaria ed economica del Turgot. — Opposizioni. — Il Necker e il Calonne. — L'Assemblea dei notabili. — Esordi della rivoluzione.

La rivoluzione francese e l'impero. — La Corte. — Nobiltà e clero. — Il terzo stato. — Il popolo. — Disagio economico: le imposte. — Spirito critico

e rivoluzionario. — Discredito della tradizione storica. — Falso classicismo. — Concezioni astratte dell'uomo, della società, dello stato. — Influenza della rivoluzione americana.

Gli Stati generali: elezioni, mandati, prime sedute. — L'assemblea nazionale costituente. — La notte del 4 agosto. — Eccessi a Parigi e nelle provincie. — Gli emigrati. — Contegno della corte, fuga del re. — La costituzione del 1791. — L'assemblea legislativa. — Girondini e giacobini. — La psicologia del giacobino, secondo Ippolito Taine. — La guerra. — Giornate di settembre. — La convenzione nazionale. — Processo e condanna di Luigi XVI. — Il terrore. — Proscrizione dei girondini. — L'opera del comitato di salute pubblica. — Reazione termidoriana. — Il direttorio. — Vittorie esterne, disordine interno.*

Napoleone Bonaparte. — Il 18 brumaio: — La costituzione dell'anno VIII. — Il concordato. — Napoleone console a vita.

Proclamazione dell'impero. — Senatus-consulto dell'anno XII. — La consacrazione. — Il codice civile. — Opere pubbliche. — Napoleone e il papato. — Accentramento politico e amministrativo della Francia. — La critica del Taine.

Il secolo XIX. — Influenza delle idee francesi in Europa. — Reazione politico-religiosa e scuola storica. — Evoluzione delle nuove idee liberali. — Il movimento delle nazionalità (1). — Le forme rappresentative. — Progressi della democrazia. — Il problema sociale. — Socialismo di stato e socialismo democratico.

II.

STORIA DELLA CASA DI SAVOIA.

Le origini. — La Savoia: descrizione del paese, carattere degli abitanti. — Storia del Piemonte fino al secolo XI. — Inizi delle tre case di Savoia, di Monferrato e di Saluzzo. — Principali opinioni intorno all'origine della prima. — Umberto I Biancamano. — Matrimonio di suo figlio Oddone con Adelaide di Susa: comincia la dominazione di casa Savoia di qua dalle Alpi. — Politica dei conti di Savoia nella lotta fra l'impero e il papato e in quella fra i comuni lombardi e l'impero.

Progressi della potenza sabauda. — Tommaso I vicario imperiale. — Divisione dei domini tra i suoi figli. — Pietro II, *il piccolo Carlo Magno*. —

(1) Per le guerre della repubblica francese e dell'impero, come per quelle che si connettono al movimento delle nazionalità, v. il programma di *Storia diplomatica*.

I due rami della casa: linea di Acaia e linea sabauda. — Amedeo V vicario di Enrico VII di Lussemburgo; sue guerre. — Vicende di Amedeo VI, detto il *Conte Verde*. — Pone fine alla guerra di Chioggia tra Genova e Venezia. — Amedeo VII, detto il *Conte Rosso*: dedizione di Nizza. — Amedeo VIII, primo duca, riunisce i domini dei due rami. — Segnalata importanza del suo governo. — Statuti generali del ducato. — Amedeo VIII eletto papa dal concilio di Basilea.

Decadenza. — Debolezza dei governi di Ludovico, di Amedeo IX e delle reggenze. — Condizioni degli altri stati italiani. — Carlo VIII di Francia in Piemonte. — Politica di Filiberto II. — Neutralità di Carlo III durante la lotta fra Carlo V e Francesco I. — Occupazione francese. — Ginevra, il Vaud e il basso Vallese si sottraggono alla signoria del duca. — Perdita dell'eredità del Monferrato. — Tregua di Nizza. — Nuova guerra tra francesi e imperiali. — Miseranda condizione del Piemonte.

Il secondo fondatore di casa Savoia. — Giovinezza di Emanuele Filiberto. — La battaglia di San Quintino. — Pace di Castel Cambresis. — Emanuele Filiberto in Piemonte. — I Valdesi. — Torino ritorna capitale. — Francesi e Spagnuoli sgombrano lentamente le fortezze. — Relazioni d'Emanuele Filiberto col papato, colla repubblica veneta e coi cantoni svizzeri. — Riordinamento dello stato: riforme militari, politiche, civili. — Miglioramenti economici. — Risveglio della cultura.

Politica italiana di Carlo Emanuele I. — Carattere e aspirazioni del nuovo duca di Savoia. — Decadenza degli altri stati della penisola. — Infiacchimento morale. — Guerra tra Savoia e Francia e pace di Lione. — Tentativo contro Ginevra e trattato di Saint-Julien. — Lega con Enrico IV per l'occupazione della Lombardia: trattato di Brozolo. — Carlo Emanuele occupa il Monferrato, poi è costretto a ritirarsi. — Guerra d'indipendenza contro la Spagna. — Guerra della Valtellina: trattato di Monsone. — Carlo Emanuele e la repubblica di Genova. — Guerra per la successione dei ducati di Mantova e del Monferrato. — Carlo Emanuele I nella letteratura politica contemporanea.

Guerra civile e supremazia francese. — Vittorio Amedeo I: trattati di Ratisbona e Cherasco. — Trattato di Rivoli colla Francia e nuova guerra contro la Spagna. — Vicende della lotta per la reggenza tra la duchessa Maria Cristina e i cognati. — Riconciliazione. — Il principe Tommaso capostipite delle due case di Savoia-Carignano e Savoia-Soissons. — Debolezza del governo di Carlo Emanuele II e della reggenza di Giovanna Battista. — Prevalenza della Francia.

La corona regia. — Vittorio Amedeo II. — Persecuzione contro i Valdesi. — Lega d'Augusta contro Luigi XIV. — Trattative segrete colla Francia e pace di Torino. — Guerra per la successione spagnuola. — Vittorio Amedeo II si stacca da Luigi XIV e accede alla *grande alleanza*. — Assedio e battaglia di Torino. — Il Piemonte e la Lombardia sono sgombrati dai fran-

cesi. — Trattato di Utrecht. — Ingrandimenti materiali e prestigio morale di Casa Savoia. — Vittorio Amedeo II re di Sicilia, poi di Sardegna.

La dinastia di Savoia nel secolo XVIII. — Riforme amministrative, legislative, economiche di Vittorio Amedeo II. — Ordinamento degli studi. — Controversie colla Santa Sede e concordati. — Abdicazione. — Il carattere e l'opera di Vittorio Amedeo II.

Carlo Emanuele III. — Parte da lui presa alla guerra per la successione polacca: acquisti fatti. — Guerra per la successione austriaca e nuovi ampliamenti territoriali. — Riforme interne. — Cure date alla Sardegna.

Vittorio Amedeo III. — Depressione intellettuale del Piemonte. — Come vi fosse accolta dalle varie classi la rivoluzione francese. — Perdita della Savoia e di Nizza. — Guerra sfortunata colla Francia: armistizio di Cherasco e pace di Parigi. — Carlo Emanuele IV è costretto a riparare in Sardegna. — La repubblica piemontese. — Il Piemonte annesso alla Francia.

La monarchia italiana. — Casa Savoia restaurata. — Cieca reazione. — La Liguria unita alla Sardegna. — Rivoluzione del 1821. — Il principe di Carignano reggente. — Governo di Carlo Felice.

Avvenimento al trono di Carlo Alberto. — Propaganda mazziniana e invasione della Savoia. — Persecuzioni contro i liberali. — Carattere ondeggiante del re. — Prime riforme. — Il codice albertino. — Nuovi tempi e nuove riforme. — Promulgazione dello Statuto. — Le due campagne per la indipendenza italiana. — Abdicazione di Carlo Alberto.

Vittorio Emanuele II. — Pace coll'Austria e turbolenze interne. — Il proclama di Moncalieri. — La vita nazionale italiana viene raccogliendosi nel Piemonte. — Politica esterna e amministrazione del conte di Cavour. — Costituzione del regno d'Italia (*). — Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele: accordo tra il principio dinastico e l'elemento popolare. — Grandezza di Vittorio Emanuele come re costituzionale. — Perché la casa di Savoia abbia potuto unificare la patria. — Raffronti storici colla casa di Hohenzollern.

Prof. ANTONIO FRADELETTO

(*) Questo argomento è svolto con la debita larghezza nel corso di *Storia diplomatica*. Cfr. il programma seguente.

STORIA DIPLOMATICA

IV. e V. ANNO (*Classi consolare e magistrale di economia, diritto e statistica*).

Cenni sulla storia delle relazioni internazionali fino al trattato di Westfalia. — Spirito di gelosia e di mutua avversione delle società antiche. — L'Oriente. — La Grecia: tribunale anfizionico e relazioni interpolitiche. — Roma: fecciali e diritto fecciale, *societates, foedera aequa, foedera non aequa*.

Il medio evo. — Azione diversa esercitata nei riguardi internazionali dalla chiesa cattolica, dalla tradizione romana e dall'elemento germanico. — Rappresaglie. — Guerra privata. — Guerre sacre. — Trattati con gli infedeli. — Condizione degli stranieri.

Avvenimenti che più contribuirono alla costituzione della moderna società internazionale. — L'umanesimo e la stampa. — Le monarchie unificatrici. — Trasformazione della guerra. — Le ambasciate permanenti. — Il sistema dell'equilibrio. — Le grandi leghe del secolo decimosesto. — Le scoperte marittime e i nuovi interessi commerciali e coloniali. — La Riforma.

I trattati di Westfalia e dei Pirenei. — Guerra dei trent'anni. — Periodo boemo-palatino: pace di Ulma, dieta di Ratisbona. — Periodo danese: pace di Lubeca. — Periodo svedese: pace di Praga. — Convenzioni stipulate dal cardinale di Richelieu. — Periodo francese: congresso di Westfalia. — Importanza europea dei trattati di Münster e di Osnabrück. — Indebolimento della casa d'Asburgo e nuovo assetto politico della Germania. — Il diritto pubblico e la diplomazia. — Continuazione della guerra tra Francia e Spagna. — Trattato dei Pirenei. — Preponderanza francese.

Le guerre di Luigi XIV. — Sua politica esterna. — Guerra di devoluzione. — Triplice alleanza e congresso d'Aquisgrana.

Guerra contro l'Olanda. — Il trattato di Westminster. — Condizioni ed effetti della pace di Nimega.

Le camere di riunione. — La lega di Augusta. — Guglielmo d'Orange assunto al trono inglese. — Vicende della guerra. — Pace di Torino. — Pace di Riswick.

Pretendenti alla corona spagnuola. — Trattato di spartizione. — Filippo V. — Trattato della *grande alleanza*. — Lotte continentali e marittime. — Pace di Utrecht e di Rastadt. — La Francia ha perduto la sua supremazia. — Morte di Luigi XIV.

Il cardinale Alberoni. — Quadruplici alleanza e pace di Cambrai. — Perché Vittorio Amedeo II ebbe mutata la Sicilia nella Sardegna.

L'Austria e la Prussia. — Guerre austro-turche. — Il trono di Ungheria dichiarato ereditario. — Pace di Carlowitz. — Nuova guerra contro i turchi. — Pace di Passarowitz.

La Prussia eretta in regno sotto Federico I. — Ingrandimenti territoriali. — Prammatica sanzione di Carlo VI. — Competitori di Maria Teresa. — Federico II. — Prima guerra di Slesia e trattato di Breslavia. — Seconda guerra di Slesia e trattato di Dresda. — Fine della guerra per la successione austriaca e pace d'Aquisgrana. — Nuovo periodo ch'essa inizia per l'Italia.

La guerra dei sette anni. — Mutamento nel sistema delle alleanze. — Fortune della guerra sul continente e sul mare. — La monarchia prussiana si afferma e si contrappone all'Austria col trattato di Hubertsburg. — Pace di Parigi. — Congresso di Teschen.

Giuseppe II. — Vasti disegni e infelici successi della sua politica. — Guerra colla Turchia e pace di Sistowa.

Svezia, Russia e Polonia. — Potenza politica della Svezia dopo la pace di Westfalia. — Guerra colla Danimarca e colla Polonia. — Trattati di Copenaghen e di Oliva. — Alleanza della Svezia con Luigi XIV.

Pietro il grande e Carlo XII. — Guerra di equilibrio nel settentrione. — Trattati del Pruth e di Nystadt. — Decadenza svedese e predominio russo.

La Polonia. — Guerra per la successione polacca e trattato di Vienna del 1738. — Stanislao Poniatowski. — I dissidenti e la confederazione di Bar. — Trattato di Pietroburgo e prima spartizione della Polonia.

Politica e conquiste di Caterina II. — Pace di Kainardji. — Neutralità armata del 1780 — Accordi con Giuseppe II. — Annessione della Crimea. — Pace di Jassy.

Seconda e terza spartizione della Polonia.

L'Inghilterra e la Francia dal trattato di Utrecht alla pace di Versailles. — La regina Anna. — Preponderanza marittima dell'Inghilterra dopo il 1713. — La casa di Hannover.

Reggenza del duca d'Orléans. — Luigi XV. — La Francia nella guerra per la successione polacca. — Conflitti tra Francesi e Inglesi nell'America

settrionale e nell'India. — Partecipazione dell'Inghilterra e della Francia alla guerra per la successione austriaca. — La diplomazia di Luigi XV. — Inversione delle alleanze nella guerra dei sette anni. — Il ministero di Guglielmo Pitt (lord Chatam). — Patto di famiglia tra le case borboniche. — Pace di Parigi del 1763 e rovina coloniale della Francia. — Acquisto della Corsica. — Nuove lotte cogli Inglesi nell'India.

Insurrezione delle colonie britanniche d'America. — Trattato di Luigi XVI cogli insorti. — Il marchese di Lafayette. — Grande guerra marittima. — Pace di Versailles. — L'Inghilterra si rifà della grave perdita nella penisola indostanica.

Le guerre e i trattati della repubblica francese. — Carattere espansivo della rivoluzione del 1789. — Prima coalizione contro la Francia. — Pace di Basilea. — Triplice attacco all'Austria. — Napoleone Bonaparte in Italia. — Armistizio di Cherasco e pace di Parigi. — Trattato di Tolentino. — Fine della repubblica veneta e pace di Campoformio. — Campagna d'Egitto. — Il consolato. — Restaurazione della fortuna francese. — Trattati di Lunéville, di Firenze e di Amiens. — Condizioni nuove d'Italia.

Le guerre e i trattati dell'impero. — Napoleone imperatore. — Il regno italico. — Terza coalizione. — Pace di Presburgo e fine dell'impero germanico. — Confederazione renana. — Giuseppe Bonaparte re di Napoli e Luigi re d'Olanda. — Quarta coalizione. — Pace di Tilsitt. — Girolamo Bonaparte re di Westfalia. — Granducato di Varsavia. — Vicende del *blocco continentale*. — Trattato di Fontainebleau colla Spagna. — Spedizione nel Portogallo. — Convegno di Baiona. — Giuseppe Bonaparte in Spagna e Gioachino Murat a Napoli. — Insurrezione spagnuola. — Gli Inglesi nel Portogallo. — Caduta dello stato pontificio. — Guerra coll'Austria e trattato di Schönbrunn. — Guerra di Russia. — Riscossa germanica e quinta coalizione europea. — Il trattato di Reichenberg. — Campagna del 1814 e abdicazione di Napoleone. — Primo trattato di Parigi. — I cento giorni. — La politica napoleonica e il diritto nazionale.

I trattati del 1815. — Il principio della *legittimità* al congresso di Vienna. — Spartimenti territoriali. — La confederazione germanica. — Restaurazioni dinastiche e predominio austriaco in Italia. — Abolizione della tratta dei negri. — Libertà di navigazione sui grandi fiumi che attraversano o separano i territori di più stati. — Norme diplomatiche.

Trattato della santa alleanza. — Congresso d'Aquisgrana del 1818. — La pentarchia.

Prime rivoluzioni nazionali e politica dell'intervento. — Emancipazione delle colonie spagnuole d'America. — Trattati conclusi dagli Stati Uniti e successivamente dalle altre potenze europee colle nuove repubbliche. — Lotte intestine.

La rivoluzione spagnuola del 1820. — Rivoluzioni di Napoli e del Piemonte: congressi di Troppau, di Lubiana e di Verona. — Intervento austriaco — Contegno degli stati italiani di fronte all'Austria. — Mutazione nella politica inglese.

Guerra dell'indipendenza greca. — Intervento dell'Inghilterra, della Russia e della Francia. — Trattato per la pacificazione della Grecia. — Battaglia di Navarino. — Guerra russo-turca e trattato di Adrianopoli. — Conferenze di Londra. — Ottone di Baviera chiamato al trono ellenico.

I Borboni in Francia. — Caduta di Carlo X. — Speranze e rivolimenti ch'essa suscita in Ispagna, in Polonia, in Svizzera, in Germania. — Dichiarazioni del governo di Luigi Filippo.

La rivoluzione belga del 1830. — Conferenza di Londra. — Intervento francese. — Il Belgio separato dall'Olanda.

I moti italiani del 1831. — Repressione austriaca. — *Memorandum* della diplomazia a papa Gregorio XVI. — Nuove sommosse e nuovo intervento dell'Austria. — Occupazione francese d'Ancona.

Il Portogallo. — Abdicazione di Don Pedro. — Guerra civile. — Intervento inglese. — Intervento spagnuolo. — Capitolazione di Evora.

Gli anni 1848-49. — Nuove correnti dell'opinione pubblica contro l'opera del Congresso di Vienna. — Ribollimento degli spiriti liberali e nazionali. — Rivoluzione francese di febbraio e sua ripercussione negli altri stati d'Europa.

Discordie e lotte civili nella Svizzera. — Il *Sunderbund*. — Riforma costituzionale del 1848.

Germania. — Importanza politica dello *Zollverein*. — Federico Guglielmo IV. — Rivoluzione di Berlino e parlamento di Francoforte. — I ducati di Schleswig ed Holstein: guerra colla Danimarca. — Federico Guglielmo rifiuta la corona imperiale germanica. — Il parlamento si scioglie.

Austria. — Francesco I, Ferdinando I e il principe di Metternich. — Fine della repubblica di Cracovia. — Rivoluzione di Vienna. — Rivoluzione ungherese. — Francesco Giuseppe imperatore. — La dieta di Debreczin proclama la separazione dell'Ungheria dall'Austria. — Intervento russo.

Riforme e rivoluzioni in Italia. — Carlo Alberto. — Prima guerra d'indipendenza. — Fusione della Lombardia e della Venezia col regno di Sardegna. — Armistizio Salasco. — Seconda guerra d'indipendenza e trattato di Milano. — I Francesi a Roma. — Gli Austriaci nella Toscana. — Caduta di Venezia. — La reazione spadroneggia in Europa.

L'unità italiana e l'unità germanica. — Il Piemonte dopo il 1849. — Partecipazione alla guerra di Crimea. — *Memorandum* del conte di Cavour al Congresso di Parigi. — Napoleone III e il convegno di Plombières. — Trattato d'alleanza fra il Piemonte e la Francia. — Terza guerra d'indipendenza. — Preliminari di Villafranca. — Il trattato di pace di Zurigo e il principio del non intervento. — Annessione della Toscana e dell'Emilia. — Savoia e

Nizza cedute alla Francia. — Garibaldi e la spedizione dei mille. — L'opera palese e segreta del conte di Cavour. — Le Marche e l'Umbria. — Plebisciti. — Vittorio Emanuele II re d'Italia. — Azione della diplomazia europea e particolarmente dell'Inghilterra nella questione italiana. — Trattative del Piemonte colla curia pontificia. — La convenzione di settembre. — Alleanza italo-prussiana contro l'Austria e quarta guerra d'indipendenza. — Mediazione francese e trattato di pace. — Plebiscito della Venezia. — L'impresa di Mentana.

Germania: antagonismo tra Prussia ed Austria. — Bismarck ministro. — La questione dello Schleswig-Holstein. — Guerra contro la Danimarca e trattato di Vienna del 1864. — Convenzione di Gastein. — Conflitto austro-prussiano e battaglia di Sadowa. — Preliminari di Nicolsburg e pace di Praga. — Annessioni prussiane. — La confederazione del Nord. — La confederazione del Sud. — Neutralità del Lussemburgo. — Esclusione assoluta dell'Austria dalla Germania. — L'impero austro-ungarico (1867).

Cause ed occasioni della guerra tra la Germania e la Francia. — Sue vicende. — Fine del secondo impero francese e proclamazione della repubblica. — La difesa nazionale. — Negoziati di pace e trattato di Francoforte del 1871. — Il nuovo impero federativo germanico.

Il governo italiano e il partito d'azione durante la guerra franco-germanica. — Vane proposte d'alleanza colla Francia. — Caduta del potere temporale. — Legge delle guarentigie e nuova condizione del papato.

La questione orientale. — Esposizione storico-critica. — Rispettivi interessi delle potenze europee in Oriente.

Russia e Turchia nella penisola balcanica. — Trattato di Bukarest del 1812. — Convenzione di Akermann del 1826. — Trattato di Adrianopoli del 1829.

Mehemet-Ali e la Porta. — Trattato di Unkiar-Skelessi. — Convenzioni di Londra del 1840. — Trattato degli stretti dei Dardanelli e del Bosforo.

Missione Mentschikoff e conferenza di Vienna del 1853. — Guerra di Crimea. — Congresso e trattato di pace di Parigi. — Chiusura del mar Nero alle navi da guerra. — Navigazione del Danubio. — Diritti dei neutri.

La rivoluzione greca del 1862. — Le isole Jonie cedute dall'Inghilterra alla Grecia. — Giorgio I re. — Insurrezione di Candia contro la Turchia. — Conferenza di Parigi del 1869.

I principati di Moldavia e Valacchia: Carlo di Hohenzollern. — La Serbia. — Apertura del mar Nero (1871). — Insurrezione della Bosnia e dell'Erzegovina. — Accordo fra i tre imperatori di Russia, Austria e Germania e *Memorandum* di Berlino. — Insurrezione bulgara. — La Serbia e il Montenegro contro la Turchia. — Conferenza di Costantinopoli. — Guerra russo-turca del 1877-78. — Trattato di Santo Stefano. — Congresso di Berlino e trattato del 13 luglio 1878. — I tre stati balcanici indipendenti. — Il prin-

cipato di Bulgaria. — La Rumelia orientale. — Occupazione austriaca della Bosnia e dell'Erzegovina. — Cessione di Cipro all'Inghilterra. — Conferenza di Berlino del 1880.

La Rumelia orientale unita alla Bulgaria. — Guerra serbo-bulgara. — Ostilità della Russia e abdicazione d'Alessandro di Battemberg.

Le ultime vicende della questione orientale — Creta — La guerra greco-turca del 1897.

Gli stati americani. — Rivoluzioni e guerre civili nell'America centrale e meridionale. — San Domingo. — L'impero del Brasile.

Il Messico. — Guerra cogli Stati Uniti e trattato di Guadalupa del 1848. — Convenzione tra Francia, Inghilterra e Spagna nel 1861. — Intervento armato dei francesi. — Massimiliano imperatore. — Proteste dell'Unione americana. — Morte di Massimiliano.

Gli Stati Uniti. — Successivi ampliamenti territoriali dopo la pace di Versailles. — Trattati conclusi con le potenze europee. — Dissidi interni per l'abolizione della schiavitù. — Abramo Lincoln. — Guerra di secessione e vittoria dei federali. — Rimostranze diplomatiche pel contegno dell'Inghilterra. — La questione dell'Alabama e il trattato di Washington del 1871. — Ultimi territori annessi. — La costituzione americana: sue lacune nei rapporti internazionali.

Colonie europee. — Il Dominio del Canada. — La repubblica brasiliana. — Le altre repubbliche americane: crisi e conflitti.

Prof. A. FRADELETTO

XXII.

RAGIONERIA.

(Questo studio è speciale per gli allievi della classe magistrale di ragioneria, e l'insegnamento ne è impartito nel III e IV Anno.)

I introduzione. — L'amministrazione economica e l'azienda. — Organi dell'amministrazione. — Classificazione delle aziende. — Definizione della ragioneria e discussione delle definizioni date dai principali autori. — La scienza e l'arte nella ragioneria. — Attinenze della ragioneria colle altre scienze.

Prolegomeni. — I beni economici. — Il patrimonio sociale e i patrimoni particolari delle aziende singole nei vari aspetti in cui essi possono riguardarsi. — I componenti attivi e passivi dei patrimoni particolari, loro classificazione.

Le funzioni dell'amministrazione economica, loro classificazione, loro teorica. — Discussione delle teoriche delle funzioni amministrative svolte dai principali autori.

L'organismo amministrativo. — L'integrazione e la differenziazione amministrativa. — L'organizzazione amministrativa nei riguardi del controllo economico. — Gli organi volitivi, direttivi ed esecutivi. — Della responsabilità delle persone che agiscono nell'amministrazione economica. — Gli errori più notabili riguardanti la teorica degli organismi amministrativi.

Gli strumenti del controllo economico. — Le registrazioni, i sistemi di scrittura ed i metodi di registrazione. — I registri e i documenti di ragioneria. — I rendiconti, i bilanci, i periodi amministrativi e gli esercizi.

La valutazione della ricchezza. — Del valore e della sua natura. — La valutazione dei beni in base ai prezzi correnti, o ai costi e alle quote d'ammortamento, o ai valori nominali.

Valutazione del denaro, dei prodotti, delle mercanzie e dei generi di consumo.

La stima dei fondi rustici ed urbani nei vari modi con cui può compiersi. — La stima dei fondi posseduti in comunione con altri, dei fondi enfiteutici, di quelli gravati da censi e di quelli di cui altri ha la nuda proprietà e altri l'uso o l'usufrutto.

Valutazione delle rendite e dei crediti e debiti di ogni specie; criteri generali. — Valutazione delle rendite perpetue e di quelle limitate di durata ferma. — Valutazione delle rendite vitalizie e dei diritti e degli impegni indipendenti da assicurazioni sulla vita o delle cose. — Valutazione dei crediti e dei debiti cambiari, chirografari, ipotecari, dei titoli di credito e delle obbligazioni industriali.

Valutazione dell'avviamento e dei beni del capitale fermo nelle imprese di ogni natura, della mobilia e degli oggetti di guardaroba e d'ornamento nelle aziende private, delle armi, delle opere d'arte, dei musei e delle biblioteche nelle aziende pubbliche. — Valutazione dei capitali che formano la dotazione di aziende subalterne o sono investiti in imprese collettive.

Valutazione dei beni situati in luoghi lontani, e dei crediti e debiti antichi. — I valori delle somme storiche.

Gli inventari. — Oggetto degli inventari, loro classificazione. — Inventari d'amministrazione generali o parziali. — Inventari di consegna e di riconsegna. — Inventari giudiziali.

Formazione degli inventari. — Ricerca dei beni, dei crediti e dei debiti da inventariare; loro valutazione secondo l'indole varia degli inventari; loro descrizione.

La forma degli inventari. — Inventari analitici o sintetici. — I ristretti degli inventari. — I bilanci. — Rinnovazione degli inventari.

Cenni storici sugli inventari.

Le previsioni. — Ufficio delle previsioni in relazione all'amministrazione economica. — I conti di previsione, loro classificazione. — I conti simulati d'acquisto o di vendita di mercanzie. — Ricerca delle parità nei prezzi delle mercanzie in piazze diverse. — Calcolo delle parità tra i prezzi dei titoli di credito. — Diagrammi per la determinazione di tali parità.

I piani d'impianto di aziende di ogni natura. — I piani d'affari speciali. — I piani di prestiti e delle altre operazioni finanziarie nelle aziende pubbliche.

La teorica dei bilanci di previsione — Definizione e classificazione delle entrate e delle uscite; le varie loro fasi. — I bilanci di previsione nelle aziende indipendenti; materia loro; fonti a cui attingere i dati per le previsioni; criteri da seguire nella valutazione delle singole entrate ed uscite; forma di simili bilanci. — Le previsioni nelle aziende in cui i bilanci compiuti non sono possibili. — Le previsioni nelle aziende dipendenti. — Le

autorizzazioni delle entrate e le limitazioni delle spese; loro diversa indole secondo le varie classi di queste e di quelle. — I bilanci di cassa e di competenze; loro forma, loro discussione e loro approvazione. — Le previsioni riguardanti gli acquisti, i movimenti e i consumi delle materie. — Della limitazione delle entrate e delle uscite che si ottiene col deputare a ciascuna classe di spese le somme che si sperano da entrate determinate. — Opportunità di separare la previsione di cassa dalla concessione delle entrate e dalla limitazione delle spese. — Gli storni. — Le nuove e le maggiori spese.

La gestione. — La divisione degli uffici amministrativi nelle aziende complesse. — Uffici di concetto. — Uffici tecnici. — Uffici di ragioneria. — Uffici d'ordine. — Attribuzione di questi uffici, loro registri e scritture.

I fatti di gestione nelle diverse specie di [aziende; loro classificazione, loro riscontro. — I contratti e gli appalti conclusi in seguito a trattative dirette o a licitazioni private, o ad incanti. — Collaudi. — Liquidazioni.

Il servizio di cassa considerato in relazione alle varie classi di fatti di gestione e alle diverse specie di aziende. — Le ispezioni delle casse. — Del riscontro che, rispetto al servizio di cassa, si opera nelle aziende dipendenti da quelli che esercitano l'eminente autorità sopra di esse o da altri per conto loro. — Aspetto che tale riscontro assume in quanto ha attinenza coll'autorizzazione delle entrate e colla limitazione delle spese che si fossero fatte, o per mezzo di un bilancio di previsione, o in altro modo. — Dell'unità e della molteplicità delle casse in una medesima azienda.

Il servizio dei magazzini.

Il conto e la sua teorica. — Fine per cui si accende un conto, suo oggetto. — Definizione del conto. — Le scritture da porre nei conti riguardate in sé stesse singolarmente e in relazione colle altre di un medesimo sistema di conti e dei vari sistemi che possono tenersi in una data azienda. — I numeri di riferimento. — I richiami. — I numeri che segnano rapporti di grandezze tra le mutazioni negli oggetti dei conti ricordate dalle scritture. — Come questi numeri devono riferirsi a una grandezza comune a tutti gli oggetti dei conti che si vogliono insieme collegati, e a una medesima unità. — Come in generale la grandezza comune a tutti codesti oggetti sia il valore. — Dei *valori di conto*. — Posto principalissimo che prendono nelle scritture, specialmente se si tratta di conti complessi.

Le mutazioni che si ricordano nei conti riguardate in relazione all'oggetto complesso del sistema di scritture a cui essi conti appartengono: mutazioni attive e mutazioni passive. — Le due sezioni del conto, loro ragione di essere.

Le varie forme dei conti. — I conti a sezioni divise sovrapposte o collaterali. — La divisione delle sezioni applicata ai soli valori di conti. — I conti a saldi. — I conti aggregati.

Indole varia degli oggetti dei conti. — Classificazione dei conti.

Le voci e le frasi tecniche usate nei conti. — Loro origine e loro significato.

Criteri per la fissazione dei conti analitici e sintetici da accendersi in una data azienda.

Criteri e norme per la determinazione dei valori di conto.

Integrazione e differenziamento di conti.

Discussione delle teoriche del conto a cui accennano i principali autori.

— Come la natura dei conti non dipenda dai metodi di registrazione, e come vi possa essere una sola teorica razionale dei conti per tutti i metodi. — Delle classificazioni dei conti fatte dagli scrittori più noti. — Della supposizione di persone dietro i conti e della personificazione dei conti: i conti generali supposti accessi al proprietario dell'azienda; i conti secondo i concetti di G. B. Say e di L. Say, — La teorica del conto secondo H. Vannier, secondo F. Marchi e i suoi continuatori, secondo G. Cerboni e la sua scuola. — Se le varie teoriche dei conti tutti personali siano vere. — In qual modo le persone, i diritti e le obbligazioni debbano riguardarsi nei conti. — Come non sieno accettabili le così dette teorie materialistiche del conto.

Dei registri e delle registature in generale. — I registri, loro classificazione. — Registri per la notazione integra dei fatti di gestione. — Registri dei conti. — Registri complementari.

Le scritture elementari e generali, analitiche e sintetiche. — Importanza delle scritture e dei registri elementari; loro forma varia nelle diverse aziende; criteri per la loro compilazione.

I sistemi di scritture. — Scritture patrimoniali e scritture attinenti all'esercizio del bilancio di previsione.

I metodi di registrazione, loro classificazione. — Scritture semplici e scritture doppie.

Cenni storici sull'origine e sullo sviluppo dei registri e delle registature.

Le scritture semplici. — Forme principali che assumono le scritture semplici nelle varie aziende cui sono applicate. — Scritture semplici attinenti alla gestione del patrimonio. — Scritture semplici riguardanti l'esercizio del bilancio di previsione. — Descrizione dei registri su cui si compilano.

Il metodo camerale, nella forma in cui attualmente si applica negli Stati tedeschi.

Il metodo Jones e il metodo Poitrat.

Le scritture doppie nella loro teorica generale. — Le due serie di conti da accendersi nella scrittura doppia. — I conti agli elementi del fondo, oggetto complesso delle scritture di un dato sistema. — I conti alle parti ideali di quello. — I teoremi fondamentali della scrittura doppia; loro dimostrazione. — Forme improprie della scrittura doppia. — I conti d'ordine nella scrittura doppia. — Integrazione e differenziamento dei sistemi di conti a scrittura doppia.

La partita doppia. — Forme tipiche delle sue scritture. — I registri di cui si vale. — La partita doppia analitica e la partita doppia sintetica, particolareggiata o riassuntiva. — Libri elementari, esplicativi o complementari nella partita doppia sintetica; come in essi la separazione delle partite si possa fare per gradi; loro compilazione. — loro collegamenti. — La forma sinottica nella partita doppia.

La partita doppia applicata alle scritture patrimoniali compiute. — I conti di cui si vale; loro classificazione e descrizione. — L'apertura dei conti. — La compilazione delle scritture durante l'esercizio. — La chiusura dei conti. — Caso in cui l'esercizio si prolunghi al di là del periodo di gestione. — Applicazione della partita doppia ai sistemi di scritture patrimoniali incompiuti o a quelli attinenti al bilancio di previsione.

Dei vari sistemi di scritture che possono doversi tenere in un'azienda, anche rispetto a un medesimo fondo. — Del modo di coordinarli fra loro, applicandosi la partita doppia. — Se, applicandosi la partita doppia, le scritture di due o più sistemi eterogenei possano razionalmente fondersi in una sola serie armonica.

Applicazione della partita doppia alle aziende complesse che hanno, oltre a un'amministrazione centrale, più aziende o agenzie subalterne.

Applicabilità della partita doppia nelle sue vecchie forme.

Esame delle teoriche della partita doppia svolte da principali autori. — Come la discussione debba restringersi ai principi. — Le teoriche rudimentali. — La spiegazione della doppia scrittura per via di semplice induzione: le idee del Villa e dei suoi imitatori. — Le teoriche le quali si fondano sulla considerazione delle due serie coesistenti di conti agli elementi patrimoniali e ai risultamenti della gestione: i concetti di Morrison, di Crippa, di Kurzbauer, di Stern, di Launay, di Forster, di Gitti. — Le teoriche che si fondano sul concetto dei conti tutti personali: le teoriche di E. Degrange, di H. Vannier, di F. Marchi e dei loro imitatori e continuatori. — La teorica matematica di Giovanni Rossi.

Cenni storici sulla partita doppia. — Le sue origini probabili. — I più antichi registri a partita doppia di cui si abbia notizia. — La diffusione e lo sviluppo che la partita doppia ebbe in ogni paese. — Le lotte che sostenne. — I principali autori che la descrissero nei vari secoli e presso le varie nazioni.

Di alcune forme speciali della scrittura doppia. — Il giornale-mastro. — Sua forma tipica. — Vari modi con cui possono compilarli le sue scritture nella loro parte descrittiva. — Suoi libri esplicativi. — Il giornale-mastro secondo Schumacher, secondo Lefebvre, secondo l'Anonimo di Nancy, — Secondo Ochs. — Applicabilità di questo metodo. — Sua storia.

Metodi di scrittura doppia suggeriti da Quinay, da Monginot, da Morrison e da altri. — La scrittura doppia o forma di scacchiera. — La statmografia.

La logismografia. — Discussione dei concetti sui quali si fonda la teorica data alla logismografia dal suo inventore e dai suoi divulgatori. — Svolgimento compiuto di questo metodo. — I suoi conti, i suoi registri, le sue registature. — Sua applicazione ai diversi sistemi di scrittura. — Come in esso si possano collegare insieme in un unico giornale le scritture di più sistemi. — Sull'applicabilità della logismografia alle scritture analitiche e alle scritture sintetiche. — Pregi e difetti di questo metodo.

I rendiconti, loro revisione ed approvazione. — Definizione. — Classificazione dei rendiconti nei vari aspetti in cui si può fare. — I rendiconti di opere e d'impresе speciali. — Dei rendiconti o bilanci generali di amministrazione, analitici o sintetici. — Come ogni sistema di scritture e ogni esercizio debba avere un proprio rendiconto. — Del modo di collegare insieme diversi rendiconti, che, per un medesimo periodo di gestione, si dovessero compilare in un'azienda. — Rendiconti nelle aziende divise.

Ufficio dei rendiconti nelle aziende indipendenti. — Loro compilazione. — I rendiconti nelle aziende dipendenti. — Rendiconti riguardanti la gestione del patrimonio. — Rendiconti attinenti all'esercizio del bilancio di previsione. — Loro ufficio. — Loro allegati e documenti giustificativi. — Bilanci compendiosi che si fanno per essere divulgati col mezzo della stampa. — Prospetti, diagrammi e cartogrammi che possono spiegarli. — Relazioni che per consueto accompagnano i rendiconti.

Revisione e censura delle varie specie di rendiconti nelle aziende dipendenti. — Da chi debba farsi. — Censura dei rendiconti nei riguardi computistici, amministrativi e legali. — Ispezione degli archivi, delle casse e dei magazzini. — Esame delle censure del primo revisore, o soprarevisione. — Correzione degli errori nei rendiconti. — Approvazione dei rendiconti da parte di chi esercita l'eminente autorità sull'azienda.

Monografie speciali. — Riordinamento delle scritture di un'azienda, confuse e manchevoli. — Liquidazione del capitale di un'azienda che si spegne.

Divisione del patrimonio lasciato da un defunto fra i suoi eredi e legatari. — Questioni che possono sorgere nella determinazione della legittima. — Partizione delle rendite che si verificano mentre si effettua la divisione.

Amministrazione di una sostanza appartenente a pupilli.

Computisteria delle aziende agrarie. — Nozioni generali. — Attinenze tra la computisteria di queste aziende e quella delle aziende manifatturiere. — I conti alle varie parti del capitale fermo. — I conti ai prodotti che si ottengono dalle diverse porzioni del podere. — I conti alle varie colture. — I conti alle spese generali e a quelle pel lavoro degli animali e degli agricoltori. — I conti alle industrie sussidiarie e complementari. — I conti alle scorte. — I libri elementari. — Compilazione delle scritture. — Formazione dei bilanci.

La Ragioneria nell'amministrazione di un grande patrimonio costituito da elementi disformi.

PARTE SECONDA.

INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ PUBBLICA.

Natura delle amministrazioni pubbliche. — Loro classificazioni. — Amministrazioni che traggono i principali mezzi, necessari al conseguimento del fine a cui intendono, da un patrimonio proprio. — Amministrazioni che raccolgono per via d'imposte la più parte dei fondi onde abbisognano. — Sindacato e controllo dei contribuenti in queste, magistrati o autorità tutorie di quelle. — Dell'ingerenza dello Stato nelle amministrazioni pubbliche non governative.

La ragioneria nelle amministrazioni pubbliche. — Discussione dei sistemi di scritture che in esse sogliono applicarsi. — La ricchezza nelle amministrazioni pubbliche; forma varia che ivi prende. Difficoltà che si oppongono ad una giusta valutazione delle condizioni economiche delle varie amministrazioni pubbliche. — Gl'inventari, i bilanci e i rendiconti nelle aziende pubbliche.

CONTABILITÀ DELLO STATO.

Cenni storici sullo sviluppo della contabilità di Stato nei vari paesi. — L'organamento finanziario e la contabilità di Stato nelle antiche città elleniche e più specialmente in Atene, nella Repubblica e nell'Impero romano, negli Stati tedeschi, in Inghilterra, in Francia. — La contabilità di Stato nelle repubbliche italiane del medio evo e più specialmente in quella di Venezia, nei principati italiani e più specialmente nel Regno delle due Sicilie e nella Monarchia di Savoia.

Le disposizioni legislative che regolarono la contabilità di Stato nel Regno d'Italia dalla sua fondazione.

Organismi finanziari ed amministrativi. — Il Parlamento e il controllo legislativo. — Il Consiglio di Stato e il controllo legale. — La Corte dei conti e il controllo costituzionale e giudiziario. — I Ministeri e le amministrazioni centrali. — Amministrazioni che intendono all'esazione delle entrate, all'effettuazione delle spese e al compimento dei servizi pubblici. — La Direzione generale del tesoro, il servizio di tesoreria e il controllo finanziario. — La Direzione del debito pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti. — Le ragionerie delle amministrazioni centrali e il controllo amministrativo. — La Ragioneria generale e il controllo contabile. — Le Intendenze di finanza e gli altri uffici finanziari di minor conto.

Il patrimonio dello Stato e la materia dei conti e dei bilanci pubblici. — Il patrimonio dello Stato. — Elementi suoi. — Come se ne debbano formare e tenere in evidenza gl'inventari. — Come si debba, e in qual modo, tener

conto delle entrate e uscite normali di uno Stato, per determinarne la condizione economica.

I bilanci di previsione negli Stati e i conti consuntivi che li riguardano. — I conti del pubblico tesoro. — I conti patrimoniali. — Quanto riesca difficile determinare senza incertezza la materia di tali conti. — L'esercizio e l'anno finanziario. — Dell'imputazione delle entrate e delle uscite all'esercizio in cui trovan luogo più appropriato. — Le varie fasi di esse entrate e uscite, che in simile imputazione si sogliono considerare. — Come si sia risolta tale questione nei vari Stati d'Europa. — Interpretazioni date alle disposizioni della nostra legge di contabilità, riguardanti la materia dei bilanci e dei conti d'ogni esercizio.

Il bilancio di previsione nel suo concetto teorico. — Le previsioni nei governi assoluti, loro ufficio. — I bilanci nel vecchio Piemonte.

Della limitazione delle uscite ottenuta col deputare a ciascuna classe di spese i fondi provenienti da determinate rendite. — Molteplicità delle casse pubbliche. — Il fa-bisogno di cassa per le spese non ferme. — La provvisione e la disposizione del pubblico soldo della Repubblica di Venezia.

Origine del diritto di bilancio nei governi rappresentativi. — Come l'unità del tesoro abbia condotto all'unità del fa-bisogno di cassa e ai bilanci nella forma che attualmente hanno. — Scopo del bilancio nei riguardi amministrativi e nei riguardi costituzionali. — Dei rapporti tra il bilancio e le leggi organiche dello Stato. — Se sia espediente sottrarre alcune parti del bilancio all'approvazione annuale del Parlamento. — Se i voti del Parlamento anziché alle intere somme del bilancio per l'esercizio in corso, possano utilmente riferirsi alle variazioni in confronto di quelle ammesse nel bilancio precedente. — Del bilancio riguardato come istituto permanente approvato da leggi. — Fasi che subì il diritto di bilancio in Inghilterra e negli altri Stati.

Oggetto delle autorizzazioni contenute nel bilancio. — I bilanci di cassa e i bilanci di accertamenti. — Stati che adottarono l'una o l'altra forma di bilanci. — Se i residui degli esercizi precedenti debbano allogarsi nel bilancio.

Forma del bilancio e classificazione delle entrate e delle uscite. — Il bilancio nell'Impero austro-ungarico.

Se sia prudente lasciare che lo Stato abbia entrate o spese fuori di bilancio. — I voti del Parlamento per le varie allogazioni in bilancio; opportunità di limitarne il numero. — Gli storni. — Le spese nuove e le maggiori spese. — Fondi per le spese d'ordine e obbligatorie e per le spese impreviste.

La limitazione e il riscontro dei movimenti delle materie e delle scorte nei magazzini e nei depositi dello Stato.

Discussione e approvazione del bilancio. — La pubblicità dei bilanci.

Mutazioni che, col sentimento delle Camere, possono introdursi nel bilancio durante l'esercizio.

Il bilancio nella sua forma attuale in Italia. — La preparazione dei bilanci. — Loro esame, discussione ed approvazione nei due rami del Parlamento. — L'asestamento del bilancio. — Le maggiori spese e le nuove spese. — Il bilancio secondo la legge 22 aprile 1869; le sue successive modificazioni, le nuove riforme desiderabili.

Dei contratti. — Da chi, in qual modo e previo quali cautele, si possa impegnare e trasformare il patrimonio dello Stato. — I contratti. — Entro quali limiti di tempo e di somme si possa con essi vincolare lo Stato. — Disposizioni in vigore in Inghilterra e nel Belgio intorno a così fatta materia. — Degl'incidenti. — Varia loro forma. — Stipulazione e approvazione dei contratti. — Provviste e lavori a economia. — Collaudi. — Liquidazioni.

Il servizio del tesoro e le operazioni di tesoreria. — Intorno all'unità del tesoro. — Come essa sia compatibile colla molteplicità delle casse. — Le varie forme che può assumere il servizio del tesoro negli Stati. — Il servizio di tesoreria affidato in tutto o in parte a banche private e pubbliche. — Il servizio del tesoro nei principali Stati d'Europa. — Suo ordinamento in Italia; la tesoreria centrale e le sezioni della tesoreria provinciale affidate alla Banca d'Italia. — Le operazioni di tesoreria. — Il giro dei fondi. — I vaglia e i buoni del tesoro. — I conti del tesoro. — I conti di coloro che hanno la custodia e il maneggio del denaro di Stato. — Loro revisione e approvazione da parte della Corte dei conti.

Le entrate dello Stato. — Le esazioni delle entrate per appalti. — Quanto fosse generale, nei tempi andati, questa forma di esazione. — Le regie. — La esazione delle entrate fatta direttamente dagli agenti dello Stato. — Fasi per cui passa l'effettuazione delle entrate. — *Accertamento, riscossione, versamento.* — Del riscontro sull'esazione delle varie specie di entrate nei riguardi dei contribuenti e dello Stato. — Il controllo costituzionale sull'esazione delle entrate.

Le spese dello Stato. — Impegni a sostenere le spese. — Liquidazione delle spese. — Ordinazione del loro pagamento. — Pagamento delle spese fisse sopra ruoli. — Pagamento delle spese variabili. — Mandati diretti dei Ministeri, individuali e collettivi. — Mandati a disposizione. — Mandati di anticipazione. — Pagamento delle spese giudiziarie, di quelle per le guardie doganali, delle vincite al lotto, ecc. — Il pagamento delle spese in Inghilterra, in Francia, nel Belgio.

Le scritture dello Stato. — Le scritture elementari. — Forme che prendono nei vari uffici. — Le scritture complesse negli uffici subalterni.

Le scritture centrali e generali dello Stato. — Secondo quali metodi si tengono in Inghilterra, in Francia, nel Belgio e negli Stati tedeschi. — Forma che ebbero in Italia. — Discussione delle istruzioni emanate il 5 novem-

bre 1870. — Riforma del 4 settembre 1874. — La logismografia applicata alle scritture delle amministrazioni centrali e della Ragioneria generale. — Le registature nelle Intendenze di finanza. — Applicazione della logismografia alle scritture complesse. — Forma attuale delle scritture sintetiche presso le Amministrazioni centrali. — Riforme desiderabili.

Il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato. — I conti consuntivi negli Stati assoluti. — Loro ufficio.

Del diritto che ha la rappresentanza nazionale di investigare l'andamento dell'amministrazione e di esaminarne i conti per approvarli o respingerli. — Lotte sostenute dal Parlamento inglese e dagli Stati generali francesi, perchè fosse riconosciuto in tutta la sua pienezza codesto diritto. — Pubblicità dei rendiconti.

La forma dei conti consuntivi nei principali Stati d'Europa.

Le varie parti del conto generale dello Stato in Italia. — Compilazione dei rendiconti e loro revisione. — Legge che li approva. — Esame dei rendiconti generali pubblicati fino ad ora, dopo la costituzione del Regno.

CONTABILITÀ DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Contabilità dei Comuni. — Costituzione delle amministrazioni comunali nei riguardi della gestione finanziaria. — La costituzione comunale nei vari Stati d'Europa. — I bilanci di previsione. — La esazione delle entrate e la effettuazione delle spese nei Comuni. — La gestione del patrimonio fermo. — Le scritture. — I rendiconti. — Pubblicazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Contabilità delle Provincie. — Costituzione delle amministrazioni provinciali. — Attribuzioni del consiglio, della deputazione e del prefetto. — I bilanci e i rendiconti nelle provincie. — Quali riforme sia espediente introdurre in essi.

Contabilità delle Opere pie. — Discussione della legge sulle Opere pie e del suo regolamento in quella parte che riguarda gl'inventari, i bilanci, la gestione e i conti consuntivi. — La contabilità delle congregazioni di carità, degli ospedali, delle case di ricovero per la vecchiaia, degli orfanatrofi e degli istituti di corrigendi, dei monti di pietà, ecc.

NOZIONI COMPLEMENTARI.

Cenni sulle evoluzioni del controllo economico, dai più antichi tempi sino a noi, così nelle aziende private come in quelle pubbliche. — Storia letteraria della ragioneria.

Norme per insegnare la compustoria e la ragioneria negli Istituti tecnici.

Osservazione. — Il corso di ragioneria è biennale; e le due parti si svolgono alternativamente, una ogni anno, agli alunni riuniti del terzo e quarto corso, che sono iscritti nella classe di ragioneria.

PROF. FABIO BESTA.

XXIII.

LETTERATURA ITALIANA.

I. ANNO (*Classe indistinta e classe magistrale di lingue*).

STORIA DELLA LETTERATURA.

Le origini della lingua. — Latino nobile e latino rustico. — Come si propagasse il latino nelle provincie romane. — Sua evoluzione. — Gli idiomi romanzi. — Qual parte abbiano avuto nella loro formazione le lingue germaniche. — Elementi costitutivi della lingua italiana. — Perché gli Italiani assorgessero più tardi degli altri popoli neolatini alla produzione letteraria.

Poesia provenzale e poesia francese in Italia. — Lingua d'oc e lingua d'oïl. — Argomenti, forme metriche, vicende della lirica provenzale. — Trovatori provenzali in Italia. — Trovatori italiani. — Origini germaniche dell'epopea francese. — Ciclo carolingio, ciclo bretone, ciclo dell'antichità. — Diffusione delle leggende carolingie e bretoni fuori della Francia. — I poemi franco-veneti.

La poesia dialettale italiana nel secolo XIII. — I dialetti italiani nel duecento. — Poesie venete, lombarde, genovesi, bolognesi. — Frammenti di poesie storiche toscane. — Il movimento francescano e la lirica religiosa nell'Umbria. — Origini del teatro cristiano in Italia. — Il contrasto di Cielo dal Camo.

La scuola poetica siciliana. — Puglia e Sicilia. — La corte di Federico II. — Principali poeti del mezzodi. — La prima lirica d'arte italiana è imitazione della poesia provenzale. — Concetti, immagini, forme metriche. — Inonazioni ed elementi popolari. — In qual forma idiomatica siano state scritte origi-

nariamente le poesie siciliane. — Cenni sulla formazione delle lingue letterarie.

Bologna e Toscana. — La cultura a Bologna nel secolo XIII. — Guido Guinizelli: influenza che ha esercitato. — Condizioni particolari della Toscana. — Varietà d'attitudini e di avviamenti. — Poeti provenzaleggianti, dottrinali o di transizione, allegorico-didattici. — Poeti giocosi e satirici. — La scuola del *dolce stil nuovo*. — Misticismo amoroso e riflessione filosofica. — Forme metriche. — Le rime del Cavalcanti. — Elementi nuovi nella lirica di Cino da Pistoia.

La prosa toscana nel due e trecento. — Caratteri generali. — Primi tentativi. — Lettere. — Trattati. — Conti. — Novelle. — I *Viaggi* di Marco Polo. — La cronaca di Ricordano Malispini: se sia autentica. — Cronache di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. — La statistica nelle cronache di Giovanni Villani. — La cronaca di Dino Compagni. — Opere ascetiche e morali. — Romanzi.

La vita e le opere minori di Dante. — Il comune fiorentino. — Giovinezza, studi, uffici, esiglio, peregrinazioni del poeta. — Incertezze e controversie biografiche. — Il ghibellinismo di Dante. — La sua figura morale. — La *Vita nuova*. — La questione di Beatrice. — Il *Convito*: valore prosastico e scientifico dell'opera. — Il *De Vulgari Eloquentia*. — Il *De Monarchia*. — Rime che si ricollegano alla *Vita nuova*. — Altre rime amorose. — Rime allegoriche e dottrinali. — Rime satiriche.

La Divina Commedia. — I precursori di Dante. — Tela della *Commedia*. — Allegoria generale e allegorie speciali — Virgilio e Beatrice. — La dottrina etica e teologica dei peccati e delle pene. — Universalità del poema. — L'arte dantesca. — Commento storico-letterario degli episodi più caratteristici dell'Inferno, del Purgatorio, del Paradiso. — La fortuna di Dante. — Dante come poeta nazionale.

Francesco Petrarca. — L'impero e il papato dopo la morte dell'Alighieri. — Vita e carattere di Francesco Petrarca. — Il *Canzoniere*. — La tradizione provenzale e la moderna analisi psicologica nel *Canzoniere*. — I *Trionfi*. — Le canzoni politiche. — Commento storico-letterario di alcune liriche petrarchesche. — Le opere latine. — Il Petrarca restauratore degli studi classici. — Poeti minori del secolo decimoquarto.

Giovanni Boccacci. — La democrazia fiorentina dopo la morte dell'Alighieri. — Vita di Giovanni Boccacci. — Romanzi e poemi. — Altre opere in volgare. — Il *Decameron*. — Sue fonti. — La commedia e il dramma nelle novelle del Boccacci. — Sua prosa. — Scritti latini. — Il Boccacci promotore del Rinascimento. — Altri prosatori. — L'ultimo dei trecentisti.

La vita italiana nel Medio Evo. — Il comune. — Le parti politiche. — Il casato. — Le corporazioni. — Le università. — Il metodo scolastico — Il

sentimento religioso. — Le arti belle. — Invenzioni medievali. — Usi e costumi. — Il carattere italiano nell'età di mezzo.

AMMAESTRAMENTI LETTERARI.

Nozioni generali di estetica. — Arte e scienza. — I due gruppi delle arti belle. — Fino a qual punto le arti del primo gruppo (pittura, scultura, poesia) abbiano per fine l'imitazione. — Caratteri peculiari di quelle del secondo gruppo (architettura, musica). — Come oggi le arti belle tendano a invadersi reciprocamente. — Universalità della poesia.

Del discorso. — Elementi costitutivi del discorso. — Valore assoluto che la vecchia retorica attribuiva a' suoi precetti. — Valore relativo che gli ammaestramenti letterari hanno per noi. — Differenze caratteristiche tra prosa e poesia. — Principali generi e forme dell'una e dell'altra.

Invenzione e disposizione. — Scelta dei soggetti. — Teorie diverse sul valore del contenuto nelle opere letterarie. — Esplicazione dei soggetti. — Unità nella varietà. — Della imitazione. — Quanto abbia nociuto alla letteratura italiana. — La facoltà inventiva dei moderni superiore a quella degli antichi.

Della lingua. — Cenni sull'origine, lo svolgimento e la classificazione dei linguaggi. — La questione della lingua in Italia. — Esposizione critica delle dottrine manzoniane. — Purezza e proprietà. — Il linguaggio figurato e l'associazione delle idee. — Coll'affinarsi del pensiero, aumenta la ricchezza del linguaggio figurato.

Dello stile. — Differenza fra stile e lingua. — Personalità dello stile. — Partizioni artificiali dello stile adottate dalla vecchia retorica. — Critica della partizione proposta dal Bonghi. — La teoria dello Spencer e il principio dell'economia della forza. — Lo stile nelle opere scientifiche. — Manierismo.

Genere epistolare. — Lettere famigliari. — Lettere didascaliche. — Lettere d'affari privati e pubblici. — Carteggio diplomatico. — Epistolari italiani antichi e moderni.

II. ANNO (*Classi riunite*).

STORIA DELLA LETTERATURA.

Condizioni politiche e morali d'Italia nel Rinascimento. — Corti e principi. — Le repubbliche. — Il papato e Cesare Borgia. — Politica degli stati italiani. — L'intervento straniero. — Ideale della vita nel Rinascimento. — Espansione gloriosa, ma indisciplinata, della personalità. — Valore etico ed estetico delle azioni umane.

Condizioni intellettuali. — L'umanesimo: suoi effetti. — Le accademie. — Gli inizi della critica. — Invenzione della stampa. — Viaggi e scoperte. — Gli esordi del metodo sperimentale. — Progressi delle scienze. — Consuetudini sociali delle classi superiori. — Le feste. — I pittori naturalisti. — La scultura. — L'architettura. — Caratteri generali della civiltà italiana nel Rinascimento. — Tentativo di reazione cristiana.

Il rifiorimento del volgare. — Dissidio fra la poesia del popolo e la cultura classica. — Riconciliazione. — La nuova letteratura nelle diverse regioni italiane. — Lorenzo de' Medici e Angiolo Poliziano. — La toscana del Bembo. — Jacopo Sannazaro.

L'epopea romanzesca in Toscana e a Ferrara. — I vari periodi dell'epopea romanzesca in Italia. — Il *Morgante*. — Figure ed episodi caratteristici. — Tradizioni cavalleresche nella corte estense. — L'*Orlando innamorato*. — Fusione del ciclo carolingio col ciclo bretone. — Francesco Bello. — L'elemento comico nel poema romanzesco.

Lodovico Ariosto. — La vita di Lodovico Ariosto. — Le commedie. — Le satire. — Composizione dell'*Orlando Furioso*. — Tessitura del poema. — Sue fonti. — Il *Furioso* non che essere la satira della cavalleria, s'accosta alla regolarità e dignità del poema epico. — L'arte dell'Ariosto. — Commento di alcuni episodi.

Niccolò Machiavelli. — Vita e natura morale del Machiavelli. — Analisi delle *Storie fiorentine*. — Il *Principe*. — Interpretazioni erronee. — I *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*. — Le teorie politiche del Machiavelli. — I dialoghi dell'*Arte della guerra*. — La *Vita di Castruccio*. — Il Machiavelli pensatore e prosatore. — Commento storico-letterario di alcuni squarci delle sue opere. — Il machiavellismo.

Francesco Guicciardini. — Uffici sostenuti, vicende, carattere. — La *Storia di Firenze*. — La *Storia d'Italia*. — I *Ricordi*. — Tendenze politiche e concetti morali del Guicciardini. — In che abbia percorso il moderno positivismo. — Il suo stile. — Altri storici e politici fiorentini. — Storici napoletani.

La storiografia a Venezia. — Venezia, governo statistico. — Marin Sanudo e i suoi *Diari*. — La storia del Bembo. — Paolo Paruta. — Le Relazioni degli ambasciatori veneti. — Con quali criteri fossero composte. — Ritratti di principi e papi. — Rispettiva importanza storica delle Relazioni e dei dispacci. — I dispacci del Paruta.

Il teatro, la novella, la lirica, il poema didascalico. — La rappresentazione sacra in Italia e fuori. — Condizioni sfavorevoli alla formazione d'un teatro nazionale italiano. — La commedia erudita. — La *Mandragora* del Machiavelli. — La commedia dell'arte e le maschere. — La tragedia. — I novellieri. — L'elemento drammatico nella novella del cinquecento. — I lirici. — Petrarco e antipetrarchismo. — Poesia didascalica.

Il Berni e l'Aretino. — Francesco Berni. — Capitoli e sonetti. — Il rifacimento dell'*Innamorato*. — L'umorismo del Berni. — I suoi imitatori. — Letterati avventurieri. — Pietro Aretino. — Il suo epistolario. — La sua fama. — Condizioni dello scrittore nel cinquecento. — L'Aretino libellista e giornalista.

La controriforma cattolica e la Gerusalemme liberata. — Estenuazione che tien dietro alla convulsa attività del Rinascimento. — Il Concilio tridentino e i nuovi ordini religiosi. — Ritorno all'ispirazione cristiana. — La retorica aristotelica. — Torquato Tasso. — Sua natura elegiaca e romanzesca. — Il *Rinaldo*. — Tela della *Liberata*. — Dubbi letterari e scrupoli religiosi. — La *Conquistata*. — La lirica e le altre opere. — Facoltà artistiche del Tasso. — Commento di alcuni episodi della *Liberata*.

La crisi poetica del secolo XVII. — Stato della nazione. — Secentismo e sue cause. — Il cattivo gusto fuori d'Italia. — G. B. Marini e i marinisti. — Gabriello Chiabrera e le nuove forme metriche. — I seguaci del Chiabrera. — Il poema eroicomico. — La satira. — Il teatro. — I primi melodrammi. — La musica drammatica.

La nuova scienza. — Cenni sulla filosofia del Rinascimento. — Pietro Pomponazzi. — Bernardino Telesio. — Giordano Bruno. — Dottrine metafisiche e cosmiche del Bruno. — Difetti dei pensatori meridionali. — Galileo Galilei. — Sue invenzioni e scoperte. — Il metodo sperimentale.

La prosa nel seicento. — La prosa sintetica del Machiavelli e la prosa analitica del Galilei. — Il *Saggiatore*. — Il *Dialogo sopra i due massimi sistemi*. — I *Dialoghi delle nuove scienze*. — L'epistolario. — Discepoli e continuatori dei Galilei. — Paolo Sarpi. — Daniello Bartoli. — Altri storici. — Povertà dell'eloquenza sacra in Italia. — Paolo Segneri.

AMMAESTRAMENTI LETTERARI.

Genere narrativo. — Fatti reali e fatti immaginari. — Verità e verosimiglianza. — Il procedimento della narrazione e la legge di causalità. — Ordine di continuità nella descrizione. — Fusione delle due forme del genere narrativo. — Il romanzo. — Sue varietà. — La novella.

Della storia. — Concetto e limiti della storia nell'antichità, — nel Medio Evo, — nel Rinascimento. — L'erudizione nel secolo scorso. — Il senso storico-critico nell'età nostra. — I più insigni storici contemporanei. — Ricerca ed uso dei fonti. — Obbiettività. — Discipline che servono di sussidio alla storia.

Forme speciali della storia — Annali. — Cronache. — Commentari. — Diari. — Il giornale moderno. — Biografie. — Autobiografie. — Memorie. —

Relazioni. — Monografie. — Esempi tratti dalla letteratura italiana e da quelle straniere.

Genere didascalico. — Materia e caratteri generali del genere didascalico. — Del metodo. — Il trattato. — Il dialogo. — Il saggio critico. — La lezione. — Principali trattatisti italiani.

III. ANNO (*Classi riunite*).

STORIA DELLA LETTERATURA.

L'Italia dallo scorcio del secolo XVII al trattato d'Aquisgrana. — L'Arcadia. — Assetto politico. — Le classi superiori. — Il popolo. — La famiglia. — La religione. — Si fonda l'Arcadia. — Con quali intendimenti. — I tre periodi dell'Arcadia. — Accuse e difese. — Pietro Metastasio e il melodramma.

La filosofia della storia e l'erudizione. — G. B. Vico. — Sua educazione filosofica. — Reagisce contro il cartesianismo. — I *Principi di una scienza nuova*. — Esposizione critica della teoria del *corso ricorso*. — Divinazioni. — La sintesi del Vico e l'analisi del Muratori. — *Rerum italicarum scriptores* — *Antiquitates italicæ mediæ ævi*. — *Annali d'Italia*. — Altri storici ed eruditi.

I precursori del rinnovamento letterario. — Carlo Goldoni e la riforma del teatro comico. — L'arte goldoniana. — Gaspare Gozzi. — La critica del Baretti. — Elementi nuovi nella stessa poesia arcadica. — Il culto di Dante. — L'Italia comincia a rientrare nella corrente viva del pensiero europeo.

Giuseppe Parini. — La vita e il carattere di Giuseppe Parini. — Lirica della prima maniera. — Lirica di passaggio. — La satira pariniana. — Sue ragioni psicologiche e storiche. — Sua forma artistica. — Commento di alcuni squarci del *Giorno*. — La lirica della seconda maniera. — Commento di alcune liriche pariniane.

Vittorio Alfieri. — La vita dell'Alfieri. — La sua tempra morale. — Argomenti e condotta delle sue tragedie. — Loro caratteri. — Eccezioni. — Le satire. — Gli epigrammi. — Le liriche. — L'Autobiografia. — Altri scritti. — Azione civile della poesia alfieriana. — La rivoluzione francese giudicata dagli scrittori italiani. — I Francesi in Italia.

Studi economici e giuridici nel secolo XVIII. — L'insegnamento di Antonio Genovesi: le *Lezioni di Economia civile*. — Ferdinando Galiani: i *Dialoghi sul commercio dei grani*. — Pietro Verri. — *Il Caffè*. — Cesare Beccaria: il libro *Dei delitti e delle pene*. — La *Scienza della legislazione* di Gaetano Filangieri. — Mario Pagano. — Valore scientifico ed efficacia pratica di questo indirizzo.

Vincenzo Monti e Ugo Foscolo. — Momento storico che in diverso modo essi rappresentano. — La scuola classica. — Le liriche, le tragedie, i poemi, le traduzioni del Monti. — Derivazioni straniere. — L'arte del verso. — Ugo Foscolo. — I vari periodi della lirica foscoliana. — Genesi dei *Sepolcri*. — Commento del carme. — Le *Grazie*. — La prosa del Foscolo. — Novità della sua critica letteraria. — L'uomo e l'artista. — Altri poeti della scuola classica. — I puristi.

Il romanticismo. — La reazione del 1815. — Il romanticismo in Germania, — in Inghilterra, — in Francia. — Origine e propositi della scuola romantica italiana. — Germi di romanticismo nelle opere del Monti e del Foscolo. — Gli scrittori del *Conciliatore*.

Alessandro Manzoni. — La vita e il carattere. — Gli *Inni sacri*. — Il cattolicesimo del Manzoni. — L'ode *Marzo 1821 e Il cinque maggio*. — Analisi delle tragedie. — Gualtiero Scott e il romanzo storico. — I *Promessi Sposi*. — Il Manzoni creatore di tipi. — Le sue idee intorno ai componimenti misti di storia e d'invenzione. — La sua prosa. — Scritti sulla lingua. — Scritti postumi. — Carlo Porta. — I principali manzoniani.

Giacomo Leopardi. — Il « dolore mondiale » o la « malattia del secolo ». — Quali cause e condizioni l'abbiano prodotta. — La vita di Giacomo Leopardi. — Svolgimento artistico e psicologico della sua lirica. — Commento di alcuni canti. — I *Paralipomeni*. — Le prose. — Indole particolare del pessimismo leopardiano.

La letteratura militante. — Le varie fasi del movimento nazionale. — La lirica patriottica: Gabriele Rossetti, Giovanni Berchet, Goffredo Mameli, Giovanni Prati. — La satira: Giuseppe Giusti. — Il romanzo: F. D. Guerrazzi e Massimo d'Azeglio. — Il teatro: Giambattista Niccolini. — La storia, la filosofia, l'estetica, la politica: Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti, Nicolò Tommaseo, Carlo Cattaneo, Giuseppe Mazzini.

Progressi scientifici. — Il diritto: G' B. Romagnosi e i suoi discepoli, il Carmignani, il Carrara. — L'economia politica: Francesco Ferrara. — La storia: Carlo Troya, Michele Amari, Cesare Cantù. — La filologia romana: Giovanni Galvani. — La critica letteraria: Francesco De Sanctis. — La filosofia: il Galluppi, il Rosmini, il Mamiani. — Influenza hegeliana in Italia. — Introduzione del metodo positivo nelle scienze morali.

AMMAESTRAMENTI LETTERARI.

Genere persuasivo. — Materia del genere persuasivo. — Suoi caratteri desunti dal fine a cui mira. — L'arte d'argomentare. — Mozione degli affetti. — Eloquenza politica, forense, sacra, accademica. — L'organismo dell'orazione. — Del parlare improvviso.

Eloquenza politica. — Condizioni indispensabili alla sua fioritura. — Occasioni e luoghi nei quali si esercita la moderna eloquenza politica. — Eloquenza parlamentare. — Vari gradi e forme. — Doti che si richiedono nell'oratore parlamentare.

L'eloquenza politica in Atene. — Utilità pratica che si può ritrarre dallo studio degli oratori antichi. — Cenni sulla vita pubblica ateniese. — Pericle. — Sofisti e logografi. — I predecessori di Demostene. — L'eloquenza demostenica. — Commento di alcuni squarci del *Discorso per la corona*. — Decadimento dell'eloquenza greca.

L'eloquenza politica in Roma. — Indole, educazione, tendenze dei Romani. — L'ellenismo. — I predecessori di Cicerone. — L'eloquenza ciceroniana. — I contemporanei di Cicerone. — Il periodo imperiale.

L'eloquenza politica in Inghilterra. — La rivoluzione del 1649 e l'eloquenza dei puritani. — La rivoluzione del 1688 e il regime parlamentare. — Lord Chatham. — Fox. — Burke. — Sheridan. — Il processo di Warren Hastings. — Guglielmo Pitt. — Gli oratori inglesi contemporanei.

L'eloquenza politica in Francia. — Assemblee nazionali e locali. — Avviamento all'assolutismo. — La magistratura e l'eloquenza giudiziaria. — L'eloquenza sacra. — L'eloquenza politica durante la rivoluzione. — Mirabeau. — Vergniaud. — I principali oratori francesi dopo la rivoluzione.

L'eloquenza politica in Italia. — L'età dei comuni. — Cause della povertà dell'eloquenza italiana nel Rinascimento. — Eccezioni. — Oratori veneti e fiorentini. — Cenni sulle condizioni dell'eloquenza sacra, forense, accademica, nei secoli XVII e XVIII. — La rivoluzione italiana e l'eloquenza dei patrioti. — Il parlamento subalpino, poi nazionale. — I discorsi del conte di Cavour. — Osservazioni critiche sull'eloquenza parlamentare italiana.

Prof. ANTONIO FRADELETTO

XXIV

LINGUE FRANÇAISE

I.^{er} COURS (*Section indistincte et section langues*).

Théorie. — Récapitulation des règles de la grammaire.

Pratique. — Lecture. — Traduction dans les deux langues. — Exercices grammaticaux. — Lettres et compositions familières.

II.^{ème} COURS (*Sections réunies*).

Théorie. — Récapitulation des règles de la syntaxe. — Syntaxe comparée.

Pratique. — Exercices écrits ou oraux sur les règles de la syntaxe. — Compositions sur différents sujets. — Lettres commerciales. — Conversation. — Traduction dans les deux langues.

III.^{ème} COURS (*Section réunies*).

Théorie. — Locutions particulières de la langue française. — Phraséologie.

Pratique. — Traductions de bons auteurs italiens et français. Compositions sur des sujets historiques, traduction des passages des meilleurs écrivains politiques italiens pour la section consulaire.

Correspondance commerciale pour les sections de commerce et de comptabilité.

Compositions littéraires pour la section langues.

Etude de quelques auteurs classiques français.

IV.^{ème} et V.^{ème} COURS (*Section consulaire, section langues*).

I.

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE.

Langue française. — Expulsion de l'allemand et du latin. — Idiomes modernes. — Langue d'oc, langue d'oïl. — Serment de Louis le Germanique et de Charles le Chauve.

Le poésie du moyen âge. — Jongleurs et trouvères. — Premier cycle épique: chansons de geste. — chanson de Roland, — chronique de Turpin. — Second cycle épique: légendes de l'Armorique. — Marie de France. — Troisième cycle: sujets antiques. — Allégorie: roman de la Rose, — roman du Renard. — Fabliaux.

Poésie lyrique du midi: les troubadours, — Bernard de Ventadour, — Pierre Vidal, — Bertrand de Born, — Arnould Daniel. — Poésie lyrique du nord: les trouvères, — Thibaut de Champagne. — Charles d'Orléans.

Religion. — Grands docteurs catholiques: Saint Bernard. — Abélard. — *L'Imitation de Jésus-Christ.*

Chroniques. — Villehardouin. — Joinville. — Froissart. — Christine de Pisan. — Jean Chartier. — Commines.

Théâtre. — Confrérie de la Passion. — Les moralités. — Les farces. — Les soties.

Littérature populaire. — François Villon.

La Renaissance. — Influence de l'Italie. — Étude de l'antiquité. — Imprimerie.

Philosophie. — La Boétie. — Ramus. — Amyot. — Montaigne. — Rabelais.

Poésie. — Marot. — Saint Gelais. — Les novellieri: Marguerite de Navarre. — Despériers.

Réforme littéraire. — La Pléiade. — Ronsard. — Du Bellay. — Jodelle. — Du Bartas. — Régnier. — Malherbe.

Le XVII.^{me} siècle. — Influence de l'Espagne. — L'Hotel de Rambouillet. — Balzac. — Voiture.

Le théâtre. — Prédécesseurs de Corneille. — Corneille et ses oeuvres.

Philosophie. — Descartes. — Pascal et Port-Royal.

Le siècle de Louis XIV: caractère général de sa littérature. — La cour. — M.^{me} de Sévigné, — M.^{me} de la Fayette. — Boileau. — La Fontaine. — Auteurs secondaires.

Le Théâtre. — La tragédie de Racine. — La comédie de Molière.
Éloquence et morale. — Bossuet. — Fénelon. — Bourdaloue. — Massillon. — La Rochefoucauld. — La Bruyère.

Tableau du XVIII.^{me} siècle. — Fontenelle. — Voltaire: ses oeuvres, son influence. — Rousseau. — Lutte de doctrines: — encyclopédie, — écrivains des deux partis.

Réforme modérée: Montesquieu. — Buffon.

Fin du XVIII.^{me} siècle. — Bernardin de Saint Pierre. — André Chénier. — La révolution et les orateurs politiques.

La littérature française de l'empire. — Châteaubriand et son groupe. — M.^{me} de Staël.

Le romantisme. — La restauration. — Influence de l'Allemagne et de l'Angleterre. — Classiques et romantiques.

Renaissance de la poésie. — Lamartine. — Alfred de Vigny. — Victor Hugo. — Alfred de Musset. — Delavigne. — Béranger.

Le romantisme au théâtre. — Puissance lyrique et faiblesse dramatique. — Les drames de Dumas père, de Victor Hugo, d'Alfred de Vigny.

Le roman. — Nodier. — Dumas père. — Georges Sand. — Balzac et sa *Comédie humaine*. — Les autres romanciers.

L'histoire. — Sismondi. — Thierry. — Guizot. — Thiers. — Michelet.

La philosophie. — Lammenais. — Cousin. — Auguste Comte.

La critique. — Villemain. — Sainte-Beuve.

La littérature contemporaine. — Les auteurs dramatiques: Labiche, Augier, Dumas fils, Sardou.

Le roman: idéalistes et naturalistes.

La philosophie, la critique, l'histoire: — Littré. — Renan. — Taine.

La poésie: les parnassiens. — Lecomte de Lisle. — Sully-Prudhomme.

II.

Théorie. — Pour la section langues: Style. — Versification française.

Pratique. — Compositions sur des sujets appliqués aux deux sections. — Traduction d'un ou de plusieurs auteurs classiques italiens. — Conversation. — Leçons et conférences de la part des élèves sur un sujet donné par le professeur ou choisi par eux.

Prof. ENRICO TUR.

XXV.

LINGUA TEDESCA.

I. ANNO (*Classe indistinta e classe magistrale di lingue*).

Pronuncia. — Alfabeto. — Consonanti. — Vocali. — Dittonghi. — Accenti. — Sillabe. — Parole.

Grammatica. — Classificazione ed analogia delle parti del discorso, fino ai verbi forti.

Dettatura. — Nomenclatura di voci d'uso più comune.

Esercizioni pratiche — Esercizi di lettura e di memoria; versioni orali e scritte in applicazione delle regole grammaticali.

II. ANNO (*Classi riunite*).

Grammatica. — Continuazione e fine della classificazione ed analogia delle parti del discorso.

Sintassi comparata. — Precetti intorno alla forma speciale e al collocamento delle parole, intorno alla disposizione, al coordinamento, alla costruzione delle proposizioni e intorno ai modi di dire caratteristici dell'idioma tedesco.

Fraseologia. — Raccolta di vocaboli e locuzioni proprii del linguaggio commerciale spogliata nella lettura della *Handelswissenschaft* dell'Arenz.

Esercizioni pratiche. — Lettura e versione in italiano della *Jungfrau von Orléans* dello Schiller, corredate da osservazioni grammaticali. — Traduzione orale e scritta dall'italiano dei temi raccolti nel *Corso pratico di lingua tedesca*, prima parte, di G. Müller.

III. ANNO (*Classi riunite*) (*)

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione in italiano del *Wilhelm Tell* dello Schiller, accompagnate da osservazioni linguistiche, estetiche e storiche.

Traduzione orale e scritta dall'italiano dei temi raccolti nel *Corso pratico di lingua tedesca*, II parte, di G. Müller. — Dettatura, conversazioni e discussioni.

(*Classi separate*).

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione in italiano della *Handelskorrespondenz* del Findeisen, per la classe commerciale.

Lettura e versione della *Kaufmaennische Buchführung* del Klemich, per la classe magistrale di ragioneria.

Lettura e versione della *Finanzwissenschaft* del Bischof, per le classi consolare e magistrale di economia, statistica e diritto.

Storia letteraria. — Sunto storico della letteratura tedesca dai suoi primordi fino alla riforma, secondo la *Deutsche Literaturgeschichte* del Moebius, per la classe magistrale di lingue.

IV e V ANNO (*Classi riunite*) (**).

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione del *Faust*, prima parte, di W. Goethe, corredata da osservazioni linguistiche, estetiche e storico-filoso-

(*) L'anno terzo, in cui gli alunni devono applicarsi di preferenza alla pratica della lingua, conforme la diversa indole degli studi ai quali si dedicano, va diviso in *classi riunite*, dove le lezioni in comune si alternano con esercizi di dettatura, di conversazione e di traduzione di carattere generico, ed in *classi separate* (di *commercio*, di *ragioneria*, di *consolato*, *economia*, *statistica* e *diritto* e di *lingue*), ove le lezioni assumono un carattere speciale. Qui si rendono famigliari agli alunni i termini tecnici, le fraseologie peculiari occorrenti per lo studio delle accennate materie, e così si avviano ad interpretare rettamente i testi, a scrivere lettere d'affari, a tenere una ben ordinata corrispondenza mercantile, ecc.

(**) Questo corso biennale, diviso come il precedente, porge opportunità allo studioso di farsi un largo corredo di cognizioni linguistiche per mezzo di pratici esercizi di conversazione, di discussione, di versioni e componimenti originali ed appropriati all'indole della sua futura carriera.

Per la classe magistrale di lingue, le lezioni in forma di conversazione si alternano con un più accurato svolgimento della parte formale, colla teoria dello stile e della versificazione, e con notizie storiche intorno all'evoluzione della lingua e alle opere principali della sua letteratura. La lingua di insegnamento è la tedesca.

fiche. — Versione in tedesco di alcuni canti dell'*Inferno* di Dante e di poesie italiane moderne. — Dettatura di brani del *Reise nach Italien* del Goethe. — Conversazioni e discussioni.

(*Classi separate*).

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione del *Voelkerrecht* del Bischof per la classe consolare.

Storia letteraria. — Periodo classico della letteratura tedesca (Klopstock, Wieland, Lessing. — Herder, Schiller, Goethe) secondo la *Deutsche Literaturgeschichte* del Moebius, per la classe di lingue.

Prof. CARLO MÜLLER.

XXVI.

LINGUA INGLESE.

I. ANNO (*Classe indistinta e classe magistrale di lingue*).

Pronunzia. — Alfabeto, chiave dei suoni delle vocali, regole generali delle vocali colle più importanti eccezioni. — Regole eccezionali delle vocali.

Regole sulla pronuncia delle consonanti colle principali eccezioni.

Accento. — Regole generali dell'accento. — Accento dei disillabi, trisillabi e polisillabi. — Suoni delle vocali nelle sillabe e nelle desinenze non accentuate.

Omonimi. — Omonimi col primo, secondo, terzo, quarto e quinto suono dell'*a*, — omonimi col primo e secondo suono dell'*e*, — col primo e secondo dell'*i*, — col primo e secondo dell'*o*, — col primo, secondo, e terzo dell'*u*, — omonimi coi dittonghi *ou* e *ow*.

Grammatica. — Articolo indefinito, — articolo definito, — articolo partitivo. — Genere del nome, — plurale dei nomi, — genitivo, — desinenze per formare i nomi composti. — Aggettivo. — Numeri. — Desinenze per formare gli aggettivi. — Pronomi personali, possessivi, asseverativi e riflessivi, interrogativi, dimostrativi, distributivi ed indefiniti.

Coniugazione dei verbi regolari: futuro semplice, futuro imperativo, futuro interrogativo e futuro anteriore. — Imperativo, potenziale, condizionale semplice, volitivo, obbligativo ed anteriore.

Coniugazione dei verbi ausiliari *essere*, *avere* e *fare*. — Negazione, interrogazione, negazione ed interrogazione. — Verbo impersonale *bisognare*. — Verbo unipersonale *esserci*.

Verbi irregolari. — Primo e secondo gruppo. — Terzo e quarto gruppo. — Quinto ed ultimo gruppo.

Participio presente e passato. — Avverbi, regole sugli avverbi. — Preposizioni, regole sulle preposizioni. — Congiunzioni ed interiezioni: regole in proposito.

Esercizi pratici. — Letture e traduzioni orali e scritte dall'inglese in italiano e dall'italiano in inglese del *Corso pratico* di Teofilo Cann.

II. ANNO (*Classi riunite*).

Sintassi. — Sintassi dell'articolo indefinito, dell'articolo definito, del partitivo e del nome. — Sintassi del genitivo. — Degli aumentativi e diminutivi. — Accordo del nome col verbo. — Nomi collettivi. — Nomi cangiati in aggettivi dalla desinenza *ed*. — Sintassi dell'aggettivo: comparazioni di uguaglianza, di superiorità e d'inferiorità. — Formazione dei superlativi. — Sintassi dei pronomi personali, possessivi, riflessivi, asseverativi, relativi, ed interrogativi. — Sintassi del pronome indeclinabile *lo*, dei pronomi *ne*, *vi*, *ci*, e del pronome generale *si*. — Sintassi degli aggettivi numerali e dei pronomi indefiniti e distributivi.

Sintassi del verbo; posto del verbo; accordo del verbo. — Sintassi del presente e dell'imperfetto. — Passato remoto e passato indefinito. — Applicazione speciale del passato indefinito. — Sintassi del futuro semplice, imperativo, interrogativo ed anteriore. — Del condizionale semplice, volitivo ed obbligativo. — Uso del segno ausiliare *should* dopo gl' impersonali *it is*, *it was* e dopo la congiunzione *if*. — Sintassi dell'imperativo e del soggiuntivo. — Il soggiuntivo dopo un verbo impersonale accompagnato dall'aggettivo. — Sintassi dell'infinito. — Modo di tradurre l'infinito preceduto da un tempo di un altro verbo. — Eccezioni. — L'infinito italiano dopo i verbi *seguire*, *riarsi*, *cessare*, *preferire*, *arrischiare* e *rimettere*. — Sintassi dei due verbi *to make* e *to do* colle principali eccezioni. — Il verbo *fare* seguito dall'infinito d'un altro verbo in senso attivo ed in senso passivo. — Sintassi dei verbi riflessivi e dei verbi reciproci colle eccezioni. — Sintassi dei verbi impersonali. — Osservazioni particolari sui verbi *potere*, *volere*, *dovere*. — Sintassi degli avverbi, delle preposizioni e delle congiunzioni. — Delle particelle inseparabili. — Dei diversi modi di tradurre le preposizioni italiane *di*, *a*, *da*, *per*, *con*, *fra*, *in*, *dentro*, *anzi*, *prima*, *circa*, *oltre*, ecc., ecc. — Sui diversi modi di tradurre le congiunzioni. — Regole sui titoli. — Delle abbreviazioni.

Esercizi pratici. — Lettura e traduzioni in italiano delle biografie dei principali autori inglesi del Pinnock. — Traduzioni orali e scritte dall'italiano degli esercizi del *Corso pratico* di Teofilo Cann.

III. ANNO (*Classi riunite*).

Versioni dall'italiano in inglese, scritte ed orali. — Esercizi di dettatura alla lavagna. — Studio di frasi e termini tecnici, di proverbi e di modi di dire. — Versioni dall'inglese in italiano dall'*Economia politica* di Fawcett per le classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica; — dal *Jones's English system of Book-keeping*, per la classe magistrale di ragioneria: — dalla *Corrispondenza commerciale* dell'Anderson per la classe commerciale; — e dall'*Antologia* del Millhouse per la classe magistrale di lingue.

IV. e V. ANNO (*Classi consolare e magistrale di lingue*).

Storia letteraria. — Scrittori prima della conquista dei Normanni, 670-1066.
— Poemi continentali: *Il canto del viaggiatore*. — *Il lamento di Deor*. — *Il combattimento di Finnesburg*. — *Beowulf*.

La *parafrasi* di Caedmon. — Poemi di Cynewulf. — *Il canto di Brunanburh*. — Baeda. — L'opera del re Alfredo. — Opere prosastiche di Aelfric. — L'opera di Wulfstan. — La cronaca inglese.

Dalla conquista fino alla morte dello Chaucer. — Layamon. — Sir John Mandeville. — Guglielmo Langland. — Giovanni Wiclif. — John Gower. — Chaucer.

Dallo Chaucer, 1400, ad Elisabetta, 1559. — Lydgate. — Caxton. — John Skelton. — T. More — Tyndale. — 1 poemi di Wyatt e Surrey.

Poeti Scozzesi. — Barbour. — T. Henryson. — Dunbar. — Gawin Douglas. — Sir D. Lyndsay.

La letteratura del regno di Elisabetta. — Sackville. — *L'Arcadia* di Sidney. — Hooker. — *La regina delle fate* dello Spenser. — Prima commedia inglese. — Prima tragedia inglese. — Marlowe — L'opera dello Shakspeare. — Ben Johnson. — Beaumont e Fletcher. — Webster. — Massinger. — John Ford. — James Shirley.

Dalla morte di Elisabetta fino alla ristorazione, 1603-1660. — Lord Bacon e il *Novum Organon*. — W. Browne. — J. Donne. — J. Milton: *Il paradiso perduto*. — *Il paradiso riguadagnato*.

Dalla restaurazione alla morte del Pope e dello Swift, 1660-1745. — *L'Hudibras* di Butler. — J. Dryden. — Newton. — *Il Saggio sull'intelligenza umana* del Locke. — Alessandro Pope. — Swift. — Defoe. — *Lo spettatore* di Addison.

Letteratura prosastica dalla morte del Pope e dello Swift fino alla rivoluzione francese, e dalla rivoluzione francese alla morte dello Scott, 1745-1832. — Richardson. — Fielding. — Smollett. — Johnson. — Lorenzo Sterne. — Hume. — Goldsmith. — Adamo Smith. — Gibbon. — Boswell. — Burke. — Austen. — Walter Scott.

La poesia dal 1730 al 1832. — Ramsay. — *Le stagioni* del Thomson. — Goldsmith. — Chatterton. — Blake. — Crabbe. — Cowper. — Burns. — Campbell. — Wordsworth. — Coleridge. — Scott. — Byron. — Shelley. — Keats. — Roberto Browning e Alfredo Tennyson.

Gli storici contemporanei. — Hallam. — T. B. Macaulay. — T. Carlyle. — W. Stubbs.

I romanzieri. — Dickens. — Thackeray. — G. Eliot.

Esercizi pratici. — Versioni dall'italiano in inglese orali e scritte. — Versioni dall'inglese. — Componimenti originali, fraseologia e conversazione.

Prof. ACHILLE GIANNIOTTI.

DATI STATISTICI

Statistica della frequentazione delle varie classi

ANNI SCOLASTICI	CLASSE						TOTALI degli iscritti per anno
	Indistinta	Commerciale	Magistrale di Economia, Diritto e Statistica	Magistrale di Ragioneria	Magistrale di Lingue	Consolare	
1875-76	30	19	13	7	4	3	76
1876-77	26	21	13	9	2	4	75
1877-78	37	29	10	9	3	4	92
1878-79	68	32	11	4	10	10	135
1879-80	45	32	23	10	10	10	130
1880-81	39	31	24	13	5	14	126
1881-82	41	31	29	14	4	13	132
1882-83	51	30	26	10	5	13	135
1883-84	35	23	20	9	12	11	110
1884-85	31	15	17	16	6	17	102
1885-86	23	12	15	16	3	13	82
1886-87	31	13	9	16	4	15	88
1887-88	37	17	7	9	5	16	91
1888-89	40	15	10	10	4	18	97
1889-90	34	11	13	18	7	26	109
1890-91	53	11	21	19	6	12	122
1891-92	35	21	19	21	7	12	115
1892-93	34	23	20	14	15	5	111
1893-94	35	13	22	30	21	8	129
1894-95	42	11	25	26	22	8	134
1895-96	46	23	27	26	27	3	152
1896-97	41	26	28	29	30	4	158
Totali degli iscritti per classe	854	459	402	335	212	239	2501

Ripartizione degli iscritti secondo le provenienze

PROVENIENZE	ANNO SCOLASTICO																				Totali			
	1875-76	1876-77	1877-78	1878-79	1879-80	1880-81	1881-82	1882-83	1883-84	1884-85	1885-86	1886-87	1887-88	1888-89	1889-90	1890-91	1891-92	1892-93	1893-94	1894-95		1895-96	1896-97	
Venezia (città)	23	28	30	46	34	20	28	27	28	25	19	15	20	23	19	27	22	19	22	20	20	20	535	
Provincie Venete	24	20	37	47	42	44	33	32	18	19	17	23	16	21	20	31	30	29	29	31	32	35	630	
Lombardia	9	7	5	6	8	11	12	10	16	12	9	10	7	7	10	8	11	9	8	16	11	14	216	
Piemonte	1	3	4	4	6	6	4	4	2	6	4	3	1	1	3	5	3	3	2	1	2	1	69	
Liguria	—	—	—	2	2	1	1	—	2	—	—	—	1	2	—	1	1	2	3	2	4	4	28	
Emilia	5	3	2	2	4	5	10	8	7	11	12	13	15	15	13	11	9	7	10	9	7	8	186	
Toscana	—	—	—	2	3	3	6	13	8	3	3	2	5	7	12	11	—	2	6	5	8	10	109	
Lazio	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	7	1	1	—	—	—	14	
Marche Umbria	1	1	1	2	3	5	6	6	6	5	3	8	10	11	13	7	8	10	10	12	13	12	153	
Provincie meridionali	4	4	4	7	10	11	9	11	5	5	2	2	7	3	6	7	10	11	16	19	30	27	210	
Sicilia	1	1	2	6	8	10	13	11	8	6	4	5	2	1	4	6	7	9	12	15	15	15	161	
Sardegna	3	3	5	7	7	6	6	7	8	7	5	5	4	3	4	4	3	4	3	—	4	5	103	
Esteri	Impero Austro-Ungarico	3	3	1	1	—	2	—	2	—	1	2	1	1	2	3	3	3	3	3	2	4	2	42
	Svizzera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	4
	Rumania	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	Turchia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	4	7
	Egitto	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
	Tunisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
	Altri Stati	1	1	—	1	1	1	3	3	1	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	1	1	1	21
Totali	76	75	92	135	130	126	132	135	110	102	82	88	91	97	109	122	115	111	129	134	152	158	2501	

Statistica delle promozioni
dall'anno scolastico 1875-76 al 1896-97

ANNI SCOLASTICI	ALUNNI			Percentuali annue dei promossi sui candidati
	Iscritti	Candidati agli esami	Promossi	
1875-76	76	65	59	90.77 %
1876-77	75	65	56	86.16 »
1877-78	92	76	69	90.78 »
1878-79	135	116	89	76.72 »
1879-80	130	115	91	79.12 »
1880-81	126	105	96	91.43 »
1881-82	132	112	92	82.15 »
1882-83	135	111	92	83.60 »
1883-84	110	102	89	87.25 »
1884-85	102	87	64	73.56 »
1885-86	82	63	58	92.06 »
1886-87	88	74	59	72.97 »
1887-88	91	78	70	89.74 »
1888-89	97	85	79	92.94 »
1889-90	109	94	68	72.34 »
1890-91	122	111	90	81.08 »
1891-92	115	99	85	85.86 »
1892-93	111	98	84	85.71 »
1893-94	129	106	98	92.45 »
1894-95	134	120	101	84.17 »
1895-96	152	130	109	83.85 »
1896-97	158	123	108	87.80 »
Totali	2501	2135	1806	
Media percentuale dei promossi	84.59 %

Ripartizione dei candidati e dei promossi secondo le provenienze

ANNI SCOLASTICI	Venezia (città)		Province Venete		Lombar- dia		Piemonte		Liguria		Emilia		Toscana		Lazio		Marche ed Umbria		Province meri- dionali		Sicilia		Sardegna		ESTERO															
																									Impero Austro Ungarico		Svizzera		Rumania		Turchia		Egitto		Tunisia		Altri Stati			
	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi				
1875-76	18	15	21	19	7	6	1	1	—	—	5	5	—	—	—	—	1	1	3	3	1	1	3	3	2	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1		
1876-77	25	22	20	18	6	4	3	2	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	4	3	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1				
1877-78	26	23	28	25	5	5	3	3	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	3	3	1	1	5	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1878-79	38	25	36	31	6	5	4	4	2	—	2	2	2	2	—	—	2	—	7	4	6	6	7	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2				
1879-80	28	18	42	35	8	8	5	3	1	1	2	2	3	2	—	—	2	1	8	8	8	7	7	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1880-81	17	15	39	38	10	8	4	4	1	1	4	4	3	3	—	—	2	1	7	6	10	8	6	6	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—				
1881-82	22	20	35	26	10	9	4	4	1	1	6	4	4	3	1	1	6	4	7	5	10	9	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1				
1882-83	24	20	26	23	10	8	4	4	—	—	8	6	9	6	—	—	4	4	6	6	10	9	6	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1				
1883-84	23	20	18	16	16	14	2	2	1	—	7	6	6	5	1	1	6	6	5	5	8	6	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1				
1884-85	19	13	17	12	11	7	6	4	—	—	10	8	3	3	1	1	4	2	4	3	5	4	6	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1885-86	14	13	15	13	6	5	3	3	—	—	10	9	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1886-87	11	11	17	12	9	6	3	3	—	—	13	11	1	—	—	—	8	6	2	2	4	3	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1887-88	17	16	13	11	7	7	1	1	1	—	14	14	3	2	—	—	9	8	5	3	2	2	4	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1				
1888-89	20	19	19	18	7	7	1	—	1	—	13	12	6	6	—	—	8	8	3	3	1	1	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1				
1889-90	18	13	19	14	9	5	3	2	—	—	12	10	12	9	—	—	9	6	5	2	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1				
1890-91	23	15	26	22	7	6	5	5	1	—	11	11	11	9	1	1	6	5	7	6	6	5	4	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1891-92	18	17	27	25	9	5	2	2	1	1	9	7	6	5	—	—	7	7	7	6	7	7	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1892-93	17	17	27	22	7	6	3	2	2	2	5	5	2	2	1	1	10	9	9	7	8	6	3	2	2	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—				
1893-94	17	17	23	22	7	4	2	2	2	1	9	9	5	5	1	1	10	8	13	13	11	10	2	2	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				
1894-95	17	15	29	21	11	9	1	1	2	2	9	9	5	5	—	—	12	10	15	13	15	13	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
1895-96	16	13	30	21	9	9	2	1	4	4	7	5	6	6	—	—	12	12	25	20	12	11	3	3	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1			
1896-97	17	14	21	16	11	10	1	—	2	2	6	6	8	8	—	—	9	9	23	20	15	14	4	4	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	1			
Totali	445	371	548	460	188	153	63	53	22	15	166	149	97	83	7	7	131	111	170	143	146	129	93	83	33	27	4	4	—	—	7	6	—	—	1	—	14	12		

RESOCONTO
ECONOMICO - FINANZIARIO
DEGLI ESERCIZII 1875 A 1896

ENTRATA

Numero	TITOLI	BILANCI DEGLI ANNI																				
		1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895
1	Dotazione dalla Provincia di Venezia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	» dal R. Governo	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	» dal Comune di Venezia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	» dalla Camera di Commercio	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2	Assegni straordinari dal R. Governo	—	—	4 03	—	—	—	—	—	—	2 900	5 600	5 600	5 600	2 900	2 900	2 200	—	—	—	—	—
	» dal Comune di Venezia	—	—	552 91	758 80	—	—	—	—	—	500	500	500	500	500	500	700	—	—	—	—	—
3	Tasse diverse:																					
	Tasse scolastiche tenuto conto degli esoneri	6.660	6.821	8.890	9.840	16.200	13.299	12.763	12.865	15.425	11.940	10.410	7.765	9.270	9.515	9.595	10.970	12.100	11.970	10.875	12.875	13.902 50
	Tasse diplomi e certificati	—	—	—	—	—	—	173 50	72	162	90	99	33	99	90	135	126	144	138	197	181	288
4	Interessi al netto di Rendita italiana 5 %	1.252 65	1.166 10	1.018	1.164 64	1.696 22	1.712 85	2.008 57	1.807 81	1.762 50	2.193 78	1.670 90	1.670 90	1.670 90	1.670 90	1.670 90	—	—	1.075 89	1.213 68	1.414 40	1.322 34
5	» su somme in conto corrente presso Istituti di Credito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	638 08	675 20	755 53	786 40	1.070 28	1.051 93	1.132	—	—	—	—
6	Introiti eventuali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Deficienza a saldo degli anni di contro, coperta dalla Stato Patrimoniale come dai resoconti presentati dal Consiglio Direttivo	87.912 65	87.987 10	90.464 94	91.763 44	97.896 22	95.011 85	94.945 07	94.744 81	95.349 50	94.223 78	96.221 78	96.214 10	97.895 43	98.162 30	95.871 18	97.218 83	96.476	92.283 89	92.285 68	94.470 40	95.512 84
		9.759 94	4 024 16	436 64	—	—	—	1.989 41	—	444 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		97.672 59	92.011 26	90.901 58	91.763 44	97.896 22	95.011 85	96.934 48	94.744 81	95.793 53	94.223 78	96.221 78	96.214 10	97.895 43	98.162 30	95.871 18	97.218 83	96.476	92.283 89	92.285 68	94.470 40	95.512 84

USCITA

Numero	TITOLI	BILANCI DEGLI ANNI																				
		1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895
1	Stipendi e compensi ad impiegati, docenti e supplenti provvisori. Gratificazioni. Sussidi. Indennità. Medaglie di presenza ai membri del Consiglio Direttivo	89.648 49	86.894 73	83.704 89	81.428 53	84.832 01	85.543 32	86.004 01	87.710 25	90.665	83.957 80	81.572 44	86.491 88	81.391 13	80.162 27	83.101 04	80.510 89	80.881 95	75.463 94	78.972 65	78.334 90	78.077
2	Vestibario e diverse per basso personale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 10	102	664	613	685	916 05	690 50	607	798 22	251 02	250	97
3	Imposte, tasse e custodia valori	41 64	—	84 84	40 56	21	20 26	3 60	29 11	22 27	251 20	2.766 93	2.790 80	2.811 68	2.820 08	2.800 28	3.039 87	2.811 39	2.819 21	2.815 70	2.811 35	2.796 72
4	Manutenzione locali e mobilio	708 13	304 85	877 49	1.079 62	347 27	528 65	2.608 32	262 58	397 70	275 60	311 09	285 94	855 69	758 27	517 37	560 37	631 20	818 27	492 77	499 15	695 93
5	Illuminazione e riscaldamento	1.142 91	1.007 97	748 74	899 25	1.003 58	1.008 65	1.079 86	927 27	971 97	1.102 94	937 34	1.014 40	1.070 96	1.265 70	1.127 13	1.154 71	982 06	1.100 32	1.142 79	735 58	766 56
6	Stampe e pubblicazioni	519 80	702 80	496 18	513 27	410	289 50	527 20	353 40	110 30	191 40	397 25	12	119	260	170	112	2.759	365	520	531 84	638 35
7	Cancelleria, Corrispondenza, Posta e Telefono	508 84	219 81	414 90	245 01	837 98	683 01	653 24	530 30	624 04	612 08	660 12	517 13	687 42	671 07	657 20	962 32	1.027 82	1.024 65	1.000 79	993 55	1.323 69
8	Commemorazioni, Feste, Spese minute e straordinarie	175 61	725 10	427 85	994 66	178 42	289 18	3.246 24	304 82	121 67	179 89	422 76	275 11	183 02	1.002 80	356 32	427 35	383 83	1.355 95	714 53	1.165 91	344 28
9	Acquisti e Spese per la biblioteca	3.237 31	1.777 30	2.145 65	1.935 90	3.331	2.107 90	2.369 36	1.525 45	2.154 40	1.447 30	1.634 20	2.005 69	1.999 10	1.901 77	2.000 40	1.192 90	2.009 50	1.011	3.148 25	2.308 11	1.733 40
10	Spese per la Scuola di Banco e gabinetti di Chimica e Merceologia	1.239 06	144 40	65 79	199 06	290 41	315 60	332 42	298 57	617 23	463 72	427 34	258 81	319 89	317 18	358 92	209 66	209 28	305 06	437 75	1.758 96	1.531 78
11	Esami di ammissione, promozione e diploma	444 83	228 10	324 37	286 69	277 09	331 94	77 39	121	79 75	658 50	947 82	1.011 90	100 25	450 15	748 64	1.133 54	945 10	1.089	1.375 70	1.458 18	1.827 05
12	Concorsi a cattedre vacanti	6	—	—	—	3	—	4 38	—	—	—	—	—	1.259 91	17 45	120 41	543 55	—	1.379 64	—	—	—
13	Collocamento alunni	—	6 20	42 88	3 20	220 50	—	8 20	8 20	8 20	—	—	—	10 50	6 50	6 45	—	—	2 05	13 55	12 80	5 80
14	Esonero, tasse	—	—	1.568	1.500	2.939	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
15	Erogazioni a favore della cassa pens. ¹ e delle Borse di pratica comm. ¹⁰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	695
	Civanzo a saldo entrate	97.672 59	92.011 26	90.901 58	89.125 74	94.691 26	91.118 01	96.934 48	92.070 95	95.793 53	89.140 43	90.086 39	94.765 66	91.472 55	90.246 24	92.649 16	90.793 21	93.361 63	87.371 39	91.432 70	90.861 35	90.841 56
		—	—	—	2.637 70	3.204 96	3.893 84	—	2.673 86	—	5.083 35	6.135 39	1.478 44	6.422 93	7.916 06	3.222 02	6.425 62	3.114 37	4.912 50	852 98	3.609 05	4.671 28
		97.672 59	92.011 26	90.901 58	91.763 44	97.896 22	95.011 85	96.934 48	94.744 81	95.793 53	94.223 78	96.221 78	96.214 10	97.895 43	98.162 30	95.871 18	97.218 83	96.476	92.283 89	92.285 68	94.470 40	95.512 84

ELENCO

DEI DISCORSI INAUGURALI

ELENCO

dei discorsi inaugurali degli anni scolastici.

- 1875-76 — Prof. GIOVANNI BIZIO. — *La scienza nelle sue attinenze col commercio.* — Venezia, tip. Grimaldo e C., 1875.
- 1876-77 — Prof. GIUSEPPE CARRARO. — *La geografia fisica nelle sue relazioni col commercio.* — Venezia, tip. della *Gazzetta*, 1876.
- 1877-78 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO. — *Alcune osservazioni sul commercio moderno.* — Venezia, tip. Ist. Coletti, 1877.
- 1878-79 — Prof. TITO MARTINI. — *La matematica nei suoi rapporti col commercio.* — Venezia, tip. Ist. Coletti, 1878.
- 1879-80 — Prof. COSTANTINO TRIANTAFILLIS. — *Cenni intorno all'origine del commercio e ai suoi rapporti con la civiltà nell'antica Grecia.* — Venezia, tip. Visentini, 1879.
- 1880-81 — Prof. FABIO nob. BESTA. — *La Ragioneria.* — Venezia, tip. Ist. Coletti, 1880.
- 1894-95 — Comm. ALESSANDRO PASCOLATO ff. di Direttore. — *Per l'inaugurazione dell'anno scolastico, discorso.* — Venezia, tip. Visentini, 1894.
- 1895-96 — Comm. PASCOLATO sudd. — *Relazione sull'anno scolastico 1894-95.*
Prof. LUIGI ARMANNI. — *L'insegnamento superiore e l'educazione morale.* — Venezia, tip. Visentini, 1895.
- 1896-97 — Comm. PASCOLATO sudd. — *Relazione sull'anno scolastico 1895-96.*
Prof. PRIMO LANZONI. — *Venezia nelle Indie.* — Venezia, tip. Visentini, 1896.

DIPLOMI DI MAGISTERO

DIPLOMI DI MAGISTERO

conseguiti presso la Scuola dal 1884 al 1897.

Economia politica, Statistica e Diritto.

1885

Carnevali avv. Luigi di Mantova. — Estraneo alla Scuola. —
Amnesso in virtù dell'Art. 5.º del regolamento approvato con regio decreto 24 Giugno 1883, N. 1547.

Economia politica, Statistica, Scienza delle Finanze.

1889

Turchetti Michele Corrado di Pioraco. — Licenziato dalla Scuola.
Zagnoni Arturo di Mantova. — Licenziato dalla Scuola.
Lefi Luigi di Torino. — Licenziato dalla Scuola.
Stangoni Pier Felice di Aggius (Sassari). — Licenziato dalla Scuola.

1890

Flora Federico di Pordenone. — Licenziato dalla Scuola.
Cantilena dott. Alessandro di Belluno. — Estraneo alla Scuola.
— Amnesso in virtù dell'art. 5.
Meneghelli Vittorio di Mirano. — Licenziato dalla Scuola.

1891

Tangorra Vincenzo di Venosa. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

1892

Sitta Pietro di Quacchio (Ferrara). — Licenziato dalla Scuola.
Crocini Antonio Vincenzo di Massa Marittima. — Licenziato dalla Scuola.

Contento Aldo di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.
Anselmi Anselmo di Viterbo. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

1893

Mazzola Gioacchino di Aidone (Caltanissetta). — Licenziato dalla Scuola.

Francolini Leto di Terni. — Licenziato dalla Scuola.
Orsoni Eugenio di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.

1894

Dussoni Torquato di Sassari. — Licenziato dalla Scuola.
Antonelli Paolo di Cittadella (Padova). — Licenziato dalla Scuola.

Cesari Giulio di Spoleto. — Licenziato dalla Scuola.

1895

Dragoni Carlo di Città di Castello. — Licenziato dalla Scuola.
Moschetti Ildebrando di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.
Fiori Annibale di Ozieri (Sassari). — Licenziato dalla Scuola.
Broglio d'Ajano dott. Romolo di Treja (Macerata). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

Di Renzo dott. Italo di Trani. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

Vecellio Alessandro di Pieve di Cadore. — Licenziato dalla Scuola.

1896

Pancino Angelo di S. Stino di Livenza (Treviso). — Licenziato dalla Scuola.

Andretta Mario di Galliera Veneta. — Licenziato dalla Scuola.

1897

Clerici dott. Luigi di Padova. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

Scalori Ugo di Mantova. — Licenziato dalla Scuola.

Calabrò Ambrogio di Messina. — Licenziato dalla Scuola.

Diritto civile, commerciale, amministrativo.

1890

Bernardi Giov. Gius. di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.

1891

Rocchi dott. Angelo di Rivà (Ariano Polesine). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

1894

Zinzani dott. Giuseppe di Piacenza. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

Perozzi dott. Cesare di Vincenzo. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

1896

Giussani Donato di Como. — Licenziato dalla Scuola.

1897

Crocini Antonio Vincenzo di Massa Marittima. — Licenziato dalla Scuola.

Clerico Michele di Pescara (Chieti). — Licenziato dalla Scuola.

Computisteria e Ragioneria.

1884

D'Alvise Pietro di Rivignano (Udine). — Licenziato dalla Scuola.

1886

Caro Leone di Livorno. — Licenziato dalla Scuola.

De Flaminii Gius. di Penne (Teramo). — Estraneo alla Scuola.
— Ammesso in virtù dell'art. 5.

Poggio Girolamo di Groppello Lomellino. — Licenziato dalla Scuola.

1888

Masetti Antonio di Forlì. — Licenziato dalla Scuola.

Montacuti Carlo di Cesena. — Licenziato dalla Scuola.

Vianello Vincenzo di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.

Rigobon Pietro di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.

Viceconte Francesco di Napoli. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

1889

Civello Emanuele di Modica. — Licenziato dalla Scuola.

Zinani Edgardo di Modena. — Licenziato dalla Scuola.

1890

Soresina Amedeo di Polesine Parmese. — Licenziato dalla Scuola.

Spongia Nicola di Pesaro. — Licenziato dalla Scuola.

Baldassari Vittorio di Mantova. — Licenziato dalla Scuola.

Ricci Menotti di Argenta (Ferrara). — Licenziato dalla Scuola.

1891

Sperotti Edoardo di Camponogara. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

Dosi Vittorio di Bologna. — Licenziato dalla Scuola.

1892

Finzi Achille di Induno (Olona). — Licenziato dalla Scuola.

Petrella Licurgo di Carrara. — Licenziato dalla Scuola.

Lanfranchi Giovanni di Ferrara. — Licenziato dalla Scuola.

Frediani Socrate di Livorno. — Licenziato dalla Scuola.

Zigoli Giuseppe di Livorno. — Licenziato dalla Scuola.

Tancredi Oddone di Aquila. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.

1893

Alferi Vittorio di Torino. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.

Siboni Giuseppe di Cesena. — Licenziato dalla Scuola.

Ghidiglia Carlo di Livorno. — Licenziato dalla Scuola.

Cavazzana Cirillo di Verona. — Licenziato dalla Scuola.

Dabbene Agostino di Palermo. — Licenziato dalla Scuola.

Corti Ugo di Firenze. — Licenziato dalla Scuola.

1894

Lorusso Benedetto di Bari. — Licenziato dalla Scuola.

Martinuzzi Pietro di Livorno. — Licenziato dalla Scuola.

1895

- Martini Lotario di Modena. — Licenziato dalla Scuola.
Gualterotti Gualtiero di Città di Castello. — Licenziato dalla Scuola.
Sonaglia Giuseppe di Canelli (Alessandria). — Licenziato dalla Scuola.
Bevilacqua Gerolamo di Lonigo. — Licenziato dalla Scuola.
Levi Emilio di Livorno. — Licenziato dalla Scuola.
Vallerini Grajano di Terni. — Licenziato dalla Scuola.
Primon Giuseppe di Noventa Vicentina. — Licenziato dalla Scuola.
Manganaro Giovanni di Messina. — Licenziato dalla Scuola.
Garbarino Mario di Vigevano. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.
Fournier Alessandro di Ayas (Aosta). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.
Cavazzana Romeo di Udine. — Licenziato dalla Scuola.
Leardini Francesco di Fusignano (Ravenna). — Licenziato dalla Scuola.
Renz Ugo di Therwil (Svizzera). — Licenziato dalla Scuola.
Giocoli Giuseppe di Matera (Potenza). — Licenziato dalla Scuola.
De Rossi Emilio di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.
Calzavara Carlo di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.
De Bello Nicola di Mola (Bari). — Licenziato dalla Scuola.
Bianchi Emilio di Ancona. — Licenziato dalla Scuola.
Tempesta Pasquale di Bitonto (Bari). — Licenziato dalla Scuola.

1896

- Bachi Riccardo di Torino. — Licenziato dalla Scuola.
Brucini Giovanni di Livorno. — Licenziato dalla Scuola.
Bezzi Alessandro di Ravenna. — Licenziato dalla Scuola.
Roffo Luigi di Chiavari. — Licenziato dalla Scuola.
Manfredi Carlo di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.

- Mondolfo Giulio di Sinigaglia. — Licenziato dalla Scuola.
Bazzocchi Quinto di Forlimpopoli. — Licenziato dalla Scuola.
Capozza Vincenzo di Vicenza. — Licenziato dalla Scuola.
Rapisarda Domenico di Catania. — Licenziato dalla Scuola.
Guidetti Rainero di Reggio Emilia. — Estraneo alla Scuola. Ammesso in virtù dell'art. 4.

1897

- Ravaioli Antonio di Forlì. — Licenziato dalla Scuola.
Zani Virgilio. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.
Misul Rodolfo di Firenze. — Licenziato dalla Scuola.
Savoja Nicolò di Messina. — Licenziato dalla Scuola.
Belleli Roberto di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.
Ventrella Giacomo di Biteto (Bari). — Licenziato dalla Scuola.
Rodogna Michele di Matera (Basilicata). — Licenziato dalla Scuola.

Lingua tedesca.

1886

- Aquenza Giuseppe di Villacidro (Cagliari). — Licenziato dalla Scuola.
Ancona Angelo di Trieste. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.
Puorger Baldassare di Remüs (Svizzera). — Estraneo alla Scuola.

1890

- Crescini Arturo di Fiera di Primiero. — Licenziato dalla Scuola.

1892

- Matteicich Vittorio di Pinguente (Istria). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

1893

- Frigo Stefano di Canove (Vicenza). — Estraneo alla Scuola.
— Ammesso in virtù dell'art. 5.
Tedeschi Amelia di Bassano Veneto. — Estranea alla Scuola.
Ammessa in virtù dell'art. 5.

1894

- Vecellio Alessandro di Pieve di Cadore. — Licenziato dalla Scuola.
Ripari Roberto di Fano. — Licenziato dalla Scuola.

1895

- Cimino Foti Antonino di Reggio Calabria. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.
Rosa Antonio di Trieste. — Licenziato dalla Scuola.

1896

- Andreoli Carlo di Venezia. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.
Arthaber Augusto di Klagenfurt. — Licenziato dalla Scuola.

1897

- Rastelli dott. Ugo di Parma. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.

Lingua francese.

1890

- Ripari Roberto di Fano. — Licenziato dalla Scuola.

1892

- Caroncini Pietro di Udine. — Licenziato dalla Scuola.

1893

- Fournier Alessandro di Ayas (Aosta). — Estraneo alla Scuola.
— Ammesso in virtù dell'art. 4.
Gafforelli Angelo di Caleppio (Bergamo). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

1894

- Bardella Irma di Bassano Veneto. — Estranea alla Scuola. — Ammessa in virtù dell'art. 5.
Padovani Ferruccio di Trecenta (Rovigo). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.
Pulina Salvatore di Muros (Sassari). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.
Pierpaoli Emilia di Greccio (Perugia). — Estranea alla Scuola. — Ammessa in virtù dell'art. 5.

1896

- Maraldo Domenico di Cavasso nuovo (Udine). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.
Bezzi Alessandro di Ravenna. — Licenziato dalla Scuola.
Merloni Giovanni di Cesena. — Licenziato dalla Scuola.

1897

- Bachi Riccardo di Torino. — Licenziato dalla Scuola.
Parmantier Emilio di Senones (Vosges). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 4.
Bettolo Luigi di Castelfranco Veneto. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5.

Lingua inglese.

1891

Ripari Roberto di Fano. — Licenziato dalla Scuola.

1895

Casale Pietro di Padova. — Licenziato dalla Scuola.

1896

Barera Eugenio di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.

Groppetti Francesco di Pordenone. — Licenziato dalla Scuola.

Veronese Floriano di Venezia. — Licenziato dalla Scuola.

De Bello Nicola di Mola (Bari). — Licenziato dalla Scuola.

1897

Zampichelli Angelo di Solmona. — Licenziato dalla Scuola.

ELENCO

DI POSTI OCCUPATI DA ALLIEVI DELLA SCUOLA

Posti occupati da allievi della Scuola

(Nei seguenti prospetti si raccolsero le notizie possedute dalla Direzione della Scuola intorno alla carriera percorsa dagli allievi. Queste notizie, come facilmente si comprende, non sono e non possono essere complete, per quanto si cerchi dai preposti della Scuola di seguire i passi di coloro che l'hanno frequentata).

I.

Carriera Consolare.

- Alioti (dei baroni) nob. Carlo di Smirne — Vice Console di 3^a classe, addetto di legazione presso la R. Ambasciata a Vienna.
- Camicia cav. Mario, di Monopoli — Vice Console di 2^a classe a Cetta.
- Ciapelli cav. Enrico, di Trieste — Vice Console di 2^a classe a Zara.
- Deciani cav. Vittorio, di Martignano — Segretario di 2^a classe nel Ministero degli affari esteri.
- De Lucchi Guido, di Padova — Vice Console di 3^a classe a Marsiglia.
- † Felici Virginio, di Jassy (Rumania) — Già addetto alla R. Legazione di Bukarest.
- Franzoni Ausonio, di Tavernola — Già Vice Console a Buenos Ayres, ora a capo di azienda commerciale propria.

- Gradara Adolfo, di Chioggia — Vice Console di 2^a classe a Susa di Tunisi.
- Mondello Giacomo, di Messina — Applicato presso il Consolato di Alessandria d'Egitto.
- † Roquemartin H., di Parigi — Già dragomano presso la legazione francese di Tokio.
- Sandicchi Pasquale, di Reggio Calabria — Volontario nell'amministrazione centrale (I. categ.) presso il Ministero degli Affari Esteri a Roma.
- Sommi Picenardi Gerolamo, march. di Calvatone di Corte dei Frati (Cremona) — Addetto di Legazione in aspettativa.
- Testa cav. Luigi, di Palona — Reggente con patente di console, il regio Consolato all'Assunzione.

II.

Publico insegnamento.

- Albonico Giuseppe, di Venezia — Prof. di economia nel R. Istituto tecnico di Cuneo.
- Alfieri Vittorio, di Torino — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Perugia.
- Antonelli Paolo, di Padova — Prof. di economia e di statistica nell'Istituto tecnico di Catanzaro.
- Aquenza Giuseppe, di Villacidro — Prof. di lingua tedesca nel R. Istituto tecnico di Palermo.
- Armuzzi Vincenzo, di Ravenna — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Ravenna.
- Arcudi Filippo, di Reggio Calabria — Prof. di Computisteria e Banco Modello nella R. Scuola italiana di commercio di Tunisi.
- Bachi Riccardo, di Torino — Prof. di Ragioneria nell'Istituto tecnico di Vicenza.

- Baldassari cav. Vittorio, di Mantova — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Reggio Emilia.
- Barazzutti Giuseppe, di Tolmezzo — Prof. di storia, geografia, diritti e doveri nella Scuola tecnica di Savona.
- Barera Eugenio di Venezia — Prof. di lingua inglese nel R. Istituto tecnico di Palermo.
- Bazzocchi Quinto, di Forlimpopoli — Prof. di Computisteria nella R. Scuola tecnica di Penne (Teramo).
- Bellini cav. Clitofonte di Vicenza — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Milano.
- Benedetti Domenico, di Venezia — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Mantova.
- Berardi cav. Domenico, di Cosenza — Preside e prof. di economia nel R. Istituto tecnico di Reggio Calabria. — Già prof. di Economia nella R. Scuola sup. di Comm. di Venezia. — Libero docente con effetti legali della R. Università di Bologna.
- Bernardi cav. Valentino, di Castelfranco — Prof. di Ragioneria nel R. Istituto tecnico di Bologna.
- Bertolini Angelo di Portogruaro — Già prof. ordinario di economia politica e scienza delle finanze nell'Università di Camerino, ora prof. di economia politica nella Scuola superiore di commercio di Bari. — Libero docente della R. Università di Bologna.
- Bevilacqua Gerolamo di Lonigo — Prof. di Ragioneria e Banco modello nella Scuola commerciale ital. di Salonicco.
- Boni Antomo, di Modena — Prof. di computisteria nella Scuola tecnica e di commercio di Cividale.
- Boni Raimondo, di Reggio Emilia — Già prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico di Ferrara (Vedi elenco seguente).
- † Brandaglia Guido, di Arezzo — Già prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico di Spoleto.
- Brogli Giuseppe, di Verona — Prof. di computisteria nelle R. Scuole tecniche di Milano.

- Bucci cav. Lorenzo, di Montebiarozzo — Direttore e prof. di computisteria nella Scuola tecnica di Ancona.
- Calderari Giacomo, di Verona — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Parma.
- Caobelli Pietro, di Rovigo — Prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Barletta.
- Camuri Rodolfo, di Arezzo — Direttore della R. Scuola commerciale di Salonicco.
- Canale Ettore, di S. Francesco d'Alvaro (Genova) — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Firenze.
- Capparozzo Giuseppe, di Motta di Livenza — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Caserta.
- Cappozza Vincenzo di Vicenza — Prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Cosenza.
- Capra Giuseppe, di Verona — Prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico d'Asti.
- Caraccio Marcello, di Sarro (Lecce) — Prof. di lingua tedesca nel R. Istituto tecnico di Padova.
- † Carniello Giovanni, di Col San Martino — Già prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Pisa.
- Caro Leone, di Livorno — Già supplente per la pratica commerciale nella R. Scuola sup. di commercio in Venezia, ora prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Livorno.
- Caroncini Pietro, di Udine. — Prof. di lingua francese nel R. Istituto tecnico di Girgenti.
- Casale Pietro, di Padova — Prof. di lingua inglese nel R. Istituto nautico di Camogli.
- † Cavalli Emilio, di Piacenza — Già prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico di Spoleto.
- Cesari Giulio, di Spoleto — Prof. di economia e diritto nell'Istituto tecnico di Spoleto.
- Civello Emanuele, di Modica — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Catania.
- Contreras Giuseppe, di Trapani — Prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Trapani.

- Corti Ugo, di Firenze — Prof. di ragioneria nell'Istituto governativo di Assisi.
- Dabbene Agostino, di Palermo — Prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Cefalù.
- Dalla Volta Riccardo, di Mantova — Prof. di Storia del Diritto comm. nella Scuola sup. di scienze sociali in Firenze. — Libero docente della R. Università di Padova. — Vice Direttore del giornale « L' Economista » — di Firenze.
- ✕ D'Alvise Pietro di Revignau, (Friuli) — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Padova.
- De Bello Nicola, di Mola (Bari) — Prof. incaricato per la lingua inglese nel R. Istituto tecnico di Arezzo.
- De Bona Angelo, di Venezia — Prof. di lingua francese nella R. Scuola tecnica di Sondrio.
- ✕ De Gobbis Francesco Dino, di Treviso — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Cremona.
- Dosi Vittorio, di Bologna — Prof. di computisteria nella Scuola tecnica di Imola.
- Falcomer Marco Tullio, di Portogruaro — Prof. di diritto, legislazione rurale, logica ed etica nel R. Istituto tecnico di Alessandria.
- Fasce cav. Giuseppe, di Genova, deputato al Parlamento — Già prof. di pratica commerciale nella R. Scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova.
- † Felici Virginio, di Jassy (Rumania) — Già prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Mantova.
- Ferrari Alfredo, di Piacenza — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Piacenza.
- Finzi Achille, di Induno Olona — Prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico, e di comput.^a nella Scuola tecnica di Lecce.
- Finzi Camillo, di Mantova — Prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico di Novara.
- Flora Federico, di Pordenone — Prof. di economia nel R. Istituto tecnico di Genova e libero docente di Scienza delle Finanze alla R. Università di Napoli.

- Frediani Socrate, di Livorno — Prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Caltanissetta (V. elenco seguente).
- Ghidiglia Carlo, di Livorno — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Melfi.
- Giardina Pietro, di Modica — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Modica.
- Gitti cav. Vincenzo, di Mantova — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Torino.
- Groppetti Francesco, di Pordenone — Prof. di economia e diritto nel R. Istituto tecnico di Lodi.
- Gualterotti Gualtiero, di Città di Castello — Prof. di Ragioneria e Banco Modello nella Scuola comm. di Bellinzona (Svizzera).
- Lai Enrico, di Caligari — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Bologna, trasferito poi a sua domanda nelle RR. Scuole tecniche di Genova.
- Lainati Carlo di Sondrio — Già incaricato dell'insegnamento della ragioneria nell'Istituto tecnico di Sondrio (Vedi elenco seguente).
- Lanfranchi Giovanni, di Ferrara — Prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico di Casale Monferrato.
- Lanzoni Primo, di Quinzano d'Oglio (Brescia) — Prof. reggente di geografia e statistica commerciale nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia.
- Lattes Alessandro, di Venezia — Prof. di economia e diritto nel R. Istituto tecnico di Bari.
- Leardini Francesco, di Busignano (Ravenna) — Prof. di Ragion. e Banco Modello nella Scuola di Commercio cantonale di Bellinzona (Svizzera).
- Leffi Luigi, di Torino — Prof. di economia nel R. Istituto tecnico di Savona.
- Loris Giorgio, di Venezia — Prof. di economia e diritto nel R. Istituto tecnico di Pavia.
- Lorusso Benedetto, di Bari — Prof. di ragioneria e Banco Modello nella Scuola ital. di Comm. di Alessandria di Egitto.

- Luzzatti Giacomo, di Venezia — Prof. di economia nel R. Istituto tecnico di Venezia, libero docente di economia politica nella R. Università di Padova.
- Macciotta Aniello, di Alghiero — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Cagliari.
- Martinuzzi Pietro, di Livorno — Prof. di computisteria, banco modello e matematica nella R. Scuola commerciale italiana di Tripoli di Barberia.
- Masetti Antonio, di Forlì — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Forlì.
- Mazzola Gioacchino, di Aidone (Caltanissetta) — Prof. di computisteria e incaricato dell'insegnamento della lingua francese nella R. Scuola tecnica di Sciacca (Sicilia).
- Melia Carmelo, di Caltagirone — Prof. di comput.³ e banco modello nelle Scuole italiane di commercio di Costantinopoli.
- Merloni Giovanni, di Cesena — Prof. di lingua francese nell'Istituto tecnico di Vicenza.
- Molina Enrico, di Tirano (Valtellina) — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Venezia.
- Montacuti Carlo, di Cesena — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Terni.
- Montani Carlo, di Rimini — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Pesaro.
- Mormina Luigi, di Scicli (Siracusa) — Prof. di lingua francese nella scuola tecnica di Nicosia.
- Oddi Carlo, di Venezia — Prof. di economia e diritto nel R. Istituto tecnico di Verona.
- Paccanoni Francesco, di Farra di Soligo — Prof. nella Scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano.
- Perini Ettore, di Treviso — Prof. di computisteria nell'Istituto internazionale Ravà in Venezia.
- Petrella Licurgo, di Carrara — Prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico di Spoleto.
- Pietrobon Giovanni, di Treviso — Prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico di Ferrara.

- Poggio Gerolamo, di Groppello Lomellino — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Lodi.
- Pozzoni Zaccaria, di Como — Prof. di economia e diritto nell'Istituto commerciale di Lugano.
- Primon Giuseppe, di Noventa Vicentina — Prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Legnago.
- Puppini Giuseppe, di Venezia — Prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Pisa.
- Rapisarda Domenico di Catania — Prof. di computisteria nella R. Scuola tecnica di Pergola (Pesaro).
- Raule Carlo, di Adria — Prof. di computisteria e francese nella R. scuola tecnica G. B. Piatti di Milano.
- Raule Silvio, di Adria — Già prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Foggia (Vedi elenco seguente).
- Ravà cav. Adolfo, di Venezia — Direttore dell'Istituto internazionale Ravà in Venezia.
- Ravenna Emilio, di Cagliari — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Palermo.
- Repollini Silvio, di Aidone (Sicilia) — Prof. di economia e diritto nel R. Istituto tecnico di Caserta.
- Ricci Menotti, di Argenta (Ferrara) — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Teramo.
- * Rigobon Pietro, di Venezia — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Bari.
- Ripari Roberto, di Fano (Marche) — Già prof. di lingua francese e inglese nell'Istituto tecnico di Spoleto.
- Rosa Antonio, di Trieste — Prof. di lingua tedesca nell'Istituto tecnico di Vicenza.
- Rossi Giuseppe, di Venezia — Già prof. di francese nelle scuole italiane di Tripoli e di Alessandria. (Vedi elenco seguente).
- Rossini Francesco, di Melegnano — Prof. di computisteria nella R. scuola tecnica di Parma.
- Savoldelli cav. Italo, di Bergamo — Già prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Bergamo (V. elenco seguente).

- † Siboni Giuseppe, di Cesena — Già prof. di computisteria nella R. scuola di Velletri.
- Sitta Pietro, di Quacchio (Ferrara). — Prof. incaricato dell'insegnamento della statistica teoretica e della economia politica nell'Università di Ferrara (V. elenco seguente).
- Sonaglia Giuseppe, di Canelli — Prof. di computisteria e ragioneria presso l'Istituto tecnico provinc. di Vercelli.
- Soresina Amedeo, di Polesine Parmense — Già prof. di ragioneria nell'Istituto tecnico di Asti (Vedi elenco seguente).
- Spongia Nicola, di Pesaro — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Reggio Calabria.
- Stangoni Pier Felice, di Aggius (Sassari) — Prof. di economia nel R. Istituto tecnico di Teramo.
- Stella Antonio, di Popoli (Abruzzo) — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Napoli.
- Stringer comm. Bonaldo, di Udine — Libero docente di legislazione doganale all'Università di Roma (Vedi elenco seguente).
- Tempesta Pasquale, di Bitonto — Prof. di computisteria nella R. scuola tecnica di Solmona.
- Turchetti cav. Michele, di Poraco (Macerata) — Prof. di economia e diritto nel R. Istituto tecnico di Brescia.
- Ugolino Cesare, di Cagliari — Prof. di lingua inglese nel R. Istituto tecnico di Livorno.
- Vecellio Alessandro, di Pieve di Cadore — Prof. di lingua tedesca nel R. Istituto militare di Roma.
- Vedovati Domenico, di Soligo (Veneto) — Già prof. di computisteria nella scuola industriale di Carrara. (V. elenco seguente).
- Veronese Floriano, di Venezia — Prof. di lingua inglese nell'Istituto tecnico di Spoleto.
- * Vianello Vincenzo, di Venezia — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Messina.
- Vivanti Edoardo, di Ancona — Già prof. incaricato di pra-

- tica commerciale nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia, ora capo di azienda propria.
- Zagnoni Arturo, di Mantova — Prof. di economia nel R. Istituto tecnico di Viterbo.
- Zanutta Giambattista, di San Giorgio di Nogaro (Friuli) — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Savona.
- Zigoli Giuseppe, di Livorno — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico pareggiato di Catanzaro.
- Zinani Edgardo, di Modena — Prof. di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Reggio Calabria.

III.

**Publiche amministrazioni, Società anonime,
Istituti di credito, ecc.**

- Abate Andrea, di Trapani — Ufficiale di Dogana a Genova.
- Agosti Giuseppe, di Belluno — Impiegato presso la Ditta successori di G. Vivante, Venezia.
- Albanese Giacomo, di Palermo — Ministero delle Finanze.
- Andretta Mario, di Galliera Veneta — Agente presso la Casa commerc. Pertile v. d. Pols di Singapore.
- Armuzzi Vincenzo, di Ravenna — Direttore della Cassa di Risparmio di Ravenna.
- † Bandarin cav. Ruggero, di Venezia — Già segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- † Bargoni Rosolino, di Venezia — Già impiegato presso la Società delle Assicurazioni Generali, agenzia di Genova.
- Barocci Alessandro, di Ancona — Agente presso il Consorzio ital. del commercio dell'estremo Oriente a Milano.
- Bassano Emilio, di Venezia — Società per l'illuminazione elettrica, Venezia.
- Benesch Raul, di Galatz — Già impiegato presso la Banca di

- credito veneto di Venezia, ora socio accomandatario della Società per l'industria della ceresina a Treviso.
- Benvenuti Arrigo, di Venezia — Impiegato presso un istituto commerciale a Londra.
- Bergamin Emilio, di Venezia — Impiegato presso l'*Union Bank* di Trieste.
- Bergamo Edoardo, di Venezia — Direttore e procuratore della Casa *Cohen* a Buenos Ayres.
- Bernardi Luigi, di Castelfranco — Vice segretario presso il Ministero del tesoro.
- † Bevilacqua Antonio, di Torre di Mosto (Venezia) — Già aggiunto ragioniere presso la Società di Navigazione generale italiana, sede di Venezia.
- Bezzi Alessandro, di Ravenna — Direttore della Banca popolare di Brisighella.
- Bombardieri Francesco, di Bergamo — Impiegato in un istituto industriale a Bergamo.
- Bon Francesco, di Monastier (Veneto) — Già presso la Direzione generale della statistica del Regno, ora addetto all'ispettorato delle ferrovie in Venezia.
- Boni Raimondo, di Reggio Emilia — Capo ragioniere presso le Assicurazioni Generali, sede di Venezia.
- Borghi Giuseppe, di Arezzo — Direzione generale della statistica del Regno.
- † Bortoluzzi Angelo, di Venezia — Già vice-segretario nella R. Intendenza di finanza di Forlì.
- Braida G. B. Tito, di Motta — Già direttore della Banca popolare di Oderzo, ora agente princ. della casa Papadopoli.
- Broccadello Vittorio, di Solesino (Veneto) — Impiegato presso la Società italiana per le strade ferrate meridionali (Rete Adriatica).
- Bruschetti Ciro, di Mantova — Ufficiale di dogana a Venezia.
- Burgarella Antonio, di Trapani — Vice-segretario di ragioneria presso la R. Prefettura di Venezia.

- Buscaino Nicola, di Trapani — Segretario nell'ufficio di registro, Trapani.
- Bussolin Edoardo, di Venezia — Impiegato alla *Navigazione Generale*, Venezia.
- Calabrò Ambrogio, di Messina — Ufficiale di Dogana.
- Callegari prof. cav. Gherardo, di Padova — Capo divisione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Canepa Pietro, di Cagliari — Primo ragioniere nella R. Intendenza di finanza di Trapani.
- Carraro Antonio, di Venezia — R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
- Casotti Enrico, di Ferrara — Presidente del Consiglio di reggenza della succursale della Banca d'Italia a Lecce.
- Caucino Alfredo, di Peschiera — Impiegato presso la Comp. di *Assicurazioni Generali*, di Venezia.
- Cegani Ugo, di Venezia — Commiss. di 1^a classe nella R. Marina.
- Cerutti Bartolomeo, di Venezia — Segretario della Camera di commercio in Verona.
- Clerle Giovanni, di Venezia — Capo sezione del ramo *Trasporti*, presso la Società *Assicurazioni Generali*, Direzione veneta.
- Coen Giuseppe, di Venezia — Impiegato alla Società dei mulini a Mogliano.
- Coghi Donato, di Roverbella (Mantova) — Già Segretario della Società di Navigazione generale italiana sede di Venezia, ora rappresentante della casa Degani in Udine.
- Como Girolamo, di Alba (Cuneo) — Segretario presso il Sottosegretariato di Stato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Concini Concino, di Padova — Segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno, Capo di Gabinetto del Ministero del Tesoro.
- † Conta Cesare di Genova — Già Direttore sostituto della Società di Riassicurazioni generali *Italia*, Genova.
- Contin Enrico, di Venezia — Ricevitore di dogana.

- Corner Carlo, di Venezia — Impiegato presso l'Economato dei benefici vacanti.
- Cusatelli Giuseppe, di Comacchio — Impiegato alle Saline Margherita di Savoia.
- D'Alvise Sante, di Rivignano (Udine) — Rag. Capo della Società di Assicurazione contro i casi fortuiti a Milano.
- Dalbianco Alberto, di Venezia — Vice-segretario presso la R. Intendenza di finanza di Udine.
- Dall'Asta Pier Girolamo, di Venezia — Già Segretario della Banca di credito veneto, poi sede del Credito Mobiliare in Venezia — ora socio della ditta Bettino Levi e compagni in Venezia.
- Dalla Zorza Alessandro, di Venezia — Rag. Capo della Ditta Bötner e C. di Venezia.
- Della Torre Luigi, di Alessandria (Piemonte) — Impiegato presso la Banca Zaccaria Pisa di Milano.
- De Poli Valentino, di Venezia — Contabile presso la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.
- De Rossi Emilio, di Venezia — Amministratore del conte Lodovico Miari.
- Domingo Leonardi, di Trapani — Già cassiere della succursale della Banca d'Italia a Trapani.
- Dragoni Carlo di Città di Castello — Vice-segretario al Ministero di agric., ind. e commercio.
- Dussoni Torquato, di Sassari — Agente delle Tasse a Longarone (Belluno).
- Emiliani Girolamo, di Castel S. Pietro — Vice segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- Ena Domenico, di Bonò (Sassari) — Vice segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Fabris Giuseppe, di Udine — Segretario di 1^a classe al Ministero delle Finanze.
- Fabris Tommaso, di Maser (Treviso) — Impiegato presso la Direzione generale della Statistica.
- Fagarazzi Enrico, di Longarone — Cassiere della succursale della Banca d'Italia di Belluno.

- Fanna Antonio, di Venezia — Impiegato presso la Banca d'Italia.
- Fano Lazzaro, di Venezia — Già contabile presso la Società di Navigazione generale italiana, ora agente generale della casa Salom di Venezia.
- Fava Vittorio, di Cavarzere — Delegato del Tesoro comandato al Ministero del Tesoro.
- Felizianetti Alessandro, di Gualdo Tadino — Commissario controllore chimico industriale nella R. Marina.
- † Federici Carlo, di Venezia — Già segretario presso la Corte dei conti.
- Ferrara cav. Ruggero, di Palermo — Direttore della R. Fabbrica tabacchi di Sestri.
- Foresto Carlo, di Roma — Impiegato presso la Società Alti Forni, fonderia e acciaieria di Terni opificio di Savona.
- Fornara Carlo, di Cagliari — Ragioniere Capo nelle Miniere di Monteponi.
- Forti Augusto, di Livorno — Segretario al Ministero della Pubblica Istruzione.
- Franchi Giulio, di Venezia — Già contabile presso la Banca veneta di depositi e conti correnti.
- Friedländer comm. Ettore, di Ferrara — Direttore generale dell'*Agenzia Stefani*, Roma.
- Garbelli prof. Filippo, di Brescia — Presidente della Biblioteca comunale Queriniana di Brescia.
- Garbini Vittorio, di Padova — Segretario di ragioneria presso l'Intendenza di finanza in Vicenza.
- Gentili cav. Ettore, di Ceneda — Già segretario presso il Ministero della pubbl. istruz. ora capo di azienda propria.
- Ghisio Dionisio, di Favia — Cassiere della Banca d'Italia in Pavia.
- Giacomelli Valentino, di Montagnana — Segretario presso la R. corte dei conti.
- Giacomello Achille, di Venezia — Impiegato presso la vetreria del barone Franchetti a Murano.

- Giacomini Giocondo, di Tezze di Conegliano — Impiegato presso la Ditta Lazzaris di Venezia.
- Giacoli Giuseppe, di Matera (Potenza) — Ragioniere nel Cantiere Orfando di Livorno.
- Giovagnoni Giulio, di Ancona — Cassiere della Tesoreria Provinciale Banca d'Italia, Aquila.
- Giussani prof. Donato, di Como — Amministrazione provinciale di Como.
- Gualterotti Gualtiero, di Città di Castello — Impiegato presso la Società di Alti Forni, fonderia e acciaieria di Terni.
- Guarnieri Giovanni, di Camposampiero (Padova) — Capo ragioniere presso la Società metallurgica di Terni opificio di Savona.
- uerrieri Giuseppe, di Gualdo Tadino (Perugia) — Impiegato alla acciaieria di Terni.
- Heiss cav. Giacomo, di Venezia — Rag. Capo nella R. Intendenza di Finanza di Venezia.
- Imeroni Virgilio, di Cagliari — Direttore della Cassa di Risparmio di Sinigaglia.
- Jacchia cav. Romolo, di Ferrara — Proprietario della Tipografia ex Fontana di Venezia.
- Jenna Eno, di Rovigo — Impiegato alle *Assicurazioni Generali* di Venezia.
- Jona Alberto, di Venezia — Già impiegato presso la Banca di credito veneto, poi sede del Credito Mobiliare, Venezia, ora capo di azienda propria a Budapest.
- Lainati Carlo, di Sondrio — Ragioniere presso il Ministero dell'Interno.
- Lavagnolo Antonio, di Venezia — Contabile presso la Congregazione di carità di Venezia.
- Levi Della Vida comm. Ettore, di Venezia — Vice direttore della Banca d'Italia, Roma.
- Levi Emilio, di Livorno — Impiegato presso le *Assicurazioni Generali* di Venezia, Ispettorato di Firenze.

- Luzzato Marco, di Firenze — Impiegato presso la Direzione Veneta delle *Assicurazioni Generali*.
- Manfredi Carlo, di Venezia — Ufficiale di dogana.
- Manganaro Giovanni, di Messina — Ragioniere Capo presso la Deputazione provinciale di Cosenza.
- Mangiuca Falando, di Terni — Ragioniere presso il Municipio di Terni.
- Mantero prof. cav. Mariano, di Palermo — Segr. generale del Banco di Sicilia a Palermo.
- Marangoni Valerio, di Romano d'Ezzellino — Vice segretario presso la R. Intendenza di finanza di Roma.
- Martini Lotario, di Modena — Impiegato presso la Cassa di Risparmio di Venezia.
- Meneghelli Vittorio, di Mirano Veneto — Primo applicato di Segreteria presso la Camera di Commercio di Milano.
- Merlo Clemente, di Treviso — Già vice segretario presso il Ministero della pubblica istruzione.
- Merlo Ildebrando, di Venezia — Consigliere di Prefettura.
- Milani Ugo, di Mogliano Veneto — Segretario di Prefettura Rovigo.
- Minotto Carlo, di Venezia — Segretario nelle Intendenze di finanza.
- Moretti Giuseppe, di Maserada — Esattoria di Roma.
- Mori Gaetano di Perugia — Ragioniere Capo del Municipio di Perugia.
- Moro Tranquillino, di Montagnana — Impiegato presso il Consorzio padano di bonifica.
- Moschetti Ildebrando, di Venezia — Ragioniere capo della Società cattolica di *Assicurazioni* contro la grandine e incendi Verona.
- Orsoni Eugenio, di Venezia — Capo Ufficio nella Naples Water Works Company Limited a Napoli.
- Orsoni Guido, di Venezia — Segretario presso la Ditta Lorenzo Accame et C.^o di Bologna.

- Orsoni Umberto, di Venezia — Vice segretario della Camera di commercio ed arti di Milano.
- Paccanoni Giovanni, di Venezia — Vice segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- Padovani Francesco, di Fregona — Banca veneta di depositi e conti correnti, Venezia.
- Pagani cav. Giovanni, di Belluno — Vice segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- Pagani Luigi, di Belluno — Economo nella R. Intendenza di finanza in Ferrara.
- Palmerini Amedeo, di Amelia (Perugia) — Ufficiale di dogana a Venezia.
- Paluani Ugo, di Padova — Banca d'Italia, sede di Padova.
- Parmigiani Faustino, di Corte Maggiore — Segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Pazienti Giovanni, di Venezia — Segretario al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Pedoja cav. Fabio, di Varese — Segretario presso la R. Corte dei conti.
- Pelosi Arturo, di Sondrio — Segretario presso la R. Corte dei conti.
- Perera Lionello, di Venezia — Capo dell'Office ol Lionello Perera et C.^o successori to Cantoni et C.^o di New-York.
- Petrocelli Giuseppe, di Moliterno (Basilicata) — presso la Ditta Lionello Perera et C.^o di New-York.
- Pilla Natale, di Campobasso — Impiegato presso un istituto commerciale nell'America del Sud.
- Pittoni Enrico, di Venezia — Intendenza di finanza di Venezia.
- Prampolini Guido, di Reggio Emilia — Agente generale della casa Camporeale in Sicilia.
- Puglieri Carlo, di Padova — Aggregato alla Direzione generale delle Gabelle presso il Minist. delle finanze, Roma.
- Quintavalle Arturo, di Burano — Impiegato presso la casa W. David di Nicolajeff.

- Rastelli Giovanni, di Viù — Avvocato a Torino e Consigliere provinciale.
- Raule Silvio, di Adria — Segretario di ragioneria presso il Ministero della pubblica istruzione.
- Rendina Pasquale, di Napoli — Segretario nella R. Intendenza di finanza di Reggio-Calabria.
- Renz Ugo, di Therwil (Svizzera) — Impiegato presso il Crédit Lyonnais a Londra.
- Richter Lucillo di Verona — Vice-segretario della Camera di commercio di Verona.
- Rigobon Giuseppe, di Venezia — Vice segretario di ragioneria presso la R. Intendenza di Padova.
- Rizzi cav. Ambrogio, di Udine — Delegato del Ministero del Tesoro a Berlino.
- Rodolico Gaspare, di Trapani — Segretario presso il Ministero di agricoltura industria e commercio.
- Roffo Luigi, di Chiavari — Agente presso la Casa Bisagno, Oliva et C.^o di Maracaibo.
- Rosada Carlo, di Venezia — Vice segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Rossi Giuseppe, di Venezia — Vice segretario presso la R. Intendenza di finanza di Udine.
- Roviglio Vincenzo, di Venezia — Contabile presso la Società italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo.
- Saragat Giuseppe, di Sanluri — Ajuto agente delle tasse a Sassari.
- Savoldelli cav. Italo, di Bergamo — Segretario presso la Intendenza di Milano.
- Scalabrino Giacomo, di Trapani — Vice segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Serini Carlo, di Conegliano — Banca d'Italia, sede di Treviso.
- Sitta Pietro, di Quacchio (Ferrara) — Direttore del Monte di pietà di Ferrara.
- Sola Rodolfo, di Modena — Cassa di risparmio di Sassuolo (Modena).

- Soldà Emilio, di Venezia — Ragioniere presso la Società di Navigazione generale italiana, Compartimento di Genova.
- Solinas Silvio, di Sassari — Vice segretario presso la R. Intendenza di Vicenza.
- Soresina Amedeo, di Polesine Parmense — Segretario della Cassa di risparmio di Parma.
- Strambio Giuseppe, di Trieste — Archiv. della Real Casa in Genova.
- Stringher comm. Bonaldo, di Udine — Direttore generale del Tesoro.
- † Tarussio Ugo, di Tolmezzo — Già impiegato alla Direzione generale della statistica del Regno.
- Tizzoni Ernesto, di Bergamo — Direttore della Banca Bergamasca di conti correnti, Bergamo.
- Torti Carlo, di Alzano (Alessandria) — Vice segretario presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.
- Toscani Giuseppe, di Venezia — Segretario presso l'Intendenza di Venezia.
- Vaerini cav. Giuseppe, di Venezia — Segretario presso la Corte dei conti, Roma.
- Valenti Emilio, di Sassari — Segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Valentinis Augusto — Agente generale della contessa de Reali, Venezia.
- Vallerini Grajano, di Terni — impiegato presso le Acciajerie di Terni.
- Vazza Giocondo, di Longarone — Procuratore della Casa commerciale M. M. Pareto et Claviez di Rio Janeiro.
- Vedovati Domenico, di Farra di Soligo — Procuratore della Ditta Angelo Toso di Venezia.
- Vernier Cesare, di Milano — Direttore della Società delle Miniere in Sardegna.
- Vianello Giulio, di Verona — Contabile presso la Società italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo.

- Vivarelli Antonio, di S. Mariano in Vado (Bologna) — Segretario comunale nella provincia di Ferrara.
- Zagarese Melchiorre, di Rendi — Segretario presso il Sottosegretariato di Stato al Ministero di agricoltura industria e commercio.
- Zanelli Giambattista, di Cremona — Segretario presso il Ministero delle finanze.
- Zanotti Ulisse, di Ravenna. — Segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- Zecchin Aroldo, di Murano (Venezia) — Procuratore della Ditta Trezza a Cesena.
- Zen Pietro, di Venezia — Sotto Agente della Navigazione generale italiana, sede di Bari.
- Zezi Ernesto, di Brescia — presso la casa Salviati di Venezia.

INDICE

Discorso inaugurale	Pag. 5
Ordinamento della Scuola :	
Statuto, preceduto dalla Relazione ministeriale	» 43
Decreto ministeriale 23 nov. 1869 sul Corso magistrale	» 49
Regolamento, preceduto dal Decreto che lo approva	» 51
Legge 11 Agosto 1870 che parifica l'attestato di licenza della Scuola al diploma di laurea in giurisprudenza per l'ammissione alla carriera consolare	» 71
Decreto 5 Agosto 1871 sulle tasse da esigersi dalla Scuola	» 74
Decreto 15 Dicembre 1872 di modificazioni ed aggiunte allo Statuto	» 76
R. Decreto 24 Giugno 1883 che approva il Regolamento pel conferimento dei diplomi	» 79
Regolamento per l'ammissione nelle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri	» 87
Regolamento della Cassa pensioni	» 91
Personale :	
Consiglio direttivo	» 97
Direttori	» 98
Corpo insegnante	» 99
Ufficio amministrativo	» 101
Prospetto delle materie d'insegnamento	» 103
Ordine degli studi	» 111
Calendario scolastico.	» 119

Programmi d'insegnamento :

Instituzioni di commercio	Pag. 123
Algebra e calcolo mercantile	» 127
Computisteria	» 130
Merceologia	» 138
Geografia e statistica commerciale	» 142
Instituzioni di Diritto civile	» 148
Diritto commerciale e marittimo	» 153
Calligrafia	» 161
Banco modello (pratica commerciale)	» 162
Storia del commercio	» 170
Economia politica	» 177
Trattati speciali di diritto civile	» 179
Diritto internazionale	» 193
Diritto pubblico interno	» 208
Procedura giudiziaria civile	» 219
Diritto e procedura penale	» 222
Economia politica	» 226
Scienza delle finanze	» 229
Statistica teoretica	» 231
Storia politica	» 232
Storia diplomatica	» 240
Ragioneria	» 246
Letteratura italiana	» 256
Lingua francese	» 264
Lingua tedesca	» 267
Lingua inglese	» 270
Dati statistici	» 273
Resoconto economico-finanziario da 1875 a 1896	» 275
Elenco dei discorsi inaugurali	» 277
Diplomi di magistero	» 281
Elenco dei posti occupati da allievi della scuola	» 293



40602



